

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2000/C 374 E/001)	E-2031/99 di Lennart Sacrédeus alla Commissione Oggetto: Nota di biasimo per Paul van Buitenen	1
(2000/C 374 E/002)	P-2280/99 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Impegni finanziari per il Kosovo	2
(2000/C 374 E/003)	E-2404/99 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti destinati all'iniziativa comunitaria RETEX (Risposta complementare) . . .	3
(2000/C 374 E/004)	E-2485/99 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Aiuti nel contesto del collegamento fisso sull'Øresund	4
(2000/C 374 E/005)	E-2502/99 di Rolf Linkohr al Consiglio Oggetto: Accordi europei con i paesi dell'Europa orientale	5
(2000/C 374 E/006)	E-2642/99 di Andrew Duff alla Commissione Oggetto: Assegnazione dei fondi di sviluppo rurale agli Stati membri	6
(2000/C 374 E/007)	E-2655/99 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Ritardi aerei	7
(2000/C 374 E/008)	E-2661/99 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Paesi in via di sviluppo e commercio mondiale	8
(2000/C 374 E/009)	E-2662/99 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Impatto della liberalizzazione in materia di appalti sui paesi in via di sviluppo	8
(2000/C 374 E/010)	E-2663/99 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione degli appalti pubblici	8
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2661/99, E-2662/99 e E-2663/99	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/011)	E-2673/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Importazione nell'UE di asini destinati alla macellazione provenienti dai PECO	10
(2000/C 374 E/012)	E-2702/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Procedure di approvazione di progetti per i quali è richiesto un sostegno del FESR	10
(2000/C 374 E/013)	E-2703/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Produzione di cotone in Asia	11
(2000/C 374 E/014)	E-2743/99 di Emilia Müller alla Commissione Oggetto: Aiuti speciali alla Francia	12
(2000/C 374 E/015)	E-2762/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Ultimatum della Federazione russa alla città di Grozny	12
(2000/C 374 E/016)	E-2766/99 di Jas Gawronski al Consiglio Oggetto: Misure per la risoluzione del conflitto tra Etiopia ed Eritrea	13
(2000/C 374 E/017)	E-2784/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Indennizzi ai familiari delle vittime di un incidente aereo	14
(2000/C 374 E/018)	E-2785/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Opera finanziata dall'Unione europea che stravolge una zona protetta da Natura 2000	15
(2000/C 374 E/019)	E-2796/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria conserviera e il suo contributo alla politica europea di aiuto alimentare	16
(2000/C 374 E/020)	E-2806/99 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Rango ministeriale per l'innovazione e la tecnologia	17
(2000/C 374 E/021)	E-0021/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Regioni ultraperiferiche e assegnazione di Fondi strutturali	18
(2000/C 374 E/022)	E-0040/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Tagli di bilancio a Poseima	19
(2000/C 374 E/023)	E-0059/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Legame tra Fondi strutturali e mancata attuazione della legislazione ambientale dell'UE da parte di uno Stato membro	19
(2000/C 374 E/024)	E-0073/00 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Presenza di fanghi di depurazione in alimenti per animali	20
(2000/C 374 E/025)	E-0074/00 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Rischi connessi con l'ESB	21
(2000/C 374 E/026)	E-0087/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Approvazione di un piano di sviluppo territoriale della Galizia e della regione settentrionale del Portogallo nell'ambito dei Quadri comunitari di sostegno 2000-2006	22
(2000/C 374 E/027)	E-0096/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Piano di risanamento integrale della foce di Vigo	22
(2000/C 374 E/028)	E-0098/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Applicazione del principio di partenariato nell'elaborazione del PSR 2000-2006 delle comunità autonome spagnole dell'obiettivo n. 1	23
(2000/C 374 E/029)	E-0103/00 di Jo Leinen alla Commissione Oggetto: Compatibilità con il diritto comunitario di una legge danese sulla tassazione dei guadagni di borsa in caso di trasferimento del domicilio in un altro paese dell'UE	24
(2000/C 374 E/030)	E-0106/00 di Juan Ojeda Sanz alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario alle infrastrutture dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e livello qualitativo dei progetti	25
(2000/C 374 E/031)	E-0119/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Imposta sulla cifra d'affari per il trasporto passeggeri — direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 . . .	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/032)	E-0121/00 di Ioannis Souladakis alla Commissione Oggetto: Violazione dell'accordo commerciale UE-Sudafrica	27
(2000/C 374 E/033)	E-0122/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Tutela della denominazione «uzo» nell'accordo UE-Sudafrica	28
(2000/C 374 E/034)	E-0126/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Ritardi all'aeroporto Barajas di Madrid	29
(2000/C 374 E/035)	E-0151/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato e industria del carbone	30
(2000/C 374 E/036)	E-0174/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Richiesta alla Banca centrale europea di modificare il sistema di aste settimanali	30
(2000/C 374 E/037)	E-0181/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Rinaturalizzazione del lupo, della lince e dell'orso	31
(2000/C 374 E/038)	P-0195/00 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Progetto Interreg in Schwedt, Brandeburgo – Utilizzo di legni tropicali in un progetto incentivato al massimo dall'UE	32
(2000/C 374 E/039)	P-0199/00 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale in materia di prezzi sui mercati di esportazione danesi in conseguenza dei sussidi UE ai prodotti a base di formaggio feta	33
(2000/C 374 E/040)	P-0200/00 di Reinhard Rack alla Commissione Oggetto: Posti riservati a funzionari austriaci all'interno della Commissione – carriera A2 (da precisare)	33
(2000/C 374 E/041)	E-0204/00 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Viaggi dei non vedenti con cani guida	34
(2000/C 374 E/042)	E-0210/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'incidente dell'Erika e il settore della pesca	35
(2000/C 374 E/043)	E-0216/00 di Enrico Ferri alla Commissione Oggetto: Concorsi interni COM/TA/99, COM/TB/99, COM/TC/99	37
(2000/C 374 E/044)	E-0219/00 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alla Francia per la «Route Forestière du Port des Moines» nel Morvan -Borgogna	38
(2000/C 374 E/045)	E-0230/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Pubblicazione delle risposte alle interrogazioni alla Commissione	39
(2000/C 374 E/046)	E-0234/00 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale del progetto Malpensa	40
(2000/C 374 E/047)	E-0236/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Il futuro dei forni a legna	41
(2000/C 374 E/048)	E-0238/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Addizionalità dei Fondi strutturali	42
(2000/C 374 E/049)	E-0239/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Patti territoriali per l'occupazione	42
(2000/C 374 E/050)	P-0242/00 di Michiel van Hulten alla Commissione Oggetto: Nomina di un nuovo Direttore generale per l'agricoltura alla Commissione	43
(2000/C 374 E/051)	E-0245/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Restituzione delle risorse perse a causa delle consegne sotto quota di tabacco	44
(2000/C 374 E/052)	E-0248/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Ripercussioni dell'accordo commerciale UE-Sudafrica sui prodotti agricoli greci	45
(2000/C 374 E/053)	E-0252/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Attività secondarie	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/054)	E-0254/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Gabinetti dei Commissari	46
(2000/C 374 E/055)	E-0260/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Lotta contro il consumo di alcol da parte dei piloti dell'aviazione civile	47
(2000/C 374 E/056)	P-0262/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: OLAF	48
(2000/C 374 E/057)	E-0264/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Inquinamento luminoso	49
(2000/C 374 E/058)	E-0265/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Osservatorio regionale per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale	50
(2000/C 374 E/059)	P-0280/00 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili	50
(2000/C 374 E/060)	E-0289/00 di Arie Oostlander al Consiglio Oggetto: Prigionieri kosovari in Serbia	51
(2000/C 374 E/061)	E-0292/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Difesa dell'industria dell'amianto da parte dello Zimbabwe	52
(2000/C 374 E/062)	P-0304/00 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Ritardo nell'esecuzione dei progetti del Fondo di coesione in Grecia: trattamento biologico dei rifiuti e riorganizzazione delle discariche controllate di Salonico (Risposta complementare)	53
(2000/C 374 E/063)	P-0308/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Ampliamento e Fondi strutturali	54
(2000/C 374 E/064)	E-0311/00 di Marietta Giannakou-Koutsikou alla Commissione Oggetto: Provvedimenti legislativi in materia di maltrattamento delle donne	55
(2000/C 374 E/065)	E-0313/00 di Marietta Giannakou-Koutsikou alla Commissione Oggetto: Rispetto dei diritti sociali dei Rom	56
(2000/C 374 E/066)	E-0346/00 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Concorrenza: concertazione economica delle giunte regionali basche	57
(2000/C 374 E/067)	E-0355/00 di Ward Beysen alla Commissione Oggetto: Direttiva sui diritti d'autore	57
(2000/C 374 E/068)	P-0359/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Lavoro in stato di servitù	58
(2000/C 374 E/069)	E-0365/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Sostegno da parte di taluni Stati membri agli interessi all'estero di loro società	59
(2000/C 374 E/070)	E-0369/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Impatto socioeconomico dell'iniziativa per l'occupazione	60
(2000/C 374 E/071)	E-0373/00 di Andre Brie alla Commissione Oggetto: Sblocco dei finanziamenti dei fondi strutturali dell'UE in seguito alla designazione delle zone previste dalla direttiva sugli habitat (92/43/CEE) in alcuni Länder della Germania orientale	61
(2000/C 374 E/072)	E-0378/00 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Valutazione del regime comunitario in materia di carni ovine	62
(2000/C 374 E/073)	E-0380/00 di Juan Ojeda Sanz alla Commissione Oggetto: Miglioramento delle infrastrutture stradali nei paesi dell'Europa centrale e orientale	62
(2000/C 374 E/074)	E-0387/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Sequestro di pescherecci galleggi da parte della marina irlandese	64
(2000/C 374 E/075)	P-0392/00 di Inger Schörling alla Commissione Oggetto: Principio della trasparenza e tutela dell'informatore	64

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/076)	E-0399/00 di Ioannis Averoff e Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Attuazione della legislazione comunitaria e finanziamenti comunitari concessi alla Grecia per la protezione delle foreste	65
(2000/C 374 E/077)	E-0400/00 di William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Torte di carne di maiale Melton Mowbray	66
(2000/C 374 E/078)	E-0402/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Arresto di un pescatore nell'isola della Riunione	67
(2000/C 374 E/079)	E-0407/00 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Indennizzo delle imprese tedesche di cabotaggio e spedizione sul Danubio a causa della chiusura del tratto iugoslavo del Danubio	68
(2000/C 374 E/080)	E-0410/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Cambogia	68
(2000/C 374 E/081)	E-0416/00 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Riduzione dell'aliquota dell'IVA sugli emoderivati ricombinanti	69
(2000/C 374 E/082)	E-0418/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Limitazione della pesca con reti a strascico a causa dei danni ai fondali marini	70
(2000/C 374 E/083)	E-0421/00 di Ulrich Stockmann alla Commissione Oggetto: Triangoli in dotazione agli autoveicoli	71
(2000/C 374 E/084)	E-0422/00 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Installazione di piloni dell'Ente Statale per l'Elettricità (DEI) nelle Cicladi	71
(2000/C 374 E/085)	E-0429/00 di Ioannis Averoff, Antonios Trakatellis e Christos Folias alla Commissione Oggetto: Finanziamento dello sviluppo rurale in Grecia	73
(2000/C 374 E/086)	E-0430/00 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Sviluppo, convalida e accettazione legale di metodi alternativi alla sperimentazione animale	74
(2000/C 374 E/087)	E-0431/00 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale di rimboschimenti, dissodamenti e estrazione di torba	74
(2000/C 374 E/088)	P-0439/00 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Bando di gara europeo per la fornitura di fascinate e gabbioni in Bolivia	76
(2000/C 374 E/089)	E-0446/00 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Lingue ufficiali e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	76
(2000/C 374 E/090)	P-0450/00 di Francesco Musotto alla Commissione Oggetto: Politica regionale e Fondi strutturali: piano operativo della regione siciliana	77
(2000/C 374 E/091)	P-0451/00 di Hanja Maij-Weggen al Consiglio Oggetto: Regimi fiscali e distorsioni della concorrenza nell'UE	78
(2000/C 374 E/092)	P-0452/00 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: «Zone franche» turche e esportazioni di prodotti tessili	79
(2000/C 374 E/093)	E-0453/00 di Karin Jöns al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca	79
(2000/C 374 E/094)	E-0463/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Ricorso contro l'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda	81
(2000/C 374 E/095)	E-0465/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica della Commissione in vista dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2000 in materia di promozione e salvaguardia delle lingue minoritarie e regionali	81
(2000/C 374 E/096)	E-0478/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Elaborazione da parte della Commissione della proposta di base giuridica per il programma di azione a favore delle lingue minoritarie o regionali dell'Unione europea (Programma Arcipelago)	82
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0465/00 e E-0478/00	82

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/097)	E-0468/00 di Isabelle Caullery alla Commissione Oggetto: Politica UE in materia di occupazione	83
(2000/C 374 E/098)	E-0471/00 di Mathieu Grosch alla Commissione Oggetto: Programma JOP	85
(2000/C 374 E/099)	E-0474/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Aiuti ai pescatori siciliani	85
(2000/C 374 E/100)	E-0481/00 di Alejandro Cercas alla Commissione Oggetto: Importo del programma di iniziativa comunitaria URBAN	86
(2000/C 374 E/101)	E-0484/00 di Alejandro Cercas alla Commissione Oggetto: Importo a titolo del programma di iniziativa comunitaria LEADER+	86
(2000/C 374 E/102)	E-0491/00 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Aiuti agli agricoltori statunitensi	87
(2000/C 374 E/103)	E-0495/00 di Mauro Nobilia, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Specificità dei prodotti alimentari	88
(2000/C 374 E/104)	E-0496/00 di Mauro Nobilia, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Tutela del consumatore	89
(2000/C 374 E/105)	E-0501/00 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Orario di lavoro dei funzionari del Consiglio	91
(2000/C 374 E/106)	E-0502/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Orario di lavoro dei funzionari della Commissione	91
(2000/C 374 E/107)	E-0508/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Dati reali sul prodotto regionale lordo pro capite	92
(2000/C 374 E/108)	E-0510/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Studi sui differenziali di inflazione	93
(2000/C 374 E/109)	E-0511/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri	94
(2000/C 374 E/110)	E-0516/00 di Michael Gahler alla Commissione Oggetto: Cittadinanza e doppia imposizione fiscale	94
(2000/C 374 E/111)	E-0518/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale e tutela delle specie	95
(2000/C 374 E/112)	E-0528/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Aliquota IVA ridotta per prodotti editoriali commercializzati per via elettronica	97
(2000/C 374 E/113)	E-0532/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Condizioni praticate da alcuni istituti di credito italiani ai propri correntisti	97
(2000/C 374 E/114)	E-0533/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma Falcone (1997-2001)	99
(2000/C 374 E/115)	P-0540/00 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: OMC – agricoltura, ambiente	100
(2000/C 374 E/116)	E-0543/00 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Progetto di un nuovo quadro comunitario per gli aiuti statali finalizzati alla tutela ambientale	101
(2000/C 374 E/117)	E-0547/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Gli autori del Corpus Juris	102
(2000/C 374 E/118)	E-0549/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Attuale situazione del settore lattiero europeo	102

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/119)	E-0551/00 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Assistenza di volo e controllo del traffico aereo	103
(2000/C 374 E/120)	P-0556/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Protocollo di collaborazione Aquitania-Regione Basca-Navarra	104
(2000/C 374 E/121)	E-0557/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Procedure di licenziamento	105
(2000/C 374 E/122)	E-0558/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Riassegnazione del personale della Commissione	106
(2000/C 374 E/123)	E-0559/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Investimenti stranieri diretti	107
(2000/C 374 E/124)	E-0560/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Frodi contro il bilancio comunitario	108
(2000/C 374 E/125)	E-0565/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Documenti a carattere riservato	108
(2000/C 374 E/126)	E-0567/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Contributi al bilancio UE	109
(2000/C 374 E/127)	P-0575/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	110
(2000/C 374 E/128)	P-0576/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Promozione dell'industria del sidro nell'Unione europea	110
(2000/C 374 E/129)	E-0580/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile	111
(2000/C 374 E/130)	E-0581/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti	111
(2000/C 374 E/131)	E-0582/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile	112
(2000/C 374 E/132)	E-0583/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile	112
(2000/C 374 E/133)	E-0587/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica europea sostenibile in materia di trasporti	113
(2000/C 374 E/134)	E-0591/00 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Cava in val Coalba	114
(2000/C 374 E/135)	P-0593/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Regione di Lisboa e Vale do Tejo – Fondi strutturali per il periodo 2000-2006	115
(2000/C 374 E/136)	P-0594/00 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Direttive sulle telecomunicazioni	116
(2000/C 374 E/137)	E-0599/00 di Hugues Martin alla Commissione Oggetto: Trasformazione delle liquidità in euro	117
(2000/C 374 E/138)	E-0610/00 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Messa al bando UE degli ftalati nei giocattoli	118
(2000/C 374 E/139)	E-0615/00 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Delegazione dell'UE all'Avana – Cuba	118
(2000/C 374 E/140)	P-0618/00 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Speculazione immobiliare a Is Arenas	119
(2000/C 374 E/141)	E-0619/00 di Paul Rüb ig alla Commissione Oggetto: Coefficienti di riduzione per prodotti originari della Cina	119

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/142)	E-0622/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Attuazione da parte dell'Irlanda della legislazione dell'UE in campo ambientale	121
(2000/C 374 E/143)	E-0623/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Finanziamenti di LEADER + all'Irlanda	121
(2000/C 374 E/144)	E-0624/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Numero delle domande d'asilo e progressi verso una politica comune in materia d'asilo e d'immigrazione	122
(2000/C 374 E/145)	E-0626/00 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Kosovo: diritto della minoranza serba di trasferirsi in zone sicure a maggioranza serba	122
(2000/C 374 E/146)	E-0627/00 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Kosovo: privatizzazione di imprese statali in Kosovo prima della determinazione dell'autorità statale competente	124
(2000/C 374 E/147)	E-0629/00 di María Ayuso González alla Commissione Oggetto: Feaog-garanzia nei vari Stati membri dell'UE durante il periodo 1997-1999	125
(2000/C 374 E/148)	E-0651/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Ecotassa	125
(2000/C 374 E/149)	E-0653/00 di Encarnación Redondo Jiménez alla Commissione Oggetto: Impiego di fondi comunitari in infrastrutture di irrigazione nel Rio Guaro	126
(2000/C 374 E/150)	E-0656/00 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Tunnel stradale nel porto di Olbia, Sardegna	127
(2000/C 374 E/151)	E-0661/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: La Galizia nelle reti ferroviarie transeuropee	128
(2000/C 374 E/152)	P-0665/00 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Partecipazione del Regno Unito al sistema di ascolto delle telecomunicazioni «Echelon»	128
(2000/C 374 E/153)	P-0668/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Attuazione legislativa dell'articolo 229, paragrafo 2, nell'ambito della PAC	129
(2000/C 374 E/154)	E-0671/00 di Antonio Tajani, Stefano Zappalà, Giorgio Lisi, Francesco Fiori, Raffaele Fitto, Raffaele Costa, Raffaele Lombardo e Francesco Musotto alla Commissione Oggetto: Violazione delle normative UE sulla clonazione umana	129
(2000/C 374 E/155)	E-0673/00 di Cristiana Muscardini e Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Trasferimento dati personali e rispetto della privacy	130
(2000/C 374 E/156)	E-0677/00 di Antonios Trakatellis, Ioannis Marínos e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Modifica strutturale nell'economia greca: sicurezza sociale e finanziamento dei fondi assicurativi	132
(2000/C 374 E/157)	E-0683/00 di Dana Scallon alla Commissione Oggetto: Direttiva concernente i diritti di riproduzione	133
(2000/C 374 E/158)	E-0687/00 di Michel Hansenne alla Commissione Oggetto: Origine delle merci – Preferenze tariffarie	134
(2000/C 374 E/159)	E-0688/00 di Robert Goebbels al Consiglio Oggetto: Eventuale revisione dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato CE	134
(2000/C 374 E/160)	E-0690/00 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Insediamento di un Centro di Guida sicura nel Granducato del Lussemburgo	135
(2000/C 374 E/161)	P-0694/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Sicurezza nucleare, la Convenzione sulla sicurezza nucleare e Sellafield	136
(2000/C 374 E/162)	P-0695/00 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Discriminazioni nei confronti dei genitori di bambini minorati psichici da parte di talune compagnie di assicurazione	137
(2000/C 374 E/163)	E-0702/00 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Non esportabilità delle prestazioni olandesi Wajong	138

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/164)	P-0704/00 di Theresa Villiers al Consiglio Oggetto: Gruppo di Alto livello sulla ritenuta fiscale	139
(2000/C 374 E/165)	E-0713/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Imprenditori appartenenti a minoranze etniche	140
(2000/C 374 E/166)	E-0714/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Banche nazionali e imprenditori appartenenti a minoranze etniche	141
(2000/C 374 E/167)	E-0723/00 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Violazione di direttive da parte delle compagnie di assicurazione in Italia	141
(2000/C 374 E/168)	E-0724/00 di Joaquim Miranda al Consiglio Oggetto: Assistenza al processo di pace nel Gibuti	142
(2000/C 374 E/169)	E-0725/00 di Inger Schörling al Consiglio Oggetto: Prodotti omeopatici per la cura degli animali	143
(2000/C 374 E/170)	P-0733/00 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Decreto italiano per il settore lattiero-caseario	144
(2000/C 374 E/171)	P-0740/00 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: La causa Havana Club/OMC, Bacardi-Martini contro Pernod Ricard	145
(2000/C 374 E/172)	E-0742/00 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Scarico delle acque reflue ad Atene, Bruxelles e Milano	146
(2000/C 374 E/173)	E-0748/00 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Codice di sicurezza antincendio per i televisori	147
(2000/C 374 E/174)	E-0750/00 di John McCartin al Consiglio Oggetto: Legislazione olandese sull'interruzione volontaria della gravidanza	148
(2000/C 374 E/175)	E-0752/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Convenzione di Roma	149
(2000/C 374 E/176)	E-0763/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Produzione dell'«agent orange» da parte dell'industria chimica europea	149
(2000/C 374 E/177)	P-0772/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Paesi meno avanzati e OMC	150
(2000/C 374 E/178)	E-0778/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Paesi in via di sviluppo nell'OMC	150
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0772/00 e E-0778/00	150
(2000/C 374 E/179)	E-0776/00 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni ai prezzi dei distributori di carburante nella regione frontiera olandese	151
(2000/C 374 E/180)	E-0781/00 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Autorità per le derrate alimentari	152
(2000/C 374 E/181)	E-0786/00 di Paulo Casaca al Consiglio Oggetto: Cooperazione giudiziaria nel settore della pedofilia	152
(2000/C 374 E/182)	P-0790/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Impianti portuali nella Ria di Arousa (Spagna) senza valutazione dell'impatto ambientale	153
(2000/C 374 E/183)	E-0804/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Installazione nel porto di Vilagarcia de Arousa, in Galizia, di depositi di carburante e prodotti chimici senza una valutazione di impatto ambientale	154
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0790/00 e E-0804/00	155
(2000/C 374 E/184)	P-0791/00 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Programma di aiuti al prepensionamento in agricoltura	155

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/185)	E-0793/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Produzione di elettricità a partire dalla torba — Obblighi di servizio pubblico	156
(2000/C 374 E/186)	E-0794/00 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Tassa di immatricolazione dei veicoli	157
(2000/C 374 E/187)	E-0800/00 di Thierry Cornillet alla Commissione Oggetto: Invito a presentare proposte per il programma integrato per il rientro dei rifugiati in Bosnia-Erzegovina (OBNOVA 2000)	158
(2000/C 374 E/188)	E-0801/00 di Michel Hansenne alla Commissione Oggetto: Prestazione di servizi a ospedali pubblici francesi	159
(2000/C 374 E/189)	E-0802/00 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Compatibilità della legge italiana n. 454/97 (e norme di attuazione) con le norme comunitarie che regolano gli aiuti di Stato	160
(2000/C 374 E/190)	P-0806/00 di Gerardo Galeote Quecedo alla Commissione Oggetto: Ruolo di rappresentante della Commissione europea nei viaggi ufficiali del Parlamento	161
(2000/C 374 E/191)	P-0808/00 di Hans Modrow alla Commissione Oggetto: Sanzioni contro la Jugoslavia	161
(2000/C 374 E/192)	E-0811/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Comportamento del Ministro Christian Sautter	162
(2000/C 374 E/193)	E-0812/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni del sig. Louis Michel, ministro degli Affari esteri belga, concernenti il governo austriaco	163
(2000/C 374 E/194)	E-0816/00 di Juan Naranjo Escobar, Carlos Carnero González e Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Conformità delle politiche sociali degli Stati membri al diritto comunitario, in particolare alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori	164
(2000/C 374 E/195)	E-0817/00 di Juan Naranjo Escobar, Carlos Carnero González e Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Conformità delle politiche sociali degli Stati membri al diritto comunitario, in particolare alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori	164
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0816/00 e E-0817/00	165
(2000/C 374 E/196)	E-0827/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Riduzione di 2 milioni di euro del programma Poseima	166
(2000/C 374 E/197)	E-0836/00 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Disastro ambientale riguardante il Danubio e le regioni danubiane provocato dai bombardamenti NATO	167
(2000/C 374 E/198)	E-0841/00 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria sul mercato interno e sua trasposizione	167
(2000/C 374 E/199)	E-0846/00 di Marie-Arlette Carlotti alla Commissione Oggetto: Azione dell'Unione europea contro le mine	169
(2000/C 374 E/200)	E-0847/00 di Marie-Arlette Carlotti alla Commissione Oggetto: Insediamento di una delegazione all'Havana e cooperazione con Cuba	170
(2000/C 374 E/201)	E-0849/00 di Antonio Tajani, Pier Casini, Giorgio Lisi, Amalia Sartori, Renato Brunetta e Vittorio Sgarbi alla Commissione Oggetto: Tutela della minoranza etnica in Slovenia e Croazia	171
(2000/C 374 E/202)	E-0856/00 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Dati socioeconomici Eurostar	172
(2000/C 374 E/203)	E-0857/00 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Direttiva sui prodotti da costruzione	172
(2000/C 374 E/204)	E-0864/00 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: IVA sui contratti di mandato	174

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/205)	E-0868/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Boicottaggio di cittadini austriaci da parte dei tassisti di Bruxelles	174
(2000/C 374 E/206)	E-0870/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Programma di stabilità austriaco	175
(2000/C 374 E/207)	E-0871/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Creazione di imprese	176
(2000/C 374 E/208)	P-0877/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato illegali alle ferrovie danesi DSB	176
(2000/C 374 E/209)	E-0881/00 di Harlem Désir alla Commissione Oggetto: Piano di soppressione di posti di lavoro dopo la fusione dei gruppi ABB e Alstom	177
(2000/C 374 E/210)	E-0883/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Spostamento della Commercial Hydraulics dall'Inghilterra alla Germania	178
(2000/C 374 E/211)	E-0891/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio	179
(2000/C 374 E/212)	E-0895/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio	180
(2000/C 374 E/213)	P-0898/00 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Fornitori di servizi alle Istituzioni comunitarie	181
(2000/C 374 E/214)	P-0901/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Operatori turistici e guide turistiche	181
(2000/C 374 E/215)	P-0902/00 di Efstratios Korakas al Consiglio Oggetto: Riforma del regime di aiuti a favore del settore del cotone	183
(2000/C 374 E/216)	E-0906/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Alterazione del patrimonio culturale nell'ERIM	184
(2000/C 374 E/217)	E-0914/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Volume delle proposte legislative UE	184
(2000/C 374 E/218)	E-0916/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Volume degli atti legislativi dell'UE	185
(2000/C 374 E/219)	E-0922/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Campagna di promozione dell'euro destinata ai bambini	186
(2000/C 374 E/220)	E-0928/00 di Malcolm Harbour alla Commissione Oggetto: Pubblicazione dei documenti contabili	187
(2000/C 374 E/221)	P-0931/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Partecipazione di partner di paesi in via di sviluppo ai programmi di ricerca in materia di ambiente finanziati dall'Unione europea	188
(2000/C 374 E/222)	E-0939/00 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Legislazione belga in materia di laboratori di biologia clinica	189
(2000/C 374 E/223)	E-0946/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Restituzione di beni culturali trafugati o esportati illegalmente	190
(2000/C 374 E/224)	E-0950/00 di Per Stenmarck alla Commissione Oggetto: Reti transeuropee	191
(2000/C 374 E/225)	P-0952/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Poligono di tiro di Schloen	192
(2000/C 374 E/226)	E-0961/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Ambiente favorevole allo sviluppo delle attività degli inventori dell'UE	193

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/227)	E-0972/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Sostegni di fondi comunitari	194
(2000/C 374 E/228)	P-0976/00 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Prosecuzione dei progetti edilizi nel parco naturale di Sintra-Cascais (Portogallo)	194
(2000/C 374 E/229)	P-0977/00 di Juan Ojeda Sanz alla Commissione Oggetto: Situazione del settore europeo delle costruzioni navali	195
(2000/C 374 E/230)	E-0978/00 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Documenti T5	196
(2000/C 374 E/231)	E-0984/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Il caso della loi Evin	197
(2000/C 374 E/232)	E-0985/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Il caso della loi Evin	197
(2000/C 374 E/233)	E-0986/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Il caso della loi Evin	197
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0984/00, E-0985/00 e E-0986/00	197
(2000/C 374 E/234)	E-0990/00 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: MEDIA II: ripartizione degli aiuti tra gli Stati che partecipano al programma	198
(2000/C 374 E/235)	E-0995/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare	198
(2000/C 374 E/236)	E-1004/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Limitazione illegale della libera circolazione dei lavoratori	199
(2000/C 374 E/237)	E-1021/00 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Violazione della legislazione europea da parte delle federazioni di trotto tedesca e belga	200
(2000/C 374 E/238)	P-1022/00 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Competenze del Centro di sorveglianza dell'UE per il razzismo e la xenofobia	201
(2000/C 374 E/239)	E-1033/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Clausola 19 del disegno di legge del Regno Unito sui servizi e i mercati finanziari	202
(2000/C 374 E/240)	E-1061/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Discriminazione fra cittadini di uno Stato membro	203
(2000/C 374 E/241)	E-1063/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Violazione di direttive UE e di leggi francesi in occasione della Grande Festività musulmana	204
(2000/C 374 E/242)	E-1066/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Microcredit	205
(2000/C 374 E/243)	E-1068/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Test della tubercolosi sui bovini	206
(2000/C 374 E/244)	E-1079/00 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Riconoscimento professionale degli odontotecnici	207
(2000/C 374 E/245)	E-1106/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte dell'Amministrazione spagnola della legge sulla prevenzione dei rischi da lavoro 31/95 dell'8 novembre	207
(2000/C 374 E/246)	E-1176/00 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Nazionalità degli alti funzionari responsabili della liberalizzazione dei servizi postali	208
(2000/C 374 E/247)	P-1190/00 di Timothy Kirkhope alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	209

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 374 E/248)	P-1221/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi – uso di punti di sosta riconosciuti in Italia	210
(2000/C 374 E/249)	E-1223/00 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Abilitazione di insegnanti francesi allo svolgimento di un'attività professionale presso scuole bavaresi . . .	210
(2000/C 374 E/250)	P-1234/00 di Karin Scheele alla Commissione Oggetto: Plastificante dietilesiladipato nel PVC	211
(2000/C 374 E/251)	P-1235/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: «Bristol Austria – Dipl. Ing. K.J. Madden» contro «Pfeifer Ges. m.b.H.»	213
(2000/C 374 E/252)	E-1255/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Cittadina italiana minorenne trattenuta a Kuwait City	213
(2000/C 374 E/253)	E-1268/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Istituto commerciale euro-arabo	214
(2000/C 374 E/254)	E-1291/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Progetto di costruzione di una stazione di depurazione nel comune di Gondomar contestualmente al progetto di bonifica integrale della valle a mare di Vigo finanziata dal Fondo di coesione	215
(2000/C 374 E/255)	P-1302/00 di Andrew Duff alla Commissione Oggetto: Dichiarazione del Segretario generale aggiunto del Consiglio	215
(2000/C 374 E/256)	P-1323/00 di Alexandre Varaut alla Commissione Oggetto: Restrizioni imposte in Francia alla trasmissione televisiva di manifestazioni sportive estere	216
(2000/C 374 E/257)	E-1339/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Norme sulla consultazione dei lavoratori	217
(2000/C 374 E/258)	P-1372/00 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva sui complementi alimentari	217
(2000/C 374 E/259)	P-1378/00 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Raccordo autostradale Asti-Cuneo	218
(2000/C 374 E/260)	P-1415/00 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Istruzione aiuti statali contro Crédit Mutuel	219

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2000/C 374 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2031/99
di Lennart Sacrédeus (PPE-DE) alla Commissione

(3 novembre 1999)

Oggetto: Nota di biasimo per Paul van Buitenen

Dal giorno in cui van Buitenen ha consegnato i documenti che smascheravano le irregolarità in seno alla Commissione, il suo caso ha fatto discutere tutta l'Europa. Elogiato per il suo coraggio da organizzazioni quali l'Associazione dei contribuenti, van Buitenen veniva, nel contempo, biasimato dalla commissione disciplinare della Commissione. Lo stesso commissario Kinnock ha riconosciuto, insieme alla commissione disciplinare, che all'epoca dei fatti le regole erano vaghe ed insufficienti.

Visto di quanto aiuto si è rivelato l'operato di van Buitenen sia per modificare le regole che per risolvere seriamente il problema delle truffe, è la nota di biasimo veramente giustificata? Considera sufficienti la Commissione le modifiche apportate allo statuto dei suoi agenti ovvero si sta riflettendo alla possibilità di introdurre la libertà di inoltrare informazioni rifacendosi fra l'altro al modello svedese?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(3 marzo 2000)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare del fatto che l'autorità che ha potere di nomina può chiedere alla commissione di disciplina prevista dallo Statuto un parere in merito ad un'eventuale misura disciplinare che deve essere adottata. Tuttavia, l'autorità che ha potere di nomina può infliggere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina. Nel caso a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la commissione di disciplina non è stata consultata.

Il sig. Paul van Buitenen ha ricevuto una nota di biasimo formale per non aver rispettato le norme cui sono tenuti i funzionari delle Comunità europee, in quanto ha divulgato all'esterno della Commissione, senza autorizzazione, documenti riguardanti casi che erano all'esame delle autorità giudiziarie nonché l'oggetto di procedure disciplinari, compromettendo così il principio della presunzione di innocenza. Nell'adottare tale decisione, l'autorità che ha il potere di nomina ha tenuto presente il fatto che le informazioni sono state comunicate ad un membro del Parlamento europeo ed ha riconosciuto che la rigida applicazione delle norme in materia potrebbe non essere conforme ad un adeguato principio di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha inflitto una nota di biasimo formale che rappresenta la sanzione disciplinare di secondo grado in ordine di severità crescente per infrazioni allo Statuto.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, conformemente alla decisione della Commissione relativa alle indagini svolte dalla Task force Coordinamento della lotta antifrode, del 14 luglio 1998, i funzionari che sono al corrente dell'esistenza di presunte irregolarità devono informarne il loro Direttore generale o il capo servizio oppure, se lo ritengono utile, direttamente la Task force. Dall'entrata in vigore della decisione 1999/396 della Commissione, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività

illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità⁽¹⁾, detti funzionari devono informare il proprio capo servizio o il proprio Direttore generale oppure, se lo ritengono opportuno, il Segretario generale della Commissione o direttamente l'OLAF. I funzionari che hanno comunicato o comunicano tali informazioni nelle suddette forme, hanno avuto ed hanno la garanzia di non dover subire un trattamento ingiusto o discriminatorio in conseguenza di tale iniziativa. Nel quadro della sua riforma amministrativa, la Commissione sta elaborando un sistema più efficace grazie al quale, unitamente alle disposizioni attualmente vigenti, i funzionari che adempiono al loro obbligo di comunicare, comprovandoli, presunti comportamenti illeciti dispongono di ulteriori strumenti equi ed efficaci per trasmettere le loro inquietudini e le loro prove ed ottenere risposte esaurienti e sollecite.

⁽¹⁾ GU L 149 del 16.6.1999.

(2000/C 374 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2280/99
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(24 novembre 1999)

Oggetto: Impegni finanziari per il Kosovo

Nella riunione pubblica della commissione per i bilanci, svoltasi martedì 9 novembre 1999, la on. Schreyer, a sostegno delle proposte della Commissione finalizzate allo stanziamento di 500 milioni di euro per il Kosovo, ha affermato che taluni rappresentanti dell'Unione avevano promesso, in occasione di varie conferenze, di accordare all'incirca la metà dei fondi necessari per il Kosovo. Ciò premesso:

1. Quali rappresentanti hanno affermato quanto sopra?
2. In quali occasioni?
3. Quali importi sono stati promessi?
4. Erano detti rappresentanti autorizzati a fare siffatte promesse?
5. Sono state fatte siffatte promesse con la riserva che l'erogazione dei fondi era subordinata all'approvazione del Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(13 marzo 2000)

Il Consiglio europeo di Colonia (giugno 1999) ha confermato l'impegno dell'Unione europea a svolgere un ruolo di primo piano nella ricostruzione del Kosovo e ha invitato altri donatori a partecipare generosamente alle iniziative di ricostruzione. L'Unione ha altresì riconosciuto l'importanza dell'assistenza alla ripresa del Kosovo e la responsabilità che essa ha in materia di sostegno a tale provincia.

Nella proposta per la creazione dell'agenzia⁽¹⁾, presentata nell'ambito di una proposta di modifica del regolamento Obnova (regolamento (CE) n. 851/98 del Consiglio, del 20 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾), la Commissione ha comunicato per la prima volta le proprie stime sul fabbisogno in materia di ricostruzione in Kosovo. L'importo necessario per la prima fase di ricostruzione è stato stimato tra i 500 e i 700 milioni di euro l'anno nei tre anni 2000-2002. È stato calcolato che un'assistenza finanziaria globale dell'importo di 2,3 miliardi di USD, a condizioni altamente agevolate, sosterebbe un programma di ricostruzione e ripresa di 4-5 anni.

In base a un rapporto di valutazione globale intitolato «Towards stability and prosperity: a programme for reconstruction and recovery in Kosovo» (Verso la stabilità e la prosperità: un programma per la ricostruzione e la ripresa in Kosovo), realizzato congiuntamente dalla Banca mondiale e dalla Commissione, è stato calcolato un fabbisogno finanziario esterno di 1,1 miliardi di USD per il 2000; i settori prioritari sono l'edilizia, l'energia e lo sviluppo del settore privato. La Commissione si è detta disposta a sostenere questo programma. Nel corso della seconda conferenza dei donatori nel novembre 1999, è stata impegnata una somma indicativa di 500 milioni di euro per l'assistenza comunitaria, anche alla luce della prima lettura del progetto di bilancio 2000.

Gli stanziamenti 2000 per il Kosovo sono destinati alle necessità immediate della ricostruzione. L'importo globale concordato dalle autorità di bilancio per il 2000 ammonta a 360 milioni di euro, così suddivisi: 270 milioni di euro per la linea di bilancio B7-546 per la ricostruzione del Kosovo (compresi 30 milioni di euro riportati dal 1999), 50 milioni di euro per la linea di bilancio B7-210 a favore degli aiuti umanitari d'emergenza (compresi 30 milioni di euro impegnati nel 1999 quale riserva da assegnare nel 2000) e 40 milioni di euro destinati alla redistribuzione.

(¹) COM(1999) 312 def.

(²) GU L 122 del 24.4.1998.

(2000/C 374 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/99
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(16 dicembre 1999)

Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti destinati all'iniziativa comunitaria RETEX

Durante l'ultimo Quadro comunitario di sostegno (1993-1999), il Portogallo ha beneficiato dell'iniziativa comunitaria RETEX relativa alla diversificazione delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e abbigliamento.

- Può la Commissione comunicare quali stanziamenti sono stati assegnati al Portogallo e agli altri Stati membri nell'ambito di RETEX e quali effettivamente versati a ciascuno Stato membro nel periodo 1993-1999?
- Quali sono i progetti finanziati in Portogallo durante lo stesso periodo nell'ambito di RETEX, la loro durata e il loro valore?

Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(7 aprile 2000)

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RETEX, nel corso del periodo di programmazione 1994-1999 sono stati rispettivamente concessi e pagati a ciascuno Stato membro i seguenti importi:

(in milioni di euro)

Stato membro	Finanziamento comunitario	Pagamento effettuato
Belgio	6	2
Danimarca	—	—
Germania	76	37
Grecia	79	53
Spagna	107	36
Francia	28	10
Irlanda	9	6
Italia	59	29
Lussemburgo	—	—
Paesi Bassi	1	1
Portogallo	176	107
Regno Unito	41	4
Austria	3	2
Finlandia	—	—
Svezia	—	—

Per quanto concerne più specificamente il Portogallo, un ulteriore importo di 30 milioni di € è stato accordato nel 1993 nel quadro di detta iniziativa; tale importo è già stato interamente pagato.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti finanziati a favore del Portogallo nell'ambito di RETEX.

(2000/C 374 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2485/99
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(16 dicembre 1999)

Oggetto: Aiuti nel contesto del collegamento fisso sull'Øresund

In relazione all'esercizio del ponte sull'Øresund si chiede alla Commissione di far conoscere se e in che misura le autorità danesi e/o svedesi abbiano notificato l'attribuzione di un aiuto statale rispettivamente alla Banverket svedese e alla Banestyrelse danese, grazie al quale è possibile abbassare le tariffe ferroviarie dell'importo, dalle corrispondenti attuali tariffe di pedaggio del ponte — vale a dire aiuti alle aziende stesse.

Inoltre si chiede alla Commissione di far conoscere se l'attribuzione di aiuti nazionali a copertura del pedaggio del ponte a favore alle aziende ferroviarie statali a suo parere distorce la concorrenza nei confronti degli armatori, che trasportano passeggeri sull'Øresund. La Commissione trova quanto sopra conforme alle disposizioni dei trattati in materia di aiuti statali?

Risposta data della sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(9 febbraio 2000)

Il 30 settembre 1998 le autorità danesi hanno notificato alla Commissione un regime di aiuto di Stato concernente una sovvenzione ambientale al trasporto ferroviario di merci. La base giuridica del regime è la legge danese 289 del 18 maggio 1998 che istituisce un quadro giuridico per le operazioni ferroviarie in Danimarca e contiene inter alia disposizioni sul pagamento degli oneri per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e sulla concessione di sovvenzioni alle imprese ferroviarie per motivi ambientali.

Il 21 aprile 1999 la Commissione ha verificato la compatibilità con il mercato comune del regime di aiuto notificato. Nella sua decisione, la Commissione ha tenuto conto degli elementi seguenti: la sovvenzione è nettamente inferiore alla stima dei costi esterni non pagati del trasporto stradale; il regime di aiuto è aperto a qualsiasi impresa di trasporto merci su rotaia; il traffico di transito è escluso per tutelare il trasporto marittimo, un altro modo di trasporto positivo per l'ambiente.

Qualsiasi misura nazionale che in qualsiasi forma alleggerisce gli oneri delle imprese di trasporto può, di massima, provocare una distorsione della concorrenza tra modi di trasporto e può rientrare nella disciplina sugli aiuti di Stato del trattato CE nella misura in cui essa incide sugli scambi tra gli Stati membri. In maniera più specifica, il sostegno dello Stato a favore delle ferrovie può provocare distorsioni di concorrenza con le navi o viceversa, qualora tale sostegno sia concesso ad un segmento di mercato (una linea) dove le ferrovie e la navigazione sono reciprocamente in concorrenza.

Per poter valutare la compatibilità di tali sovvenzioni con il trattato CE, la Commissione deve essere debitamente informata in merito a tali misure, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93) del trattato CE. Non è tuttavia possibile fornire una risposta adeguata su questo punto senza prima disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare tale valutazione.

(2000/C 374 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2502/99**di Rolf Linkohr (PSE) al Consiglio**

(4 gennaio 2000)

Oggetto: Accordi europei con i paesi dell'Europa orientale

Negli «accordi europei» che l'UE ha stipulato con i paesi dell'Europa orientale è sempre contenuta una «disposizione sulla parità di trattamento» per lo stabilimento di imprese e i cittadini dei paesi contraenti (fatta salva la presenza di clausole di deroga per particolari professioni).

1. Ritiene il Consiglio che questa disposizione sulla parità di trattamento rappresenti un divieto di discriminazione?
2. Ritiene che ciò impedisca ad uno Stato membro dell'UE di eseguire degli «esami di abilitazione» per i cittadini dei paesi contraenti, se gli stessi non sono previsti per i propri cittadini che svolgono un lavoro autonomo?
3. Non ritiene il Consiglio che nei settori di lavoro autonomo nei quali uno Stato membro non richiede ai propri cittadini di superare un esame per dimostrare il possesso di determinate conoscenze previe, si debbano considerare inammissibili analoghi esami volti a stabilire il possesso di conoscenze previe nei cittadini dei paesi contraenti?
4. Non ritiene forse che nei settori di lavoro autonomo, nei quali i cittadini di uno Stato membro non devono dimostrare di possedere un certo capitale, tale dimostrazione non debba essere richiesta nemmeno ai cittadini dei paesi contraenti?

Risposta

(16/17 maggio 2000)

Come menzionato dall'Onorevole Parlamentare, gli accordi europei conclusi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, ed ognuno dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia), dall'altro, prevedono in effetti disposizioni relative al diritto di stabilimento. Tale diritto di stabilimento forma oggetto del capitolo II del titolo IV di ognuno degli accordi.

Conformemente alle suddette disposizioni, tuttavia distinte per ognuno degli accordi in causa, in generale è previsto quanto segue:

- gli Stati membri devono garantire sin dall'entrata in vigore dell'accordo un trattamento nazionale in materia di diritto di stabilimento, fatti salvi alcuni settori o materie;
- lo Stato associato deve invece garantire il trattamento nazionale solo progressivamente a seconda dei settori;
- ognuna delle parti può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, a condizione che tali regolamentazioni non comportino discriminazioni tra i cittadini nazionali e i cittadini dell'altra parte contraente.

Va notato tuttavia che le disposizioni di cui sopra concernenti il diritto di stabilimento non ostacolano l'applicazione da parte dei paesi contraenti delle proprie legislazioni e regolamentazioni concernenti in particolare l'ammissione e il soggiorno.

Si possono pertanto fornire le seguenti risposte ai quesiti dell'Onorevole Parlamentare, fatte salve alcune disposizioni specifiche in ogni accordo europeo.

1. Il trattamento nazionale applicato al diritto di stabilimento implica il divieto di qualsiasi discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini dei paesi contraenti per lo stabilimento e l'esercizio di una attività economica.
2. A norma del trattamento nazionale, uno Stato membro dell'Unione non può limitare il diritto di stabilimento e di esercizio di un'attività dei cittadini dell'altra parte contraente per motivi inerenti all'opportunità di esercitare siffatta attività, se non limita tale diritto nei confronti dei propri cittadini.

Tale principio si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 55 dell'Accordo europeo con l'Estonia, dell'articolo 56 degli Accordi europei con la Lettonia e la Lituania, dell'articolo 57 dell'Accordo europeo con la Slovenia, dell'articolo 58 degli Accordi europei con l'Ungheria e la Polonia e dell'articolo 59 degli Accordi europei con la Romania, la Bulgaria, la Slovacchia e la Repubblica ceca.

3. Analogamente, non possono essere imposte condizioni di conoscenze specifiche ai soli cittadini dell'altra parte contraente. È tuttavia opportuno menzionare che la disposizione degli accordi che consente di adottare misure per un riconoscimento reciproco delle qualifiche non è stata, fino ad oggi, seguita da effetti.

4. Del pari non possono essere imposte condizioni di natura finanziaria ai soli cittadini dell'altra parte contraente per lo stabilimento e l'esercizio di un'attività economica. Alcuni Stati membri prevedono invece disposizioni di tale natura in materia di ammissione e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul proprio territorio.

(2000/C 374 E/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2642/99
di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Assegnazione dei fondi di sviluppo rurale agli Stati membri

Quali criteri sono stati utilizzati nel determinare la recente assegnazione dei fondi di sviluppo rurale agli Stati membri e che tipo di ponderazione è stata data a ciascuno di essi?

Per quale motivo sono stati scelti questi criteri? In particolare, la precedente assegnazione di fondi a titolo di regolamenti ormai obsoleti ha costituito uno dei fattori utilizzati nella definizione e, in caso affermativo, per quale ragione?

Com'è stata definita la popolazione rurale in ogni Stato membro?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 febbraio 2000)

In virtù dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per le azioni di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG-sezione garanzia «secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio».

Nell'analizzare le situazioni e le esigenze particolari degli Stati membri ci si è basati sugli stanziamenti finanziari del periodo 1994-1999, assumendo come punto di riferimento la dotazione media per Stato membro nel corso di detto periodo. La dotazione globale per il nuovo periodo è stata aumentata di poco meno del 20 %; gli stanziamenti supplementari rispetto alla dotazione precedente sono stati ripartiti fra gli Stati membri in funzione delle loro esigenze proprie.

Nel procedere alla ripartizione si è fatto ricorso in particolare a criteri statistici connessi all'importanza delle zone rurali negli Stati membri (superficie totale, superficie delle zone rurali, popolazione rurale) e all'attività agricola (superficie agricola utile, numero di aziende, occupazione agricola). Il criterio del «carattere rurale» (superficie delle zone rurali e popolazione rurale) è stato determinato prendendo in considerazione una densità minima di popolazione di 100 abitanti/km² al livello V (comuni) della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2655/99**di Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione***(12 gennaio 2000)**Oggetto:* Ritardi aerei

Quest'anno i ritardi aerei in Europa hanno raggiunto livelli inaccettabili. Basti pensare che da luglio a settembre oltre il 30% dei voli sulle rotte europee hanno accusato oltre 15 minuti di ritardo. Tali ritardi, che secondo alcune stime costerebbero oltre 5 miliardi di euro l'anno, causano notevoli disagi e danni ai passeggeri.

Si avverte pertanto la necessità di prendere urgentemente delle misure a tutela degli utenti del trasporto aereo, adottando ad esempio una normativa comunitaria analoga a quella che regola l'«overbooking» e ridefinendo il concetto di «ritardo» della Convenzione di Varsavia.

1. Può la Commissione fornire informazioni circa i tempi e le misure concrete che intende adottare a tutela dei passeggeri, in particolare per quanto riguarda i loro diritti ad essere informati sulle cause dei ritardi nonché ad ottenere adeguati risarcimenti in caso di ritardi non giustificati?
2. Può altresì comunicare se intende adottare misure «ad hoc» per tutelare i consumatori anche negli altri comparti del trasporto pubblico?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione*(6 marzo 2000)*

Circa i ritardi del traffico aereo, la Commissione ha adottato il 1° dicembre 1999 una comunicazione che esamina l'attuale situazione e propone nuove iniziative per dotare la Comunità del sistema di gestione del traffico aereo necessario a garantire il corretto funzionamento del suo mercato interno⁽¹⁾.

La questione dell'informazione ai passeggeri sui ritardi aerei è trattata in questo documento che è stato comunicato al Consiglio e al Parlamento. Nel corso di quest'anno la Commissione proporrà un sistema di pubblicazione di indicatori di puntualità in modo che i passeggeri possano formarsi un'opinione della situazione e delle sue cause.

Si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione del regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea⁽²⁾. Tale regolamento prevede già una compensazione in caso di overbooking.

Circa la questione più ampia della protezione dei passeggeri, la Commissione ha recentemente pubblicato un documento di consultazione sui diritti dei passeggeri aerei per raccogliere pareri in vista di sviluppare la sua politica futura. Questa attività copre unicamente il trasporto aereo ma saranno anche presi in considerazione lavori simili su altri modi di trasporto. Anche se i problemi variano tra i modi, resta importante garantire diritti analoghi a tutti i passeggeri in generale.

⁽¹⁾ COM(1999) 614 def.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.1991.

(2000/C 374 E/008)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2661/99
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Paesi in via di sviluppo e commercio mondiale

Considerando che gran parte dei paesi in via di sviluppo non dispone delle risorse umane e della capacità tecnica per gestire l'attuale agenda OMC e non partecipa al gruppo di lavoro volontario che si occupa dell'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione sta fornendo qualche sostegno che consenta ai paesi in via di sviluppo di partecipare a tale dibattito?

(2000/C 374 E/009)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2662/99
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Impatto della liberalizzazione in materia di appalti sui paesi in via di sviluppo

La Commissione ha prodotto degli studi che illustrino l'impatto della liberalizzazione in materia di appalti sui paesi in via di sviluppo? In caso negativo, intende farlo?

(2000/C 374 E/010)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2663/99
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Liberalizzazione degli appalti pubblici

È giusta l'interpretazione del mandato negoziale dell'UE secondo la quale quest'ultima intende introdurre nella prossima tornata negoziale dell'OMC la liberalizzazione degli appalti pubblici?

In caso affermativo, come intende la Commissione conciliare questo obiettivo con il proprio impegno nei confronti dei paesi in via di sviluppo, soprattutto l'articolo 178 del trattato di Amsterdam il quale stabilisce che le sue politiche esterne siano coerenti e non minino gli sforzi per assistere i paesi in via di sviluppo. Considerato quest'obbligo giuridico, in che modo ritiene che la liberalizzazione degli appalti andrà a beneficio dei paesi poveri?

**Risposta comune
data dal sig. Lamy in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2661/99, E-2662/99 e E-2663/99**

(8 febbraio 2000)

La spesa destinata alle commesse pubbliche (esclusi gli acquisti per il settore della difesa) rappresenta almeno il 10-15 % del prodotto interno lordo (PIL) della maggior parte dei paesi. In mancanza di norme multilaterali che disciplinino le modalità di spesa, i governi possono mantenere, in materia di appalti, politiche e prassi discriminatorie e che falsano la concorrenza.

Procedure d'appalto non trasparenti e/o discriminatorie incidono negativamente sugli obiettivi di sviluppo a lungo termine dei paesi, in quanto costituiscono sovvenzioni a industrie non competitive e creano un contesto favorevole alla corruzione. Tale conclusione si basa su ricerche empiriche effettuate da altri paesi e organizzazioni. Scema inoltre l'effetto di liberalizzazione degli scambi conseguito dall'Organizzazione

mondiale del commercio (OMC) e dal suo predecessore, l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), poiché gran parte del potenziale di scambio esula dal quadro normativo dell'OMC.

Un mercato degli appalti aperto consente di utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti. Ne conseguono notevoli risparmi sui costi. Si tratta di denaro che può venire impiegato per promuovere lo sviluppo o conseguire obiettivi di altro tipo. La Comunità sostiene perciò le iniziative delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali volte a persuadere i paesi a ricorrere alle migliori prassi in materia di appalti e ad effettuare acquisti il più redditizi possibile.

Da tempo la Comunità auspica la liberalizzazione degli appalti su base multilaterale nell'ambito dell'OMC, un obiettivo complementare alle suddette iniziative, nonché all'impegno di cui all'articolo 178 (ex articolo 130 r) del trattato CE a non compromettere le iniziative a sostegno dei paesi in via di sviluppo. La Comunità riconosce che la realizzazione del necessario quadro normativo all'interno dell'OMC richiede tempo e un'impostazione pragmatica. Se si vuole conseguire l'obiettivo stabilito, occorre procedere gradualmente.

La trasparenza è un elemento fondamentale per realizzare un quadro stabile e prevedibile per le procedure d'appalto: in seguito alla Conferenza ministeriale di Seattle la Comunità ha cercato di completare le attività multilaterali in corso nel settore e di farne sempre più tesoro.

L'OMC deve far fronte innanzitutto a difficoltà di ordine politico. I paesi — e non solo quelli in via di sviluppo — devono capire che bisogna smettere di utilizzare gli appalti come mezzo per raggiungere altri fini. Occorrono quindi mezzi alternativi credibili per perseguire tali obiettivi. Si tratta di una delle sfide che i fautori di politiche trasparenti in materia di appalti devono raccogliere.

Sono stati compiuti diversi studi specifici per paese nell'ambito delle attività bilaterali e, come si è detto, sono in corso lavori presso altre organizzazioni internazionali quali l'ONU e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per il momento, la Commissione non ritiene utile realizzare altri studi sui vantaggi della liberalizzazione degli appalti per i singoli paesi in via di sviluppo o per tali paesi in generale, ma è pronta a riesaminare l'opportunità di altre iniziative intese a persuadere i paesi in via di sviluppo che hanno interesse ad aprire i loro mercati degli appalti.

Le difficoltà che la partecipazione al processo di Ginevra comporta per i paesi in via di sviluppo, segnatamente i meno sviluppati, vanno ben oltre la questione degli appalti. Per quanto riguarda questi ultimi, la Comunità ha proposto un'iniziativa, attualmente all'esame dei membri dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP), volta a concedere i benefici dell'accordo ai paesi meno sviluppati. Sotto un profilo più tecnico, l'accordo prevede assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, e sono state proposte disposizioni analoghe in materia di trasparenza. La Comunità ha infatti partecipato, collaborando all'organizzazione, ad una serie di seminari e conferenze destinati a singoli paesi o a gruppi di paesi. Vari Stati membri sono inoltre attivi nel settore. Pur essendo importante, l'attività tecnica non affronta tuttavia le difficoltà politiche sopra illustrate.

Più in generale, la Commissione ha creato un programma globale volto a sostenere l'integrazione degli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) nel sistema commerciale mondiale, nel quadro dell'OMC. Il programma prevede un aiuto finanziario destinato ad assistenza tecnica, formazione, tecniche negoziali e potenziamento delle capacità. Come primo passo, la Commissione sostiene a Ginevra un maggior coordinamento tra gli Stati ACP attraverso il segretariato generale ACP. Essa ha inoltre collaborato in passato con il segretariato dell'OMC al finanziamento e alla fornitura di risorse umane per incontri e seminari volti a migliorare la conoscenza e la comprensione delle norme dell'OMC e delle opportunità offerte dal sistema commerciale multilaterale. La Commissione sta esaminando, con i segretariati di OMC e ACP, altre azioni alle quali potrebbe cooperare per aiutare i paesi in via di sviluppo.

(2000/C 374 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2673/99**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Importazione nell'UE di asini destinati alla macellazione provenienti dai PECO

Quanti asini vivi provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati importati nell'UE ai fini della macellazione rispettivamente nel 1997 e nel 1998?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 gennaio 2000)

Le statistiche doganali non fanno alcuna distinzione tra le diverse finalità per le quali gli asini vengono importati nella Comunità. Il numero complessivo degli animali importati dai paesi dell'Europa centrale e orientale nel 1997 e nel 1998 è pari a 4.715 e 7.467 rispettivamente. Oltre il 90 % di questi animali era di origine rumena e veniva importato in Italia.

(2000/C 374 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2702/99**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Procedure di approvazione di progetti per i quali è richiesto un sostegno del FESR

I richiedenti di fondi FESR a sostegno della costruzione di poligoni industriali argomentano spesso che il loro progetto offrirà nuove possibilità di posti di lavoro.

Quali misure adotta la Commissione per garantire che tali affermazioni siano giustificate e, in particolare, per verificare che si aggiungano realmente posti di lavoro e non ci si limiti soltanto a trasferirne da altri centri industriali?

Per quanto riguarda i parchi industriali costruiti in zone non ancora industriali, quali misure adotta la Commissione per far sì che lo sviluppo sia conforme alle richieste UE atte a promuovere la sostenibilità ambientale, per esempio, a) proteggendo gli habitat, b) dando priorità allo sviluppo di centri già industrializzati e c) scoraggiando un ulteriore utilizzo di trasporto motorizzato?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 marzo 2000)

La Commissione ha sviluppato un approccio sistematico di valutazione degli obiettivi occupazionali programmati. Tale approccio è sintetizzato nell'opuscolo «Conteggio dei posti di lavoro» pubblicato nella serie «Documenti di valutazione», che è inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento. Il particolare quesito sollevato, secondo il quale i posti di lavoro conteggiati consistono in realtà in trasferimenti da altre località, è un tipo di dislocazione e il problema è specificamente affrontato come fattore per il calcolo dei posti di lavoro netti creati. In effetti la maggior parte delle previsioni ex-ante sugli effetti occupazionali sono formulate in termini di creazione lorda di posti di lavoro, ma gli effetti netti sono esaminati nella valutazione intermedia e segnatamente in quella ex-post.

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, nelle linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006⁽¹⁾ la Commissione ha sottolineato la necessità di considerare prioritarie le azioni di riconversione dei siti industriali urbani rispetto agli interventi di sviluppo delle aree rurali. Inoltre, la Commissione ha indicato che gli interventi da finanziare nel settore dei trasporti debbono essere integrati in strategie coerenti per la realizzazione di sistemi di trasporto sostenibili. Anche se le linee direttrici non sono giuridicamente

vincolanti, il rispetto della normativa comunitaria, che include la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽³⁾, condiziona la concessione di aiuti nell'ambito dei Fondi strutturali.

⁽¹⁾ GU C 267 del 22.9.1999, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(2000/C 374 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2703/99
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Produzione di cotone in Asia

Stando a un articolo di «News Summary» pubblicato all'inizio di quest'anno dal Centro di informazione delle Nazioni Unite, la FAO ha programmato per l'Asia (Bangladesh, Cina, India, Pakistan, Filippine e Vietnam) un importante progetto di produzione di cotone rispettoso dell'ambiente che sarà finanziato dall'UE con l'obiettivo di far sì che gli agricoltori riducano di più del 50% l'utilizzazione di insetticidi e, al contempo, si aumenti la produzione.

Può la Commissione fornire informazioni più dettagliate su tale progetto e confermare che non sarà fatto uso di organismi geneticamente modificati né costituirà una minaccia per la biodiversità?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(25 febbraio 2000)

Obiettivo del citato progetto regionale è realizzare una produzione sostenibile, redditizia ed ecocompatibile del cotone nei sei paesi interessati (India, Pakistan, Cina, Bangladesh, Vietnam e Filippine). Tale risultato viene raggiunto mediante lo sviluppo, la promozione e l'applicazione delle tecniche di lotta antiparassitaria integrata (IPM) da parte dei coltivatori e del personale addetto alla divulgazione. La lotta antiparassitaria integrata (Agenda 21), basata su una combinazione tra controllo biologico, resistenza della pianta ospite e adeguate tecniche di coltivazione, nonché sull'impiego ridotto di pesticidi, garantisce un elevato rendimento, riduce i costi, non nuoce all'ambiente e contribuisce alla sostenibilità dell'agricoltura. L'IPM pone quindi un forte accento sull'importanza della biodiversità, consentendo una riduzione significativa dell'uso dei pesticidi, senza far ricorso agli organismi geneticamente modificati (OGM).

La strategia del progetto, avviato poco tempo fa (novembre 1999), seguirà gli orientamenti descritti nel documento intitolato «Controllo dei pesticidi e lotta antiparassitaria integrata», e consisterà in una lotta progressiva ai parassiti basata su tre principi fondamentali: introdurre un controllo sull'uso dei pesticidi, ridurre la dipendenza dai pesticidi e promuovere la lotta antiparassitaria integrata.

La Commissione è consapevole che, a partire dal 1988, alcuni enti pubblici cinesi hanno effettuato ingenti investimenti nel settore della biotecnologia vegetale e che dal 1998 alcune regioni cinesi coltivano, a livello commerciale, cotone geneticamente modificato. La Commissione ha inviato in Cina una missione di esperti in materia di sicurezza biologica incaricati di analizzare tali iniziative dal punto di vista della sicurezza. La normativa introdotta dalle autorità cinesi in materia di sicurezza biologica risulta conforme alle norme internazionali.

Nonostante l'impiego delle piante transgeniche in agricoltura abbia registrato una forte accelerazione, la valutazione del loro impatto e dell'integrazione delle colture transgeniche nei sistemi di lotta antiparassitaria integrata è tuttora terra incognita. Rimane ancora da stabilire come introdurre in maniera sicura ed efficace tali colture come parte integrante dei sistemi sostenibili di IPM. Tutti questi aspetti, oltre ai diversi fattori sociali, culturali e ambientali relativi alla Cina, verranno presi in considerazione quando dovrà essere concordata insieme alle autorità cinesi la componente cinese nell'ambito del sopracitato progetto regionale. Il relativo dibattito fornirà l'occasione per analizzare i diversi punti di vista ed individuare i siti e le varietà di cotone che non pregiudichino la posizione adottata dalla Cina e dalla Comunità in materia di piante geneticamente modificate.

(2000/C 374 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2743/99
di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione**

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Aiuti speciali alla Francia

In occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo la Francia ha ottenuto aiuti speciali per contribuire allo sviluppo della regione di frontiera con la Spagna sulla base di un regolamento del Consiglio del 7 ottobre 1980 (regolamento CEE n. 2615/80)⁽¹⁾.

Qual è stato il volume degli aiuti, per quale periodo sono stati concessi e per quali obiettivi?

⁽¹⁾ GU L 271 del 15.10.1980, pag. 1.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(3 febbraio 2000)

Il regolamento (CEE) 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità⁽¹⁾, prevede un programma speciale presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati. Per mettere in atto tale azione comunitaria, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2088/85 del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM)⁽²⁾. Detto regolamento contiene disposizioni relative al periodo di programmazione, al contributo finanziario della Comunità e al campo d'applicazione geografico dei PIM.

Per il periodo 1986-1992, il contributo finanziario del bilancio comunitario alla realizzazione dei PIM sopra citati è stato fissato ad un importo complessivo di 4100 milioni di €, di cui 844 per la Francia.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione geografico dei PIM in Francia, esso concerne le regioni Linguadoca-Rossiglione, Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania e Midi-Pyrénées nonché i dipartimenti Drôme e Ardèche, salvo i grandi agglomerati di Marsiglia, Bordeaux e Tolosa e la zona costiera, caratterizzati da un'urbanizzazione continua e da un'attività turistica permanente.

⁽¹⁾ GU L 271 del 15.10.1980.

⁽²⁾ GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1.

(2000/C 374 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2762/99
di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione**

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Ultimatum della Federazione russa alla città di Grozny

Il brutale ultimatum delle autorità militari e politiche della Federazione russa ai 50 000 abitanti e ai nuclei di resistenza della città di Grozny ha provocato l'esecrazione del mondo interno, ma solo condanne verbali, preoccupazioni, moniti e lo «studio» di eventuali contromisure da parte della Presidenza, dell'Alto rappresentante per la PESC e della Commissione.

Le rettifiche dei termini dell'ultimatum enunciate il 7 c.m. dalle autorità russe non alterano la minaccia di annientare decine di migliaia di civili la cui evacuazione è a tutti gli effetti irrealizzabile sotto i bombardamenti.

Non ritiene la Commissione di dover passare dalle parole ai fatti, sospendendo temporaneamente ma immediatamente gli accordi di partenariato e di cooperazione con Mosca ed ogni forma di assistenza diretta e indiretta alla Federazione russa?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 febbraio 2000)

Alla luce della situazione in Cecenia e della dichiarazione del Consiglio europeo di Helsinki dello scorso dicembre, il Consiglio Affari generali del 24-25 gennaio 2000 ha adottato concrete misure di monitoraggio.

Queste comprendono la rigorosa applicazione delle disposizioni commerciali in caso di violazione da parte della Russia dell'accordo di partenariato e cooperazione o degli accordi settoriali collegati. In tale contesto, il 26 gennaio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di riduzione del 20% del contingente all'importazione di alcuni prodotti siderurgici russi.

È stata inoltre sospesa la preparazione del programma indicativo Tacis 2000-2003 per la Russia. Continuano nel frattempo le attività tese a definire gli elementi costitutivi di un programma di base che, come richiesto dal Consiglio, dovrebbe incentrarsi sulla promozione dei valori democratici e sullo Stato di diritto. La Commissione seguirà attentamente l'evolversi della situazione nei prossimi mesi per determinare se la programmazione Tacis 2000 debba o meno spingersi oltre tale programma di base.

Dal punto di vista degli aiuti umanitari, nel 1999 la Commissione ha già impegnato 2,4 milioni di euro per il Caucaso settentrionale. Gli aiuti vengono erogati tramite organizzazioni umanitarie internazionali presenti in loco. Dei 5 milioni di euro supplementari stanziati dalla Commissione nel gennaio 2000, un importo pari a 1,32 milioni di euro è stato già destinato a nuovi progetti di aiuto. L'erogazione rapida ed efficace degli altri fondi disponibili richiede tuttavia una collaborazione con le autorità russe per migliorare le condizioni di sicurezza locali affinché le organizzazioni umanitarie possano sorvegliare in modo adeguato la distribuzione degli aiuti umanitari. A tale proposito, la recente visita nella regione del commissario responsabile per l'aiuto umanitario è stata un'occasione preziosa per discutere direttamente con le autorità competenti le esigenze formulate dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

(2000/C 374 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2766/99
di Jas Gawronski (PPE-DE) al Consiglio**

(13 gennaio 2000)

Oggetto: Misure per la risoluzione del conflitto tra Etiopia ed Eritrea

Può il Consiglio indicare quali misure intende adottare in relazione al conflitto tra Eritrea ed Etiopia?

I deputati europei, riuniti in sede di Assemblea paritetica con i rappresentanti dei paesi ACP lo scorso ottobre a Nassau, avevano sollecitato il Consiglio a prendere tutte le misure necessarie affinché l'Etiopia accettasse ed attuasse il piano di pace proposto dall'OUA. A tutt'oggi, l'Etiopia non si è ancora impegnata a rispettare l'accordo e continua a violare le libertà fondamentali dei cittadini eritrei residenti nel suo territorio.

L'articolo 5 della Convenzione di Lomé prevede la sospensione della cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati ACP in caso di violazione dei diritti dell'uomo. Può il Consiglio indicare quali ragioni lo spingono a continuare la cooperazione con l'Etiopia?

Risposta

(16/17 maggio 2000)

Sin dall'inizio dei combattimenti fra Eritrea ed Etiopia nel maggio del 1998, l'Unione europea ha ripetutamente esortato i due paesi a cessare immediatamente le ostilità su tutti i fronti, ad evitare di ricorrere ulteriormente alla violenza e a cooperare con gli sforzi dell'OUA per pervenire ad una soluzione del conflitto pacificamente negoziata. Il 21 luglio 1999 l'UE si è pertanto compiaciuta della decisione dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA, tenutasi ad Algeri dal 12 al 14 luglio, di approvare le modalità di attuazione dell'accordo quadro dell'OUA sulla risoluzione del conflitto. Inoltre in agosto sono state elaborate disposizioni tecniche che costituiscono il terzo strumento degli sforzi dell'OUA per mettere fine a detto conflitto.

L'Etiopia ha chiesto la modifica di quest'ultimo strumento facendo rilevare che, per taluni aspetti, si discosta dai precedenti. La Presidenza algerina dell'OUA è in contatto con le due parti allo scopo di trovare un accordo. L'Unione europea si aspetta che il pacchetto dell'accordo di pace dell'OUA sia accettato in modo incondizionato e attuato al più presto dall'Etiopia insieme con l'Eritrea, che l'ha già accettato un primo testo delle disposizioni tecniche.

Nel dicembre scorso il senatore Rino Serri, Sottosegretario agli Esteri dell'Italia, è stato nominato Rappresentante speciale della Presidenza dell'UE per il conflitto Etiopia-Eritrea. Il suo mandato è incentrato sul sostegno agli sforzi dell'OUA per ristabilire la pace. Il senatore Serri è in contatto permanente con la Presidenza algerina dell'OUA, incaricata della mediazione, e si è già recato nelle due capitali per contribuire alla risoluzione del conflitto.

Per quanto attiene al quesito dell'Onorevole Membro che si riferisce all'applicazione della convenzione di Lomé nei riguardi dell'Etiopia e dell'Eritrea, il Consiglio parte dal presupposto che i due paesi interessati siano consapevoli delle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione di Lomé riveduta. Il Consiglio si riserva il diritto di riesaminare la cooperazione con i due paesi in questione tenendo conto di tutti gli sviluppi, specialmente in materia di rispetto dei diritti dell'uomo.

(2000/C 374 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2784/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Indennizzi ai familiari delle vittime di un incidente aereo

A seguito dell'incidente dello Jakovlev ucraino della Aerosweet Airlines avvenuto il 17.12.1997 nella Grecia settentrionale e che provocò numerosi morti, l'apposita commissione d'inchiesta è giunta alla conclusione che responsabile ne è incontrovertibilmente la compagnia aerea. A tutt'oggi però non è stato corrisposto alcun indennizzo o anticipo di indennizzo ai familiari delle vittime di cui sia stato effettuato il riconoscimento anche ai sensi del regolamento (CE) n. 2027/97⁽¹⁾ del Consiglio.

Sembra infatti che la compagnia aerea non solo non è disposta a indennizzarli ma di fatto lo impedisce in vari modi. Il direttore generale della compagnia in una sua lettera del 23.4.1999 al ministro dei Trasporti e il rappresentante del governo ucraino hanno infatti dichiarato che «se non verranno mantenuti i voli della Aerosweet a destinazione della Grecia, la compagnia assicurativa (Sedgwick aviation limited) non procederà al versamento degli indennizzi ai familiari delle vittime».

Dato che si tratta di un truce ricatto nei confronti dei familiari delle vittime può la Commissione far sapere:

1. se l'Aerosweet Airlines effettua voli di linea o voli charter in altri Stati dell'Unione europea;
2. quali sono gli obblighi della Aerosweet ai sensi del regolamento 2027/97 del Consiglio;
3. cosa intende fare, sempre ai sensi del predetto regolamento, per indurre la compagnia a indennizzare i familiari delle vittime, non avendo questi la possibilità di sostenere le spese di una lunga e dispendiosa battaglia giudiziaria?

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 marzo 2000)

1. Secondo le informazioni disponibili, attualmente la Aerosweet Airlines effettua voli di linea tra l'Ucraina e Atene più volte alla settimana, servendosi di un Boeing 737. La Commissione non dispone di dati circa eventuali voli charter effettuati da detta compagnia.

2. Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 ottobre 1997 ma è entrato in vigore soltanto un anno dopo. Inoltre, le disposizioni principali del regolamento, fra cui i requisiti per gli anticipi di pagamento dell'indennizzo e l'applicazione della responsabilità illimitata in caso di morte o lesioni, non sono obbligatorie per i vettori aerei extracomunitari. Nel caso dell'incidente cui si riferisce l'onorevole parlamentare, quindi, il regolamento non è applicabile: con ogni probabilità verrà applicata la convenzione di Varsavia del 1929 e l'ammontare dell'indennizzo a carico del vettore verrà ridotto.

3. La Commissione non è nella posizione di poter intervenire in questa vicenda. Di fronte ad un esito chiaro delle indagini sull'incidente, la compagnia aerea normalmente raggiunge un accordo con le famiglie delle vittime. Quando tuttavia questo si rivela impossibile, l'unica alternativa può essere quella di deferire il caso ad un tribunale, opzione questa che sembra essere stata adottata dalle famiglie di alcune vittime dell'incidente in questione.

(2000/C 374 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2785/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Opera finanziata dall'Unione europea che stravolge una zona protetta da Natura 2000

Da talune denunce presentate risulta che la località Gole di Aliakmona protetta dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE ⁽¹⁾ sulla tutela della natura (Natura 2000) con primo grado di priorità è fortemente degradata da una serie di lavori effettuati nell'ambito della realizzazione del tratto Veroia-Polymylos della Via Egnatia. Accade infatti che la società appaltatrice abbandoni — violando le norme ambientali — i materiali di risulta lungo le sponde del fiume, interessando in tal modo un'ampia superficie, laddove sarebbe tenuta a depositarli in apposite discariche.

Dato che in tal modo si altera un'area di estrema bellezza per la ricca flora e fauna in essa presente, cosa intende fare la Commissione per porre fine a questo intervento distruttivo dell'ambiente posto in essere dalla società costruttrice? Quali provvedimenti prenderà nei confronti dei responsabili per obbligarli a ripristinare il sito originario?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità greche, la Commissione è al corrente del fatto che, a causa di un errore umano, si è prodotto uno smottamento di terreno durante la costruzione di una piccola strada di accesso al cantiere del tronco Veria-Lefkopetra dell'autostrada Egnatia.

Secondo il contratto in vigore, l'imprenditore (il consorzio di imprese edili Aktor — Mechaniki — Olympiaki Techniki — Korontzis) ha l'obbligo di rispettare la valutazione di impatto ambientale approvata dalle autorità greche per il progetto in questione e di scaricare il materiale di sterro in un'area diversa dalla riva del fiume Aliakmon.

La Commissione ha richiamato l'attenzione della società Egnatia Odos SA, l'agenzia responsabile del progetto Egnatia, sulla necessità di garantire il rispetto di tutti i termini del contratto in vigore.

(2000/C 374 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2796/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(18 gennaio 2000)

Oggetto: L'industria conserviera e il suo contributo alla politica europea di aiuto alimentare

Nella tornata di giugno 1998 della scorsa legislatura il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (doc. A4-0137/98)⁽¹⁾, nelle cui conclusioni chiedeva alla Commissione, tenuto conto che le conserve mantengono le qualità nutritive degli alimenti, offrono ottime condizioni di conservazione e sono facilmente trasportabili, di incoraggiare l'inclusione delle conserve comunitarie nell'aiuto alimentare a carattere umanitario fornito ai paesi in condizioni di bisogno.

1. Può la Commissione fornire informazioni sulle azioni intraprese dopo l'approvazione di detta relazione per dar seguito alla richiesta al Parlamento europeo?
2. Può fornire informazioni sull'importo complessivo dei fondi destinati negli ultimi cinque anni alle azioni umanitarie dell'UE in generale, e in particolare all'aiuto alimentare, indicando le somme e la percentuale dell'importo complessivo dell'aiuto alimentare rappresentate dalle conserve europee, e specificando altresì i prodotti e gli Stati membri di provenienza di tali conserve?
3. Può far sapere che tipo di prodotti compongono l'insieme dell'aiuto alimentare dell'UE, indicando la percentuale di ciascuno di essi nonché la loro distribuzione fra i paesi terzi?

⁽¹⁾ GU C 210 del 7.6.1998, pag. 295.

Risposta del signor Nielson a nome della Commissione

(13 aprile 2000)

In applicazione del regolamento n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996⁽¹⁾, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare e del codice di condotta relativo all'aiuto alimentare autorizzato con gli Stati membri, le assegnazioni di aiuto alimentare sono effettuate sulla base di un'analisi specifica dei bisogni ed essenzialmente in coerenza con le strategie di sicurezza alimentare definite nei paesi beneficiari. Si tiene conto inoltre del rispetto delle abitudini locali di consumo e dei sistemi di produzione nazionale.

In tale ambito la Commissione privilegia gli acquisti locali e triangolari (acquisti nei paesi in via di sviluppo diversi dai paesi beneficiari) e tali acquisti rappresentano in media il 40 % del totale degli acquisti effettuati; gli acquisti sono composti soprattutto di cereali (riso, granturco, miglio) e leguminose.

Un documento relativo alle assegnazioni totali in valore di derrate alimentari dal 1993 al 1999 è trasmesso direttamente all'onorevole Parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

La Commissione tiene conto, nella misura del possibile, dell'invio dei prodotti sotto forma di conserve alimentari, essenzialmente a base di pesce, nell'ambito dell'aiuto alimentare. La domanda dei beneficiari privilegia tuttavia i prodotti freschi.

Un altro documento relativo ai quantitativi di conserve di sgombri e di sardine assegnati in questi ultimi anni nonché ai paesi di origine è anch'esso trasmesso direttamente all'onorevole Parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Per quanto riguarda l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) esso è incaricato principalmente di fornire l'aiuto d'urgenza. Negli ultimi cinque anni la Commissione ha stanziato i crediti seguenti destinati alla politica umanitaria comunitaria: 1995: 692,1 milioni di euro, 1996: 656,7 milioni di euro, 1997: 441,6 milioni di euro, 1998: 517,7 milioni di euro e 1999: 812,9 milioni di euro. Totale 1995-1999: 3121 milioni di euro.

I paesi beneficiari figurano nel documento trasmesso direttamente all'onorevole Parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

ECHO opera tramite organizzazioni non governative e internazionali. Per quanto riguarda l'acquisto di prodotti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del contratto quadro di partenariato, l'organizzazione umanitaria deve di preferenza passare le ordinazioni nel paese dell'operazione o della regione. Così facendo, si mira ad assegnare l'aiuto alimentare ad un prezzo inferiore e ad ottenere anche una maggiore concordanza fra i prodotti forniti e le abitudini alimentari dei beneficiari. In effetti, come specificato anche al capoverso 2 del medesimo articolo, l'organizzazione umanitaria adotta le misure necessarie per assicurarsi che i prodotti rispondano per il meglio ai bisogni e alle abitudini locali.

Le derrate alimentari fornite sono composte spesso di cereali (grano, granturco), olio, riso e leguminose. Le conserve di pesce occupano un posto del tutto marginale nell'ambito dell'aiuto alimentare fornito da ECHO.

(¹) GU L 166 del 5.7.1996.

(2000/C 374 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2806/99

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Rango ministeriale per l'innovazione e la tecnologia

Una delle grandi sfide per l'Unione europea è quella di riuscire a coniugare il suo sviluppo con l'innovazione tecnologica, indispensabile alla luce dei progressi compiuti in materia da potenze quali gli Stati Uniti, il Giappone e il Sud-Est asiatico.

È più che mai necessario sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e gli imprenditori in particolare al fatto che l'innovazione e la tecnologia sono gli aspetti che richiedono maggiore impegno da parte degli enti statali e regionali del nostro contesto industriale e di ricerca.

In considerazione di ciò, non ritiene la Commissione di dover indurre gli Stati membri dell'Unione europea ad elevare al rango di ministero i vari uffici che si occupano dei settori dell'innovazione e della tecnologia, per sottolineare pubblicamente e in forma ufficiale l'importanza del ruolo che essi devono svolgere nel quadro delle attività di governo dei nostri paesi membri?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(21 febbraio 2000)

La Commissione concorda sul fatto che l'innovazione deve occupare un ruolo più centrale a livello delle politiche nazionali e regionali. Poiché la capacità delle imprese ad innovare costituisce il primo passo verso la competitività nelle economie avanzate, la promozione dell'innovazione rappresenta una sfida alla quale devono rispondere i poteri pubblici. La complessità del processo innovativo presuppone che le strategie e le politiche che si applicano in questo contesto siano spesso gestite da vari settori governativi, alcuni dei quali possono avere obiettivi contrapposti. È quindi essenziale incoraggiare il dialogo ed organizzare il coordinamento delle politiche che ne dipendono.

Il dibattito sull'innovazione lanciato dalla Commissione (in primo luogo con il «Libro verde sull'innovazione» (¹) e quindi con il «Piano d'azione sull'innovazione» (²)) già raccomanda che gli Stati membri intraprendano i passi necessari per un efficace coordinamento delle misure derivanti dalle varie politiche, onde assicurare la loro coerenza nel favorire l'innovazione nella nostra società. Questi problemi sono naturalmente soprattutto di competenza degli Stati membri. È tuttavia auspicabile identificare e promuovere le buone pratiche in questo campo.

La Commissione intende facilitare la concezione e l'attuazione di iniziative in questo ambito attraverso un quadro di riferimento congiunto sull'innovazione. Esso contribuirà a far sì che gli Stati membri scambino tra di loro ed adottino buone pratiche, come l'instaurazione di meccanismi interni di coordinamento delle politiche aziendali a favore dell'innovazione.

A tal fine la Commissione ha lanciato un confronto dei risultati e delle politiche dell'innovazione in ambito comunitario. L'innovazione sarà anche discussa in occasione della riunione informale dei ministri dell'industria che si terrà il 10 marzo 2000 a Nordwijk, Paesi Bassi. La Commissione auspica che le discussioni permetteranno di fornire un significativo apporto al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

⁽¹⁾ COM(95) 688 def.

⁽²⁾ COM(96) 589 def.

(2000/C 374 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0021/00

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(19 gennaio 2000)

Oggetto: Regioni ultraperiferiche e assegnazione di Fondi strutturali

La programmazione dei Fondi strutturali nella Regione autonoma delle Azzorre relativa al periodo 1994-1999 si basava su un sostegno strutturale di 149.200.075.000 scudi, ovvero 744,207 milioni di euro, corrispondenti a 124,034 milioni di euro annui, conformemente all'ultima riprogrammazione del 1999.

Questo valore, sebbene rifletta già gli elementi addizionali dei deflatori, è espresso a prezzi correnti, essendo difficile attualizzarlo ai prezzi del 1999.

Con lettera inviata alle autorità portoghesi in data 1° luglio 1999 la Commissione europea propone come allocazione indicativa per la Regione autonoma delle Azzorre, per il periodo dal 2000 al 2006, un importo di 757 milioni di euro, corrispondenti a 108 milioni di euro annui.

Si tratta di un taglio consistente, molto superiore ai 16 milioni di euro apparenti, in quanto i valori dal 1994 al 1999 non sono attualizzati al 1999 e non tengono conto dell'aumento del reddito sia nelle Azzorre che nella Comunità.

Questa proposta della Commissione contraddice chiaramente tutte le promesse e i discorsi fatti dalla Commissione a proposito delle regioni ultraperiferiche, segnatamente

1. che le risorse sarebbero state concentrate sulle regioni più povere;
2. che tali regioni avrebbero ricevuto maggiori stanziamenti annui;
3. che si sarebbero privilegiate le regioni ultraperiferiche.

Apparentemente insensibile alla realtà dei numeri, la Commissione europea continua ad affermare che la riforma dei Fondi strutturali comporta un aumento degli stanziamenti per tutte le regioni ultraperiferiche.

Può la Commissione far sapere se non ritiene necessario procedere ad una profonda revisione dell'impatto della riforma delle politiche comunitarie nelle regioni più povere ed isolate, com'è il caso della Regione autonoma delle Azzorre, segnatamente nel contesto dell'applicazione dell'articolo 199, paragrafo 2, del trattato?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(15 marzo 2000)

La lettera inviata dalla Commissione al governo portoghese in data 1° luglio 1999, a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, aveva unicamente lo scopo di illustrare gli effetti di un'applicazione matematica dei criteri generali da essa definiti per la concessione degli aiuti strutturali alle diverse regioni. Tale lettera era dunque intesa soltanto ad esporre un'ipotesi di ripartizione degli importi in questione e non a sostituire un'analisi basata su altre considerazioni che potrebbero essere prese in esame per l'elaborazione del quadro comunitario di sostegno.

Per tale motivo, il piano di sviluppo regionale presentato il 13 ottobre 1999 dalle autorità portoghesi propone di destinare alla regione autonoma delle Azzorre un importo complessivo di 848 milioni di € dei fondi strutturali, nel quadro del programma operativo regionale che sarà applicato. A questo importo se ne aggiungerà un altro, ancora da determinare, relativo agli aiuti che saranno accordati dal Fondo di coesione. La Commissione non ha alcuna obiezione da formulare nei confronti di tale proposta del Portogallo.

A seguito della richiesta avanzata dal Consiglio europeo di Colonia, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulle misure intese ad attuare il nuovo articolo 299 (ex articolo 227), paragrafo 2, del trattato CE, relativo alle regioni ultraperiferiche. Tale relazione dovrebbe essere presentata al Consiglio nel corso della presidenza portoghese e verrà trasmessa anche al Parlamento.

(2000/C 374 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0040/00

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(19 gennaio 2000)

Oggetto: Tagli di bilancio a Poseima

Con la sua lettera rettificativa n. 4 al progetto preliminare di bilancio per il 2000, la Commissione europea rafforza altri programmi a detrimento del programma Poseima, adducendo come giustificazione le minori necessità di bilancio dello stesso. Nel frattempo, stando alla relazione sulle regioni ultraperiferiche approvata lo scorso 22 dicembre, accade che le spese relative al programma Poseima per l'esercizio 1999 superino il bilancio iniziale. Quali ragioni giustificano il taglio di bilancio effettuato dalla Commissione europea?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(7 marzo 2000)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alle risposte date dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. E-0038/00 ⁽¹⁾ e all'interrogazione scritta n. E-2403/99 dell'on. Figueiredo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000.

⁽²⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 125.

(2000/C 374 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0059/00

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(20 gennaio 2000)

Oggetto: Legame tra Fondi strutturali e mancata attuazione della legislazione ambientale dell'UE da parte di uno Stato membro

Il 23 giugno 1999 i Commissari allora in carica Wulf-Mathies e Bjerregaard hanno scritto ai governi degli Stati membri per avvertirli dei ritardi in cui sarebbe potuta incorrere l'approvazione di programmi e progetti in caso di mancata notifica dei siti protetti ai sensi delle direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici, informandoli altresì che nel febbraio 1999 era stata avviata dinanzi alla Corte una procedura contro l'Irlanda per la sua notifica inadeguata e per i ritardi nella designazione dei siti protetti a norma della direttiva sugli habitat, e che la Commissione stava considerando la possibilità di avviare contro l'Irlanda una procedura d'infrazione in merito alla direttiva sugli uccelli selvatici. Alla luce di tali considerazioni, qual è la probabilità che la Commissione si astenga dall'approvare piani e programmi operativi presentati dall'Irlanda e/o qual è la probabilità che l'erogazione dei fondi UE sia sospesa, interamente o parzialmente, come risultato di queste presunte inadempienze dell'Irlanda?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(14 marzo 2000)

La lettera cui allude l'onorevole parlamentare è stata esaminata o è in corso di esame da parte della Commissione nella valutazione dell'ammissibilità dei programmi presentati dagli Stati membri per il periodo di programmazione 2000-2006 nonché nelle trattative con le regioni su detti programmi.

La Commissione valuta ogni singolo piano o programma secondo il suo contenuto, tenendo presenti anche i requisiti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾ e delle direttive sugli habitat e sugli uccelli. Nel caso in cui dovessero mancare alcune informazioni, l'autorità interessata (spesso tramite lo Stato membro) deve impegnarsi fermamente a valutare adeguatamente ogni possibile ripercussione negativa su siti protetti nel quadro di Natura 2000 e ad adottare le misure che si impongono. Sarà eventualmente necessario inserire un calendario per l'attuazione pratica di tale impegno nel programma, i cui progressi dipenderanno poi dal rispetto di detto calendario.

La Commissione deplora l'inadempienza di taluni Stati membri — Irlanda inclusa — per quanto riguarda le direttive sugli habitat e sugli uccelli e sta prendendo le misure del caso come dimostrano le azioni giudiziarie in corso.

Le trattative con le autorità irlandesi sui finanziamenti per il periodo 2000-2006 procedono secondo il calendario previsto dal regolamento sui fondi strutturali; la Commissione è convinta che i problemi riguardanti le direttive sugli habitat e sugli uccelli saranno risolti in modo soddisfacente.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2000/C 374 E/024)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0073/00
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione**

(24 gennaio 2000)

Oggetto: Presenza di fanghi di depurazione in alimenti per animali

Può la Commissione rassicurare i consumatori, in seguito alle presunte segnalazioni relative alla contaminazione di alimenti per animali causata da fanghi di depurazione, garantendo che non v'è assolutamente alcun rischio per la salute umana? E' sicura che le malattie che costituiscono una minaccia per la salute umana non possano essere trasmesse alla catena alimentare umana attraverso alimenti contaminati?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(3 marzo 2000)

L'alimentazione animale è determinante ai fini dell'ottenimento di prodotti alimentari di origine animale sani.

L'impiego di fanghi di depurazione come materia prima è inaccettabile. Essi infatti, anche dopo essere stati sottoposti a trattamento ad alta pressione e a temperature elevate, a causa della presenza di metalli pesanti possono essere dannosi sia per la salute umana che per quella animale se adoperati nella preparazione di mangimi. Per garantire quindi un alto livello in materia di salute pubblica e di protezione del consumatore, la decisione della Commissione 91/516/CEE, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali⁽¹⁾, proibisce specificamente l'impiego di residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.

Per dissipare ogni dubbio quanto al campo d'applicazione del divieto, la Commissione ha già elaborato una decisione con la quale precisa che la proibizione si estende a tutte le sostanze ricavate attraverso le varie fasi del processo di depurazione delle acque usate indipendentemente da qualsiasi ulteriore trattamento di dette sostanze e dall'origine delle acque reflue. Il Comitato permanente degli alimenti per animali sta attualmente esaminando il progetto.

Gli alimenti per animali possono purtroppo essere veicoli di malattie trasmissibili dall'animale all'uomo («zoonosi»). Ad esempio: mangimi composti contaminati con alcuni tipi di salmonella potrebbero causare una contaminazione con questo pericoloso batterio. Di conseguenza, per ridurre i possibili rischi per la salute pubblica, la normativa comunitaria esige che nell'alimentazione animale vengano utilizzate unicamente le materie prime che non presentano alcun pericolo. Va sottolineata inoltre l'importanza di applicare pratiche corrette di fabbricazione.

(¹) GU L 281 del 9.10.1991.

(2000/C 374 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0074/00
di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 2000)

Oggetto: Rischi connessi con l'ESB

Può la Commissione europea far sapere quando intende proporre l'eliminazione totale dei tessuti e degli organi bovini ad alto rischio infettivo negli Stati membri dell'Unione europea, come richiesto dal presidente del Comitato scientifico europeo?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(6 marzo 2000)

Nel gennaio 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento (¹) che stabilisce le norme di prevenzione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). La proposta, che include disposizioni complete sull'eliminazione di materiali specifici a rischio (SRM), è attualmente oggetto di discussione in seno al Parlamento e al Consiglio. La Commissione fa appello ad entrambe le istituzioni affinché accelerino l'analisi di questa proposta di grande importanza ed indispensabile ai fini della creazione di un inquadramento globale di protezione dei cittadini dai pericoli associati alle TSE.

Inoltre, la Commissione ha proposto in numerose occasioni una serie di misure di salvaguardia che prevedono l'eliminazione di materiali specifici a rischio (SRM) su tutto il territorio comunitario. L'azione più recente (dicembre 1999) intrapresa per introdurre una misura di salvaguardia non ha ottenuto il necessario appoggio degli Stati membri. Il dialogo con questi ultimi prosegue in previsione della presentazione, prima della fine di giugno 2000, di una nuova proposta in grado di assicurare il loro appoggio. La Commissione ha ripetutamente sottolineato la necessità di introdurre una simile misura di salvaguardia in attesa dell'adozione della proposta di regolamento di cui al paragrafo precedente.

La Commissione torna infine a ribadire la necessità che gli Stati membri introducano e mantengano misure nazionali per l'eliminazione di SRM fintantoché non verranno applicate misure a livello comunitario.

(¹) Progetto di decisione della Commissione che disciplina l'impiego di materiali a rischio relativamente alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE, documento SEC(1999) 1944.

(2000/C 374 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0087/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(24 gennaio 2000)

Oggetto: Approvazione di un piano di sviluppo territoriale della Galizia e della regione settentrionale del Portogallo nell'ambito dei Quadri comunitari di sostegno 2000-2006

Può la Commissione far sapere se ritiene possibile e opportuno elaborare un piano di sviluppo della Galizia e della regione settentrionale del Portogallo per il periodo 2000-2006 – tenendo presente il loro comune inserimento tra le regioni dell'obiettivo n. 1 nell'ambito del programma Interreg II e dei Quadri comunitari di sostegno a favore della Spagna e del Portogallo, che devono essere negoziati e approvati dalla Commissione e dagli Stati membri nel primo trimestre di quest'anno – il quale piano riguardi la totalità del territorio di questa regione europea e tutti gli aspetti della politica territoriale dell'Unione, prevedendo misure di sviluppo dell'agricoltura, della pesca, del turismo e dell'industria nonché la creazione di occupazione, e prestando particolare attenzione alla modernizzazione dei porti e degli aeroporti e al collegamento con le reti transeuropee ferroviarie e stradali?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(3 marzo 2000)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, i piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato, ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Ciò non impedisce tuttavia che le priorità definite sia per la Galizia che per il Nord del Portogallo tengano conto dei problemi comuni a queste due regioni che sarebbero stati individuati tramite la valutazione ex ante.

Nel caso dell'iniziativa comunitaria Interreg, il progetto di comunicazione sui relativi orientamenti, adottato dalla Commissione il 13 ottobre 1999⁽²⁾ ed attualmente all'esame del Parlamento, prevede esplicitamente la designazione di strutture comuni incaricate dell'elaborazione dei programmi, dell'animazione, della selezione degli interventi, della gestione globale, del coordinamento e della sorveglianza della messa in atto della programmazione. Tali orientamenti saranno adottati dalla Commissione alla fine del mese di febbraio 2000.

(¹) GU L 161 del 26.6.1999.

(²) COM(1999) 479 def.

(2000/C 374 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0096/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(26 gennaio 2000)

Oggetto: Piano di risanamento integrale della foce di Vigo

Nella foce di Vigo è in corso di realizzazione un piano di risanamento integrale finanziato congiuntamente dal Fondo di coesione (80%) e dalla giunta della Galizia (20%). Le carenze nel proseguimento della realizzazione, con il degrado degli impianti esistenti, sta provocando numerosi problemi, costituiti dalla dispersione di acque reflue domestiche e dalla presenza di rifiuti industriali molto pericolosi e tossici lungo spiagge di grande valore naturale e sociale, come denunciano gli abitanti della circoscrizione di Alcabre a Vigo.

Gli abitanti di Alcabre, a Vigo, hanno già segnalato la situazione alla Commissione e al Mediatore europeo, reclamando un'ispezione dal tratto compreso tra la via Corunha e la foce del fiume Lagares, sempre nel municipio di Vigo.

Data la situazione, intende la Commissione effettuare un'ispezione degli impianti del collettore della foce e dell'EDAR del fiume Lagares, accogliendo la richiesta degli abitanti della zona?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione*(7 marzo 2000)*

La Commissione è stata recentemente informata della situazione riferita dall'onorevole parlamentare e si è rivolta alle autorità spagnole per ottenere informazioni sui fatti denunciati, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili al progetto in questione. Inoltre, la Commissione chiederà un'analisi più precisa del contenuto di tale progetto in occasione della prossima riunione del comitato di controllo, prevista nel mese di aprile 2000. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare sugli sviluppi della vicenda.

(2000/C 374 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0098/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(26 gennaio 2000)*

Oggetto: Applicazione del principio di partenariato nell'elaborazione del PSR 2000-2006 delle comunità autonome spagnole dell'obiettivo n. 1

Nell'ottobre 1999 l'interrogante ha presentato una interrogazione scritta alla Commissione (P-1798/99⁽¹⁾) sull'applicazione del principio di partenariato nell'elaborazione del PSR 2000-2006 delle comunità autonome spagnole dell'obiettivo n. 1 poiché detto documento fondamentale, in cui si valutano i principali investimenti destinati allo sviluppo, alla creazione di posti di lavoro e alle reti di trasporto, non è stato sottoposto all'esame del Parlamento della Galizia.

Nella sua replica il Commissario Michel Barnier ha differito una risposta definitiva in attesa che il documento PSR fosse pervenuto a Bruxelles e ha comunque assicurato che, a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽²⁾ del Consiglio relativo ai Fondi strutturali, gli Stati membri devono presentare detto piano alla Commissione «previa consultazione delle parti» dato che il regolamento dispone che esso comprende «un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti»

Dato che il documento PSR è ora a disposizione della Commissione, quali misure intende essa adottare per far rispettare il principio del partenariato e le competenze delle comunità autonome, nella fattispecie della Galizia, il cui Parlamento non è stato consultato dallo Stato spagnolo nell'elaborazione del PSR, circostanza che pregiudica in modo significativo le sue competenze e il suo statuto di istituzione responsabile per lo sviluppo economico e sociale del paese?

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(10 marzo 2000)*

In base all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, le azioni comunitarie sono stabilite nell'ambito di una stretta concertazione, detta partenariato, «tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali, gli altri organismi competenti in tale ambito». Tali autorità e organismi designati dallo Stato membro sono definiti «parti».

Per quanto riguarda i piani di sviluppo regionali (PSR), gli articoli 15 e 16 del regolamento succitato prevedono rispettivamente che «i piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti» e che essi comprendono «un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti».

Nel PSR relativo alle regioni ammissibili nel quadro dell'obiettivo 1, presentato dal governo spagnolo il 29 ottobre 1999, un capitolo è dedicato all'applicazione di tale principio del partenariato. Vi viene segnatamente chiarito che le Comunità autonome sono state associate fin dall'inizio alla concezione, all'elaborazione e alla redazione di detto piano ed hanno avuto in diverse occasioni l'opportunità di comunicare il proprio parere nonché di apportare modifiche al progetto definitivo.

Dato che, a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta allo Stato membro designare queste parti, la Commissione ritiene che il governo spagnolo abbia rispettato i propri obblighi per quanto riguarda il principio di partenariato nell'elaborazione di tale PSR.

(¹) GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0103/00

di Jo Leinen (PSE) alla Commissione

(26 gennaio 2000)

Oggetto: Compatibilità con il diritto comunitario di una legge danese sulla tassazione dei guadagni di borsa in caso di trasferimento del domicilio in un altro paese dell'UE

Una legge danese del 1987 stabilisce a carico dei cittadini danesi un'imposta sulle plusvalenze azionarie in caso di trasferimento degli interessati in un altro paese dell'UE. Sono così discriminate persone che per ragioni professionali o d'altro genere sono costrette a lavorare e a vivere in un altro paese dell'UE.

1. L'articolo 13a della legge sui redditi di capitale nel caso delle azioni (Lovbekendtgørelse 1987-11-05 n. 698, Karnovs Lovsamling 6 (1988), pag. 5880) è compatibile con gli articoli 43, 56, 18 e 12 del trattato CE?
2. Se non lo è, che cosa intende fare la Commissione per indurre il Regno di Danimarca al rispetto del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(9 marzo 2000)

La Commissione è a conoscenza della normativa fiscale danese, che tassa le plusvalenze azionarie non realizzate in caso di trasferimento della residenza in un altro paese. Una normativa analoga esiste in Germania, Francia ed Austria.

La legge danese tassa le plusvalenze azionarie realizzate in Danimarca. Al fine di riservare un trattamento equo al contribuente che si trasferisce in uno Stato membro in cui i redditi da capitale non sono soggetti a tassazione, quando questi lascia la Danimarca le autorità calcolano il suo debito d'imposta latente sulla base dei relativi redditi da capitale. Tuttavia, l'imposta non deve essere pagata subito, bensì nel momento in cui vengono realizzate le plusvalenze, il che implica l'effettiva vendita delle azioni. L'imposta viene definita sulla base delle plusvalenze calcolate al momento dell'uscita dalla Danimarca. In caso di un successivo calo del valore delle azioni, la Danimarca consente tuttavia un ricalcolo dell'imposta, in modo tale da tassare esclusivamente le plusvalenze effettive. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze applicata nel nuovo Stato membro di residenza viene interamente defalcata dal debito d'imposta danese.

Sebbene, al momento dell'uscita dalla Danimarca, il contribuente debba offrire una garanzia a copertura dell'imposta, le autorità danesi accettano come garanzia anche le stesse azioni (una parte di esse).

Sembrirebbe che non vi sia alcuna differenza concreta tra il trattamento fiscale riservato a chi risiede in Danimarca e la politica applicata nei confronti di coloro che decidono di stabilirsi altrove.

In ogni caso, la Commissione analizzerà ulteriormente la compatibilità della normativa danese con l'ordinamento comunitario, in quanto a tal riguardo è stato già presentato un esposto, attualmente all'esame dei servizi competenti.

(2000/C 374 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0106/00
di Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) alla Commissione*(26 gennaio 2000)*

Oggetto: Sostegno finanziario alle infrastrutture dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e livello qualitativo dei progetti

Tenendo presente il considerevole sostegno finanziario concesso dall'Unione europea ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale al fine di equiparare il livello e la qualità delle loro infrastrutture in vista di un mercato unico ampliato (programma PHARE, strumento ISPA), può la Commissione far sapere se prevede di elaborare raccomandazioni tecniche da tenere in considerazione nel quadro dei progetti infrastrutturali finanziati, allo scopo di conseguire un livello qualitativo che garantisca l'interoperabilità delle reti di tali paesi con quelle dell'Unione?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(24 marzo 2000)*

Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) fornisce un'assistenza ai progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto che favoriscono anche una mobilità sostenibile, nonché alle misure ambientali. I progetti in materia di energia e di telecomunicazioni possono essere finanziati dal programma PHARE.

I progetti nel settore dei trasporti sovvenzionabili dall'ISPA consentiranno ai paesi beneficiari di conformarsi all'«acquis» esistente nel settore. Lo strumento ISPA contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi dei partenariati per l'adesione e a realizzare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto a livello nazionale, la costruzione di reti di trasporto a livello transeuropeo nonché l'accesso a tali reti.

La Commissione ha definito un quadro di riferimento per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto nell'ambito dell'ISPA. Il documento, esaminato dal comitato di gestione dell'ISPA nel dicembre 1999, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei progetti al finanziamento da parte dell'ISPA. L'assistenza è concessa per tutti i modi di trasporto, ma verrà favorito il trasporto ferroviario per incoraggiare una mobilità sostenibile. La precedenza verrà data ai progetti intesi a migliorare l'interconnessione e l'interoperabilità. Può essere accordata inoltre un'assistenza alla preparazione tecnica dei progetti per migliorarne la qualità.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, i paesi candidati sono tenuti ad adottare l'«acquis», che comprende le norme europee e internazionali in materia. I programmi PHARE multinazionali hanno predisposto corsi di formazione in questo campo. La politica comunitaria in merito consiste nell'incoraggiare la partecipazione di capitali privati allo sviluppo del settore nonché quella delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche commerciali. I rischi per gli investitori sono ridotti dall'adozione raccomandata della struttura normativa stabile definita nell'«acquis». L'interoperabilità con e fra paesi candidati è stata ampiamente raggiunta.

(2000/C 374 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0119/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione*(27 gennaio 2000)*

Oggetto: Imposta sulla cifra d'affari per il trasporto passeggeri — direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977

La direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977⁽¹⁾ riguarda anche l'imposta sulla cifra d'affari relativa al trasporto passeggeri. Finora solo tre dei quindici Stati membri dell'UE (Austria, Germania e Belgio) hanno dato attuazione a tale direttiva e riscuotono l'imposta sulla cifra d'affari per il trasporto di persone attraverso il loro territorio. L'applicazione di tale imposta rappresenta un onere burocratico supplementare e un costo aggiuntivo per le imprese di trasporto passeggeri che offrono tale servizio attraverso il territorio dei tre predetti Stati membri. Questa situazione difficilmente può essere considerata conforme ai principi della libera circolazione e della promozione delle attività transfrontaliere. A tale riguardo la Commissione è pregata di fornire le seguenti informazioni:

- obiettivo della Comunità europea è l'armonizzazione e l'instaurazione di pari condizioni per tutti gli Stati membri; è realizzato tale principio con l'attuazione della direttiva 388 del 17 maggio 1977?
- che senso ha, per l'integrazione europea, il fatto che su 15 Stati membri solo tre abbiano attuato la direttiva 77/388/CEE?
- le imprese di trasporto passeggeri di Austria, Germania e Belgio possono registrare un'economia di costi in quanto non devono pagare l'imposta sulla cifra d'affari per il trasporto di passeggeri attraverso gli altri paesi dell'UE; l'attuazione di questa direttiva rappresenta per tale ragione una distorsione della libera concorrenza?

(¹) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 marzo 2000)

La norma principale relativa alla tassazione del trasporto passeggeri è data dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 77/388/CEE (¹), in base al quale «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse». In virtù di tale norma, gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA positiva al trasporto interno dei passeggeri e alle tratte interne del trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale.

Tuttavia, esistono alcune deroghe a tale norma, comprese quelle negoziate dagli Stati membri in sede di adesione alla Comunità. Le principali deroghe previste dalla Sesta direttiva sono le seguenti: gli Stati membri possono applicare una o due aliquote IVA ridotte (non inferiori al 5%) alle forniture di beni e servizi specifici (il trasporto passeggeri rientra in tale categoria — articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e allegato H, paragrafo 5); gli Stati membri che applicano aliquote ridotte inferiori al livello minimo fissato dalla direttiva possono continuare a farlo a condizione che tali aliquote fossero già in vigore il 1° gennaio 1991 (ciò autorizza gli Stati membri a mantenere un'aliquota zero o aliquote notevolmente ridotte nel caso del trasporto passeggeri — articolo 28, paragrafo 2); uno Stato membro può continuare ad esentare i servizi del trasporto passeggeri alle condizioni esistenti nello stesso Stato membro (articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e allegato F, paragrafo 17).

Nonostante tutti gli Stati membri abbiano recepito la Sesta direttiva sull'IVA nei rispettivi ordinamenti nazionali, potrebbero ancora esistere norme di attuazione diverse all'interno della Comunità.

A causa di tale disparità nel trattamento riservato al trasporto passeggeri, nel 1992 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (²) che mira a fissare norme dettagliate per un regime comune d'imposta sul valore aggiunto applicabile ai trasporti di persone sulle strade e sulle vie navigabili interne della Comunità. La proposta consisteva nel mantenere le aliquote IVA e le esenzioni esistenti, equiparando tuttavia il luogo di imposizione al luogo di partenza del trasporto passeggeri. Sfortunatamente, a causa della mancata adozione da parte del Consiglio, la Commissione ha dovuto ritirare tale proposta (decisione 97/C 2/02).

Alla luce delle difficoltà incontrate nel tentativo di armonizzare i regimi di imposizione per tutte le categorie di trasporto passeggeri, la Commissione ha deciso di avviare uno studio al fine di acquisire una maggiore comprensione dei dati economici e delle conseguenze pratiche dell'imposizione nell'intero settore del trasporto passeggeri. Tale studio consentirebbe inoltre alla Commissione di preparare una relazione, indirizzata al Parlamento e al Consiglio, sulla situazione generale riguardante l'IVA e il trasporto passeggeri, tenendo conto degli sviluppi nel settore dei trasporti e salvaguardando l'opportuno funzionamento del mercato unico. La relazione dell'esperto incaricato di tale studio è stata presentata nel 1998 ed è stata divulgata ad opera della Commissione.

Nell'ambito della revisione della strategia globale in materia di IVA e al fine di migliorare il funzionamento del sistema di imposta sul valore aggiunto, la Commissione terrà conto della presente interrogazione in sede di elaborazione del nuovo programma e di fissazione delle nuove priorità future relative all'IVA.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — GU L 145 del 13.6.1977.

(²) COM(92) 416 def.

(2000/C 374 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0121/00**di Ioannis Souladakis (PSE) alla Commissione***(27 gennaio 2000)*

Oggetto: Violazione dell'accordo commerciale UE-Sudafrica

L'insistenza del Sudafrica a utilizzare per le sue bevande alcoliche le denominazioni controllate «uzo» e «grappa» dei corrispondenti liquori prodotti e protetti dalla Grecia e dall'Italia è tale da pregiudicare l'accordo di libero scambio sottoscritto di recente dall'UE e da detto paese. Il comportamento del Sudafrica crea problemi al tentativo di ravvicinare le due parti soprattutto in seguito all'abolizione dell'apartheid e alla fine dell'isolamento internazionale di tale paese protrattosi per decenni.

Prima di concludere simili accordi è perciò preferibile impedire che vengano successivamente stravolti danneggiando interessi concreti di gruppi di produttori degli Stati membri dell'Unione. Stante l'esistenza di un gran numero di simili accordi con paesi terzi, le competenti autorità dell'Unione europea dovrebbero ogni volta adottare le indispensabili misure preventive al fine di evitare rischi di adulterazione di un gran numero di prodotti protetti.

Quali passi compirà la Commissione per tutelare le denominazioni controllate di prodotti dell'Unione europea in sede di conclusione di accordi di libero scambio e quali provvedimenti adotterà nel caso in questione per tutelare i produttori di uzo e di grappa dall'utilizzo illecito delle relative denominazioni da parte del Sudafrica?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione*(8 marzo 2000)*

L'obiettivo principale dei negoziati sugli accordi di libero scambio tra la Comunità e i paesi terzi è quello di eliminare praticamente tutte le barriere commerciali negli scambi tra le parti. Come sempre, tuttavia, l'accordo Comunità-Sudafrica riguarda anche settori connessi con il commercio quali la tutela della proprietà intellettuale.

Il Consiglio ha seguito con la massima attenzione i negoziati da cui è scaturito l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, svoltisi in conformità del mandato di negoziato adottato dal Consiglio nel marzo 1996, il cui risultato è stato approvato all'unanimità dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 nonché nel luglio 1999, quando il Consiglio ha deciso di applicare l'accordo in via provvisoria. Il Parlamento, dal canto suo, ha espresso parere conforme nell'ottobre 1999.

Le denominazioni delle bevande spiritose «ouzo» e «grappa» sono pienamente tutelate sul territorio della Comunità per quanto riguarda i rispettivi prodotti greci o italiani⁽¹⁾. Ciò significa che i prodotti dei paesi terzi non possono essere importati e commercializzati nella Comunità con queste denominazioni. Per contro, a livello multilaterale queste due denominazioni non sono tutelate dalle norme sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). La strategia comunitaria, tuttavia, consiste nel negoziare accordi bilaterali e multilaterali onde tutelare tali denominazioni sui mercati dei paesi terzi. Sebbene alcuni paesi terzi, tra cui il Sudafrica, si oppongano tuttora a questo tipo di protezione, gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità con il Messico e la Svizzera contengono opportune disposizioni in tal senso. Si stanno inoltre negoziando accordi analoghi con i paesi candidati all'adesione, con i paesi limitrofi e con il Canada.

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato con il Sudafrica nell'ottobre 1999 contiene un riferimento specifico alla tutela delle indicazioni geografiche «porto» e «sherry», riconosciute dalle norme multilaterali TRIPS⁽²⁾. Nondimeno, l'accordo ribadisce che la tutela delle denominazioni delle bevande spiritose tradizionali come la «grappa» e l'«ouzo» deve essere sancita da un accordo separato sui vini e sugli alcolici, in fase di negoziato da tre anni. I negoziatori della Commissione non si sono mai discostati dalla posizione comunitaria stabilita in merito a questo accordo separato, già previsto nel mandato di negoziato per l'accordo principale conferito alla Commissione nel 1996.

Il governo sudafricano ha accettato nel febbraio 2000 la proposta della Comunità di tutelare la denominazione «ouzo» e le altre denominazioni alcoliche tradizionali⁽³⁾ per i prodotti comunitari corrispondenti al termine del periodo di transizione quinquennale. Si è inoltre deciso, di concerto con il Sudafrica, di riprendere i negoziati per l'accordo sui vini e sugli alcolici nel marzo 2000, onde concluderli entro il 1° giugno affinché l'accordo possa entrare in vigore il 1° settembre di quest'anno.

(¹) Cfr. regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989).

(²) Cfr. l'allegato X della decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 311 del 4.12.1999).

(³) Grappa, Korn, Kornbrand, Pacharan, Jägertee.

(2000/C 374 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0122/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(27 gennaio 2000)

Oggetto: Tutela della denominazione «uzo» nell'accordo UE-Sudafrica

Il 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il nuovo accordo UE-Sudafrica per un più facile accesso nel mercato comunitario dei prodotti sudafricani tra cui i vini e le bevande alcoliche. L'accordo sulle bevande alcoliche prevede la tutela delle denominazioni «porto» e «sherry», mentre per l'«uzo» greco (che è un prodotto a denominazione di origine controllata ottenuto esclusivamente in Grecia) e per la «grappa» italiana non è prevista analoga tutela quanto alla loro produzione, denominazione e commercializzazione.

Perché la Commissione non ha previsto la tutela della denominazione anche del tradizionale «uzo» greco e della «grappa» italiana? Intende farlo adesso?

Risposta data dal sig Fischler a nome della Commissione

(9 marzo 2000)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che il 29 maggio 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, che conferisce una protezione esclusiva a talune denominazioni geografiche e tradizionali utilizzate per bevande spiritose commercializzate all'interno della Comunità, tra cui «Ouzo» e «Grappa». Nel caso dell'ouzo, solamente le bevande spiritose aromatizzate con anice, elaborate in Grecia e conformi ai requisiti specifici possono beneficiare di tale denominazione.

Per quanto concerne, più in particolare, l'accordo tra Comunità e Sudafrica sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato l'11 ottobre 1999, le disposizioni specifiche di protezione valgono, effettivamente, solo per le denominazioni di origine «Porto» e «Sherry», come risulta dall'allegato X, dove non vengono menzionate altre denominazioni⁽²⁾. Tale allegato precisa tuttavia che verrà negoziato un accordo distinto su vini e alcolici, che sarà anche l'occasione per elaborare con maggiore precisione gli impegni relativi al Porto e allo Sherry. Nel quadro dei negoziati in vista di tale accordo, condotti parallelamente a quelli per l'accordo globale, la Commissione non ha mai messo in dubbio il fatto che la protezione della denominazione greca «Ouzo», così come quella delle altre denominazioni tradizionali, tra cui «Grappa», dovrà essere parte integrante dell'accordo. Per un lungo periodo, la delegazione sudafricana non ha potuto, per ragioni di principio, accettare la concessione di una tale protezione esclusiva per le denominazioni tradizionali. Per questo motivo, l'accordo con il Sudafrica su vini e alcolici non si è concluso entro il termine previsto. Solamente a metà febbraio 2000 il governo sudafricano ha accettato una proposta della Comunità in base alla quale quel paese si impegna a proteggere la denominazione «Ouzo» e le altre denominazioni tradizionali di bevande spiritose⁽³⁾ comunitarie dopo un periodo transitorio di cinque anni. I dettagli relativi a tale impegno saranno definiti nel quadro dell'accordo specifico sugli alcolici che dovrebbe concludersi entro il giugno 2000 ed entrare in vigore, assieme all'accordo sul vino, l'1 settembre 2000.

L'onorevole parlamentare è inoltre invitato a prendere visione della risposta all'interrogazione scritta E-121/00 del sig. M. Souladakis⁽⁴⁾ sul medesimo argomento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989.

⁽²⁾ GU L 311 del 4.12.1999.

⁽³⁾ Grappa, Korn, Kornbrand, Pacharan, Jägertee.

⁽⁴⁾ V. pag. 27.

(2000/C 374 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0126/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione

(27 gennaio 2000)

Oggetto: Ritardi all'aeroporto Barajas di Madrid

Recentemente l'Associazione delle linee aeree europee (AEA) ha pubblicato i dati di funzionamento dei principali aeroporti europei nel terzo trimestre 1999. Le conclusioni sono estremamente negative per l'aeroporto di Madrid che è superato soltanto nello stesso senso da quelli di Barcellona e di Milano Malpensa. Secondo questi dati più della metà degli aerei partono da Barajas con ritardo (51,9%) e si registra un ritardo medio di 43 minuti al decollo. La situazione degli arrivi non è migliore in quanto si effettuano con un 47,7% di ritardi e un tempo medio di attesa di 45 minuti.

Il medesimo documento elenca anche le cause dei ritardi e tra queste emerge chiaramente la responsabilità dell'aeroporto per queste disfunzioni, infatti soltanto un 16% è dovuto alle ripercussioni di un ritardo in altri aeroporti, mentre il controllo del traffico aereo dell'aeroporto stesso e le operazioni di carico e di manutenzione delle aeronavi a terra assommano a un 31,5%. In definitiva i dati comprovano che a Barajas esiste una situazione anomala che ha origine nell'aeroporto stesso.

Di fronte a questi dati e considerata la volontà della Commissione di offrire uno spazio aereo unico europeo enunciata personalmente dalla Commissaria de Palacio.

- Quali misure può prendere la Commissione per migliorare la situazione negli aeroporti europei?
- Esiste alcuna iniziativa della Commissione in questo senso?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

La Commissione concorda sul fatto che i ritardi nel traffico aereo e la congestione dello spazio aereo hanno raggiunto livelli inaccettabili e che vi è l'urgente esigenza di introdurre misure drastiche.

La Commissione non elabora direttamente statistiche sui ritardi negli aeroporti: essa ha, tuttavia, preso nota dei dati preoccupanti che emergono, in relazione a vari aeroporti europei, dalla relazione per il terzo trimestre 1999 della citata Associazione delle linee aeree europee.

Per quanto riguarda i ritardi attribuibili al sistema di controllo del traffico aereo, l'unità centrale di gestione dei flussi (CFMU) di Eurocontrol ha rilevato l'esistenza in Spagna, nel mese di dicembre, di alcuni problemi (carenza di personale e condizioni meteorologiche sfavorevoli (in particolare nebbia) che hanno provocato un tasso di ritardi nel traffico aereo di tale paese superiore a quello di altri, come ad esempio Paesi Bassi, Francia e Svizzera. Grazie tuttavia al successivo miglioramento della situazione, a gennaio i ritardi registrati all'aeroporto di Madrid sono diminuiti di oltre il 50% rispetto ai livelli di dicembre e pertanto l'aeroporto di Barajas non può più essere considerato come lo scalo meno efficiente d'Europa.

Quanto alle misure finalizzate a migliorare la situazione negli aeroporti europei, il 1° dicembre la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Creazione di un cielo unico europeo», in cui ha analizzato le cause della congestione del traffico aereo e raccomandato una serie di interventi a livello sia comunitario che dei singoli Stati membri.

Inoltre è stato istituito un gruppo ad alto livello, presieduto dal Vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti e dell'energia, il cui compito è analizzare i problemi legati ai ritardi nella gestione del traffico aereo. Il gruppo concluderà la sua analisi nel giugno 2000 e la Commissione ne trasmetterà i risultati al Consiglio e al Parlamento.

(2000/C 374 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/00
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Aiuti di Stato e industria del carbone

Può la Commissione confermare che dal suo esame della fusione tra la Ruhrkohle AG Saarbergwerke AG e la Preussag Anthrazit GmbH, avvenuta nel 1998, è risultato che il governo tedesco aveva concesso aiuti di Stato? Quali iniziative intende prendere la Commissione per garantire la restituzione di tali aiuti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(1° marzo 2000)

La Commissione conferma di aver avviato un procedimento d'esame volto a stabilire se l'acquisizione della società pubblica Saarbergwerke AG da parte della società privata RAG Aktiengesellschaft (RAG AG) possa essere legata ad un aiuto di Stato non notificato.

La Commissione ha infatti inviato alla Germania, in data 18 gennaio 2000, una lettera di notifica formale nella quale viene richiesto di fornire, entro un mese dalla data di ricevimento della stessa: una valutazione economica, quantitativa e dettagliata, dei rischi per RAG AG legati all'acquisizione di Saarbergwerke AG; una valutazione dettagliata, sia di natura commerciale che finanziaria, della situazione di tutte le società del gruppo Saarbergwerke AG al momento della fusione, da cui risultino fra l'altro i flussi di cassa attesi; una valutazione dettagliata, sia di natura commerciale che finanziaria, delle possibili sinergie per Deutsche Steinkohle AG legate all'acquisizione dell'attività estrattiva carboniera di Saarbergwerke AG; una valutazione dettagliata, sia di natura commerciale che finanziaria, delle possibili sinergie per Deutsche Steinkohle AG legate all'acquisizione delle attività di natura diversa da quella estrattiva carboniera di Saarbergwerke AG; le ragioni per cui l'acquisizione di Saarbergwerke AG da parte di RAG AG al prezzo di 1 DEM non è stata notificata quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, della Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾ se la Germania riteneva che ciò rappresentasse per RAG AG un'assicurazione contro i rischi assunti.

La lettera di risposta verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed i terzi interessati saranno invitati a presentare i propri commenti in materia entro un mese dalla data di pubblicazione. Tutte le osservazioni ricevute saranno trasmesse alle autorità tedesche perché possano controbattervi.

In base a tali risposte la Commissione adotterà quindi una decisione finale, stabilendo se l'acquisizione in oggetto costituisca o meno un aiuto di Stato non notificato.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993.

(2000/C 374 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0174/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Richiesta alla Banca centrale europea di modificare il sistema di aste settimanali

Alcune banche spagnole hanno invocato la modifica di alcuni aspetti della strumentazione della politica monetaria della BCE, ad esempio nell'ambito delle aste settimanali relative ai tassi dei pronti contro termine, in quanto penalizzano gli istituti finanziari spagnoli.

Tali richieste sono completate dalla pretesa che tali aste settimanali a tasso fisso siano convertite in aste a tasso variabile, eliminando così l'incentivo a realizzare richieste eccessive di liquidi in queste offerte.

Può la Commissione far sapere se ritiene opportuno proporre di tener conto delle richieste di suddetti istituti bancari spagnoli affinché siano soddisfatte le aspirazioni degli stessi e si giunga a pronunce ufficiali in merito?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(1° marzo 2000)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare verte sulle modalità di attuazione della politica monetaria della zona euro da parte del Sistema europeo di Banche centrali (SEBC). La definizione e l'attuazione di tale politica costituisce uno dei compiti fondamentali assegnati al SEBC in base all'articolo 105 del trattato CE. La Commissione non ha nessuna competenza in materia.

(2000/C 374 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0181/00 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Rinaturalizzazione del lupo, della lince e dell'orso

Con riferimento all'interrogazione scritta E-2432/99 ⁽¹⁾, può la Commissione fornire più precise informazioni sui progetti ivi indicati per la rinaturalizzazione del lupo, dell'orso e della lince? Può la Commissione in particolare far sapere qual era l'obiettivo principale di tali progetti, a quanto sono ammontati i costi dei rispettivi progetti e tramite quali organi sono stati inoltre finanziati? La Commissione è invitata a fornire informazioni al riguardo quanto più dettagliate possibile.

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 161.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 aprile 2000)

La Commissione ha reso noto nella risposta all'interrogazione scritta E-2432/99 ⁽¹⁾ presentata dall'onorevole parlamentare, che nel quadro dello strumento finanziario LIFE-Natura e dei suoi predecessori sono stati finanziati molti progetti volti direttamente o indirettamente ad assicurare la conservazione del lupo (21 progetti), della lince (14 progetti) e dell'orso bruno (17 progetti).

In riferimento alla nuova interrogazione dell'onorevole parlamentare la Commissione rende noto che solo due di tali progetti LIFE-Natura comprendono azioni specifiche di ripopolamento dell'orso bruno, mentre non è stato finanziato alcun progetto di ripopolamento del lupo e della lince

Informazioni complete sui due progetti in questione sono state inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 161.

(2000/C 374 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0195/00
di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 gennaio 2000)

Oggetto: Progetto Interreg in Schwedt, Brandeburgo – Utilizzo di legni tropicali in un progetto incentivato al massimo dall'UE

Per un ponte pedonale e ciclabile a cavallo di una chiusa nella città di Schwedt, Euroregione Pomerania, è stata autorizzata la massima incentivazione dell'UE pari a 75%: la quota assoluta di incentivi dell'UE ammonta a 1,45 milioni di DM. Detto ponte sarà costruito in legno azobé, una specie tropicale che non si può considerare un prodotto della silvicoltura sostenibile. Ciò premesso:

1. ritiene la Commissione che possa essere promosso con incentivi europei l'utilizzo di legni tropicali che non possono essere il frutto di una silvicoltura praticata con criteri ecologici e che una siffatta promozione sia compatibile con la politica comunitaria orizzontale «salvaguardia e miglioramento della tutela ambientale»?

In caso affermativo, quali motivazioni può addurre la Commissione, con specifico riferimento alle promesse della Comunità in ordine alla tutela del clima mondiale?

In caso negativo, quali provvedimenti ventila la Commissione per far cessare una siffatta incentivazione?

2. Reputa la Commissione imprescindibile per un progetto promosso dall'UE ricorrere a legni tropicali quando esistono altre alternative?

3. Conviene essa che, a garanzia della tutela ambientale europea nonché delle promesse sulla salvaguardia del clima mondiale, sia necessario bloccare tempestivamente l'erogazione di risorse contestuali all'iniziativa comunitaria Interreg per far sì che detto legno tropicale non sia, eventualmente, neanche fornito?

In caso affermativo, quali provvedimenti intenderebbe varare la Commissione?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(30 marzo 2000)

La Commissione è consapevole della necessità di incoraggiare una silvicoltura rispettosa dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo. Per fare un esempio, oltre 50 milioni di euro del bilancio comunitario sono destinati ogni anno alla conservazione e alla coltura sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo. La Commissione è anche intervenuta in dibattiti globali in merito – ad esempio in seno a comitati internazionali per le foreste – allo scopo di favorire la dimensione ecologica della gestione forestale. Essa si è fatta anche fautrice della certificazione volontaria dei prodotti della silvicoltura onde sensibilizzare l'opinione pubblica al problema.

In virtù della normativa che disciplina i Fondi strutturali, spetta agli Stati membri selezionare singoli progetti, una volta concordate con la Commissione le priorità del programma strategico. Contemporaneamente, le autorità nazionali hanno l'obbligo di applicare il diritto comunitario, ad esempio in materia di ambiente.

In base alle informazioni comunicate dalle autorità tedesche alla Commissione, la realizzazione, nella sua forma precipua, del progetto specifico cui allude l'onorevole parlamentare non costituisce né un'infrazione al diritto comunitario né una violazione del diritto nazionale tedesco. La Commissione non può quindi imporre alcuna restrizione al progetto né vi è una base che giustifichi il ritiro del sostegno finanziario concesso nell'ambito dei Fondi strutturali.

La Commissione intende tuttavia esaminare le varie possibilità di prendere maggiormente in considerazione la dimensione ambientale nel contesto della regolamentazione degli appalti pubblici europei. Il risultato di questa disamina assumerà la forma di una comunicazione interpretativa sugli appalti pubblici europei e sull'ambiente.

La Commissione – su invito del Consiglio – sta valutando la possibilità di prendere nuove misure in merito alle dichiarazioni di conformità delle foreste gestite in modo sostenibile ed alla etichettatura dei prodotti provenienti da tali foreste.

(2000/C 374 E/039)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0199/00
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Concorrenza sleale in materia di prezzi sui mercati di esportazione danesi in conseguenza dei sussidi UE ai prodotti a base di formaggio feta

Si rende conto la Commissione che la sua politica di sussidi a favore del formaggio feta sta offrendo un vantaggio ingiustificato in termini di prezzi ai produttori di feta ultrafiltrato, ai danni di prodotti uguali e concorrenti, con conseguenti gravi distorsioni della concorrenza? Non ritiene la Commissione che il tasso di sussidio per «Combi White», che corrisponde alla quantità di latte scremato utilizzato, debba essere riveduto, ciò che contribuirebbe inoltre a compensare le imprese innovative? Può far saper infine la Commissione cosa ne è stato della proposta, avanzata circa tre anni fa, concernente l'introduzione di prezzi minimi quale condizione per l'ottenimento di restituzioni, così da garantire che il sussidio non provochi distorsioni della concorrenza?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2000)

L'importo delle restituzioni all'esportazione per il formaggio Feta ottenuto con latte di mucca rimane invariato indipendentemente dal processo di produzione impiegato.

Le restituzioni vengono fissate per ogni tipo di formaggio in funzione del tasso di materie grasse e di umidità che esso contiene e la Commissione tiene conto della situazione del mercato per ogni singolo prodotto nonché del rispetto dei limiti stabiliti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC).

La Commissione non conosce alcun prodotto denominato «Combi White». Stando ad alcune informazioni, potrebbe trattarsi della marca di un prodotto costituito da materie grasse vegetali e da proteine. Non si tratta quindi di un prodotto lattiero-caseario e, ai fini delle restituzioni all'esportazione, va considerato come un prodotto non compreso nell'allegato I in concorrenza con il formaggio Feta ottenuto con latte di mucca. L'importo delle restituzioni per i prodotti non compresi nell'allegato I è calcolato in base alla costituzione di ciascun prodotto. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari che vengono adoperati nella composizione di prodotti non compresi nell'allegato I, il latte in polvere scremato e il burro, sono attualmente inferiori del 4,5% a quelle previste invece per gli stessi prodotti lattiero-caseari esportati allo stato naturale. Tale differenza è al momento necessaria per ragioni di bilancio.

Per usufruire di una restituzione, i formaggi del codice 0406 della nomenclatura combinata (NC) debbono rispettare un prezzo minimo franco frontiera di 230/100kg. Questo livello è stato stabilito nel 1996 per limitare l'esportazione dei formaggi dalla Comunità, in applicazione delle restrizioni imposte dall'OMC all'esportazione di formaggi che beneficiano di sovvenzioni.

Nell'ambito delle pratiche commerciali tradizionali, l'obbligo di soddisfare al prezzo minimo non si applica al Feta ottenuto con latte di mucca del codice NC 0406 9033 9919.

(2000/C 374 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0200/00
di Reinhard Rack (PPE-DE) alla Commissione**

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Posti riservati a funzionari austriaci all'interno della Commissione — carriera A2 (da precisare)

Prima della fine del 1999 la Commissione ha messo a concorso tre posti di direttore riservati a cittadine/i dell'Austria. Al termine della procedura di selezione è stato occupato effettivamente soltanto uno dei tre posti. Nell'ambito della procedura relativa al posto di direttore dell'unità Cittadinanza e gioventù presso la DG Istruzione e cultura il Comitato consultivo delle nomine ha proposto alla competente Autorità che ha il potere di nomina due candidati che soddisfano integralmente i requisiti richiesti per la posizione in oggetto. Ciononostante la Commissione ha deciso di non dare seguito a tale selezione. La terza procedura di selezione non ha comportato alcuna proposta da parte del Comitato consultivo delle nomine.

Può la Commissione indicare per quale motivo ha deciso di non procedere alla nomina di un funzionario per il posto di direttore dell'unità Cittadinanza e gioventù benché fossero stati proposti due candidati in possesso dei requisiti richiesti?

Può essa altresì indicare quali sono i costi che la suddetta procedura di selezione, interrotta senza alcun esito nelle circostanze sopraindicate, ha comportato per i cittadini europei, vale a dire i costi effettivi, come quelli inerenti al concorso, i rimborsi spese e simili nonché i costi delle infrastrutture utilizzate?

Può dire la Commissione per quale motivo la procedura di selezione relativa al posto di direttore dell'unità Audit e controllo non ha portato ad alcuna proposta di nomina e può essa indicare i costi connessi?

Può dire la Commissione se i due posti di direttore non occupati sono ancora riservati a cittadini austriaci? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(13 marzo 2000)

La Commissione prende atto della preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare sul fatto che due posti di direttore (nella Direzione generale dell'Istruzione e della cultura e in quella del Controllo finanziario) non sono stati assegnati a cittadini austriaci.

La Commissione conferma che, in virtù delle disposizioni speciali introdotte conformemente alla decisione del Consiglio di riservare taluni posti ai cittadini dei tre nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia), i posti in questione erano stati destinati a cittadini austriaci. L'assegnazione di questi posti è avvenuta in modo trasparente e nel rispetto delle nuove norme in materia di nomine a posti corrispondenti ai gradi A1 e A2, approvate dalla Commissione con decisione del 18 settembre 1999.

Nel caso del posto A2 nella Direzione generale dell'Istruzione e della cultura, la procedura secondo la quale sono state esaminate tutte le candidature pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso di posto vacante è sfociata in un parere emesso dal Comitato consultivo delle nomine e diretto all'autorità che ha il potere di nomina, che si è tradotto nell'iscrizione di due candidati nell'elenco definitivo. Il Comitato consultivo delle nomine non ha selezionato nessuno dei candidati al posto A2 nella Direzione generale del Controllo finanziario, avendo riscontrato che nessuno dei profili rispondeva — in termini di carriera — alle qualifiche richieste nell'avviso di posto vacante.

La Commissione fa osservare che, in veste di autorità che ha il potere di nomina, essa è responsabile della selezione finale dei candidati ai posti vacanti A1 e A2. Essa conferma di non aver purtroppo constatato, nei casi cui si riferisce l'onorevole parlamentare, una corrispondenza soddisfacente — in termini di carriera — tra i profili dei candidati e le qualifiche richieste per i due posti di direttore. La Commissione ha quindi deciso di avviare nuovamente le due procedure di selezione con la pubblicazione di un nuovo avviso e conferma che i due posti in causa non sono più riservati a cittadini austriaci, dal momento che le disposizioni speciali relative all'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri non sono più in vigore a partire dal 31 dicembre 1999.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che i costi dell'organizzazione delle due procedure di selezione in parola sono ammontati a 4117 €. I costi del colloquio con 10 candidati al posto di direttore nella Direzione generale dell'Istruzione e della cultura sono stati di 2482 € (1591 € per la locazione di uno studio di videoconferenze a Vienna per 5 candidati e 891 € corrispondenti alle spese di viaggio per il colloquio con 5 candidati a Bruxelles) mentre il colloquio a Bruxelles con 6 candidati al posto di direttore nella Direzione generale del Controllo finanziario è costato 1635 € in spese di viaggio.

(2000/C 374 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0204/00

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Viaggi dei non vedenti con cani guida

Per i non vedenti viaggiare con il cane guida è un problema poiché ogni paese europeo ha norme diverse in materia di controlli veterinari e vaccinazioni obbligatorie.

In linea di massima queste norme divergono notevolmente da paese a paese. La Gran Bretagna pretende che sia inoltrata in anticipo una richiesta d'importazione, mentre la Svezia richiede che il cane possa essere identificato o mediante tatuaggio o mediante microchip, e la Spagna non ammette le vaccinazioni antirabbiche effettuate da più di 12 mesi.

Tutto questo impedisce ai non vedenti di partire spontaneamente in viaggio, poiché tutto deve essere dettagliatamente programmato, per cui c'è veramente da chiedersi dove sia andata a finire la libera circolazione dei non vedenti.

Detto questo, può la Commissione far sapere se dispone di un quadro generale di tutte le varie norme vigenti per l'importazione dei cani guida nei paesi europei?

Ha essa preso in considerazione la possibilità di armonizzare queste norme, di modo che anche i ciechi possano beneficiare del principio della libera circolazione tra i paesi europei?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(10 marzo 2000)

La Commissione è consapevole delle difficoltà create dall'esistenza di diverse normative nazionali applicabili ai movimenti tra gli Stati membri di animali da compagnia in genere, e dei cani per non vedenti in particolare. Purtroppo, le iniziative intraprese dalla Commissione al fine di armonizzare le condizioni veterinarie stabilite per tali movimenti non hanno avuto successo in passato.

Dopo aver consultato un gruppo di esperti indipendenti, il governo del Regno Unito ha recentemente abbandonato la quarantena e scelto un sistema alternativo meno vincolante che, a talune condizioni, facilita il movimento tra gli Stati membri di animali da compagnia al seguito del loro proprietario.

Le persone che soffrono di menomazioni della vista e sono accompagnate dal loro cane hanno per prime beneficiato della nuova regolamentazione. Il primo animale introdotto senza quarantena sul territorio del Regno Unito, anticipando l'attuazione del nuovo dispositivo, apparteneva del resto alla categoria dei cani guida.

In tale mutato contesto, la Commissione presenterà prossimamente al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento che avrà come obiettivo l'armonizzazione delle condizioni veterinarie applicabili ai movimenti di animali da compagnia. Questo consentirà, in particolare, di risolvere le difficoltà a tutt'oggi incontrate da chi soffre di menomazioni della vista e viaggia nella Comunità con il proprio cane guida.

(2000/C 374 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0210/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: L'incidente dell'Erika e il settore della pesca

Il recente incidente della petroliera Erika, battente bandiera maltese, prodottosi davanti alle coste bretoni, ha provocato danni ingenti e, in molti casi, irreparabili all'ambiente, in generale, nonché all'ecosistema marino e alle risorse alieutiche, in particolare.

Uno dei settori economici più gravemente colpiti, con gravi ripercussioni sociali, è il settore della pesca e dell'acquicoltura.

Ha la Commissione valutato i danni causati dall'incidente dell'Erika al settore della pesca e dell'acquicoltura?

Può la Commissione fornire informazioni in merito a questa valutazione?

Qualora non disponga ancora di questi dati, si impegna la Commissione a presentarli alla commissione per la pesca del Parlamento europeo non appena saranno a sua disposizione?

Può la Commissione far sapere quali misure economiche intende adottare per compensare finanziariamente le persone che hanno subito danni nel settore della pesca e dell'acquicoltura?

Saranno adottate misure di aiuto straordinario per porre rimedio ai danni subiti?

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti sono stati adottati e quali lo saranno nell'ottica di una lotta efficace contro gli incidenti in mare nel trasporto di merci pericolose e, segnatamente, della lotta contro i rischi di maree nere e della ricerca di mezzi di controllo dell'espansione delle stesse quando si producono?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

Le autorità francesi stanno procedendo alla valutazione dei danni provocati dall'incidente della petroliera ERIKA, soprattutto nel settore della pesca e dell'acquicoltura. La Commissione è disposta a trasmettere alla commissione per la pesca del Parlamento i risultati dell'analisi non appena ne sarà in possesso.

In base alla valutazione suddetta e su richiesta della Francia, la Commissione applicherà ovviamente le misure più adeguate della normativa in vigore per compensare i danni subiti dal settore della pesca che è stato colpito da questa catastrofe petroliera. Lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) potrà contribuirvi tramite cofinanziamenti comunitari. Questi finanziamenti potrebbero essere inseriti nel prossimo documento unico di programmazione francese (DOCUP) per gli interventi strutturali a favore della pesca e dell'acquicoltura relativo al periodo 2000/2006, conformemente al disposto del regolamento d'applicazione dello SFOP (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽¹⁾. Una dotazione di 225 milioni di € a titolo dello SFOP è stata assegnata a questo programma, i cui provvedimenti concreti verranno adottati prossimamente di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità francesi. L'attuale normativa comunitaria applicabile al settore della pesca e dell'acquicoltura non prevede invece alcuna misura straordinaria di aiuto.

Va osservato che alcuni provvedimenti sono già stati adottati o sono previsti per rendere più efficace la lotta contro gli incidenti in mare. Per quanto riguarda il caso dell'ERIKA, la Commissione, non appena ha avuto conoscenza dell'incidente, ha mobilitato la task force comunitaria per l'inquinamento marino. Nei giorni successivi, un funzionario di collegamento è stato messo a disposizione delle autorità francesi per facilitare il coordinamento con le navi antinquinamento europee. In seguito, su richiesta delle autorità francesi, sono state raccolte informazioni precise circa la disponibilità di attrezzature per lavare gli uccelli ricoperti di petrolio e di barriere galleggianti. Dieci Stati membri e la Norvegia hanno così messo a disposizione della Francia oltre 26 chilometri (km) di barriere galleggianti. Tre esperti della task force comunitaria sono stati inviati sul posto per contribuire ad analizzare le numerose offerte di servizi o di attrezzature trasmesse alla Francia per la pulizia o il ripristino delle barriere. Nel mese di gennaio è stata organizzata una visita di osservatori europei specializzati coordinata dalla Commissione nell'intento di trarre utili insegnamenti per il futuro. Infine, per tutta la durata delle operazioni, la Commissione ha regolarmente trasmesso alle autorità direttamente interessate degli altri Stati membri bollettini informativi basati sui dati forniti dalle autorità francesi.

In futuro, il progetto di decisione proposto dalla Commissione⁽²⁾ consentirà di rafforzare la cooperazione nel settore della lotta contro l'inquinamento marino accidentale. La sua adozione definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio creerà le condizioni ottimali per la gestione di situazioni di crisi quali quella provocata dal naufragio dell'ERIKA. Nel caso specifico, ciò dovrebbe consentire soprattutto di contribuire al finanziamento dell'analisi e del controllo degli effetti della marea nera sull'ambiente.

In seguito all'incidente dell'ERIKA, la Commissione ha deciso di preparare una comunicazione sulla sicurezza delle navi petroliere nell'intento di rafforzare la prevenzione. Essa proporrà inoltre una serie di misure legislative intese a migliorare l'efficacia delle ispezioni delle navi nei porti e il controllo delle società di classificazione e ad accelerare l'impiego di petroliere più rispettose dell'ambiente nelle acque comunitarie. La comunicazione dovrebbe essere presentata al Parlamento ed al Consiglio già nel corso del mese di aprile 2000. La Commissione spera che essa costituirà l'occasione di un dibattito approfondito sul tema.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999.

⁽²⁾ COM(98) 769.

(2000/C 374 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0216/00**di Enrico Ferri (PPE-DE) alla Commissione***(4 febbraio 2000)**Oggetto:* Concorsi interni COM/TA/99, COM/TB/99, COM/TC/99

Il Direttore generale «Amministrazione e Personale» della Commissione ha deciso, in data 2 dicembre 1999, di riaprire i termini dei tre concorsi interni succitati fino al 22 dicembre, contrariamente a quanto specificato dai bandi corrispondenti (i quali fissavano la scadenza per il deposito delle candidature al 30 luglio 1999 alle ore 16.00), e di non organizzare le prove del 6 e 7 dicembre 1999 come previsto, rinviandole a data da destinarsi. Tale decisione è stata comunicata per posta elettronica al personale della Commissione.

1. Può la Commissione comunicare:

- a) il motivo esatto che ha portato a tale decisione che viola i bandi dei concorsi succitati, stabiliti peraltro dalla Commissione stessa; un simile chiarimento s'impone in particolare alla luce del fatto che la decisione di riaprire i termini d'iscrizione ai concorsi interni è stata motivata, in parte, dallo scopo di riammettere dei candidati che, secondo la lettera della surriferita decisione del 2 dicembre 1999, non avrebbero rispettato il punto XII dei bandi entro la scadenza prevista dagli stessi (30 luglio 1999 alle 16.00) ai fini dell'ammissione ai concorsi;
- b) il motivo per cui tale decisione è stata presa solo due giorni feriali prima dell'inizio delle prove fissate al 6 e 7 dicembre, con conseguenze facilmente immaginabili per i candidati, fra i quali peraltro sono stati informati in tempo utile (cioè, prima della data originariamente prevista) solo quelli in servizio presso la Commissione;
- c) come intende risolvere i problemi provocati da questo ritardo, per di più ancora imprecisato, nell'organizzazione delle prove per quei candidati che sono in fine di contratto o per i quali il contratto è addirittura già scaduto;
- d) come intende, a questo punto, fornire adeguate garanzie di uno svolgimento regolare e trasparente dei concorsi in oggetto, nel pieno rispetto di quelle regole che dopo aver stabilito, la Commissione stessa viola?

2. Alla luce di quanto precede e considerando che la decisione della Commissione del 2 dicembre 1999 avrà come prevedibile conseguenza l'incremento del numero dei candidati ai concorsi in oggetto, la Commissione non ritiene opportuno e doveroso aumentare il numero di posti disponibili? Tale misura permetterebbe di non aggravare ulteriormente la situazione di penalizzazione dei candidati ai concorsi interni attuali i quali, diversamente dagli anni precedenti, sono aperti a tutte le categorie di personale statutario, prevedono condizioni di ammissione meno rigorose e, di conseguenza, implicano una proporzione di concorrenti rispetto al numero di posti disponibili decisamente meno favorevole rispetto ai precedenti concorsi interni.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(16 marzo 2000)*

1. (a) In data 2 dicembre 1999, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle candidature dal 30 luglio alle ore 16.00 al 22 dicembre 1999 alle ore 16.00 e di non organizzare le prove del 6 e 7 dicembre 1999 come previsto. Il Direttore generale ha preso questa decisione nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina e conformemente alle disposizioni dello Statuto del personale. Tale decisione aveva il pieno appoggio del Vicepresidente responsabile per il personale. In data 2 dicembre 1999, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione ha inviato un messaggio a tutto il personale per spiegare che aveva preso detta decisione in quanto moltissimi candidati avevano richiamato la sua attenzione su problemi procedurali a motivo dei quali la loro candidatura non era stata accolta in quanto non avevano presentato i documenti giustificativi (come richiesto al punto XII del bando di concorso). Dal momento che i requisiti per la presentazione della documentazione prescritta si erano rivelati più rigorosi rispetto a quelli previsti da precedenti concorsi, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione è giunto alla conclusione che siffatta modifica avrebbe potuto essere poco chiara per la maggior parte dei candidati. In sintesi, dopo aver considerati tutti gli elementi pertinenti, il Direttore generale si è fondato sul presupposto che i candidati che avevano tutti gli altri requisiti per partecipare al concorso non dovevano essere esclusi a motivo di loro errori involontari o di sviste nella presentazione dei documenti ufficiali.

- (b) Il Direttore generale voleva assicurarsi che si tenesse conto di tutte le soluzioni possibili. Per tale motivo ha preso una decisione soltanto una volta ultimati i lavori delle tre commissioni giudicatrici in merito all'ammissione dei candidati, previa consultazione dei vari servizi interessati della Direzione generale e dopo una riunione con i membri delle tre commissioni giudicatrici che ha avuto luogo il 1° dicembre 1999. In seguito le informazioni sono state comunicate ai candidati quanto prima possibile.

In data 2 dicembre 1999 un e-mail è stato inviato a tutto il personale e ogni delegazione è stata informata mediante fax. Il 6 e 7 dicembre 1999, rappresentanti dell'unità assunzioni erano presenti nelle tre sedi di esame (Bruxelles, Lussemburgo e Ispra) nell'eventualità che candidati che non avessero ricevuto l'informazione tempestivamente, si fossero presentati alle prove. Solo 4 candidati (su un totale di 538) si sono presentati e la Commissione ritiene pertanto che, date le circostanze, le misure adottate per informare i candidati della decisione erano adeguate.

- (c) Il messaggio all'insieme del personale, datato 2 dicembre 1999, indicava chiaramente che i candidati già ammessi ai tre concorsi non dovevano ripresentare la candidatura. I candidati ammessi anteriormente al 2 dicembre 1999 e i cui contratti erano nel frattempo scaduti, conservavano il diritto a partecipare al concorso.

Le prove scritte dei concorsi interni hanno avuto luogo a metà marzo del 2000 come indicato nel messaggio a tutto il personale del 12 gennaio 1999. La data specifica comunicata successivamente a tutto per i concorsi COM/TA/99, COM/TC/99 e COM/TB/99 era il 15 marzo.

- (d) Come indicato sopra, la decisione è stata presa dal Direttore generale nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina e conformemente alle disposizioni dello Statuto del personale. Pertanto, la Commissione ritiene che non sia stata infranta alcuna norma.

2. Nel corso di una riunione con il comitato paritetico, tenutasi il 21 dicembre 1999, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione si è dichiarato d'accordo per riesaminare il numero di candidati che hanno superato i singoli concorsi alla luce del numero di candidati supplementari che sarebbero ora ammissibili al concorso stesso in seguito alla riapertura dei termini e questo per non penalizzare quei candidati che erano stati ammessi inizialmente, nonostante l'ammissione di nuovi candidati. Tutto il personale è stato informato in un messaggio del Direttore generale del personale e dell'amministrazione datato 12 gennaio 2000.

(2000/C 374 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0219/00
di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Aiuti comunitari alla Francia per la «Route Forestière du Port des Moines» nel Morvan -Borgogna

Il 18 novembre 1998 l'ex deputata Maartje van Putten aveva presentato alla Commissione l'interrogazione scritta E-3743/98⁽¹⁾ Nella sua risposta del 2 febbraio 1999 la Commissione richiedeva informazioni dati per poter rispondere all'interrogazione. Queste informazioni supplementari sono state quindi fornite alla direzione interessata della Commissione, che finora tuttavia non ha ancora risposto.

Il testo dell'interrogazione scritta (includere le informazioni supplementari richieste dalla Commissione) è il seguente:

1. È la Commissione al corrente dell'attività di disboscamento attualmente in corso in diverse aree del Parco regionale naturale «Route Forestière du Port des Moines» e in particolare nella «foret domaniale de Saint Prix», situata nel comune di Saint Prix, che costituisce parte del Parco regionale del Morvan e che l'eventuale rimboschimento sarà effettuato con specie arboree (conifere) che rischiano di pregiudicare il bilancio idrico dell'area, deteriorando il valore naturale della stessa e favorendo la siccità?
2. Qual è l'opinione della Commissione sul deterioramento del valore di questo Parco naturale regionale alla luce del finanziamento europeo attraverso i Fondi strutturali destinati a tale zona per il periodo 1994-1999 (SPD Borgogna, zone dell'obiettivo 5b, fondi del FEAOG)?

⁽¹⁾ GU C 207 del 21.7.1999, pag. 121.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 marzo 2000)

Le informazioni supplementari alla risposta data all'interrogazione scritta E-3743/98 della sig.ra Van Putten sono state fornite a quest'ultima in data 9 giugno 1999, in seguito alle precisazioni da lei fornite telefonicamente alla Commissione.

Nella sua lettera la Commissione precisava di essere intervenuta presso le autorità francesi in merito al disboscamento in questione. Dette autorità hanno risposto che la foresta demaniale di Saint-Prix, attraversata dalla «Route forestière du Port des Moines», apparteneva allo stato ed era gestita dall'Ufficio nazionale delle foreste in base ad un piano approvato dal ministero dell'agricoltura, che garantisce la gestione duratura della foresta in questione. Più precisamente, le specie arboree site lungo i lati della «Route forestière» sono conifere (picea) giunte a maturità e in fase di rigenerazione naturale. Non si può parlare quindi né di disboscamento né di rimboschimento con specie resinose. Va osservato inoltre che si tratta del punto più alto della Borgogna (903 metri), con una precipitazione annua di almeno 1000 – 1200 mm di acqua, il che esclude ogni rischio di siccità.

(2000/C 374 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Pubblicazione delle risposte alle interrogazioni alla Commissione

Può la Commissione far sapere le misure che adotta attualmente per consentire a tutti i deputati al Parlamento europeo e al pubblico di leggere le risposte da essa fornite alle interrogazioni parlamentari presentate da tutti i deputati al PE?

Ai fini della trasparenza e in linea con la prassi seguita dai governi in molti Stati membri, intende la Commissione provvedere alla pubblicazione in internet o intranet delle risposte alle interrogazioni parlamentari nella lingua originariamente utilizzata non appena le risposte siano state inviate ai deputati al Parlamento europeo che le avevano presentate?

In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

Le interrogazioni scritte e le relative risposte sono pubblicate dal Parlamento, in 11 lingue, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo quanto prescrive il regolamento del Parlamento. A partire dalla GU C 27 del corrente anno, la Gazzetta ufficiale viene pubblicata in versione elettronica all'indirizzo internet <http://europa.eu.int/eur-lex>

Il Parlamento inoltre pubblica le interrogazioni scritte e le relative risposte, attinenti alle due ultime legislature, all'indirizzo internet <http://www.europarl.eu.int/questions/fr/default.htm>, sito che consente di compiere ricerche sulla base di vari parametri.

Oltre a ciò, le interrogazioni scritte e le relative risposte sono pubblicate nella base Celex che offre modalità di ricerca avanzate. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio delle pubblicazioni, di cui fanno parte tutte le istituzioni, ha recentemente chiesto che le basi di dati elettroniche Celex, EUDOR e EUR-Lex vengano integrate in un servizio in rete unificato che consenta di accedere a tutti i documenti ufficiali della Comunità.

Infine, la Commissione è a conoscenza del fatto che il Parlamento mette a disposizione degli onorevoli Parlamentari le risposte alle interrogazioni scritte su un proprio sito intranet, subito dopo averne ricevuto la versione in una o due lingue dalla Commissione.

(2000/C 374 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0234/00**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale del progetto Malpensa

L'art. 8 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE⁽¹⁾ del 23 luglio 1996, recita: «all'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti gli Stati membri devono tener conto della tutela dell'ambiente effettuando studi di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 27 giugno 1985, e applicando la direttiva 92/43/CEE⁽³⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992». L'aeroporto Malpensa 2000 è inserito al numero 10 dei 14 progetti d'interesse comune.

Va ricordato qui che il progetto di Malpensa 2000 è antecedente alla suddetta direttiva e che solo successivamente esso è stato ampliato in misura tale da rendere obbligatorio il rispetto della direttiva stessa. Tuttavia questa direttiva, che obbliga gli Stati membri a sottoporre a valutazione d'impatto ambientale i quattordici progetti TEN, non è stata rispettata dal governo italiano — nonostante le ripetute richieste degli enti locali e dei cittadini residenti in prossimità dell'aeroporto di Malpensa e, soprattutto, nonostante fosse condizione per l'ottenimento di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

Nonostante ciò, il progetto Malpensa 2000 ha avuto un finanziamento di 400 miliardi di lire da parte della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Può la Commissione far sapere se ravvisa delle violazioni, da parte del governo italiano, della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale stabilita dal succitato art. 8 della decisione n. 1692/96/CE, del 23 luglio 1996?

Conseguentemente, secondo le rispettive competenze e al fine di tutelare le condizioni di vita e di salute delle persone interessate residenti in prossimità dell'aeroporto, intende la Commissione non autorizzare aumenti di traffico aereo a Malpensa in aggiunta a quelli previsti dal PRG aeroportuale approvato?

Rileva infine la Commissione eventuali illegittimità ed irregolari commesse, secondo l'interrogante, dal governo italiano e dalla B.E.I. nel mancato rispetto delle condizioni vincolanti stabilite all'art. 8, par. 1 della succitata decisione?

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 marzo 2000)

L'autorizzazione al progetto «Malpensa 2000» (estensione dell'attuale aeroporto di Malpensa) è stata rilasciata il 13 febbraio 1987 con decreto n. 903 del Ministro dei Trasporti, prima cioè del 3 luglio 1988, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire nel proprio ordinamento la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Conseguentemente, gli obblighi relativi alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) non erano applicabili al progetto «Malpensa 2000».

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione il progetto⁽¹⁾ (infrastrutture aeroportuali) non ha subito variazioni di rilievo dopo la sua autorizzazione nel 1987. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, la VIA poteva essere chiesta solo prima che venissero effettuati interventi sulle infrastrutture dell'aeroporto⁽²⁾.

La citata direttiva del 1985 non ha efficacia retroattiva. Il fatto che il progetto Malpensa rientri tra le reti transeuropee (TEN) non è motivo sufficiente per introdurre una deroga a questa regola di applicazione generale, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, confermato tra l'altro, proprio con riferimento alla direttiva in questione, dalla Corte di giustizia con sentenza 11 agosto 1995 nella causa C-431/92, Commissione contro Germania (Grosskrotzenburg).

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee non aggiunge alcun obbligo rispetto all'applicazione della direttiva VIA. L'articolo 8 stabilisce che i «progetti TEN» sono disciplinati e soggetti alla direttiva 85/337/CEE. Poiché quest'ultima contempla tutti i progetti per i quali è stata rilasciata autorizzazione posteriormente al 3 luglio 1988, nessuno Stato membro è giuridicamente tenuto ad assoggettare alla procedura VIA progetti autorizzati prima del 3 luglio 1988, nemmeno quando essi riguardino le reti transeuropee.

Non è nelle intenzioni della Commissione impedire un aumento del traffico nell'aeroporto di Malpensa per ragioni ambientali. La questione rientra integralmente nella sfera di competenza degli Stati membri, i quali possono emanare regole operative specifiche ovvero limitare l'esercizio dei diritti di traffico sugli aeroporti comunitari per ragioni ambientali in forza dell'articolo 8 paragrafo 2 o dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori comunitari alle rotte intracomunitarie ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, si intende per «progetto» «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere; altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (articolo 1).

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

(2000/C 374 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0236/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Il futuro dei forni a legna

Può la Commissione confermare che non si prevede di mettere al bando i forni a legna come quelli usati per cuocere le tradizionali pizze?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 febbraio 2000)

La Commissione non ha in programma di introdurre norme legislative o altre misure volte a vietare l'utilizzo dei forni a legna nelle pizzerie.

Le notizie diffuse in tal senso dalla stampa e da altri mezzi di informazione sono del tutto infondate. Le attività legate alla preparazione e alla cottura della pizza sono disciplinate dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾. Tale direttiva è stata approvata all'unanimità nel giugno del 1993 e doveva essere attivata dagli Stati membri entro il 15 dicembre 1995. Secondo quanto previsto in essa, le attrezzature che vengono a diretto contatto degli alimenti devono essere mantenute in buono stato, pulite e sottoposte a regolare manutenzione. La direttiva non prevede misure specifiche per i forni a legna delle pizzerie.

Si prega inoltre l'onorevole parlamentare di far riferimento alla recente risposta della Commissione all'interrogazione P-2771/99 ⁽²⁾ dell'onorevole Mastella.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993.

⁽²⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 49.

(2000/C 374 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/00
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Addizionalità dei Fondi strutturali

In base alla definizione giuridica dell'addizionalità, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituire le spese pubbliche o altre spese strutturali equivalenti. Tuttavia, nel Regno Unito ciò va dimostrato soltanto a livello nazionale.

La componente europea dei Fondi strutturali a favore del Galles viene versata dall'Unione europea al Ministero del Tesoro del Regno Unito. La dotazione finanziaria annuale assegnata all'Assemblea nazionale per il Galles è calcolata dal Ministero del Tesoro attraverso un meccanismo che non è stato adeguato per tener conto degli importi supplementari che saranno messi a disposizione del Galles occidentale e delle Valli in base al programma dell'obiettivo 1 a partire dal gennaio 2000. In realtà ciò significa che i programmi dell'UE a favore del Galles sono stati finanziati con il bilancio del Galles destinato all'istruzione, alla sanità, ai servizi sociali, ecc..

Dato che la Commissione ha annunciato la sua intenzione di destinare i Fondi strutturali in un modo più efficace e concentrato tra il 2000 e il 2006, intende essa considerare la possibilità di introdurre un meccanismo che rivelerebbe la misura in cui è stata applicata l'addizionalità su base regionale negli Stati membri e, di conseguenza, la misura dell'utilizzazione ottimale dei Fondi nelle zone interessate?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(31 marzo 2000)

Ai sensi della normativa vigente, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il principio di addizionalità su base regionale.

Le norme in materia sono contenute nel regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, adottato dal Consiglio nel giugno dello scorso anno e che stabilisce il quadro di riferimento, per la Commissione e per gli Stati membri, nell'attuazione dei programmi fino alla fine del 2006.

A parte le disposizioni in materia di addizionalità, la normativa prevede che gli Stati membri vegliano innanzitutto affinché le risorse comunitarie vengano spese solamente all'interno delle regioni ammissibili a cui sono assegnate e, in secondo luogo, affinché tali risorse vengano cofinanziate con risorse nazionali, entro i limiti previsti. Il documento di programmazione adottato dalla Commissione conferma questi due aspetti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21.6.1999 – GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0239/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Patti territoriali per l'occupazione

Dopo l'adozione dei patti territoriali per l'occupazione, può la Commissione fornire le seguenti informazioni:

1. Quanti sono esattamente i patti territoriali per l'occupazione conclusi nei paesi beneficiari del Fondo di coesione?
2. Come valuta la Commissione il loro attuale stato di avanzamento in ciascuno dei paesi interessati?
3. Su quali principi si basano i nuovi patti per il periodo 2000-2006?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(23 marzo 2000)

Il documento della Commissione intitolato «Seconda relazione intermedia relativa ai patti territoriali per l'occupazione⁽¹⁾» reca l'elenco dettagliato degli 89 patti territoriali avviati nel 1997 su iniziativa della Commissione, unitamente al loro primo bilancio.

Per quanto riguarda il prossimo periodo di programmazione, la Commissione ha seguito l'impostazione di base consistente nell'incoraggiare il consolidamento e la diffusione dei patti territoriali nei programmi operativi dei Fondi strutturali. A questo proposito, il documento della Commissione «Guida ai patti territoriali per l'occupazione 2000-2006⁽²⁾» fornisce orientamenti dettagliati.

⁽¹⁾ SEC(1999) 1932.

⁽²⁾ SEC(1999) 1933.

(2000/C 374 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0242/00
di Michiel van Hulten (PSE) alla Commissione**

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Nomina di un nuovo Direttore generale per l'agricoltura alla Commissione

In un articolo intitolato «Cynics flag up doubts over farm job», apparso nel numero del 13-19 gennaio 2000 dello «European Voice» si suggerisce che possano essere state esercitate pressioni politiche per assicurare la nomina di José Domingos Silva al posto di Direttore generale per l'agricoltura della Commissione.

1. Può la Commissione confermare che il sig. Silva è stato nominato sulla base dei suoi meriti personali e che nessuna pressione politica è stata esercitata?
2. I membri della Commissione o i loro servizi hanno avuto contatti formali o informali, scritti o di altro tipo, con i governi degli Stati membri in relazione alla nomina di un nuovo Direttore generale per l'agricoltura? In caso affermativo, quali erano la natura e il contenuto di tali contatti? Quando questi contatti hanno avuto luogo?
3. Può la Commissione confermare le affermazioni dello «European Voice» secondo cui, alla sua nomina, il sig. Silva avrebbe distribuito una lettera al personale della DG Agricoltura in cui ringraziava la Vicepresidente della Commissione, sig.ra Palacio, per il sostegno accordato a tale nomina? In caso di risposta affermativa, intende la Commissione comunicare il contenuto di tale lettera al Parlamento e precisare la natura del sostegno in questione?
4. Può la Commissione far sapere se l'annuncio di posto vacante alla Direzione Agricoltura è stato dato all'esterno? Può essa indicare il numero delle richieste di candidatura pervenute da parte di candidati interni ed esterni e il numero dei candidati convocati per un'intervista?
5. Da quando ha assunto le sue funzioni, la Commissione ha pienamente aderito alle norme concernenti la nomina di alti funzionari?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(10 marzo 2000)

1. La procedura di designazione del Direttore generale per l'Agricoltura è stata espletata conformemente alle disposizioni dello Statuto e alla decisione della Commissione del 18 settembre 1999, sulle nomine dei funzionari di grado A1 e A2 della Commissione.

La Commissione può pertanto confermare che la nomina del sig. Silva Rodriguez al posto di Direttore generale dell'Agricoltura è dovuta unicamente al fatto che il candidato presenta tutte le caratteristiche necessarie quanto a meriti, qualifiche professionali, formazione nel settore agricolo ed esperienza di lavoro nella Direzione generale in oggetto fin dal 1987.

2. Ovviamente i posti vacanti a livello di Direttore generale attirano notevoli interessi politici e sarebbe pertanto sorprendente non ricevere pareri in modo informale.

La decisione definitiva è tuttavia presa dalla Commissione, dopo aver completato la fase dei colloqui. Tale decisione è adottata su una base obiettiva e nel rispetto delle norme della Commissione in materia di nomina, che richiedono un doppio esame delle candidature.

3. Dopo la nomina, il sig. José Manuel Silva Rodriguez ha in effetti inviato una lettera al personale della DG Agricoltura. Tuttavia, nella lettera non viene espresso alcun ringraziamento alla Vicepresidente della Commissione, sig.ra Loyola de Palacio. Nel suo messaggio il sig. Silva Rodriguez fa riferimento alla fiducia che la sig.ra de Palacio gli ha concesso fin dal loro primo incontro, ma cita anche gli altri sei commissari che ha avuto l'opportunità di conoscere nel corso della sua carriera professionale comunitaria.

4. Il posto vacante di Direttore generale dell'Agricoltura ha formato oggetto di un avviso diffuso all'interno della Commissione e delle altre istituzioni europee, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e c) dello Statuto.

5. La Commissione ha sempre rispettato tutte le norme che disciplinano la nomina di funzionari di grado superiore e quelle stabilite nella decisione del 18 settembre 1999 e continuerà a rispettarle.

(2000/C 374 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0245/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Restituzione delle risorse perse a causa delle consegne sotto quota di tabacco

I regolamenti vigenti in materia di organizzazione comune di mercato per il tabacco stabiliscono che, una volta effettuate le consegne di tutte le varietà di tabacco, qualora il quantitativo totale consegnato risulti inferiore alla quota globale attribuita a un paese, non è più consentito effettuare consegne suppletive con diritto di premio e fino all'ammontare della quota globale.

Considerando che spesso la produzione non raggiunge la quota fissata a causa delle avverse condizioni climatiche e che il modo in cui funziona il regime delle consegne non comporta altro che la perdita degli aiuti e la contrazione del reddito dei produttori di tabacco,

può la Commissione dire se:

1. intende riesaminare la possibilità di una restituzione delle risorse andate perse a causa delle consegne sotto quota di tabacco, e se
2. è disposta ad autorizzare consegne suppletive con diritto di premio?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

Per quanto riguarda il settore del tabacco, la normativa comunitaria vigente non prevede la possibilità di recupero degli stanziamenti assegnati e perduti a causa di consegne sotto quota.

Relativamente alle consegne di tabacco aventi diritto al versamento del premio, l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾ prevede che, salvo in caso di forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per i gruppi di varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per gli altri gruppi di varietà, pena la perdita del diritto al versamento del premio. Tuttavia, i produttori la cui produzione, in seguito a calamità naturali, è stata insolitamente bassa per un raccolto compreso nel periodo di riferimento non perdono il diritto alla loro quota, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2848/98.

Peraltro, per permettere che gli attestati di quota di produzione possano essere interamente utilizzati anche se, nel quadro di uno o più contratti di coltivazione di un'associazione di produttori, il raccolto di un produttore membro dell'associazione risulta inferiore al quantitativo massimo da consegnare, è possibile, per quanto riguarda le consegne ammissibili al premio, considerare le quantità di un altro produttore membro della stessa associazione che superano il quantitativo massimo della sua quota individuale, a condizione che il quantitativo riportato sull'attestato di quota dell'associazione di produttori in oggetto non venga superato, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2848/98, in particolare gli articoli 11, 22 e 24.

(¹) GU L 358 del 31.12.1998.

(2000/C 374 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0248/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Ripercussioni dell'accordo commerciale UE-Sudafrica sui prodotti agricoli greci

L'accordo di cooperazione commerciale siglato dall'Unione europea e dal Sudafrica suscita in Italia e in Grecia vive apprensioni per le sue ripercussioni sui prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati dei paesi meridionali dell'Unione. Per quanto riguarda in particolare la Grecia, il settore investito è quello delle conserve di pesche e albicocche, delle macedonie e dei succhi di frutta nonché della varietà di arancia «Valencia» il cui periodo di commercializzazione coincide grosso modo con quello dei prodotti sudafricani.

Nel firmare l'accordo, si è resa conto la Commissione delle ripercussioni che esso potrà avere sui prodotti ortofrutticoli della Grecia e dell'Italia? Intende essa prendere misure (deroghe, agevolazioni limitate sul fronte dei dazi, ecc.) in modo da evitare le conseguenze negative derivanti dall'applicazione dell'accordo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 marzo 2000)

Nel fissare il mandato di negoziazione della Commissione prima dell'inizio delle trattative relative all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il Consiglio era perfettamente consapevole della particolare sensibilità del settore ortofrutticolo.

Di conseguenza, il Consiglio ha generalmente escluso dalla liberalizzazione i prodotti più sensibili del settore accettando solo in alcuni casi ben precisi contingenti tariffari i cui quantitativi sono stati determinati in base ai flussi commerciali del momento.

Per quanto riguarda i prodotti meno sensibili e per i quali il Consiglio ha accettato la liberalizzazione, la Commissione ha ottenuto che quest'ultima venga applicata il più tardi possibile in modo da consentire al settore di disporre di un margine di tempo sufficiente per prepararsi alla nuova situazione.

L'onorevole parlamentare saprà certamente che la Dichiarazione comune sui contingenti agricoli di cui all'allegato dell'accordo in parola (paragrafo 2) prevede che: «per quanto riguarda in particolare la frutta preparata (pesche, pere e albicocche), il Sudafrica decide di gestire in modo equilibrato le sue esportazioni verso l'Unione europea».

Infine, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 16 dell'accordo che comprende una clausola generale di salvaguardia dei prodotti agricoli. L'una o l'altra delle parti può infatti avviare la procedura di salvaguardia in virtù di questa clausola, se le importazioni perturbano o minacciano di perturbare gravemente il proprio mercato.

(2000/C 374 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0252/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione*(7 febbraio 2000)**Oggetto:* Attività secondarie

Quanti funzionari della Commissione svolgono un'attività secondaria che, secondo lo Statuto dei funzionari, richiede un'autorizzazione e a quanti di loro è stato ingiunto di interrompere lo svolgimento di occupazioni specifiche di questo tipo o di astenersi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(24 marzo 2000)*

L'articolo 12 dello statuto del personale prevede che i funzionari debbano astenersi da qualsiasi attività esterna che possa avere incidenze sulla loro funzione. Inoltre, se il funzionario intende esercitare un'attività esterna, anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, deve chiederne l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato possono nuocere all'indipendenza del funzionario o pregiudicare l'attività delle Comunità.

Le attività esterne per le quali è stata chiesta un'autorizzazione durante gli ultimi cinque anni sono 667. Si tratta per lo più dell'insegnamento in università, della partecipazione a conferenze e seminari o a diversi tipi di comitati in seno ad istituzioni accademiche, amministrative o artistiche, ad associazioni e ad altri organismi le cui attività non sono incompatibili con gli interessi della Commissione o delle Comunità. In quattro occasioni l'autorizzazione di esercitare un'attività esterna è stata rifiutata.

(2000/C 374 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0254/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione*(7 febbraio 2000)**Oggetto:* Gabinetti dei Commissari

Potrebbero i Commissari indicare la composizione dei loro gabinetti?

Qual è, per ciascun gabinetto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(16 marzo 2000)*

L'elenco di tutti i membri dei gabinetti della Commissione viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Esso è inoltre disponibile nei documenti pubblicati.

L'importo complessivo delle retribuzioni per ogni gabinetto è il seguente:

(in euro)

Presidente Prodi	153 788
Vicepresidente Kinnock	84 227
Vicepresidente de Palacio	79 279
Commissario Monti	65 331
Commissario Fischler	83 968
Commissario Liikanen	69 545
Commissario Bolkestein	76 567
Commissario Busquin	73 153
Commissario Solbes Mira	80 744
Commissario Nielson	79 906
Commissario Verheugen	78 027
Commissario Patten	75 578
Commissario Lamy	72 674
Commissario Byrne	77 868
Commissario Barnier	91 579
Commissario Reding	73 895
Commissario Schreyer	85 659
Commissario Wallström	74 982
Commissario Vitorino	85 047
Commissario Diamantopoulou	79 741

Questi importi rappresentano la retribuzione netta dei funzionari dei gradi A, B, C e D e degli altri agenti assegnati ai gabinetti. La retribuzione netta include lo stipendio base corrispondente ai vari gradi e all'anzianità, l'indennità scolastica e gli assegni familiari per i funzionari con famiglia a carico, l'eventuale indennità di dislocazione o di espatrio e l'indennità fissa di gabinetto per i funzionari di grado C. Nel calcolo della retribuzione netta si tiene conto anche delle detrazioni quali i contributi al regime di sicurezza sociale, l'imposta comunitaria ed il prelievo speciale di crisi che i funzionari sono tenuti a pagare.

(2000/C 374 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0260/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Lotta contro il consumo di alcol da parte dei piloti dell'aviazione civile

1. È al corrente la Commissione dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Schiphol (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2000, quando un pilota della compagnia Royal Air Maroc, diretto a Tangeri con 125 passeggeri, è stato fermato all'ultimo momento e, sottoposto a controllo, è risultato avere un tasso di alcolemia del 2,2 per mille, quando lo 0,2 per mille (meno di un bicchiere) comporta un'ammenda e un'interdizione temporanea di volo e lo 0,6 addirittura il ritiro del brevetto di pilota?
2. È inoltre al corrente la Commissione degli articoli intitolati «Controllare sistematicamente il consumo di alcol da parte dei piloti» e «Non ritirato il brevetto del pilota ubriaco», pubblicati il 17 gennaio 2000 da due quotidiani olandesi, rispettivamente «de Volkskrant» e «Trouw»?
3. Può la Commissione far sapere con quale frequenza incidenti del genere hanno coinvolto negli ultimi cinque anni aerei che facevano scalo in aeroporti degli Stati membri dell'Unione europea?
4. Conviene la Commissione che è inaccettabile che si possano ancora produrre incidenti del genere negli aeroporti europei?
5. Può la Commissione far sapere se nell'Unione europea esistono attualmente misure adeguate per quanto concerne il controllo del consumo di alcool da parte del personale navigante e in che modo è stata organizzata l'osservanza di tali norme?

6. Secondo la Commissione, che cosa deve accadere ancora per far sì che:
- i controlli sul personale navigante vengano effettuati in linea di principio in tutti gli aeroporti;
 - i controlli siano sistematici e a campione;
 - i controlli vengano effettuati sulla base di norme stabilite a livello internazionale?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(4 aprile 2000)

La Commissione è a conoscenza dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Schiphol nel gennaio 2000, ma non può evidentemente essere al corrente di tutte le pubblicazioni relative ai controlli del consumo di alcool da parte dei piloti.

Attualmente non esiste una regolamentazione comunitaria sul controllo del consumo di alcool da parte dei piloti di aereo. I tassi di alcolemia autorizzati variano da uno Stato membro all'altro, così come le conseguenze in caso di superamento dei limiti autorizzati. Circa i controlli del tasso di alcolemia dei piloti e in base alle informazioni disponibili, nessuna misura nazionale impone controlli sistematici o statistici.

La Commissione non è in grado di fornire precisazioni sulla frequenza di questo tipo di incidenti.

Come l'onorevole parlamentare, la Commissione considera questi incidenti inaccettabili in quanto incidono direttamente sulla sicurezza del trasporto aereo.

Di conseguenza la Commissione ha adottato, il 24 marzo 2000, una proposta di regolamento che concerne, tra altri, questo aspetto. Si tratta di regole comuni per il rilascio di certificati di vettore aereo e di regole che disciplinano il trasporto commerciale aereo. La proposta determina le responsabilità dell'equipaggio — piloti e altri membri dell'equipaggio — e stabilisce regole, in particolare quella di non consumare alcool almeno otto ore prima dell'ora di presentazione specificata per il servizio di volo, né di iniziare il servizio di volo con un tasso di alcolemia superiore allo 0,2 per mille. L'operatore sarà interamente responsabile della buona applicazione di queste disposizioni e sarà soggetto ai controlli delle autorità nazionali.

(2000/C 374 E/056)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0262/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(2 febbraio 2000)

Oggetto: OLAF

Può indicare la Commissione quali sono i criteri preposti all'assunzione del personale dell'OLAF e quali sono le garanzie richieste quanto alla loro indipendenza e alle loro qualità morali e professionali?

Nel caso in cui le accuse portate da informatori interni si rivelassero diffamatorie, la Commissione può indicare quali azioni intraprenderebbe nei confronti di queste persone, nonché le misure riparatrici nei confronti delle persone diffamate? Inoltre, secondo la Commissione, in presenza di un'accusa è il funzionario accusato a dover predisporre la propria difesa oppure è la Commissione stessa a prendere tutte le misure necessarie alla difesa della persona diffamata e all'attivazione dei procedimenti dovuti nei confronti dell'autore della diffamazione?

Può infine la Commissione dare il suo parere quanto alla compatibilità tra l'appartenenza all'organigramma dell'OLAF e la candidatura ad un organo sindacale?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(15 marzo 2000)

L'articolo 6 della decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, prevede che nei confronti del personale dell'ufficio il direttore dell'Ufficio esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità all'autorità competente per concludere i contratti di assunzione. Il direttore dell'OLAF è pertanto responsabile delle assunzioni del personale dell'Ufficio.

Lo statuto del personale ed il regime applicabile agli altri agenti si applicano ai funzionari dell'OLAF, i quali debbono quindi adempiere gli obblighi imposti loro da tale regolamentazione; ciò comporta, segnatamente, che i funzionari delle Comunità sono tenuti a svolgere le loro mansioni e a comportarsi in maniera da servire esclusivamente gli interessi delle Comunità.

I criteri per l'assunzione del personale, definiti all'articolo 28 dello statuto, all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 55 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissano i requisiti che i funzionari e gli altri agenti debbono possedere per essere assunti. L'articolo 27 dello statuto prevede inoltre che le assunzioni debbano assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. In questo contesto spetta all'Ufficio riflettere sulla maniera di garantire l'assunzione dei candidati che presentino i profili migliori, tenendo conto della specificità dei compiti che sono chiamati a svolgere.

L'articolo 24 dello statuto impone alle Comunità l'obbligo di assistere i funzionari, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario sia oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Il medesimo articolo prevede inoltre il risarcimento del funzionario dei danni subiti in tali casi, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile. L'assistenza prevista dall'articolo 24 può assumere varie forme e spetta all'istituzione interessata scegliere le misure o gli strumenti del caso, una volta che siano stati appurati i fatti. Tali strumenti o misure debbono essere commisurati ai fatti.

Qualora esistano prove di inadempimenti degli obblighi imposti dallo statuto da parte di un funzionario o di un agente, è possibile ricorrere a misure disciplinari.

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ¹ e l'articolo 14 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999 prevedono che sino alla modifica dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità possa presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna.

Ai sensi dell'articolo 24 bis dello statuto, i funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei. Tale articolo si applica anche agli altri agenti coperti dallo statuto. Dal momento che le norme statutarie sono valide anche per il personale dell'OLAF, detto personale usufruisce anche degli stessi diritti di cui godono tutti gli altri funzionari ed agenti delle Comunità.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999.

(2000/C 374 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0264/00

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Inquinamento luminoso

In che modo sta procedendo la Commissione per combattere «l'inquinamento luminoso» nelle grandi città, un problema ambientale che, oltre a costituire un ostacolo sostanziale all'attività degli astronomi contribuisce al riscaldamento globale dovuto alle emissioni di biossido di carbonio da parte di lampade ad alta potenza?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 marzo 2000)

La Commissione non ha intrapreso alcuna iniziativa in merito al cosiddetto «inquinamento luminoso» nei dintorni delle grandi città della Comunità. Se da un lato questo tipo di inquinamento costituisce un problema, dall'altro le soluzioni devono tener conto di altri importanti fattori, tra cui quello della sicurezza. In questo contesto, date situazioni e circostanze eterogenee, è preferibile intervenire a livello locale, come detta peraltro il principio della sussidiarietà.

La Commissione sa bene che il consumo inefficiente ed indiscriminato di energia per l'illuminazione (illuminazione pubblica compresa), associato alle emissioni di gas serra generate dalla produzione e dal consumo di energia ottenuta da combustibili fossili, sono due dei fattori che contribuiscono al riscaldamento terrestre. Essa porta avanti, nel quadro del programma SAVE, una serie di iniziative atte a promuovere tecnologie di illuminazione più efficienti e a ridurre il consumo di energia a fini di illuminazione negli edifici: si va dalla fissazione di livelli minimi di rendimento energetico per i reattori delle lampade fluorescenti a programmi volontari come il programma Greenlight, volto ad incoraggiare le imprese del settore pubblico come del settore privato ad installare tecnologie di illuminazione a bassa perdita. Per molte di queste iniziative la Commissione si avvale della collaborazione delle agenzie nazionali per l'energia, che possono fornire adeguato supporto tecnico. Inoltre l'industria europea sta mettendo a punto tecnologie che permetteranno di ridurre drasticamente il consumo di energia degli impianti di pubblica illuminazione. Per stimolare il mercato di queste tecnologie, la Commissione ha recentemente conferito un mandato in proposito agli enti europei di normazione.

(2000/C 374 E/058)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0265/00
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Osservatorio regionale per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo sugli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario (Interreg) si parla di un Osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Date le caratteristiche socioeconomiche e la situazione geostrategica delle isole Canarie, regione ultraperiferica atlantica: quali possibilità hanno le Canarie di insediare sul proprio territorio l'Osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(24 marzo 2000)

La Commissione non ha finora preso alcuna decisione in merito all'ubicazione del futuro osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Giova precisare tuttavia che non si tratterà in nessun caso di un organismo di grandi dimensioni, la cui sede centrale meriti di essere oggetto di dibattiti.

(2000/C 374 E/059)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0280/00
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione**

(3 febbraio 2000)

Oggetto: Direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili

La Commissione non è riuscita una volta di più a presentare una proposta di direttiva riguardante l'accesso dei prodotti energetici rinnovabili al mercato interno dell'elettricità a seguito della mancanza di un dialogo

con i promotori e l'industria delle energie rinnovabili, il che ha suscitato a sua volta una forte opposizione da parte delle PMI del settore e degli Stati membri dotati di sistemi di sostegno più avanzati. Intende la Commissione consultare, oltre ai responsabili del settore energetico degli Stati membri, anche i rappresentanti del settore delle energie rinnovabili, al fine di evitare un nuovo confronto tra i sistemi di sostegno e le opzioni di armonizzazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio In nome della Commissione

(28 febbraio 2000)

Nel marzo 1999 la Commissione ha presentato un documento di lavoro intitolato «L'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità»⁽¹⁾. L'obiettivo di tale documento era evidenziare le numerose opzioni disponibili per la Comunità in materia di produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Prima di pubblicare detto documento, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni che hanno coinvolto tutte le parti interessate, compresi rappresentanti di tutti i settori dell'industria delle energie rinnovabili (energia eolica, solare, idroelettrica, della biomassa). Inoltre, il comitato consultivo sull'energia, in cui è rappresentata l'industria delle energie rinnovabili, è stato consultato ufficialmente ed ha espresso un parere in materia.

A seguito della pubblicazione del suddetto documento di lavoro, la Commissione ha ricevuto numerosi commenti in materia da parte dell'industria dell'energia rinnovabile e di altri soggetti interessati, sono state condotte ulteriori ricerche e sono state intavolate ulteriori discussioni. Il documento di lavoro della Commissione chiariva che si sarebbe pervenuti ad una decisione finale in materia solo sulla base delle reazioni suscitate dal documento di lavoro. Inoltre, il comitato consultivo sull'energia ha discusso nuovamente il tema in profondità ed esprimerà un parere ufficiale nel prossimo futuro. Si sono inoltre già svolte intense discussioni in seno al gruppo di lavoro del comitato, che coinvolge tutti i settori dell'industria dell'energia rinnovabile.

Nell'adottare una decisione definitiva in materia, la Commissione terrà conto di tutti i punti di vista, compresi quelli espressi dall'industria dell'energia rinnovabile, che riveste particolare importanza e rilievo per l'argomento in questione.

⁽¹⁾ SEC(1999) 470.

(2000/C 374 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0289/00

di Arie Oostlander (PPE-DE) al Consiglio

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Prigionieri kosovari in Serbia

In una dichiarazione, che fa riferimento a una risoluzione del PE del 16 settembre 1999 (B5-0100/1999), la delegazione interparlamentare per le relazioni con l'Europa sudorientale, lancia un appello al governo serbo perché siano liberati i circa 1900 prigionieri kosovari ancora detenuti nelle carceri serbe in condizioni estremamente penose.

Sa il Consiglio che dalla fine della crisi del Kosovo risultano detenuti in Serbia ancora circa 2.000 kosovari?

Intende il Consiglio adottare misure efficaci per consentire a queste persone di rientrare nelle proprie famiglie il più presto possibile?

Risposta

(16/17 maggio 2000)

Il Consiglio condivide pienamente le preoccupazioni dell'Onorevole Parlamentare circa la sorte dei prigionieri kosovari ancora detenuti in Serbia. In occasione del Consiglio «Affari generali» del 19 luglio 1999, i Ministri hanno esortato l'RFJ a garantire che il CICR possa accedere a questi prigionieri

senza ostacoli. Il Consiglio ha chiesto inoltre che i prigionieri detenuti senza imputazioni siano immediatamente rilasciati e siano trattati in conformità delle norme internazionali applicabili. Successivamente al Consiglio «Affari generali» del 19 luglio, il CICR è stato autorizzato dalle autorità di Belgrado ad accedere alle carceri serbe. Durante le sue visite in loco, esso ha identificato circa 2.000 prigionieri della comunità albanese del Kosovo. Da giugno il CICR ha aiutato circa 326 persone a ritornare alle loro case in condizioni di sicurezza dopo il loro rilascio in Serbia.

Nella sessione del 13 settembre 1999, il Consiglio ha inoltre espresso la sua profonda preoccupazione per il fatto che rimane aperta la questione di parecchie migliaia di persone, in gran maggioranza albanesi del Kosovo, che sono scomparse.

L'Onorevole Parlamentare può esser certo che il Consiglio continuerà a fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità e in particolare valuterà i progressi compiuti per quanto riguarda le libertà democratiche e il rispetto dei diritti delle minoranze quale uno degli elementi decisivi per un'eventuale revoca delle sanzioni in atto contro il regime di Belgrado.

(2000/C 374 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0292/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Difesa dell'industria dell'amianto da parte dello Zimbabwe

Considerando che gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 2005, dovranno ritirare completamente dal mercato l'amianto bianco, in che modo la Commissione intende reagire all'affermazione del governo dello Zimbabwe secondo cui la miniera di amianto bianco di tale paese non presenta alcun rischio?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(29 febbraio 2000)

Nell'agosto del 1999, l'onorevole Pinheiro, ex parlamentare responsabile dello sviluppo, ha scritto a nome del presidente della Commissione al ministro dell'industria e del commercio dello Zimbabwe, Shamuyarira, in merito alla richiesta di assistenza per la ristrutturazione dell'industria dell'amianto e per le comunità colpite dalla messa al bando dell'amianto da parte della Comunità europea.

Nella lettera la Commissione affermava che la proposta della Comunità di vietare l'impiego dell'amianto bianco si basava su prove scientifiche inconfutabili. Queste ultime tenevano debitamente conto delle conclusioni del comitato scientifico indipendente per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente, secondo il quale non è possibile fissare una soglia di sicurezza nel caso dell'amianto bianco, e dell'assenza di prove che dimostrino che non tutti i tipi di amianto possono provocare il cancro del polmone e il mesotelioma, una forma tumorale che colpisce l'epitelio polmonare. Inoltre, si è tenuto conto del fatto che, in base alle prove disponibili, i principali sostituti dell'amianto bianco sono probabilmente meno tossici, il che ne giustificherebbe l'uso in tutti i settori.

Per quanto riguarda la richiesta di assistenza presentata dallo Zimbabwe in relazione alle disposizioni provvisorie per l'industria dell'amianto, la Commissione ha proposto all'ordinatore nazionale di contattare direttamente il capodelegazione della Commissione a Harare per discutere le ulteriori possibilità e le risorse per l'assistenza disponibili nell'ambito del programma indicativo nazionale o del Sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di prodotti minerari (SYSMIN). A tutt'oggi, il governo dello Zimbabwe non ha ancora risposto a tale proposta.

(2000/C 374 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0304/00
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Ritardo nell'esecuzione dei progetti del Fondo di coesione in Grecia: trattamento biologico dei rifiuti e riorganizzazione delle discariche controllate di Salonicco

Si osserva un ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei progetti «Ampliamento e completamento degli impianti di trattamento biologico dei rifiuti di Salonicco — Stadio II» e «Riorganizzazione delle discariche controllate e progetto-costruzione di una centrale di trasbordo a Salonicco», importanti per la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di vita degli abitanti di Salonicco, proprio quando è già scaduto il quadro finanziario del Fondo di coesione per il precedente periodo programmatico (1994-1999).

Nel caso specifico dei suddetti progetti, inseriti fra quelli finanziati a titolo del Fondo di coesione dal 1995 e che dovevano già essere conclusi e operativi dal 1998,

può la Commissione riferire:

1. a che stadio si trova la loro esecuzione, a cosa sono dovuti i ritardi e quando è previsto il loro completamento;
2. a quanto ammonta il contributo concesso nel periodo programmatico 1994-1999 dal Fondo di coesione e se le somme impegnate sono sufficienti per il loro completamento;
3. quali azioni ha adottato o intende adottare la Commissione per garantire, da una parte, la loro rapida conclusione e, dall'altra, il loro buon funzionamento?

In materia di somme impegnate dalle autorità greche per gli impianti di trattamento biologico dei rifiuti di Salonicco, può la Commissione dire:

- se si procede a un controllo di qualità dell'acqua nella zona interna e centrale del Golfo di Salonicco e, in caso positivo, qual è l'ente preposto;
- se è stata ampliata la relativa rete fognaria;
- se si è proceduto a collegare la zona industriale con la rete fognaria e ad effettuare il controllo di qualità dei rifiuti industriali e
- attraverso quali entrate si copriranno gli oneri di funzionamento e di manutenzione?

Risposta complementare
data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(30 marzo 2000)

I lavori di ampliamento e completamento degli impianti di trattamento biologico dei rifiuti di Salonicco — stadio II, cofinanziati a titolo del Fondo di coesione, procedono attualmente ad un ritmo soddisfacente. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità greche, quasi tutte le infrastrutture saranno completate entro la fine del 2000 e il periodo di collaudo degli impianti comincerà gradualmente a partire da marzo 2000. Il ritardo nell'esecuzione, accumulato nelle prime fasi del programma, è imputabile sia alle procedure di aggiudicazione che allo studio e alla valutazione dei risultati relativi allo stadio I. L'importo totale degli stanziamenti assegnati a tale progetto ammonta a circa 70 milioni di euro, in gran parte destinati alla realizzazione e al miglioramento degli impianti e alla creazione della rete fognaria. Tale somma viene considerata sufficiente per il completamento dei lavori.

La Commissione è consapevole dell'importanza di tale progetto per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti di Salonicco e per la protezione dell'ambiente. Per questa ragione, nella sua decisione di cofinanziamento essa ha inserito delle condizioni di buona esecuzione⁽¹⁾. Essa ha inoltre accolto le proposte di miglioramento presentate dalle autorità greche e segue, a cadenza mensile, l'evoluzione del progetto. Le autorità greche si sono impegnate: a garantire il controllo permanente della qualità delle acque interne e centrali del golfo di Salonicco utilizzando programmi di monitoraggio (centrale pilota di

controllo dell'ambiente — università di Salonico) e di ricerca (programmi del Centro ellenico di ricerche marittime — EKTHE); a realizzare i lavori di ampliamento della rete fognaria, alcuni dei quali sono già stati completati (Sindos); a mettere in servizio l'impianto di depurazione biologica prima dei lavori di allacciamento alla zona industriale e a controllare gli effluenti industriali attraverso un programma di ricerca e, dopo l'apertura dell'impianto, utilizzando il laboratorio previsto al suo interno. I costi operativi e di manutenzione sono a carico delle autorità greche le quali, a tale scopo, prevedono un'adeguata tariffazione delle utenze.

Ai fini di un cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione, il 27 luglio 1994 le autorità greche hanno presentato alla Commissione il progetto relativo al risanamento delle discariche e allo studio e alla costruzione di una centrale di trasbordo dei rifiuti a Salonico. Prima di approvarlo, la Commissione ha richiesto ai suoi consulenti una valutazione ex ante. Questi hanno effettuato gli opportuni sopralluoghi e presentato diverse relazioni tecniche. Dopo numerose riunioni preparatorie, le autorità greche hanno accettato le osservazioni e le proposte di miglioramenti tecnici della Commissione. Il progetto definitivo, che è stato adottato dalla Commissione il 9 dicembre 1997⁽²⁾, prevede il risanamento di tre discariche (Tagarades, Thermi e Derveni) e la costruzione di una centrale di trasbordo dei rifiuti.

Il costo totale del progetto ammonta a 19,1 milioni di euro e il contributo comunitario a 15,3 milioni di euro (pari all'80%), una somma ampiamente sufficiente per la buona esecuzione dei lavori. Secondo la decisione della Commissione, che prevedeva un anno di flessibilità, il progetto deve essere ultimato entro il 31 dicembre 2000. La Commissione ha già versato un anticipo di 200.000 euro. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità greche, i contratti dei quattro sottoprogetti sono stati firmati. La percentuale attuale di utilizzo dei fondi è del 28,8% (17% nell'ottobre 1999). Le autorità greche si sono impegnate ad adottare misure che permettono di accelerare l'esecuzione del progetto:

Sottoprogetto	Costo totale in euro	Percentuale attuale di utilizzo dei fondi (%)	Percentuale di utilizzo dei fondi prevista per fine maggio 2000 (%)
Thermi	2.420.000	52,38	80
Derveni	4.996.887	0,21	40
Tagarades	7.751.421	45,97	60
Centrale di trasbordo	3.973.509	2,17	30

Nel corso della riunione di ottobre 1999 del comitato di sorveglianza, la Commissione ha richiesto delle relazioni sullo stadio di esecuzione dei lavori relativi ai quattro sottoprogetti menzionati sopra. La Commissione non mancherà di controllare lo stato di avanzamento dei lavori, in particolare di quelli relativi alla discarica di Derveni e alla centrale di trasbordo dei rifiuti.

⁽¹⁾ Decisione n. C(95) 2916 F del 28.11.1995.

⁽²⁾ Decisione n. C(97) 3946 del 9.12.1997.

(2000/C 374 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0308/00
di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Ampliamento e Fondi strutturali

La convergenza economica non è ancora effettiva nell'ambito dell'Unione europea. La popolazione che vive nelle regioni ammissibili all'obiettivo 1, vale a dire il 25% del totale dell'Unione, ha per esempio un prodotto interno lordo (PIL) inferiore ai due terzi della media comunitaria.

I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono quindi i principali strumenti di riduzione di tali disparità regionali che consentono alla Comunità di conseguire uno sviluppo più equilibrato nel suo insieme.

Il tal senso, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare ammissibili all'obiettivo 1 vedranno aumentare sensibilmente il loro livello di aiuti per abitante e su base annuale nel periodo 2000-2006 rispetto al periodo 1994-1999. Ciò è tanto significativo quanto necessario. Tuttavia, la prospettiva già tracciata dell'ampliamento ai PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale) rischia di alterare considerevolmente l'equilibrio esistente.

Quali sono pertanto le misure previste dalla Commissione per evitare che le conseguenze dell'ampliamento in materia di ripartizione dei Fondi strutturali aggravino la situazione delle regioni più svantaggiate dell'Unione con particolare riferimento alle regioni ultraperiferiche?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

La sesta relazione periodica sulla situazione e lo sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità indica che nel corso del periodo 1994-1999 il livello medio del prodotto interno lordo (PIL) per abitante delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali corrispondeva nel 1996 al 68 % della media comunitaria.

Per l'attuale periodo di programmazione 2000-2006, l'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 nonché la ripartizione fra gli Stati membri degli stanziamenti dei Fondi strutturali concessi a tali regioni sono stati stabiliti dalla Commissione il 1° luglio 1999 e non subiranno modifiche in seguito all'ampliamento dell'Unione. I dipartimenti francesi d'oltremare rimarranno quindi ammissibili all'obiettivo 1 per tutto il periodo 2000-2006 e gli stanziamenti che verranno loro accordati a titolo di questo obiettivo ammonteranno a 3.254 milioni di € (prezzi 1999).

Quanto al futuro della politica di coesione, la seconda relazione sulla coesione, che la Commissione adotterà alla fine dell'anno 2000, analizzerà in particolar modo la situazione delle regioni nel contesto dell'Unione ampliata. Nel trarre le conseguenze dell'ampliamento, essa tratterà inoltre diverse piste da approfondire dopo il 2006.

(2000/C 374 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0311/00

di Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Provvedimenti legislativi in materia di maltrattamento delle donne

Recenti ricerche hanno dimostrato che il 98 % delle vittime di violenza all'interno dell'Unione europea sono donne, mentre una su cinque è stata vittima di maltrattamenti fisici ad opera del coniuge. Si stima che il numero di donne che hanno subito violenza fisica, sessuale o psicologica in ambiente familiare è di molto maggiore di quello che solitamente diventa di dominio pubblico per ovvi motivi di tutela sociale o di paura. Il problema esige dunque un approccio sostanziale poiché l'attuale copertura legislativa presenta dei vuoti e in taluni paesi crea, in sostanza, condizioni di vera e propria acquiescenza alla pratica di ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

Intende la Commissione presentare proposte per:

1. rafforzare la tutela legislativa delle donne contro i maltrattamenti fisici, sessuali o psicologici;
2. sostenere programmi di assistenza sociale all'interno di centri specializzati, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, in generale, di informazione finalizzata a facilitare la denuncia alle autorità dei casi di violenza?

Risposta data dal sig. Vitorino A nome della Commissione

(14 aprile 2000)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito al problema del maltrattamento delle donne.

In linea generale, è di competenza degli Stati membri adottare una normativa che tuteli le donne contro qualsiasi forma di maltrattamento, e la Commissione, da parte sua, rispetta il principio di sussidiarietà in questo campo. Nonostante ciò, essa ha dedicato notevole attenzione al problema a livello comunitario e, in particolare, ha organizzato la Campagna contro la violenza nei confronti delle donne, che si concluderà con una conferenza a Lisbona nel maggio 2000 e che ha coinvolto numerose organizzazioni.

Per quanto riguarda la tratta delle donne e lo sfruttamento sessuale dei bambini, compresa la pornografia infantile su Internet, la Commissione intende presentare proposte dettagliate in vista di un ravvicinamento della normativa penale degli Stati membri e in tale ambito si affronterà anche la questione dei permessi di soggiorno temporanei per le vittime disposte a testimoniare in tribunale. Obiettivo delle proposte in questione è rafforzare, a livello europeo, la legislazione volta a proteggere le donne dai maltrattamenti e dalla violazione dei diritti umani, fra cui rientrano la tratta e lo sfruttamento sessuale.

In secondo luogo, la Commissione gestisce il Programma Daphne, che combatte la violenza contro le donne e i bambini in tutte le sue forme, nonché il Programma STOP, che combatte la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Nell'ambito di tali programmi, la Commissione si sforza di costituire reti a livello comunitario che coinvolgano le organizzazioni, sia pubbliche che private, impegnate nella lotta alla violenza, al fine di incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone pratiche in questo settore.

Per quanto riguarda la creazione di centri specializzati volti a proteggere le donne dai maltrattamenti, la Commissione non può sostenerne direttamente i costi — spetta infatti agli Stati membri sostenerne l'onere —, ma, con i programmi Daphne e STOP, contribuisce a sensibilizzare il pubblico e a diffondere informazioni, e cerca così di incoraggiare le vittime di violenze a prendere contatto con le autorità competenti.

(2000/C 374 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0313/00

di Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Rispetto dei diritti sociali dei Rom

E' incontestabile che un elevato numero di popolazioni migranti, specie di nomadi Rom, nell'Unione europea e più in generale in Europa, si trova al margine o addirittura al di fuori della società. Molti esempi dimostrano che i Rom di solito subiscono l'esclusione sociale e hanno poche possibilità di far valere i loro diritti, ad esempio, alla salute, alla previdenza e all'istruzione. Questa situazione è dovuta al concorso di diverse circostanze tra cui il pregiudizio sociale, la mancanza di un intervento coordinato da parte dello Stato e una mentalità abbastanza diffusa che, anche solo per pigrizia mentale, assimila i Rom a dei fuorilegge.

Può far sapere la Commissione se intende promuovere o sostenere programmi comuni o speciali di assistenza sociale a favore dei Rom, puntando al rafforzamento della coscienza sociale, alla salvaguardia dell'identità civile e al rispetto delle scelte autonome di queste fasce particolari della popolazione?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

La lotta all'esclusione è uno degli obiettivi specifici che la Comunità e gli Stati membri si sono prefissi con il Trattato di Amsterdam. Benché la responsabilità di prevenire e combattere l'esclusione sociale spetti principalmente agli Stati Membri, la Comunità è in grado e ha il dovere di intervenire qualora ciò possa

determinare un contributo effettivo. In questo modo la Comunità può contribuire alla lotta contro l'esclusione sociale di tutti gli individui o gruppi vulnerabili, popolazioni migranti incluse; la Commissione ha delineato possibili proposte al riguardo nella sua comunicazione «costruire un'Europa solidale»⁽¹⁾.

Inoltre la recente proposta sulla lotta contro la discriminazione adottata dalla Commissione il 25 novembre 1999 vieta la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica per quanto riguarda occupazione, istruzione, protezione sociale e sicurezza sociale, vantaggi sociali e accesso a beni e servizi.⁽²⁾ Lottando sia contro la discriminazione diretta sia contro quella indiretta in tali ambiti, la comunità contribuirà all'eliminazione di alcune barriere all'integrazione che rom e altre popolazioni migranti hanno dovuto affrontare. La Commissione ha fatto pressione sul Consiglio e il Parlamento per ottenere rapidi progressi nell'ambito di questo pacchetto di proposte.

⁽¹⁾ COM(2000) 79 def.

⁽²⁾ COM(1999) 564, 565, 566 e 567 def.

(2000/C 374 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0346/00
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Concorrenza: concertazione economica delle giunte regionali basche

Lo scorso 18 gennaio il governo spagnolo ha raggiunto un accordo con le autorità della Comunità autonoma del paese basco sulla concertazione economica e fiscale delle giunte regionali basche. Inoltre questo accordo ha riscosso il consenso delle comunità autonome confinanti.

La Commissione europea intende mandare avanti la procedura di infrazione presentata contro le giunte regionali, anche se le comunità autonome presumibilmente danneggiate hanno approvato questo accordo?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(13 aprile 2000)

La Commissione ha avviato i procedimenti di cui all'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93) del trattato CE nei confronti delle misure fiscali (cosiddette «vacanze fiscali» e crediti d'imposta) introdotte dalle giunte regionali basche, non in considerazione delle denunce presentate dalle comunità autonome limitrofe, ma perché nutre dubbi sulla compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune, alla luce delle disposizioni dell'articolo 87 (ex articolo 92) del trattato CE. L'eventuale accordo delle comunità autonome menzionato dall'onorevole parlamentare non ha dunque alcuna incidenza sulla prosecuzione dei procedimenti avviati nell'interesse dei concorrenti delle imprese beneficiarie degli aiuti.

(2000/C 374 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0355/00
di Ward Beysen (ELDR) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Direttiva sui diritti d'autore

La proposta della Commissione di rivedere la direttiva sui diritti d'autore e i diritti connessi è attualmente in discussione al Consiglio. Tale proposta offre enormi vantaggi, in quanto intende raggiungere un equilibrio tra, da un lato, i detentori dei diritti d'autore e, dall'altro, gli utenti e l'industria tecnologica. Tuttavia può anche nascondere un pericolo in quanto il monopolio tecnico integrale è accordato ai detentori dei diritti d'autore. Quali misure intende adottare la Commissione per evitare che i sistemi tecnici dettino legge e che la sola soluzione consista nel subordinarsi ad essi nei casi di deroga, vale a dire quando la copia è autorizzata?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(28 marzo 2000)

La proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾ mira ad adattare al livello comunitario il quadro giuridico del diritto d'autore per far fronte alle sfide poste dalle nuove tecnologie e forme di produzione e sfruttamento delle opere. Essa si iscrive in un contesto globalizzato ed ha altresì come obiettivo quello di recepire la maggior parte delle obbligazioni internazionali inerenti ai trattati adottati nel 1996 sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, il primo sul diritto d'autore ed il secondo sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Tra queste obbligazioni le parti contraenti hanno deciso di dotarsi di una legislazione che garantisca la tutela giuridica delle misure tecniche utilizzate dagli aventi diritto per proteggere le loro opere da atti non autorizzati. La proposta di direttiva recepisce detto obbligo a livello comunitario in modo tale da garantire un livello equivalente di tutela nei vari Stati membri e consentire il buon funzionamento del mercato interno.

L'onorevole parlamentare riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione nella proposta volta ad assicurare un equilibrio tra i diversi diritti ed interessi in gioco. Essa è particolarmente attenta a tale equilibrio sulla questione della delimitazione della portata della protezione delle misure tecniche quando uno Stato membro ricorre ad una delle eccezioni previste all'articolo 5 della proposta. Tale preoccupazione è condivisa dagli Stati membri che nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio cercano una soluzione soddisfacente.

⁽¹⁾ GU C 180 del 25.6.1999.

(2000/C 374 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0359/00**di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Lavoro in stato di servitù

Il lavoro in servitù è una violazione dei diritti umani che secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù, affligge quasi 20 milioni di persone nel mondo. Gran parte di questi lavoratori in servitù sono in India e in Pakistan.

Alla luce di ciò la Commissione può farmi conoscere quali azioni stia intraprendendo per:

1. collaborare con le Nazioni Unite e la OIL per esercitare pressioni affinché tutti gli Stati sottoscrivano gli strumenti internazionali che mettono fuori legge il lavoro in stato di servitù, particolarmente le Convenzioni OIL 29 sul lavoro forzato e 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile,
2. dare supporto agli Stati affinché sviluppino e applichino regole nazionali che pongono fuori legge il lavoro in stato di servitù e comprendano l'espletamento di attività di sorveglianza regionali dettagliate per identificare e riabilitare i lavoratori in stato di servitù e far sì che quanti sono responsabili del loro stato siano perseguiti conformemente al diritto nazionale.

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(8 marzo 2000)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare riguardo al lavoro in stato di servitù e riconosce, come gli Stati membri, l'importanza di abolire il lavoro infantile, che priva i bambini del diritto all'infanzia, del diritto all'istruzione e della libertà dal lavoro forzato. La Comunità sostiene attivamente l'attività in questo settore delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), e non può che approvare l'adozione di una nuova convenzione OIL che vieta il lavoro infantile e prevede interventi immediati per eliminare le sue forme peggiori. La Comunità si adopererà affinché la convenzione dia un utile contributo all'eliminazione delle forme più inaccettabili di lavoro infantile, compreso il lavoro in stato di servitù e lo sfruttamento dei

bambini a fini di prostituzione. Ritenendo che l'adozione della Commissione costituisca un notevole passo avanti, la Comunità ne caldeggia una rapida ratifica e un'efficace applicazione.

L'Organizzazione internazionale del lavoro dispone di meccanismi collaudati per sorvegliare l'applicazione delle norme di lavoro internazionali, tra cui le convenzioni sul lavoro forzato (n. 29) e sulle peggiori forme di lavoro infantile (n. 182). Va ricordato che, dopo aver esaminato un rapporto estremamente critico sulla Birmania, la conferenza internazionale sul lavoro del 1999 ha deciso di sospendere l'assistenza tecnica dell'OIL a favore di questo paese. È evidente, tuttavia, che nessuno degli strumenti internazionali esistenti contiene misure commerciali che vietino di importare merci prodotte mediante il lavoro in servitù o il lavoro infantile.

La Comunità segue una politica basata sull'offerta di incentivi e di altre forme di assistenza, anziché sulle sanzioni, onde migliorare la capacità dei paesi poveri di conformarsi alle principali norme generalmente accettate nel campo del lavoro. In casi estremi e ben precisi, tuttavia, il sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Comunità consente di sospendere i benefici per i paesi dove si siano riscontrate gravi violazioni dei diritti umani. Questa disposizione è tuttora in vigore nei confronti della Birmania.

Il governo del Pakistan, che ha promulgato una legge che vieta il lavoro in servitù e il lavoro minorile, tiene informata la Commissione delle disposizioni applicative prese dalle sue autorità (indagini, condanne, riabilitazione). La Commissione si avvale di tutte le opportunità per ribadire al Pakistan le sue preoccupazioni al riguardo. L'onorevole parlamentare, inoltre, è certamente consapevole della notevole importanza che riveste per India e Pakistan il Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro infantile (IPEC), attuato sotto l'egida dell'OIL per favorire l'istruzione dei bambini e trovare alle loro famiglie un lavoro o un po' di denaro per sopravvivere. La Comunità contribuisce attivamente a questo strumento innovativo di lotta contro la povertà, contro il lavoro in servitù e contro il lavoro infantile.

(2000/C 374 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0365/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Sostegno da parte di taluni Stati membri agli interessi all'estero di loro società

Non ritiene la Commissione che le società di alcuni Stati membri che ne sostengono gli interessi all'estero godano di un vantaggio sleale rispetto alle società dei paesi che non offrono tale appoggio? È essa in grado di fornire informazioni dettagliate in merito alle sovvenzioni concesse da ciascuno Stato membro a sostegno degli interessi all'estero di loro società?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento al sostegno che taluni Stati membri possono fornire agli interessi delle loro società all'estero. Ove risulti che tali misure conferiscono ai beneficiari un vantaggio economico indebito e che sono, inoltre, applicate soltanto a talune imprese o a talune attività e se sono potenzialmente atte a falsare gli scambi intracomunitari, esse rientrano effettivamente nel campo di applicazione delle disposizioni del trattato CE sugli aiuti di Stato.

Con una sua recente decisione, la Commissione ha dato prova della prassi rigorosa cui si attiene per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti diretti esteri delle grandi imprese in paesi extracomunitari (cfr. la decisione della Commissione del 14 ottobre 1998 relativa ad una proposta dell'Austria di concedere un aiuto a LiftgmbH⁽¹⁾).

La Commissione non è purtroppo in grado di fornire all'onorevole parlamentare informazioni dettagliate circa gli importi relativi agli aiuti che ciascuno Stato membro fornisce alle proprie società all'estero.

(¹) GU L 142 del 5.6.1999.

(2000/C 374 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0369/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Impatto socioeconomico dell'iniziativa per l'occupazione

Il Vertice straordinario di Lussemburgo, del novembre 1997, ha adottato un'iniziativa per l'occupazione, applicabile per tre anni, la quale mobilita, per tale periodo, circa 450 milioni di euro. L'iniziativa s'inquadra nel titolo B5-5 del bilancio della Comunità e comprende misure di sostegno alle piccole e medie imprese e progetti innovativi a livello del mercato del lavoro.

Nel contesto, può la Commissione comunicare:

- la ripartizione annua per ciascuno Stato membro degli importi iscritti nelle singole linee che fanno capo al titolo B5-5 del bilancio comunitario?
- il numero stimato di posti di lavoro creati da queste misure nell'Unione europea e in ciascuno Stato membro (ricordando che in precedenza la Commissione ha effettuato una valutazione analoga per il programma ELISE)?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(3 aprile 2000)

A seguito del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione, l'autorità di bilancio ha istituito una nuova linea di bilancio denominata B5-5 «Mercati del lavoro e innovazione tecnologica» per il finanziamento di 450 milioni di EURO nell'arco di un triennio (1998-2000).

Da un lato, nel 1998, sono stati stanziati 30 milioni di EURO, da tre linee di bilancio (B5-500, B5-5010 e B5-5020), per il finanziamento di una serie di attività connesse con l'attuazione del titolo sull'occupazione del trattato CE e, in generale, della strategia occupazionale. Tali attività miravano ad identificare le buone pratiche e a promuoverne lo scambio tra gli Stati membri e a favorire il sostegno in favore di azioni e progetti innovativi nonché della ricerca sulle politiche dell'occupazione degli Stati membri.

Dall'altro, sono stati destinati 120 milioni di EURO all'iniziativa «Crescita e occupazione», un programma di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro. A questa cifra possono essere aggiunti i 5 milioni di EURO relativi all'azione pilota Impresa comune europea (ICE) (B5-512). Nel biennio 1999-2000, l'importo stanziato in favore dell'iniziativa «Crescita e occupazione» è stato di 300 milioni di EURO

L'iniziativa «Crescita e occupazione» si compone di tre meccanismi complementari: uno sportello di capitali di rischio nel quadro del Meccanismo europeo per le tecnologie (Sportello MET per l'avviamento) gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un sistema di contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese comuni transnazionali da parte delle PMI nell'ambito della Comunità (ICE), gestito dalla Commissione, ed un sistema di garanzia (Meccanismo di garanzia per le PMI) gestito dal FEI.

Per quanto riguarda lo «Sportello MET per l'avviamento», la Commissione ha approvato impegni di investimento in nove fondi selezionati dal FEI, per un totale di oltre 54 milioni di EURO. La ripartizione per Stato membro è illustrata nella tabella 1 che viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Per quanto concerne l'ICE, la Commissione ha approvato 65 progetti: 53 progetti di imprese comuni e 12 strumenti di promozione. I 53 progetti di impresa comune hanno coinvolto 115 PMI. La ripartizione per Stato membro delle PMI partecipanti ai progetti e la prevista sede dell'impresa comune sono riportate nella tabella 2 che viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Per quanto attiene il Meccanismo di garanzia per le PMI, la Commissione ha approvato impegni nei confronti di 15 intermediari finanziari selezionati dal FEI per un totale di oltre 90,2 milioni di EURO. La ripartizione per Stato membro è illustrata nella tabella 3 che viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento.

Relativamente allo «Sportello MET per l'avviamento», gli ultimi dati disponibili mostrano che 49 PMI comunitarie hanno ricevuto un finanziamento dai fondi che partecipano al meccanismo. Informazioni dettagliate sulle prospettive in termini di creazione di nuovi posti di lavoro del meccanismo «Sportello MET per l'avviamento» saranno disponibili nel mese di agosto 2000 allorché il FEI avrà ricevuto i primi questionari annuali compilati dalle PMI.

In merito all'ICE, è troppo presto per avanzare ipotesi sulle cifre relative alla creazione di posti di lavoro. Il primo stadio del sostegno ICE concerne la fase dei lavori preparatori; soltanto successivamente le PMI decidono se, ed in quali condizioni, avviare l'impresa comune. Tuttavia, anche in questa fase iniziale, si è chiesto alle PMI di stimare il numero di posti di lavoro che potranno essere creati. Considerando tali circostanze e tendo conto delle dichiarazioni dei richiedenti, per i 53 progetti d'impresa comune approvati, i posti di lavoro creati potrebbero essere 788 (vale a dire una media di 15 posti di lavoro per progetto).

Per quanto riguarda il Meccanismo di garanzia per le PMI, gli ultimi dati disponibili mostrano che le 7 223 PMI che hanno beneficiato di questo meccanismo hanno dichiarato 32 869 dipendenti. Sempre nell'ambito di tale meccanismo, alle PMI viene chiesto di fare una stima dei posti di lavoro che dovrebbero essere creati nell'immediato futuro. Stando alle loro dichiarazioni, il numero totale di posti di lavoro previsti a scadenza di un anno dalla firma del contratto di prestito ammonta a 34 319, che corrisponde ad un incremento di 1 450 unità. Per l'anno immediatamente successivo è previsto un aumento a 36 988 unità, vale a dire un'ulteriore crescita di 2 669 addetti, che porta al 13 % l'incremento totale sui due anni.

(2000/C 374 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0373/00
di Andre Brie (GUE/NGL) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Sblocco dei finanziamenti dei fondi strutturali dell'UE in seguito alla designazione delle zone previste dalla direttiva sugli habitat (92/43/CEE) in alcuni Länder della Germania orientale

A causa del fatto che la Germania e taluni suoi Länder non hanno ancora provveduto all'attuazione della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat e della flora e fauna selvatiche (direttiva sugli habitat), anche per i Länder tedeschi che hanno adempiuto tale obbligo si profila il rischio del blocco degli stanziamenti dei fondi strutturali dell'UE. Ad esempio il Land del Meclenburgo-Pomerania Anteriore ha ormai messo a disposizione 136 siti designati ai sensi della direttiva sugli habitat per una superficie complessiva di 181.000 ettari, pari al 7,9 % del suo territorio. In particolare per i Länder della parte orientale della Germania, che presentano debolezze strutturali, l'atteggiamento annunciato dalla Commissione comporterebbe almeno un ritardo nel pagamento degli stanziamenti per il sostegno a titolo dell'obiettivo 1 nonché di quelli del FEAOG destinati alle zone rurali. Dati i gravi problemi economici e sociali di queste regioni, le conseguenze sarebbero estremamente negative.

Quali misure ha intenzione di adottare la Commissione per evitare che quei Länder della Germania orientale che hanno adempiuto il loro obbligo a norma della direttiva sugli habitat debbano rispondere dei ritardi del governo federale e di taluni altri Länder tedeschi?

Non vede la necessità o la possibilità di valutare e decidere lo sblocco dei fondi in modo specifico per i singoli Länder o per i singoli progetti?

Ha consapevolezza del fatto che una decisione negativa avrebbe da una parte ripercussioni economiche e sociali molto serie e, dall'altra, pregiudicherebbe in modo duraturo la disponibilità della popolazione ad impegnarsi per la protezione dell'ambiente, mentre una decisione positiva sarebbe senza dubbio percepita anche quale riconoscimento di una politica attiva in campo ambientale?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(31 marzo 2000)

Come l'onorevole parlamentare saprà, la chiusura dell'elenco Natura 2000 delle zone di interesse comunitario — che comprende anche le zone interessate dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ —, che avrebbe dovuto avvenire entro il giugno 1998, è stata prorogata in quanto numerosi Stati membri, tra cui la Germania, non hanno presentato proposte adeguate. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è scaduto nel giugno 1995.

In considerazione del ritardo nella designazione delle zone protette e al fine di permettere alla Commissione di adempiere i suoi compiti in conformità con l'articolo 6 del trattato CE, il 23 giugno 1999 la Commissione ha ricordato a tutti gli Stati membri l'obbligo di garantire che programmi e progetti rispettino entrambe le direttive.

Nel frattempo, i Länder tedeschi — tra cui il Land Meclemburgo-Pomerania anteriore — hanno annunciato la creazione di alcune zone protette e la preparazione di nuove.

Da un punto di vista giuridico, i documenti di programmazione possono essere approvati solo se contengono un impegno chiaro, da parte delle autorità tedesche responsabili della regione interessata, a valutare adeguatamente tutte le possibili conseguenze negative derivanti dall'inserimento di una zona nel programma Natura 2000 e a prendere tutte le eventuali misure necessarie. Peraltro, la Commissione valuterà ogni singolo programma e progetto sulla base del contenuto.

L'obiettivo della Commissione è quello di promuovere lo sviluppo socioeconomico delle zone ammissibili secondo modalità che siano conformi ai principi basilari dello sviluppo sostenibile.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(2000/C 374 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0378/00
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Valutazione del regime comunitario in materia di carni ovine

La Commissione può confermare se sta effettuando una valutazione del regime comunitario in materia di carni ovine attualmente in vigore e della sua efficacia, nonché indicare quando pensa di pubblicare le sue conclusioni in proposito?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2000)

Uno studio valutativo sull'organizzazione comune del mercato delle carni ovine è attualmente in corso. In base ai risultati di tale studio, che sarà ultimato verso Pasqua, la Commissione trarrà le proprie conclusioni in merito ad un'eventuale riforma o modifica del regime e, se del caso, presenterà proposte in tal senso nel corso dell'anno.

(2000/C 374 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0380/00
di Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Miglioramento delle infrastrutture stradali nei paesi dell'Europa centrale e orientale

I considerevoli apporti di capitali concessi ai cosiddetti «paesi candidati» all'adesione all'Unione dai vari organismi di finanziamento europeo (come la BEI) nonché per mezzo del bilancio dell'Unione (programma PHARE, strumento ISPA), congiuntamente ai necessari investimenti che debbono effettuare i relativi governi, dovrebbero servire a creare una rete stradale che soddisfi al principio di «interoperatività», per permettere l'effettiva instaurazione di un «mercato unico».

Ciò nondimeno, sembra che l'utilizzo a livello locale dei finanziamenti comunitari soprammenzionati non ottenga i risultati sperati. Quali meccanismi ha la Commissione messo a punto per garantire che i progetti stradali e di miglioramento delle infrastrutture viarie finanziati con fondi comunitari in questi paesi siano realizzati sulla base di norme di qualità considerate «standard» nell'Unione europea?

Intende la Commissione chiedere, ai fini della concessione di finanziamenti, uno studio di impatto sulla sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura viaria considerati imprescindibili nell'ambito dell'Unione ampliata?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(27 marzo 2000)

A partire dall'inizio degli anni '90 il programma PHARE ha erogato quasi 1 miliardo di euro per investimenti nelle infrastrutture di trasporto dei paesi beneficiari, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi sottolineati dall'onorevole parlamentare. Negli ultimi anni gli aiuti di preadesione hanno mobilitato crescenti fondi e cofinanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e delle istituzioni finanziarie internazionali nonché dei bilanci nazionali dei paesi candidati.

Da quest'anno in poi il nuovo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) aumenterà notevolmente le capacità d'investimento grazie ai fondi pubblici comunitari. Fino al 2006 la dotazione annua di 1,4 miliardi di euro sarà utilizzata in egual misura per le infrastrutture di trasporto e le misure ambientali. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, le misure finanziate dall'ISPA dovranno promuovere la mobilità sostenibile e in particolare mirare all'interconnessione e all'interoperabilità delle reti nazionali dei paesi candidati con le reti transeuropee, compreso l'accesso a tali reti.

In questo contesto la selezione delle misure prioritarie per lo sviluppo di una rete di trasporti paneuropea è stata agevolata dalla valutazione delle esigenze infrastrutturali di trasporto (TINA) avviata dal Consiglio nel 1995 ed effettuata con l'obiettivo di individuare una rete di trasporto multimodale sul territorio dei paesi candidati comprendente le strade, le ferrovie, le acque interne, i porti, i terminali e gli aeroporti. È formata dalla rete di base, che sul territorio dei paesi candidati corrisponde ai collegamenti e ai nodi dei dieci corridoi di trasporto europei multimodali approvati dalla terza conferenza paneuropea dei trasporti nel giugno 1997 a Helsinki, e da componenti di rete aggiuntive.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999⁽¹⁾ che istituisce l'ISPA, le misure relative alle infrastrutture di trasporto devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie nel settore dei trasporti e delle reti transeuropee (articolo 5 e allegato II). A tal fine i progetti relativi ai trasporti d'interesse comune devono basarsi sui criteri della decisione n. 1692/96/CE del Consiglio e del Parlamento, del 23 luglio 1996⁽²⁾, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e devono rispettare le pertinenti politiche e norme comunitarie. Per esempio, nel valutare una proposta di progetto di infrastrutture stradali, la Commissione esaminerà fra l'altro in che misura il provvedimento contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale, e se rispetta i criteri e le norme di cui sopra. Anche gli investimenti per i sistemi di gestione del traffico volti a migliorare la sicurezza del traffico potranno beneficiare dei finanziamenti dell'ISPA.

Nel rapporto annuale sull'assistenza comunitaria concessa a titolo dell'ISPA la Commissione fornirà informazioni anche sulla valutazione della compatibilità delle operazioni dell'ISPA con le politiche comunitarie, comprese quelle relative ai trasporti.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2000/C 374 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0387/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione*(15 febbraio 2000)*

Oggetto: Sequestro di pescherecci galleggi da parte della marina irlandese

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi sequestri di pescherecci galleggi che pescavano nel settore Gran Sol da parte di unità della marina irlandese, le quali avrebbero motivato il loro intervento con irregolarità di tipo tecnico. I pescherecci sono stati successivamente rilasciati dopo il pagamento di una multa simbolica, tuttavia i danni economici connessi alla sospensione delle attività di pesca durante il periodo di sequestro sono molto elevati.

È la Commissione al corrente di tali fatti, che si ripetono continuamente, e delle pressioni alle quali è esposta la flotta gallega? Inoltre, considera giustificato tale intervento delle autorità irlandesi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(13 marzo 2000)*

La Commissione non è al corrente degli episodi cui allude l'onorevole parlamentare.

La Commissione chiede all'onorevole parlamentare di fornirle dati esatti in merito per consentirle di effettuare le necessarie ricerche.

(2000/C 374 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0392/00
di Inger Schörling (Verts/ALE) alla Commissione*(8 febbraio 2000)*

Oggetto: Principio della trasparenza e tutela dell'informatore

Recentemente il Commissario Neil Kinnock dichiarava alla stampa svedese che il principio della trasparenza e la tutela dell'informatore, come delineati dal modello svedese, non sono applicabili alla Commissione europea, in quanto, a suo parere, se si introducesse il principio della trasparenza, le decisioni importanti verrebbero prese in via informale, mentre la tutela dell'informatore indurrebbe a ricorrere alla segretezza. Inoltre il Commissario Kinnock affermava che il sig. Paul van Buitenen, da buon informatore che denuncia la corruzione all'interno della Commissione, si è trasformato in un cattivo informatore, determinato a screditarla in quanto istituzione.

Ciò premesso, può il Commissario Kinnock illustrare da cosa deduce che il principio della trasparenza e la tutela dell'informatore otterrebbero effetti opposti a quelli desiderati, qualora fossero applicati nell'ambito delle istituzioni europee e cosa in particolare, nel suo comportamento, ha fatto sì che il sig. Paul van Buitenen, da buon informatore, si sia trasformato in un cattivo informatore?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(24 marzo 2000)*

La Commissione ha recentemente pubblicato una proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni europee⁽¹⁾, in cui definisce i principi e le norme che, a suo parere, sono necessarie per garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini europei delle informazioni in possesso delle istituzioni. Nell'elaborare la proposta, la Commissione ha tenuto conto dell'esperienza positiva acquisita nell'attuazione del codice di condotta⁽²⁾, delle legislazioni degli Stati membri in materia di accesso ai documenti, e segnatamente delle buone pratiche dei paesi nordici, nonché della situazione specifica delle Comunità.

Il Parlamento e il Consiglio discuteranno il testo della proposta e stabiliranno infine le norme obbligatorie in materia.

In seno al Parlamento e altrove, il vicepresidente incaricato del personale e della riforma amministrativa ha conferito particolare rilievo al fatto che la Svezia vanta una lunga e positiva tradizione in materia di pubblico accesso all'informazione, e, di conseguenza, possiede modelli cui bisognerebbe ispirarsi ma che, in realtà, solo difficilmente potrebbero essere integralmente copiati dalle istituzioni europee nel prossimo futuro.

Nelle sue dichiarazioni pubbliche il vicepresidente ha inoltre osservato che in Svezia gli scambi informali che hanno luogo prima che un documento ottenga uno statuto ufficiale non sono accessibili al pubblico. Nella proposta della Commissione, la definizione di un documento esclude «i documenti a uso interno in cui siano formulati pareri, espressi scambi di opinione fra servizi, nonché i messaggi informali». Se non vi fosse una simile esclusione — necessaria secondo il comitato di esperti indipendenti, perché «la Commissione deve poter disporre di spazio per pensare», per poter formulare le proprie politiche prima che raggiungano il pubblico» — i funzionari potrebbero essere riluttanti a produrre e scambiare tali documenti, il che potrebbe tradursi in una maggiore segretezza senza accrescere l'efficacia del lavoro.

Va osservato inoltre che i riferimenti alle dichiarazioni del vicepresidente, riportati nell'interrogazione, sono erronei. Il sig. Kinnock ha infatti ripetuto che le irregolarità divulgate da un funzionario della Commissione erano tutte oggetto di procedimenti disciplinari o di vertenze giudiziarie già prima della loro divulgazione. Egli ha accennato inoltre alle affermazioni riportate dalla stampa svedese secondo cui migliaia di funzionari all'interno dell'organizzazione continuerebbero a commettere frodi. L'accusa ovviamente non corrisponde a verità e rappresenta un esempio del tipo di affermazioni generalizzate che diffama ingiustamente la Commissione e il suo personale provocando la sfiducia infondata dei cittadini.

(¹) COM(2000) 30 def.

(²) Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio il 20.12.1993 (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43) e dalla Commissione l'8 febbraio 1994 (GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58). Il Parlamento europeo ha adottato una decisione relativa al pubblico accesso ai suoi documenti il 10 luglio 1997 (GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27).

(2000/C 374 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0399/00

di Ioannis Averoff (PPE-DE) e Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2000)

Oggetto: Attuazione della legislazione comunitaria e finanziamenti comunitari concessi alla Grecia per la protezione delle foreste

I regolamenti comunitari nn. 3528/86 (¹) e 2158/92 (²) relativi alla protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi comportano determinati obblighi per gli Stati membri come, per esempio, piani di protezione contro gli incendi. Tali regolamenti danno altresì agli Stati membri la possibilità di finanziare attività che rientrino nelle disposizioni dei medesimi.

Può la Commissione fornire informazioni sull'attuazione dei suddetti regolamenti in Grecia e in particolare riferire se la Grecia:

1. ha inviato alla Commissione, conformemente all'articolo 10 del trattato di Amsterdam, le informazioni previste in modo specifico dal regolamento (CE) n. 2158/92;
2. quali somme precise ha ricevuto a titolo dei due suddetti regolamenti dal 1995 ad oggi e a quale percentuale corrispondono rispetto agli altri Stati membri mediterranei;
3. ha utilizzato altri mezzi finanziari comunitari per la protezione delle sue foreste, a quanto ammontano e a quale percentuale corrispondono rispetto agli altri Stati membri mediterranei?

(¹) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2.

(²) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 aprile 2000)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, il 2 febbraio 1993 la Grecia ha inviato alla Commissione l'elenco delle zone classificate secondo il rischio di incendio di foresta. Tale elenco, in cui tutto il territorio greco è stato classificato giustificatamente come «zona ad alto rischio», è stato approvato con decisione della Commissione C(93)1619 del 24 giugno 1993.

In seguito a tale approvazione, e in conformità dell'articolo 3 del suddetto regolamento, il 24 giugno 1993 la Grecia ha trasmesso alla Commissione il piano nazionale di protezione delle foreste contro gli incendi, in merito al quale il 7 marzo 1994 la Commissione ha emesso un parere di conformità al disposto dell'articolo 3.

Infine, l'8 ottobre 1999, la Grecia ha comunicato alla Commissione l'aggiornamento del piano iniziale, previsto per una durata di 10 anni (1994-2003). In un nuovo parere emesso il 10 gennaio 2000, la Commissione afferma che il piano aggiornato della Grecia continua a rispondere agli obiettivi e agli orientamenti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 804/94 della Commissione, dell'11 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d'informazione sugli incendi di foresta⁽¹⁾, a partire dal 1994 la Grecia mette ogni anno a disposizione della Commissione i dati richiesti dal regolamento.

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e del regolamento (CEE) n. 2158/92 sopra citato, la Comunità ha accordato una serie di aiuti a talune azioni riguardanti tutti gli Stati membri mediterranei, laddove si considerano tali la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed anche il Portogallo, durante il periodo 1995-1999, per un importo di 71,48 milioni di €. Di tale somma sono stati stanziati a favore delle azioni greche, durante il medesimo periodo, 13,64 milioni di €, pari al 19% dell'aiuto complessivo.

La Grecia ha inoltre beneficiato del cofinanziamento comunitario nel settore cui l'onorevole parlamentare si interessa ricorrendo anche ad altri mezzi. Il Fondo di coesione ha accordato — per il periodo 1994-1999 — un contributo di 55,6 milioni di €. La Spagna è l'altro Stato membro mediterraneo che ha fatto appello al Fondo ottenendone 565 milioni di €. Il Portogallo non ha concesso al settore forestale stanziamenti provenienti dal Fondo di coesione.

Quanto al FEAOG-orientamento, in virtù del secondo quadro comunitario di sostegno per la Grecia (1994-1999) e delle iniziative comunitarie, un importo di 224 milioni di € degli stanziamenti disponibili è stato destinato al settore forestale. In Portogallo, un importo di 79,7 milioni di € è stato assegnato al settore forestale ed alla protezione dell'ambiente nel quadro del QCS (1994-1999).

⁽¹⁾ GU L 93 del 12.4.1994.

(2000/C 374 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/00
di William Newton Dunn (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2000)

Oggetto: Torte di carne di maiale Melton Mowbray

Intende la Commissione concedere a Melton Mowbray, nel Leicestershire, la stessa tutela del suo nome e status regionale assicurata ai produttori di Champagne e formaggio Stilton per quanto concerne la produzione delle tradizionali torte di carne di maiale, famose in tutto il mondo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 marzo 2000)

Il regolamento (CEE) n. 2081/92⁽¹⁾ ha istituito un regime comunitario di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche per taluni prodotti agricoli ed alcune derrate alimentari destinati all'alimentazione umana. Detto regime non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo. Il prodotto in causa denominato «pork pie», qualora lo si dovesse considerare un prodotto a base di carne, potrebbe rientrare nel campo d'applicazione del suddetto regime.

Giova inoltre osservare che, trattandosi di un regime volontario, spetta al gruppo di produttori interessati al prodotto in questione lanciare l'iniziativa di un'eventuale registrazione della denominazione «Melton Mowbray Pork Pies» in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Occorre definire con esattezza il prodotto e l'area geografica nonché il nesso esistente fra il prodotto e l'area suddetta in un disciplinare, come prevede l'articolo 4 del suddetto regolamento. Anche i criteri previsti dalle definizioni di un'indicazione geografica o di una denominazione d'origine, debbono essere giustificati nella domanda di registrazione.

Una decisione circa la conformità della domanda con il disposto del regolamento potrebbe essere adottata soltanto se tutti gli elementi richiesti sono stati trasmessi tramite le autorità del Regno Unito alla Commissione.

E' prevista inoltre una procedura di opposizione comunitaria tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per garantire la tutela degli interessi degli altri produttori eventualmente interessati.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992.

(2000/C 374 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0402/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(15 febbraio 2000)

Oggetto: Arresto di un pescatore nell'isola della Riunione

Il cittadino gallego José Hombre Sobrido, nostromo del peschereccio Camouco, è stato arrestato oltre due mesi fa nell'isola della Riunione, territorio francese, e vi è tuttora detenuto.

Nel corso di una riunione della commissione per la pesca del Parlamento europeo il direttore generale della pesca della Commissione europea non ha dato una risposta concreta alla domanda formulata dall'interrogante sulla questione.

È la Commissione al corrente di tale circostanza e dei motivi che hanno portato all'arresto di un cittadino europeo, disposto dalle autorità di uno Stato membro dell'Unione come la Francia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 aprile 2000)

Nel settembre 1999 Hombre Sobrido, nostromo del peschereccio Camouco, che batte bandiera panamense e appartiene alla Merce Pesca s.a., è stato arrestato da una fregata francese con l'accusa di pesca illegale di austromerluzzo nella zona economica esclusiva (ZEE) dell'isola di Crozet (Riunione). Egli è stato in seguito rilasciato, ma è ancora confinato nell'isola in quanto le autorità gli hanno sequestrato il passaporto.

Il 14 gennaio 2000, Panama ha chiesto il rilascio della nave e del suo nostromo presso il tribunale internazionale per il diritto del mare di Amburgo, istituito in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il 7 febbraio 2000 il tribunale ha emesso la sentenza, ordinando la liberazione immediata previo deposito di una cauzione di 8 milioni di FF. Finora le autorità francesi non hanno ottemperato alla sentenza e si dichiarano insoddisfatti delle condizioni imposte per la cauzione. La Corte d'appello dell'Isola di Riunione ha fissato per il 24 marzo 2000 un processo in cui sarà esaminata la questione della restituzione del passaporto del signor Sobrido. Il processo sul merito è stato fissato al 4 aprile 2000.

(2000/C 374 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0407/00
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione***(15 febbraio 2000)*

Oggetto: Indennizzo delle imprese tedesche di cabotaggio e spedizione sul Danubio a causa della chiusura del tratto jugoslavo del Danubio

Nella città tedesca di Regensburg hanno sede molte ditte attive esclusivamente nel settore del trasporto sul Danubio dalla Germania a stazioni che si trovano in Jugoslavia. La guerra del Kosovo, la distruzione di numerosi ponti sul Danubio e la conseguente chiusura di tratti jugoslavi del Danubio hanno causato l'arresto dell'attività di tali ditte, che, per la loro specializzazione quasi esclusiva nella percorrenza di determinati tratti del Danubio, non hanno quasi nessuna possibilità di riconvertirsi in altri ambiti di attività.

Si chiede di conseguenza alla Commissione:

1. Se queste ditte debbano considerarsi danneggiate dalla guerra del Kosovo, alla stessa stregua delle imprese con sede nel Kosovo;
2. se queste ditte possano ottenere aiuti alla ristrutturazione a compensazione dei danni subiti;
3. se queste ditte possano invocare un diritto a un sussidio di ristrutturazione o di consolidamento dell'impresa a compensazione delle perdite correnti e a un contributo d'incentivazione agli investimenti con fideiussione pubblica.

Risposta data dal signor Patten in nome della Commissione*(29 marzo 2000)*

La Commissione è a conoscenza dei problemi particolari delle imprese impegnate, direttamente o indirettamente, nei trasporti sul Danubio per la chiusura alla circolazione di tratti del fiume in seguito alla distruzione dei ponti di Novi Sad da parte della NATO.

La questione di un'eventuale compensazione per le perdite in questione non potrà però essere affrontata finché non sarà stato risolto, nelle appropriate sedi giuridiche, il problema della responsabilità eventuale di tali perdite.

Per quanto riguarda il ripristino della navigazione sul Danubio, la Commissione europea sta esaminando una richiesta di cofinanziamento presentata dalla Commissione del Danubio per un progetto relativo all'apertura di un canale di navigazione previa rimozione dei detriti dei ponti distrutti dalla NATO e di eventuali ordigni inesplosi e al riassetto del letto del fiume e delle sue sponde. Sia il progetto che il contesto della sua realizzazione sono complessi dal punto di vista politico, tecnico e giuridico.

(2000/C 374 E/080)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0410/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(23 febbraio 2000)*

Oggetto: Cambogia

È consapevole la Commissione delle asserzioni in base alle quali in Cambogia sussistono tutta una serie di problemi tra cui disperata povertà, carestia in alcune zone, elevati livelli di corruzione e violazione dei diritti umani? Non ritiene opportuno la Commissione procedere all'attuazione di alcune misure condizionali?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(7 marzo 2000)

La Commissione è ben consapevole del fatto che la Cambogia rappresenti uno dei paesi meno sviluppati al mondo e dell'estrema povertà e degli altri problemi ad essa connessi che affliggono questo paese. Nei prossimi anni la Cambogia dovrà affrontare importanti sfide che richiedono la rapida attuazione di vaste riforme. Sin dalla nascita del nuovo governo cambogiano, la Commissione ha regolarmente portato avanti delle consultazioni con lo stesso al fine di discutere tali riforme.

Allo stato attuale la Commissione non intende imporre condizioni ai propri programmi di sviluppo. Tuttavia, essa continuerà a seguire da vicino la situazione nel paese.

Per quanto riguarda i diritti umani, il processo di democratizzazione e la corruzione, la Commissione prevede di discutere tali aspetti in maniera approfondita con le autorità cambogiane in occasione del primo comitato misto CE-Cambogia, che si riunirà nella prima metà del 2000.

Per quanto concerne invece l'attuale quadro alimentare, le organizzazioni internazionali ritengono che, complessivamente, la situazione in Cambogia sia soddisfacente. Ciononostante, una parte della popolazione è tuttora esposta alle carestie. La Commissione continua pertanto a seguire da vicino la situazione ed è pronta ad intervenire in caso di emergenza.

(2000/C 374 E/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0416/00
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Riduzione dell'aliquota dell'IVA sugli emoderivati ricombinanti

Può la Commissione far sapere se è disposta a presentare una proposta concernente l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA agli emoderivati ricombinanti? In caso negativo, può indicarne i motivi?

Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione

(6 aprile 2000)

Per i derivati ematici occorre effettuare una distinzione fra i vari tipi di prodotti ai fini dell'IVA.

Taluni prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani quali l'albumina, i fattori di coagulazione e le immunoglobuline sono considerati alla stregua di medicinali (conformemente alla direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 ⁽¹⁾).

In questo caso, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e dell'allegato H, categoria 3 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE ⁽²⁾, tali prodotti possono beneficiare, su base facoltativa, dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta.

Gli emoderivati ricombinanti (prodotti mediante ingegneria genetica ma non derivanti dal sangue umano) sono dei medicinali poiché figurano nella parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93 ⁽³⁾ del Consiglio che esige la concessione di un'autorizzazione di immissione in commercio (AIC) secondo la procedura centralizzata comunitaria. A tale titolo anch'essi possono pertanto beneficiare di un'aliquota IVA ridotta.

I derivati ematici labili, per contro, quali il plasma e gli emoplasti di origine umana non sono considerati alla stregua di medicinali. Ad essi dev'essere applicata pertanto l'aliquota IVA normale mentre il sangue intero beneficia di un'esenzione IVA.

Occorrerebbe forse riesaminare questa anomalia consistente nell'esentare il sangue intero ma nel tassare ad aliquota normale i derivati ematici labili. La Commissione sta pertanto esaminando attualmente questo dossier per verificarne la pratica negli Stati membri.

La questione sarà pertanto esaminata nell'ambito di una prossima revisione del campo d'applicazione delle aliquote IVA ridotte, nel cui quadro saranno presentate adeguate proposte intese ad introdurre un trattamento IVA più uniforme sulle operazioni relative ai prodotti ematici.

- (¹) GU L 181 del 28.6.1989. Direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani.
- (²) GU L 145 del 13.6.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999).
- (³) GU L 214 del 24.8.1993. Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

(2000/C 374 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0418/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Limitazione della pesca con reti a strascico a causa dei danni ai fondali marini

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo intitolato «La pesca con le reti a strascico danneggia l'ambiente marino del Mar del Nord», apparso nel «Volkskrant» del 1° febbraio 2000, in cui il Dr. H. Lindeman, ricercatore dell'Istituto di ricerca marina (NIOZ) presenta i risultati di una ricerca commissionata dal Ministero olandese dell'agricoltura, delle risorse naturali e della pesca sulle conseguenze per l'ambiente della pesca con reti a strascico?
2. Sa essa che questo metodo di pesca, utilizzato soprattutto per pesci di fondale quali la sogliola e la passera di mare, mediante pesanti sbarre e catene di ferro, comporta un'aratura del fondale di 6-10 cm al fine di sospingere i pesci nelle reti?
3. Può essa confermare che nel solo settore olandese del Mare del Nord navigano almeno 400 pescherecci dotati di un'attrezzatura di pesca a strascico dalla larghezza di 4-12 metri e che in tal modo si danneggiano non solo il Mar del Nord, dalla cui pesca dipendono paesi quali i Paesi Bassi, l'Inghilterra e i paesi scandinavi, bensì anche altri mari?
4. Riconosce la Commissione che questa forma di pesca comporta danni molto gravi per i fondali marini e la biodiversità per il fatto di distruggere anche la vita dei fondali e che la pesca con reti a strascico si è rivelata nel frattempo almeno altrettanto nociva per l'ambiente quanto le piattaforme di estrazione di gas e petrolio?
5. Quali iniziative intende assumere la Commissione per limitare la pesca con reti a strascico ed offrire ai pescatori interessati la possibilità di passare ad altri metodi di pesca o di trovare occupazioni completamente diverse?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 2000)

1. La Commissione non è a conoscenza dell'articolo pubblicato sul «Volkskrant» il 1° febbraio 2000.
2. La Commissione sa perfettamente che cosa siano le reti a strascico, le specie bersaglio e a quale profondità tali attrezzi di pesca penetrano nei fondali marini.
3. La Commissione può confermare che un gran numero di pescherecci dotati di reti a strascico operano nel mare del Nord come altrove. Essa dubita tuttavia che tutte queste navi sono presenti contemporaneamente nell'area olandese del Mare del Nord. Da un recente studio è emerso infatti che nel Mare del Nord, ed anche nell'area olandese, vi sono ampie zone nelle quali non si effettua la pesca con reti a strascico.

4. La Commissione è al corrente dell'opera del Dottor H. Lindeboom (chiamato dottor Lindeman nell'interrogazione), l'autore dell'articolo cui si fa allusione. Il dottor Lindeboom è un eminente esperto in materia il quale ha pubblicato vari testi, sia a carattere scientifico che di divulgazione, in cui sostiene che la pesca a strascico è dannosa per l'ambiente. Tuttavia, altri esperti altrettanto eminenti non condividono del tutto o in parte le conclusioni del dottor Lindeboom.

5. Le attività dei pescherecci con reti a strascico sono già limitate dalla legislazione comunitaria. Grandi pescherecci dotati di questo tipo di attrezzatura (di una potenza motore superiore a 221 chilowatt) non sono autorizzati a pescare nella «plaice box» (zona di protezione della passera di mare), che è una zona di mare adiacente alle coste del Mare del Nord di Germania, Belgio, Danimarca, Francia e Paesi Bassi. Inoltre, i grandi pescherecci dotati di reti a strascico non possono pescare nella zona di 12 miglia situata attorno all'Irlanda e al Regno Unito. La pesca con reti a strascico è vietata nel Kattegat. Attualmente, la Commissione non prevede di modificare tali restrizioni. Essa continuerà tuttavia a sorvegliare e valutare le conseguenze biologiche di questi tipi di pesca allo scopo di proporre altre misure se e quando lo riterrà opportuno.

(2000/C 374 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0421/00
di Ulrich Stockmann (PSE) alla Commissione

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Triangoli in dotazione agli autoveicoli

Secondo le informazioni che l'interrogante ha ottenuto da un'impresa industriale tedesca, il Regno di Spagna esige dall'estate dello scorso anno che gli autoveicoli siano dotati di due triangoli. Intende la Commissione presentare una proposta intesa a imporre in maniera vincolante sul territorio dell'Unione europea che tutti gli autoveicoli siano dotati di due triangoli?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(28 marzo 2000)

La Commissione è a conoscenza del fatto che la legislazione spagnola prescrive che i veicoli siano dotati di due triangoli.

Questo requisito figura nell'articolo 19 e nell'allegato XII del regolamento generale sui veicoli, pubblicato il 28 dicembre 1998 come decreto reale (Real Decreto 2822/98).

Le norme sulla costruzione dei veicoli non riguardano il triangolo e la presenza di questo segnale di pericolo sui veicoli è disciplinata dalle norme relative alla circolazione stradale.

Queste ultime sono in genere di competenza degli Stati membri e la Commissione non intende estendere il sistema spagnolo a tutta la Comunità.

(2000/C 374 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0422/00
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Installazione di piloni dell'Ente Statale per l'Elettricità (DEI) nelle Cicladi

L'Ente Statale per l'Elettricità (DEI) tenta da diversi anni di trasportare corrente ad alta tensione dall'Eubea alle isole di Andros, Tinos, Syros e Mykonos e di installare i piloni necessari a tal fine. Ciò ha già suscitato furiose proteste da parte degli abitanti di queste isole nonché una sentenza di annullamento del Consiglio di Stato.

Dato che:

- il sensibile ambiente insulare, caratterizzato dall'unità e dalla sobrietà del paesaggio naturale, non tollera interventi di tale genere,
- è stato dimostrato che i cavi elettrici ad alta tensione hanno alcuni effetti dannosi sulla salute,
- i progetti nel settore dell'energia richiedono una prospettiva a lungo termine e previsioni e valutazioni globali del loro impatto sull'ambiente,
- negli ecosistemi fragili, come quelli delle Cicladi settentrionali, caratterizzate in particolare dal fatto di essere ecosistemi isolati con una ricca ed unica biodiversità, soltanto lavori ed interventi tecnici dolci possono essere considerati viabili e legittimi,
- la protezione degli ecosistemi fragili è stabilita direttamente dall'associazione dell'articolo 24 e 106 della Costituzione e dell'articolo 174 del trattato CE,
- conformemente alla sentenza di annullamento del Consiglio di Stato «l'installazione stessa della rete elettrica ad alta tensione mediante l'installazione di piloni, costituisce un'attacco brutale al paesaggio cicladico, caratterizzato da una sobria simmetria e da un grande valore estetico, connesso agli specifici elementi culturali delle Cicladi ed altresì protetto a norma dell'articolo 24 della Costituzione»,

Può la Commissione riferire se intende intervenire presso le autorità greche competenti e proporre l'esame e l'attuazione da parte del DEI di una soluzione alternativa (piani di collegamenti sottomarini, cavi sotterranei, forme di energia amiche dell'ambiente), anche se il costo sarà superiore, in modo da proteggere l'eredità culturale ed architettonica delle Cicladi, nonché l'ambiente e la salute pubblica conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione greca e ai principi di sviluppo sostenibile (art. 174) e di protezione della salute umana (art. 152)?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 aprile 2000)

In generale la politica comunitaria per le reti transeuropee dell'energia (TEN-energia) è di promuovere il collegamento delle reti elettriche delle isole con le principali reti continentali. Tale collegamento consente infatti di razionalizzare la produzione di elettricità sulle isole, di ridurre i costi e di aumentare considerevolmente le possibilità tecniche di utilizzare fonti rinnovabili come l'energia eolica.

Nel quadro degli orientamenti comunitari per le TEN-energia, il progetto «a9. Grecia: collegamenti con le isole e fra le isole» è stato riconosciuto come progetto di interesse comune.

D'altra parte è vero che il Consiglio di Stato greco ha revocato l'autorizzazione precedentemente concessa all'Ente Statale per l'Elettricità (DEI) di installare piloni ad alta tensione su alcune delle isole Cicladi.

Il DEI, tuttavia, ha ripreso l'esame di questo progetto ed ha ottenuto un cofinanziamento, nell'ambito del programma TEN-energia per il 1999, per l'esecuzione di uno studio di fattibilità e di valutazione tecnica e di impatto ambientale per il progetto «Collegamento delle Cicladi meridionali alla rete continentale elettrica della Grecia».

I tracciati e le soluzioni tecniche che saranno adottati per la realizzazione dei raccordi nonché le procedure di autorizzazione dovranno comunque rispettare gli obblighi previsti dalle direttive comunitarie e in particolare dalle direttive per la protezione dell'ambiente.

(2000/C 374 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0429/00**di Ioannis Averoff (PPE-DE), Antonios Trakatellis (PPE-DE)
e Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione***(23 febbraio 2000)*

Oggetto: Finanziamento dello sviluppo rurale in Grecia

Lo sviluppo rurale costituisce ormai il secondo pilastro della Politica agricola comune e la sua base giuridica è il regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio ⁽¹⁾.

La Commissione sta attualmente negoziando i tre quadri comunitari di sostegno con gli Stati membri.

Nel caso della Grecia, che possiede una popolazione rurale particolarmente numerosa — circa il 20 % del totale della popolazione del paese — lo sviluppo rurale è un settore particolarmente importante, che richiede un'attenzione adeguata.

Tuttavia, nella proposta delle autorità greche per il terzo quadro comunitario di sostegno (QCS), la somma messa a disposizione è pari solamente all'11,87 % del totale e include sia l'agricoltura sia la pesca, quando invece per i trasporti la somma a disposizione corrisponde al 36,7 %. Nel primo QCS, e senza che fosse in vigore un regolamento destinato allo sviluppo rurale, la somma equivaleva al 12,9 % e nel secondo al 13,7 %. Di conseguenza, si osserva una riduzione significativa nel terzo QCS.

Può la Commissione dire quali misure intende adottare affinché le autorità greche accordino la dovuta importanza al settore rurale e alla popolazione rurale greca?

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(24 marzo 2000)*

La Commissione vuole innanzitutto assicurare agli onorevoli parlamentari che lo sviluppo rurale costituisce in effetti il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC). Va inoltre osservato che il regolamento di base del Consiglio per lo sviluppo rurale, il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, prevede alcune misure che sono finanziate dalla sezione orientamento o dalla sezione garanzia del FEAOG, a seconda dei casi.

Per quanto riguarda le regioni e gli Stati membri classificati nell'obiettivo 1 degli interventi strutturali (come nel caso della Grecia), le misure che riguardano il regolamento in parola sono sovvenzionate da due fonti: alcune sono finanziate infatti dal FEAOG-garanzia, altre dal FEAOG-orientamento.

Dai programmi già trasmessi alla Commissione dalle autorità greche per ottenere il finanziamento risulta che i programmi specifici di sviluppo rurale (cofinanziati dalle due sezioni del FEAOG) ammontano, per il periodo 2000-2006, a 2 600 milioni di dracme (prezzi 1999). L'importo richiesto corrisponde al 16 % del totale di tutti i programmi di sviluppo che verranno cofinanziati dalla Comunità, ossia dal quadro comunitario di sostegno (QCS), dal Fondo di coesione e dal FEAOG-garanzia.

Infine, si rammenta che il mondo rurale greco e la rispettiva popolazione agricola riceveranno sovvenzioni non solo dal FEAOG ma anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione e dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Tali risorse, stanziare a favore di programmi transregionali, regionali e locali, hanno un'influenza diretta e benefica per gli abitanti del mondo rurale.

(2000/C 374 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0430/00**di Pat Gallagher (UEN) alla Commissione**

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Sviluppo, convalida e accettazione legale di metodi alternativi alla sperimentazione animale

Il 22 ottobre 1997 il Parlamento europeo ha approvato una relazione dell'on. Roth-Behrendt (A4-0277/1997⁽¹⁾) in cui la Commissione veniva fra l'altro invitata a:

- presentare senza indugio una proposta di divieto della sperimentazione di prodotti cosmetici finiti, e
- adottare con urgenza misure valide per imprimere nuovo slancio allo sviluppo di metodi alternativi.

Potrebbe la Commissione indicare quali iniziative sono state finora assunte, o quali iniziative essa intende assumere, per dare attuazione alle richieste formulate dal Parlamento in detta relazione?

Potrebbe dichiarare se è favorevole al divieto totale del ricorso alla sperimentazione animale per i prodotti finiti e, se lo è, indicare il calendario e la strategia con cui conta di poter giungere all'imposizione di tale divieto?

Potrebbe far sapere quali iniziative intende assumere — di concerto con la Direzione generale della Ricerca, attraverso il programma quadro o per altre vie — per promuovere lo sviluppo di metodi alternativi?

⁽¹⁾ GU C 339 del 10 novembre 1997, pag. 47.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 marzo 2000)

Attualmente la Commissione sta lavorando ad un progetto per una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾. Nella sua forma attuale, il progetto di proposta introduce in via permanente e definitiva, nel territorio della Comunità, il divieto di sperimentare sugli animali i prodotti cosmetici finiti. Tale proposta risponderebbe alla richiesta del Parlamento menzionata dall'onorevole parlamentare. In base alla proposta, il divieto verrebbe attuato contemporaneamente all'entrata in vigore della direttiva.

La Commissione sta adottando una serie di misure per continuare a promuovere la ricerca relativa allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi nel settore dei cosmetici. Il Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)⁽²⁾ contiene diverse disposizioni al riguardo. In particolare, nell'ambito della terza azione chiave (denominata «La cellula come fabbrica») del programma specifico «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche», la Commissione incoraggia lo sviluppo di nuovi metodi di sperimentazione in vitro e di screening come alternativa alla sperimentazione sugli animali.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽²⁾ GU L 26 del 1.2.1999.

(2000/C 374 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0431/00**di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione**

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Impatto ambientale di rimboschimenti, dissodamenti e estrazione di torba

Ha la Commissione adottato misure per garantire che la direttiva del Consiglio 85/337/CEE⁽¹⁾ sulla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati sarà rispettata in relazione

all'utilizzazione dei prossimi aiuti comunitari? Nel caso dell'Irlanda, quali provvedimenti ha adottato il Commissario per lo sviluppo regionale al fine di garantire che i prossimi aiuti comunitari non conducano a ulteriori violazioni della summenzionata direttiva, quali elencate nella sentenza della Corte europea di giustizia contro l'Irlanda del 21 settembre 1999 (C-392/96) sull'impatto ambientale di rimboschimenti, dissodamenti e estrazione di torba?

Particolare preoccupazione destano le iniziative forestali di limitate dimensioni attualmente promosse dalle autorità irlandesi nell'ambito del programma di protezione ambientale a livello rurale che finanzia la coltura di piantagioni commerciali, monoculturali, di specie non indigene da parte di piccoli agricoltori con la conseguente frammentazione della biodiversità locale già sottoposta a rilevanti pressioni a causa del rapido sviluppo economico nell'ambiente rurale. La sentenza della Corte rilevava specificamente che «indipendentemente dalle sue dimensioni, un progetto può avere un notevole impatto qualora, a causa della sua natura, rischi di trasformare detti fattori ambientali in modo sostanziale o irreversibile».

Dato che il ministro irlandese per l'Ambiente ha informato il Parlamento irlandese in una risposta a interrogazioni parlamentari scritte in data 9 novembre 1999 di non essere in grado di indicare quali emendamenti alle procedure nazionali erano necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nei confronti dell'Irlanda, può la Commissione garantire che il processo decisionale irlandese si adeguerà a tale sentenza e che saranno istituite procedure adeguate prima dell'approvazione di un ulteriore sostegno comunitario a favore di dette attività?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 aprile 2000)

Per quanto attiene all'uso dei fondi comunitari in generale, la Commissione è consapevole dell'importanza del rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹).

Per quanto riguarda l'Irlanda, il futuro finanziamento comunitario sarà rilevante probabilmente solo per una delle tre classi di progetti citate dall'onorevole parlamentare, in particolare il rimboschimento. Per tale classe, le autorità irlandesi hanno proposto nel loro piano di sviluppo nazionale e nel piano di sviluppo rurale consistenti finanziamenti comunitari, in particolare in applicazione del regolamento relativo allo sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 257/1999 sul sostegno e lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (²) e del regolamento sui fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (³)). Tuttavia, La Commissione non ha ancora preso una decisione circa il finanziamento dei pertinenti piani e programmi irlandesi. Ai fini di una decisione in materia la Commissione terrà conto dei requisiti previsti da entrambi i regolamenti.

In tale contesto, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento sullo sviluppo rurale che afferma che il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria. Per quanto riguarda il regolamento sui fondi strutturali, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 12 che afferma che le operazioni oggetto di un finanziamento dei fondi devono essere conformi alle norme comunitarie in materia di protezione ambientale e sull'articolo 41, lettera b) che prescrive una valutazione ex-ante delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente.

Infine, la Commissione informa l'onorevole parlamentare di avere scritto alle autorità irlandesi, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia cui fa riferimento, chiedendo informazioni su come l'Irlanda intenda assicurare il rispetto della normativa comunitaria circa le suddette tre classi di progetto. Le autorità irlandesi hanno risposto che è loro intenzione adottare una nuova normativa in materia di assetto del territorio. Purtroppo la normativa in questione non è ancora stata adottata o inviata alla Commissione.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 160 del 26.6.1999.

(³) GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0439/00
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Bando di gara europeo per la fornitura di fascinate e gabbioni in Bolivia

Il 22 novembre 1999 è stato pubblicato sul TED Alert System un bando di gara europeo (SCR-E/11095/D/S/BO) concernente la fornitura di fascinate e gabbioni in Bolivia nel contesto del progetto «Protezione della città di Montero dalle esondazioni del Rio Pirai». La procedura di appalto si è chiusa il 20 gennaio 2000.

1. Può la Commissione comunicare il risultato di questa gara d'appalto? Quante imprese vi hanno partecipato? Quante imprese rispondevano ai requisiti richiesti? Quale impresa ha ricevuto l'appalto, per quale prezzo e qual è la nazionalità di tale impresa?
2. Può dire la Commissione per quale motivo una delle condizioni dell'appalto prevede che il materiale fornito debba essere corredato di un «certificato di origine» di un paese membro dell'Unione, del Mercosur o del Patto andino, della Bolivia o del Cile? E' tale requisito conforme alle norme europee sugli appalti?
3. Può la Commissione fornire una rassegna dei risultati di tutte le gare d'appalto relative alla fornitura di fascinate e gabbioni effettuate nel quadro dei programmi comunitari di aiuto allo sviluppo in Bolivia e negli altri paesi dell'America meridionale dal 1992?
4. Può indicare la Commissione a quale linea di bilancio è imputato il finanziamento del suddetto progetto?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(9 marzo 2000)

1. Va ricordato che la Searpi, e non la Commissione, è l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della ricezione e valutazione delle offerte. I relativi risultati non sono ancora disponibili. La seduta di apertura della gara d'appalto ha avuto luogo il 20 gennaio 2000 e a tutt'oggi il beneficiario non ha sottoposto all'approvazione della Commissione la relazione di valutazione con i risultati dell'esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione dell'appalto.
2. In base alla normativa comunitaria relativa agli appalti, e in particolare agli aiuti esterni, tutte le forniture devono originare dai paesi di cui alle condizioni speciali dell'articolo I del capitolato d'onori (Stati membri, Bolivia, Patto andino, Mercosur e Cile). A norma dell'articolo XIV.4, il partecipante alla gara d'appalto deve indicare l'origine delle forniture, presentando all'amministrazione aggiudicatrice il certificato d'origine al momento dell'arrivo delle forniture nel paese destinatario (articolo 1.10 della sezione C «Allegato tecnico»).
3. Le statistiche richieste non sono disponibili, in quanto troppo dettagliate.
4. Linea di bilancio B7-310.

(2000/C 374 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0446/00
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Lingue ufficiali e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

È stato presentato un ricorso al Tribunale di primo grado dell'Unione europea contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sulla validità della disposizione del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ sul marchio comunitario, che stabilisce che le lingue dell'Ufficio sono lo spagnolo, l'inglese, il francese, il tedesco e l'italiano escludendo così tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

La Commissione è intervenuta, nel quadro della procedura, a favore di tale disposizione.

La suddetta disposizione costituisce una deroga gravissima al principio fondamentale dell'uguaglianza delle undici lingue ufficiali dell'Unione ed una discriminazione manifesta a scapito delle sei lingue escluse e di tutti i cittadini europei che le parlano, che vengono così privati del diritto di comunicazione, informazione e rivendicazione dei loro diritti nella loro lingua, qualora si tratti di questioni di competenza dell'Ufficio di Alicante. È sufficiente riferire un unico esempio: la Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio è pubblicata soltanto nelle succitate cinque lingue.

Considerato che l'Unione europea ha undici lingue ufficiali e che la Commissione, garante dei trattati, ha l'obbligo di rispettare tutte le undici lingue e di utilizzarle nei suoi lavori, può la Commissione dire:

1. per quali ragioni e a qual fine ha deciso di intervenire in una procedura in cui anche il Consiglio è a favore della disposizione contestata;
2. come concilia tale intervento con l'obbligo di rispettare i trattati e quindi le undici lingue ufficiali della Comunità quando, allo stesso tempo, nella sua proposta in materia non ha incluso né tale disposizione né una analoga che limiti il regime linguistico dell'Ufficio all'uso delle cinque lingue succitate;
3. se intende estendere lo stesso regime linguistico ai suoi lavori o progetta forse di proporre al Consiglio che le lingue ufficiali della Comunità siano limitate alle suddette cinque lingue?

(¹) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

Le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare riguardano una causa attualmente in corso presso il Tribunale di primo grado. La Commissione si limiterà pertanto a commentare brevemente gli aspetti sollevati, senza entrare nel dettaglio degli argomenti che dovranno essere discussi davanti alla Corte.

Si risponde dunque come segue alle domande poste:

1. La decisione della Commissione di intervenire a favore delle conclusioni del Consiglio e dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OAMI) è scaturita dalla considerazione che l'importanza istituzionale dei problemi sollevati le imponeva di prendere una posizione.
2. È vero che il regime linguistico dell'OAMI deciso dal Consiglio non figurava nella proposta originale del regolamento che istituisce l'Ufficio, presentata dalla Commissione. Quest'ultima, tuttavia, ritiene legittimo il regime approvato, se si tiene conto dell'esigenza di raggiungere un equilibrio tra il principio di parità di trattamento, da un lato, e l'efficienza del sistema del marchio comunitario, dall'altro.
3. La Commissione non prevede di applicare il regime linguistico dell'OAMI ai propri lavori, né di ridurre il numero di lingue ufficiali della Comunità.

(2000/C 374 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0450/00

di Francesco Musotto (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Politica regionale e Fondi strutturali: piano operativo della regione siciliana

Il piano operativo regionale presentato dalla regione Sicilia non sembrerebbe rispettare, come rilevato dalla Commissione europea, i criteri guida dei nuovi Fondi strutturali. In particolare, verrebbe fatto rilevare l'eccessivo numero di misure d'intervento predisposte e sostanziali carenze a livello di piani esecutivi a sostegno dei finanziamenti richiesti. In altre parole, il piano presentato risulta essere troppo generico ed eccessivamente frammentato, il che solleva numerose preoccupazioni circa il valore aggiunto dei numerosi microprogetti predisposti e circa l'eventuale perdita dei cofinanziamenti comunitari se non venisse cambiato, di concerto con la Commissione, il contenuto e il metodo della sua costruzione.

Fatte queste premesse, può la Commissione europea indicare:

1. se questi timori corrispondono a verità;
2. a quali eventuali inadempimenti la regione Sicilia è venuta meno;
3. quali modifiche dovrebbero essere apportate al suddetto piano;
4. se vi è una reale concertazione sul contenuto programmatico del piano tra Palermo e Bruxelles;
5. se esiste la reale possibilità che la regione Sicilia possa perdere i cofinanziamenti nel caso in cui il piano non corrispondesse ai criteri stabiliti dai Fondi strutturali?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(17 marzo 2000)

Nell'ambito della programmazione per il periodo 2000-2006 le autorità italiane hanno trasmesso, con il piano di sviluppo per il Mezzogiorno, una serie di proposte di programmi operativi, tra cui quella per la Sicilia. Questi documenti sono attualmente all'esame della Commissione.

Per quanto concerne segnatamente il programma operativo regionale (POR) Sicilia, che è stato dichiarato ammissibile, la Commissione ha formulato alcune osservazioni nel corso dei negoziati con le autorità italiane e sta approfondendo tali aspetti con le suddette autorità per concordare la versione definitiva del documento, sul quale dovrà poi decidere.

Va sottolineato che la preparazione degli interventi per il periodo 2000-2006 si svolge nel pieno rispetto del partenariato con le autorità nazionali, centrali e regionali interessate. In questo primo stadio della programmazione non è possibile formulare l'ipotesi di una sottoutilizzazione dei fondi.

(2000/C 374 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0451/00 di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) al Consiglio

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Regimi fiscali e distorsioni della concorrenza nell'UE

Può il Consiglio confermare che un gruppo di lavoro amministrativo del Consiglio stesso ha individuato in un certo numero di Stati membri 60 regimi fiscali che, nella sua analisi, comportano distorsioni della concorrenza?

E' vero che nella relazione di tale gruppo di lavoro i Paesi Bassi, con nove regimi contestati, si situano in testa alla classifica per quanto concerne i regimi fiscali che provocano distorsioni della concorrenza?

Di quali regimi si tratta?

E' vero che in Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna (quindi nei grandi Stati membri) non è stato individuato nessun regime fiscale che provochi distorsioni della concorrenza?

Che cosa pensa il Consiglio di questa relazione amministrativa e quando conta di esprimere una propria valutazione politica?

Risposta

(16/17 maggio 2000)

1. La relazione sul Codice di condotta del Gruppo di contatto «Tassazione delle imprese» cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, presentata al Consiglio «ECOFIN» del 29 novembre 1999, può essere consultata sul sito Internet del Consiglio (ue.eu.int/newsroom, cfr. punto «misure varie» del documento n. 4901/99).

2. Pur essendo stato deciso di rendere il testo accessibile al pubblico via Internet, il Consiglio non ha tuttavia ancora preso posizione sul contenuto della relazione e non può pertanto, in questa fase, fornire una risposta nel merito dei quesiti formulati.

3. Il Consiglio ricorda inoltre all'Onorevole Parlamentare che il Consiglio europeo di Helsinki ha convenuto di istituire un Gruppo ad alto livello che, nella relazione globale che deve presentare al Consiglio, dovrà esporre possibili soluzioni, in particolare per quanto riguarda il Codice di condotta, che fa parte del pacchetto fiscale, conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

(2000/C 374 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0452/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: «Zone franche» turche e esportazioni di prodotti tessili

L'8 luglio 1997 l'allora Commissario van den Broek responsabile delle relazioni esterne aveva informato il Parlamento europeo (risposta all'interrogazione E-1965/97) ⁽¹⁾ che «una missione comunitaria si era recata in Turchia nell'ottobre 1996 al fine di accertarsi che il funzionamento delle zone franche turche fosse conforme agli obblighi assunti dalla Turchia nel quadro dell'Unione doganale». In precedenza la stampa internazionale aveva pubblicato articoli in cui si riferivano voci di esportazioni — attraverso le «zone industriali franche» di Istanbul e di Mersin — di prodotti tessili originari di paesi terzi introdotti nei mercati dell'Unione come «turchi» in forza delle disposizioni dell'accordo doganale Unione europea-Turchia e che avevano scalzato i prodotti comunitari consimili.

Il Commissario van den Broek aveva inoltre puntualizzato nella sua presa di posizione che «nel quadro delle raccomandazioni del Comitato di associazione Comunità-Turchia del 14 aprile 1997, entrambe le parti hanno convenuto di svolgere regolari controlli sulla situazione al fine di evitare l'elusione delle norme dell'Unione doganale». Può oggi la Commissione riferire quante missioni comunitarie di controllo analoghe a quella dell'ottobre 1996 sono state da allora effettuate e a quali risultati sono pervenute?

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.1998, pag. 131.

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(7 marzo 2000)

Dopo la missione ispettiva in Turchia organizzata dalla Commissione nell'ottobre 1996 non vi sono state altre missioni. In tale occasione non emerse alcuna prova concreta di attività fraudolente. Dalla missione ispettiva ad oggi non è stato registrato alcun reclamo da parte dell'industria comunitaria o alcuna azione che indicasse l'esistenza di attività fraudolente. Pertanto, la Commissione non intende effettuare ispezioni periodiche. Tuttavia, essa discuterà immediatamente la questione con le autorità turche qualora ciò risultasse necessario. Qualsiasi sospetto di frode può essere notificato direttamente al Direttore dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF).

(2000/C 374 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0453/00
di Karin Jöns (PSE) al Consiglio

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Regolamento (CE) recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca

Il regolamento (CE) n. 2822/98 ⁽¹⁾ del Consiglio del 21 dicembre 1998 fissa a decorrere dall'1.1.1999 a 0 % i tassi per una serie di prodotti della pesca (storioni, ciclotteri, varie specie di granchi, ecc.). Per contro, i

dazi per gli spinaroli (*Squalus acanthias* — freschi, refrigerati o congelati) sono stati fissati al 6% e per i filetti e le carni di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma* — sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione) al 4%.

1. A quanto ammonta il dazio non ridotto su altre importazioni di prodotti della pesca?
2. Come mai per i merluzzi dell'Alaska, pescati quasi esclusivamente dagli Stati rivieraschi del Pacifico (USA, Canada, Russia, Cina, Corea, Giappone) e dalle cui importazioni l'UE dipende, non è stato fissato un dazio dello 0% al pari di altri prodotti della pesca contemplati dal regolamento?
3. Come mai per i merluzzi dell'Alaska è stato fissato un dazio del 4%?
4. Come mai per gli spinaroli non è stato fissato un dazio dello 0% al pari degli altri prodotti della pesca contemplati dal regolamento? Va sottolineato a tale riguardo che l'UE importa principalmente gli spinaroli dagli USA e dal Canada, essendo essi presenti in quantità esigue nelle acque tra l'Irlanda e il Regno Unito.
5. Come mai per gli spinaroli è stato fissato un dazio del 6%?

(¹) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 9.

Risposta

(18 maggio 2000)

Il regolamento (CE) 2822/98 del Consiglio recante sospensione temporanea totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca, è stato adottato il 21 dicembre 1998, contemporaneamente a quello recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca.

Le proposte di regolamento sono state esaminate insieme nell'intento di elaborare una soluzione di compromesso che possa essere accettata sia dagli Stati membri che privilegiano gli interessi dei pescatori sia da quelli che difendono gli interessi delle industrie di trasformazione.

1. La tariffa doganale comune fissa i tassi applicabili, che, per quanto riguarda i prodotti della pesca, si collocano in una fascia che va dal 2% per il salmone al 25% per le sardine, gli sgombri, ... Essi sono stati pubblicati nella (¹)

2. Capita che, per alcuni prodotti la cui produzione comunitaria è inesistente, scarsa o insufficiente, l'industria di trasformazione debba approvvigionarsi sui mercati esterni. In tal caso, la Comunità deve adottare le misure tariffarie atte a renderla competitiva rispetto alle industrie dei paesi terzi.

La normativa tariffaria della Comunità è strettamente legata alla sua politica commerciale e viene regolarmente aggiornata tenendo conto dell'evoluzione del mercato internazionale e delle possibilità di approvvigionamento derivanti in particolare dagli accordi in materia di pesca.

3. Tenendo conto di quanto precede, i tassi del 18% applicabili ai merluzzi dell'Alaska e agli spinaroli sono stati sospesi rispettivamente al 4% e al 6%.

4. Per quanto riguarda il 2000, i tassi applicabili a pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, sono stati pubblicati nella (²)

5. Il 17 dicembre 1999, il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento (CE) recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca. Tale regolamento, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato pubblicato nella (³) I tassi fissati per i filetti e le carni di merluzzi dell'Alaska e per la carne di spinaroli, sono rispettivamente sospesi al 3,5% e al 6%.

(¹) GU L 292 del 30 ottobre 1998, pag. 47 e 62.

(²) GU L 278 del 28 ottobre 1999, pagg. da 47 a 66.

(³) GU L 336 del 29 dicembre 1999.

(2000/C 374 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0463/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Ricorso contro l'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda

Tenuto conto del ricorso contro l'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda, effettuato da uno studio legale con sede a Dublino⁽¹⁾, e dell'importanza di tale servizio per la dinamicità degli uffici postali e delle comunità rurali, può la Commissione fare il punto sulla situazione, indicare una scadenza approssimativa della conclusione della procedura, nonché fare una dichiarazione al riguardo?

⁽¹⁾ McCann Ftzgerald Solicitors, a nome di Transaction Network Services, Dublino.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(4 aprile 2000)

La Commissione ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 86 (ex articolo 90) in combinato disposto con gli articoli 43, 49 e 82 (ex articoli 52, 59 e 86) del trattato CE. Il reclamo è rivolto contro la decisione del governo irlandese di prorogare, per un ulteriore periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il contratto di erogazione del servizio di pagamento delle prestazioni sociali che in Irlanda è attualmente in concessione alla An Post, società pubblica che detiene il monopolio dei servizi postali. Il reclamo solleva questioni attinenti sia alla concorrenza che al mercato interno.

La Commissione non si è ancora espressa in merito al reclamo. Per poterlo fare ha bisogno di disporre di maggiori informazioni che pertanto sono state recentemente richieste sia al ricorrente che al governo irlandese.

Dalle informazioni che verranno fornite dalle parti dipenderà l'esito del caso, che potrebbe consistere sia in una lettera di messa in mora del governo irlandese sia nel rigetto del reclamo. Appena ricevute le informazioni richieste, la Commissione metterà immediatamente in atto i provvedimenti del caso.

(2000/C 374 E/095)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0465/00
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Politica della Commissione in vista dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2000 in materia di promozione e salvaguardia delle lingue minoritarie e regionali

Le due autorità di bilancio dell'Unione europea, Parlamento e Consiglio, hanno deciso di iscrivere nel bilancio comunitario per l'esercizio 2000 una serie di voci di bilancio destinate alla promozione e alla salvaguardia delle lingue minoritarie e regionali.

Concretamente, la linea B3-1000 «Cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani», dotata di un importo totale di 4,5 milioni di euro, ha l'obiettivo particolare di sostenere le azioni destinate a promuovere e proteggere le lingue minoritarie della Comunità.

Può la Commissione far sapere quale importo concreto, sul totale di 4,5 milioni di euro, sarà destinato alla protezione e alla salvaguardia delle lingue minoritarie della Comunità?

Può la Commissione precisare la procedura che sarà seguita per l'esecuzione di tale linea di bilancio?

Può la Commissione far sapere quando aprirà il termine per la presentazione di progetti concreti che possono beneficiare del finanziamento destinato a promuovere e proteggere le lingue minoritarie?

Può la Commissione indicare gli orientamenti o le linee direttrici e i requisiti che tali progetti dovranno soddisfare per poter beneficiare del finanziamento comunitario?

Può la Commissione far sapere a partire da quale data i progetti definitivamente selezionati riceveranno il finanziamento comunitario concesso?

(2000/C 374 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0478/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Elaborazione da parte della Commissione della proposta di base giuridica per il programma di azione a favore delle lingue minoritarie o regionali dell'Unione europea (Programma Arcipelago)

La Commissione sta elaborando una proposta legislativa intesa a dotare di base giuridica e, di conseguenza, di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea un programma comunitario di azione per la promozione e la salvaguardia delle lingue minoritarie o regionali della Comunità europea. Nel contempo, è già previsto che l'Unione europea finanzia, a carico del bilancio per l'esercizio 2000, una serie di azioni preparatorie a favore delle lingue minoritarie o regionali.

Alla luce di quanto soprammenzionato e, pertanto, dell'urgenza di concludere quanto prima la procedura legislativa di adozione di tale base giuridica che consenta sia di assicurare la continuità e la stabilità dei progetti già approvati con le azioni preparatorie soprammenzionate sia di garantire e rafforzare la promozione e la salvaguardia delle lingue minoritarie o regionali dell'Unione europea nei prossimi anni, può la Commissione far sapere quale è il calendario approssimativo di tale procedura legislativa e precisare concretamente quando la proposta di base giuridica sarà trasmessa al Parlamento europeo?

Può la Commissione anticipare le linee principali di tale proposta e, in particolare, l'importo totale degli stanziamenti comunitari proposti nonché la durata del periodo di finanziamento?

Può la Commissione far sapere quale base giuridica del trattato ha prescelto a tal fine?

Può la Commissione definire il concetto di lingua minoritaria o regionale che potrà beneficiare del futuro programma di azione a favore delle lingue minoritarie o regionali dell'Unione europea?

**Risposta comune
data dal sig.ra Reding in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0465/00 e E-0478/00**

(2 maggio 2000)

La linea di bilancio B3-1000 denominata «Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani» è dotata di un importo totale di 4,5 M€, destinato, tra l'altro, «a sostenere le azioni di promozione e di salvaguardia delle lingue e culture regionali e minoritarie della Comunità». La Commissione ha previsto lo stanziamento di un importo di 2,5 M€, come indicato nel progetto preliminare del bilancio presentato al Consiglio e al Parlamento.

A tal fine, la Commissione intende pubblicare al più presto un invito a presentare proposte, il cui testo sta per essere ultimato. Esso conterrà tutte le indicazioni necessarie per la presentazione e la selezione delle proposte. L'onorevole parlamentare sarà informato direttamente non appena saranno noti tutti gli elementi.

La Commissione esamina anche le possibilità di effettuare uno studio specifico sulle esigenze delle minoranze linguistiche dell'Unione, che potrebbe utilmente completare le informazioni già disponibili al riguardo.

Lo sviluppo di azioni di promozione e di salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie nei prossimi anni terrà conto dell'attuazione di tali azioni e dell'organizzazione, nel 2001, dell'Anno delle lingue. La definizione precisa delle azioni verrà data al momento opportuno.

La definizione di lingue regionali e minoritarie si basa su quella contenuta nell'articolo 1 della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa: «Con l'espressione»lingue regionali o minoritarie«si intendono le lingue tradizionalmente parlate nel territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione dello Stato, diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato; tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue degli immigrati».

(2000/C 374 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0468/00
di Isabelle Caullery (UEN) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Politica UE in materia di occupazione

Nel quadro della lotta da attuare contro l'autentico flagello che rappresenta la disoccupazione negli Stati membri dell'Unione europea, può la Commissione indicare l'insieme degli strumenti e delle misure di cui dispone l'Unione europea per tentare di condurre a buon fine tale lotta?

Può essa render nota una prima valutazione in cifre per Stato membro, degli effetti delle sue azioni dal 1994 in termini di creazione e salvaguardia di posti di lavoro?

Può essa inoltre precisare quali sono state le principali decisioni adottate dopo il Vertice di Lussemburgo, in ampia misura dedicato alla situazione della disoccupazione nell'Unione europea e quali sono, a tutt'oggi, le prime ripercussioni constatate sull'occupazione?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(15 maggio 2000)

La lotta contro la disoccupazione ha richiesto l'attuazione di una strategia complessiva di coordinamento delle politiche economiche, delle riforme strutturali e del mercato del lavoro, in risposta alla convergenza informale lanciata dal Consiglio europeo di Essen (1994) e dal Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività e occupazione» (1993) ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il principale strumento disponibile è l'attuazione del Titolo sull'occupazione del trattato CE (articoli 125-130), che stabilisce l'obbligo per le politiche comunitarie di tenere conto dell'obiettivo di un tasso d'occupazione elevato (articolo 127) e invita gli Stati membri a coordinare le proprie politiche per l'occupazione attorno a obiettivi comuni, anche quantificati (articolo 128). Esso inoltre istituisce un meccanismo istituzionale per la verifica e la valutazione multilaterale del successo o dell'insuccesso delle politiche avviate.

I Fondi strutturali, entrati nel nuovo periodo di programma 2000-2006, sono lo strumento fondamentale a livello comunitario per coadiuvare l'attuazione della strategia per l'occupazione. Il Fondo sociale europeo (FSE) in particolare mira alla modernizzazione e al funzionamento equilibrato dei mercati del lavoro, e dunque indirettamente persegue l'obiettivo di creare occupazione. La dimensione territoriale delle politiche occupazionali, sottolineata negli Orientamenti in materia di occupazione per il 2000, riveste un'importanza crescente nell'insieme dei Fondi strutturali ed è riconosciuta negli orientamenti della Commissione per la preparazione e l'attuazione del periodo di programma 2000-2006 dei Fondi strutturali. È sottolineato in particolare l'aspetto della diffusione dei patti territoriali per l'occupazione nei nuovi programmi operativi ⁽²⁾.

Dati estimativi degli effetti delle azioni

La strategia per l'occupazione potrà essere valutata adeguatamente soltanto alla fine dei cinque anni previsti nel 1997. Le relazioni congiunte sull'occupazione del 1998 e del 1999 indicano già alcuni esempi di buone prassi nell'attuazione degli orientamenti, di cui molti con un presunto effetto positivo in termini

di creazione o mantenimento di posti di lavoro. È in corso una valutazione più approfondita, nel quadro di un esame di esperti avviato all'inizio del 1999 dalla Commissione dal Consiglio Affari sociali. Nel corso del 2000 sarà pubblicata una relazione riassuntiva in proposito.

La valutazione è parte integrante della traduzione in pratica dei Fondi strutturali ed è costituita da una verifica regolare dei programmi (sulla base di indicatori comuni, compresi i posti di lavoro creati o mantenuti) e da una valutazione finale di ciascun programma in tutti gli Stati membri. La valutazione dell'FSE riguarda essenzialmente gli effetti sulle categorie destinatarie⁽³⁾. La Commissione, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e varie ricerche accademiche hanno avviato tale valutazione, anche se in modo parziale. Alcune stime ex-post per il periodo 1989-1993 calcolano una creazione netta di posti di lavoro, nel quadro dell'obiettivo 2, dell'ordine di 450 000 unità. Per il periodo 1994-1999, le stime ex-ante parlano di circa 650 000 impieghi lordi⁽⁴⁾. Per il 1995-1999, l'Iniziativa Occupazione (Youthstart, Now, Horizon e Integra) ha contribuito ad azioni in materia di risorse umane, migliore funzionamento del mercato del lavoro e promozione delle pari opportunità. Le pubblicazioni dell'FSE presentano casi di «buone prassi» in proposito.

Un primo bilancio dei patti territoriali per l'occupazione, un'azione pilota lanciata dalla Commissione nel 1997 di concerto con gli Stati membri mette in luce alcuni elementi incoraggianti di cui hanno beneficiato 89 zone infraregionali⁽⁵⁾. La relazione intermedia evidenzia soprattutto un riorientamento dei programmi strutturali a favore dei patti territoriali per un importo di circa 1600 milioni di € per gli anni 1998 e 1999, di cui 500 milioni di € provenienti dai tre Fondi strutturali e dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). È altresì indicato che gli obiettivi quantificati di creazione di impieghi connessi con questa azione pilota possono essere valutati nella misura di circa 55 000 posti di lavoro in più.

Per il nuovo periodo di programma dei Fondi strutturali (2000-2006) è già prevista una valutazione intermedia che determinerà l'assegnazione di una riserva di efficacia ed efficienza (4% dell'importo complessivo assegnato a un certo Stato membro). Tale valutazione seguirà gli orientamenti metodologici, anche per il calcolo dell'impatto sull'occupazione, preparati dalla Commissione e attualmente sperimentati in alcuni Stati membri.

Principali decisioni adottate dopo il Consiglio europeo di Lussemburgo

Gli orientamenti per l'occupazione sono rivisti ogni anno. Nel 2000, la struttura iniziale a quattro pilastri è stata mantenuta, con alcune modifiche utili a sottolineare il ruolo decisivo dei servizi pubblici dell'occupazione e dei sistemi di protezione sociale nella strategia, nonché l'importanza del sapere e delle competenze nel contesto della società dell'informazione.

L'attuazione del titolo sull'occupazione è stata completata dalle raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri sulle loro politiche dell'occupazione⁽⁶⁾, della consultazione formale delle diverse istituzioni comunitarie, fra le quali il Parlamento, e della costituzione del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130⁽⁷⁾.

Successivamente al Vertice di Lussemburgo, il Consiglio europeo ha adottato ulteriori iniziative: a Vienna (dicembre 1998) semplificazione delle procedure e mandato per una buona sinergia fra la politica economica e quella occupazionale; a Colonia (giugno 1999) il Patto europeo per l'occupazione — quadro comune per il processo di Lussemburgo, il processo di riforma dei mercati delle merci, dei servizi e dei capitali (Cardiff) e il dialogo macroeconomico informale tra Consiglio, Commissione, Banca centrale europea e parti sociali; Helsinki (dicembre 1999), coordinamento dei processi e degli strumenti esistenti e preparazione delle discussioni in materia di coesione sociale e società dell'informazione che si svolgeranno a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000.

In parallelo, la Commissione ha adottato numerose comunicazioni sulla presa in considerazione dell'occupazione nelle altre politiche comunitarie (articolo 127 del trattato CE)⁽⁸⁾; l'occupazione nella società dell'informazione⁽⁹⁾ e la modernizzazione della protezione sociale⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ COM(93) 700 def.

⁽²⁾ SEC(1999) 1933.

⁽³⁾ Conclusioni delle valutazioni intermedie dell'FSE.

⁽⁴⁾ 9° relazione annuale sui Fondi strutturali.

⁽⁵⁾ SEC(1999) 1932.

⁽⁶⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 14 febbraio 2000 (5161/00/SOC2 ECOFIN4).

⁽⁷⁾ Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 (2000/98/CE).

⁽⁸⁾ COM(1999) 167 def. e COM(2000) 78 def.

⁽⁹⁾ COM(2000) 48 def.

⁽¹⁰⁾ COM(1999) 347 def.

(2000/C 374 E/098)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0471/00
di Mathieu Grosch (PPE-DE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Programma JOP

1. È vero che la Commissione ha deciso di sopprimere il programma JOP?
2. Nell'ipotesi in cui il programma sia stato soppresso, ha essa adottato tale decisione a causa di difficoltà? In caso affermativo, quali?
3. Oppure tale decisione è stata adottata per problemi di frode? In caso affermativo, che cosa rappresentano i dossier controversi (importi stanziati) rispetto ai dossier non controversi?
4. Prevede la Commissione di presentare un programma analogo o è essa dell'avviso che la filosofia del programma esistente non vada sufficientemente incontro alle richieste concrete del settore?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(30 marzo 2000)

Nel corso degli anni, PHARE è divenuto uno strumento di supporto per la preparazione dei paesi partner all'adesione all'Unione. Le azioni prioritarie richieste sono identificate nei partenariati per l'adesione approvati dal Consiglio il 6 dicembre 1999. Questo riorientamento di PHARE su un numero mirato di priorità d'adesione ha effettivamente condotto anche alla riduzione del numero di programmi settoriali plurinazionali. La decisione di terminare il programma «Joint Venture» (JOP) deve essere visto in tale ottica. Non vi sono altri motivi alla base di tale decisione.

Tuttavia, il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nei paesi candidati continua attraverso la nuova struttura PHARE per il sostegno degli investimenti per la promozione della coesione economica e sociale nei paesi candidati. Queste azioni sono considerate annualmente nell'ambito dei programmi PHARE nazionali per ogni paese candidato. Inoltre, il nuovo strumento di aiuto all'agricoltura e allo sviluppo rurale (SAPARD) a favore dei paesi candidati sarà in grado, a talune condizioni, di fornire sostegno all'investimento per le PMI al fine di soddisfare i requisiti dell'acquis nel settore dello sviluppo agricolo e rurale. Sono inoltre disponibili fondi PHARE in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali sotto forma di prestiti alle PMI nei paesi partner.

(2000/C 374 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0474/00
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Aiuti ai pescatori siciliani

Premesso che la Regione siciliana, ai sensi della propria Legge n. 30/1998, ha previsto misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca; considerato che l'aiuto ai pescatori non è stato ancora attivato in quanto codesta Commissione già dal maggio dello scorso anno ha formulato rilievi ai quali il Governo siciliano ha dato a suo tempo riscontro; tenuto conto peraltro che sulla legge regionale in questione la Commissione europea ha già in altra occasione espresso parere positivo;

si chiede di sapere:

1. quali particolari ragioni impediscono ancora alla Commissione di autorizzare la Regione siciliana ad erogare gli aiuti ai pescatori dell'Isola che ne hanno fatto richiesta;
2. entro quale termine la Commissione europea ritiene di pronunziarsi, onde consentire di alleviare i disagi finanziari di centinaia di operatori del settore, già fortemente penalizzati dalla forzata inattività.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 aprile 2000)

La Commissione sta esaminando la compatibilità della legge regionale 26 ottobre 1998 n. 30 (Regione siciliana) con il diritto comunitario.

Essa prenderà una decisione al riguardo a breve scadenza, segnatamente sulla base dei complementi di informazione trasmessi dalle autorità italiane il 28 dicembre 1999.

(2000/C 374 E/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0481/00
di Alejandro Cercas (PSE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Importo del programma di iniziativa comunitaria URBAN

Potrebbe la Commissione comunicare le stime relative agli importi del programma di iniziativa comunitaria URBAN che riceverà la regione dell'Estremadura, in Spagna?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(24 marzo 2000)

Gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria URBAN dovrebbero essere approvati dalla Commissione entro la fine di marzo 2000 o ai primi di aprile 2000. Gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione proposte di programmi entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli orientamenti suddetti nella Gazzetta ufficiale.

L'iniziativa comunitaria sarà cofinanziata congiuntamente dagli Stati membri tramite risorse nazionali e dalla Comunità tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il contributo globale di quest'ultimo all'iniziativa URBAN nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 è stato fissato a 700 milioni di euro, ai prezzi del 1999. Gli stanziamenti destinati ai singoli Stati membri vengono assegnati in base alla popolazione urbana, al numero di persone senza lavoro ed al numero di disoccupati di lunga durata nelle zone urbane interessate. L'assegnazione indicativa dello stanziamento d'impegno per la Spagna ammonta a 106 milioni di euro. Inoltre, gli orientamenti precisano un numero indicativo di zone urbane che debbono essere incluse nell'iniziativa comunitaria (otto nel caso della Spagna).

Gli orientamenti non precisano l'importo dei finanziamenti regionali dei fondi. Conformemente al principio della sussidiarietà, spetta agli Stati membri proporre le zone urbane cui dovrebbe essere destinato un contributo nel quadro dell'iniziativa URBAN, sempre che i programmi proposti rispondano ai requisiti, ai criteri e alle priorità definiti negli orientamenti e restino entro i limiti della dotazione finanziaria.

(2000/C 374 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0484/00
di Alejandro Cercas (PSE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Importo a titolo del programma di iniziativa comunitaria LEADER +

Può la Commissione indicare l'importo di cui, a titolo del programma di iniziativa comunitaria LEADER +, beneficerà la regione dell'Estremadura, in Spagna?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

La Commissione ha effettuato una ripartizione fra i vari Stati membri della dotazione di 2020 milioni di € concessa a Leader+.

In base a tale ripartizione la Spagna ha ricevuto 467 milioni di € e deve elaborare i programmi di applicazione dell'iniziativa Leader+.

I programmi saranno poi sottoposti all'approvazione della Commissione; in questo contesto saranno resi noti gli importi di cui le diverse regioni potrebbero beneficiare.

Al momento la Commissione non ha ancora ricevuto i programmi di applicazione di Leader+ e non è quindi in grado di fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste.

(2000/C 374 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0491/00
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Aiuti agli agricoltori statunitensi

Può la Commissione comunicare se dispone di informazioni aggiornate sull'importo totale degli aiuti di cui beneficiano gli agricoltori statunitensi e se i recenti aumenti degli aiuti al reddito loro accordati sono conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

Il bilancio stanziato dagli Stati Uniti a favore dell'agricoltura è notevolmente superiore a quello previsto dalla politica agricola comune della Comunità (63 000 e 69 000 milioni di € nel 1999 e nel 2000, rispettivamente). Una parte significativa di tale bilancio è tuttavia spesa in misure di cui gli agricoltori americani fruiscono solo indirettamente; ricordiamo ad esempio quelle relative all'alimentazione, alla nutrizione ed ai servizi al consumatore, che nel 1999 ammontavano a 35 000 milioni di € del bilancio agricolo.

I principali mezzi di sostegno agli agricoltori sono i pagamenti diretti previsti dall'Agricultural Market Transition Act (AMTA) e un sistema di pagamenti compensativi («loan deficiency payment system»), che colma il divario esistente tra il prezzo di mercato ed un importo prestabilito per tonnellata, noto come tasso di prestito.

Nel 1999 i pagamenti federali corrisposti dal governo statunitense agli agricoltori in forma diretta sono ammontati a 22 700 milioni di €, grazie ad una combinazione dei suddetti pagamenti preprogrammati in virtù dell'AMTA e degli aiuti speciali di emergenza approvati nel 1998 (alcuni dei quali sono stati corrisposti soltanto nel 1999) e nel 1999. Ciò ha costituito un considerevole aumento rispetto agli anni precedenti e corrisponde a 11.000 € per azienda agricola ed al doppio del pagamento diretto medio ricevuto dagli agricoltori comunitari.

La Commissione è ovviamente preoccupata della tendenza ascendente della spesa federale agricola registrata negli ultimi anni negli Stati Uniti e segue da vicino gli sviluppi della situazione. Tuttavia, per quanto riguarda la compatibilità delle misure statunitensi con le norme dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), gli Stati Uniti non hanno ancora notificato le proprie misure agricole relativamente al 1998 e al 1999. L'ultima notifica riguardava infatti la campagna del 1997 ed indicava che il livello globale degli impegni per la misura aggregata di sostegno (MAS) corrispondeva negli Stati Uniti a 21 491 milioni di dollari; nello stesso anno la MAS effettiva ammontava a 6 238 milioni di dollari. In altri termini, gli Stati Uniti disponevano di un ampio margine di manovra all'interno del livello globale della MAS. D'altro canto, il livello complessivo delle spese per le misure della cosiddetta «green box» è stato di 51 250 milioni di dollari, a fronte di 26 150 milioni di dollari di spesa del periodo di riferimento 1986-1988. Non esiste tuttavia alcun limite OMC alle spese per le misure della «green box».

La Commissione seguirà attentamente le future notifiche OMC degli Stati Uniti per garantire la corretta classificazione secondo le norme dell'OMC delle spese relative all'agricoltura e il rispetto degli impegni.

(2000/C 374 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0495/00

**di Mauro Nobilia (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN)
e Francesco Turchi (UEN) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Specificità dei prodotti alimentari

L'applicazione della normativa varata con i regolamenti (CEE) n. 2081/92 ⁽¹⁾ e n. 2082/92 ⁽²⁾ del Consiglio sembra aver subito notevoli ritardi se è vero che, dopo l'adozione dei testi base del 1992, la prima domanda di riconoscimento di specificità è giunta soltanto nel 1996.

Di rimando, vi è notizia di domande nel merito avanzate da oltre un anno cui non è stata data alcuna risposta.

Data l'importanza delle ripercussioni della normativa in questione sia in ordine alla competitività economica che del territorio, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. può la Commissione accertare se quanto sopra esposto corrisponde al vero?
2. In caso affermativo, è in grado di indicare la causa reale di tali ritardi?
3. Sempre in caso affermativo, può precisare se essi dipendono dalla complessità delle procedure o dalla funzionalità degli apparati europei o nazionali?
4. Ritiene la Commissione comunque opportuno presentare proposte che, da un lato, snelliscano le procedure e, dall'altro, consentano maggiore certezza nella definizione dell'istruttoria delle domande suddette?

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 aprile 2000)

Nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, il Consiglio ha adottato il 14 luglio 1992 i regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 relativi, rispettivamente, alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e denominazioni d'origine (DOP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli ed alimentari. Tali regolamenti sono entrati in vigore il 26 luglio 1993.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 (DOP/IGP) prevede due possibili procedure di registrazione: la procedura normale e la procedura semplificata. Nell'ambito della procedura semplificata, il regolamento ha accordato agli Stati membri un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore, o dalla data di adesione dei nuovi Stati membri nel 1995, per comunicare alla Commissione le denominazioni già protette a livello nazionale per le quali veniva richiesta una registrazione a livello comunitario. Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione oltre 1500 denominazioni da registrare secondo la procedura semplificata. L'esame di questi 1500 fascicoli ha rappresentato per la Commissione un lavoro di diversi anni. A seguito di tale esame la Commissione ha registrato circa 500 DOP/IGP. Inoltre numerose domande (circa 700) sono state ritirate dagli Stati membri e per le denominazioni delle acque minerali, oggetto di oltre 300 domande, non si è potuto procedere alla registrazione per un problema di compatibilità tra la regolamentazione su tali acque e la regolamentazione in materia di denominazioni d'origine e di indicazioni geografiche. Dei 155 fascicoli italiani trasmessi secondo la procedura semplificata, ne restano due per i quali tale procedura non è ancora conclusa. Questi fascicoli sono risultati particolarmente complessi e hanno richiesto una nutrita corrispondenza nonché numerose riunioni, a livello bilaterale con l'Italia e multilaterale con gli Stati membri.

Per la procedura normale, dopo la notifica della domanda alla Commissione il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede due termini successivi di sei mesi. Il primo di questi, stabilito all'articolo 6 di detto regolamento, è giustificato da motivi pratici e amministrativi (domanda di traduzione dei vari fascicoli, richiesta di parere di altri servizi della Commissione, domanda di informazioni complementari, eventuale consultazione del comitato scientifico, ecc.). Il secondo termine di sei mesi, che inizia a decorrere dalla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale, è previsto per la procedura di opposizione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento in questione. In effetti, è fondamentale sapere qual è la situazione negli Stati membri per un prodotto che è oggetto di una domanda di registrazione a livello comunitario da parte di uno Stato membro e concedere agli altri Stati la possibilità di opporsi qualora ne abbiano validi motivi.

Nel caso in cui un'opposizione è ricevibile, l'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, prevede un ulteriore termine di tre mesi, perché gli Stati membri interessati possano ricercare un accordo. Se alla scadenza di detto termine l'accordo non è stato raggiunto, la Commissione prepara una decisione da sottoporre al parere del comitato di regolamentazione. Queste procedure sono lunghe e possono variare secondo la complessità del fascicolo, ma è essenziale verificare la conformità delle domande alla normativa e salvaguardare i diritti dei terzi.

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 535/97, gli Stati membri possono concedere una protezione nazionale transitoria, finché non viene adottata una decisione a livello comunitario sulla domanda di registrazione della denominazione. Questa misura consente di tutelare gli interessi dei produttori che hanno chiesto tale registrazione.

Dati gli interessi in gioco e la necessità di assicurare la migliore credibilità della registrazione comunitaria, che concede l'uso esclusivo della denominazione in un mercato di 373 milioni di consumatori, la Commissione non ritiene opportuno proporre una procedura più flessibile per giungere alla registrazione delle DOP e delle IGP.

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 2082/92 (STG), la sua applicazione ha formato oggetto di una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio nel luglio 1999. A seguito di tale relazione, sono stati avviati lavori intesi a migliorare il funzionamento del regolamento in questione.

(2000/C 374 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0496/00

**di Mauro Nobilia (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN)
e Francesco Turchi (UEN) alla Commissione**

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Tutela del consumatore

Dalla regolamentazione in vigore relativa all'etichettatura e alla presentazione di prodotti agro-alimentari destinati al consumatore finale non si deduce l'obbligatorietà, in determinati casi, dell'indicazione del luogo di provenienza del prodotto o del suo principale ingrediente, così come non pare obbligatorio informare il consumatore finale del fatto che un prodotto agro-alimentare o i suoi ingredienti abbiano subito modifiche alla struttura genetica. Questo è quanto emerge, fra l'altro, dal fatto che, secondo notizie di stampa, in Italia sarebbe stata avviata una campagna di informazione volontaria a cura di circa sessanta soggetti (produttori e distributori), che apporranno per libera scelta sull'articolo prodotto o venduto la dizione che l'articolo stesso non ha subito trattamento genetico.

Se l'interpretazione sopra riportata è corretta, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. vi sono ragioni che impediscono alla Commissione di presentare proposte di modifica degli articoli 3, 11 e 12 della direttiva 79/112/CEE⁽¹⁾ onde prevedere l'obbligo di apporre sempre e comunque sull'etichetta del prodotto destinato al consumo finale il luogo d'origine del prodotto stesso o del suo ingrediente principale?
2. A prescindere dall'incontro di Seattle dell'OMC, l'Unione ha avuto, ha in corso o avrà negoziati con gli USA volti a disciplinare i prodotti contenenti OGM o i prodotti nutraceutici?
3. La Commissione è a conoscenza di prodotti geneticamente modificati commercializzati nell'UE?

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978⁽¹⁾ concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE⁽²⁾, prevede all'articolo 3 l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza di un prodotto solo qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

La scelta di quest'approccio è basata sulle seguenti considerazioni. In generale, a parte i prodotti coperti da regimi specifici (protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, frutta e verdura fresca, ecc.) o etichettati secondo altri criteri oggettivi (ad esempio la tutela della salute pubblica, nel caso della proposta della Commissione sull'etichettatura della carne bovina) non esiste alcun legame diretto tra le caratteristiche di un prodotto alimentare e il suo luogo d'origine. Per i prodotti comuni, il luogo d'origine o di provenienza non incide sulla qualità, ma può essere invece un criterio di discriminazione. Nell'ambito del principio di libera circolazione dei prodotti in tutto il mercato interno, l'indicazione obbligatoria dell'origine o della provenienza, se non è giustificata da alcuno dei criteri obiettivi di cui sopra, negli Stati membri può favorire comportamenti che privilegiano le produzioni nazionali.

2. In numerose sedi internazionali, in particolare in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e al Codex Alimentarius, sono in corso discussioni su questioni concernenti gli alimentari derivati da organismi geneticamente modificati (OGM).

La Commissione ha contatti bilaterali con l'amministrazione degli Stati Uniti e con numerosi altri paesi terzi, a diversi livelli e in merito a vari problemi, tra cui la biotecnologia, con l'obiettivo di procedere a uno scambio d'informazioni e di punti di vista e di discutere eventuali soluzioni a importanti problemi.

3. Dal 15 maggio 1997, i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari sono soggetti alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽³⁾. Nessun prodotto o ingrediente alimentare consistente in OGM o contenente OGM è stato finora autorizzato in base all'articolo 4 di tale regolamento. Sono invece stati immessi sul mercato sulla base di una notifica prodotti sostanzialmente equivalenti, in conformità alla procedura di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento. Fino ad oggi sono stati oggetto di tale notifica 10 prodotti (6 oli di colza e prodotti derivati di 4 diverse varietà di granturco). Conformemente ai suoi obblighi, la Commissione ha pubblicato un elenco di prodotti notificati sulla Gazzetta ufficiale⁽⁴⁾.

Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, sono inoltre stati autorizzati due OGM, in applicazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽⁵⁾ (OGM di soia, mediante la decisione 96/281/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati per migliorare la resistenza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ e OGM di granturco, mediante la decisione 97/98/CE della Commissione del 23 gennaio 1997 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) sottoposto a una modificazione combinata che gli garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza dell'erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽⁷⁾. Questo permette la loro utilizzazione per l'alimentazione umana.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽³⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽⁴⁾ GU C 200 del 26.6.1998, GU C 181 del 26.6.1999 e GU C 71 dell'11.3.2000.

⁽⁵⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽⁶⁾ GU L 107 del 30.4.1996.

⁽⁷⁾ GU L 31 del 1.2.1997.

(2000/C 374 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0501/00
di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio***(25 febbraio 2000)*

Oggetto: Orario di lavoro dei funzionari del Consiglio

Può il Consiglio comunicare qual è l'orario di lavoro previsto dei suoi funzionari (numero di ore complessivamente lavorate per settimana ed orario di entrata e di uscita giornaliero)? Quali soluzioni sono proposte al personale in materia di orario flessibile?

Risposta*(18 maggio 2000)*

Il Consiglio informa l'Onorevole parlamentare che la durata del lavoro per i funzionari del Consiglio è disciplinata dal Titolo IV, Capitolo I, articoli da 55 a 56 ter dello Statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ai sensi di tali articoli, la durata normale del lavoro non può superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio questo orario generale prevede, per un'attività esercitata a tempo pieno, un minimo di 37,5 ore settimanali che devono collocarsi tra le 8.00 e le 8.45 al mattino fino alle 17.00 alla sera, con una pausa per il pranzo che deve collocarsi tra le 12.15 e le 14.15 in funzione dell'ora di arrivo, senza tuttavia che ciò impedisca il protrarsi delle riunioni fino alle 18.

Il Consiglio intende inoltre precisare che l'articolo 55, primo comma dello statuto prevede altresì che i funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione; il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi (articolo 56). Sembra inoltre necessario precisare che nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, il ritmo delle attività dei funzionari e degli agenti del Segretariato generale del Consiglio è strettamente connesso con il volume e il ritmo di attività del Consiglio stesso e dipendente dai medesimi, il che porta a valutare i dati in cifre richiesti nell'interrogazione in un'ottica più indicativa che strettamente matematica. Nella prassi, la maggior parte dei funzionari direttamente incaricati del follow-up dei lavori delle autorità del Consiglio lavora almeno fino alle 18.00. Infine, nell'ambito della riflessione condotta sulle condizioni di lavoro dei funzionari del Segretariato generale è allo studio un progetto di riforma dell'orario di lavoro.

(2000/C 374 E/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0502/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(28 febbraio 2000)*

Oggetto: Orario di lavoro dei funzionari della Commissione

Può la Commissione comunicare qual è l'orario di lavoro previsto dei suoi funzionari (numero di ore complessivamente lavorate per settimana ed orario di entrata e di uscita giornaliero)? Quali soluzioni sono proposte al personale in materia di orario flessibile?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(23 marzo 2000)*

In base all'articolo 55 dello Statuto, i funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione. Tuttavia, nel quadro degli accordi conclusi, il normale orario di lavoro non deve superare le 42 ore settimanali ed a nessun funzionario può essere chiesto di effettuare lavoro straordinario per più di 150 ore in un periodo di sei mesi. Conformemente allo Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina ha stabilito in 37 ore e 30 minuti la durata settimanale del lavoro per il personale della Commissione, a decorrere dal 1° ottobre 1986.

Per l'orario di lavoro giornaliero, la Commissione applica le seguenti norme: l'orario ufficiale va dalle 8,30 (8,45 il lunedì) alle 13,00 e dalle 14,15 alle 17,30 (16,30 il venerdì). Durante tali periodi, in ciascun servizio deve essere assicurata una permanenza.

Quanto all'orario di lavoro flessibile, sono state decise le seguenti agevolazioni: tutto il personale deve essere presente dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,45 alle 17,00, ad eccezione del venerdì, giorno in cui tale permanenza obbligatoria termina alle 16,00. Il resto dell'orario flessibile deve essere effettuato tra le 8,00 e le 20,00, con una pausa obbligatoria di 30 minuti per il pranzo e con un limite di 10 ore per la durata giornaliera del lavoro.

In merito alla gestione dell'orario di lavoro flessibile, ciascun capo unità determina le opportune modalità di controllo con l'accordo del proprio personale.

Tali norme valgono in linea di massima per tutti i funzionari a cui si applicano le disposizioni dello Statuto e con sede di lavoro a Bruxelles. Per le altre sedi di lavoro, le disposizioni relative all'orario flessibile sono determinate conformemente alle necessità ed alla specificità della sede.

Occorre sottolineare che numerosi funzionari spesso superano il normale orario di lavoro settimanale, per necessità di servizio e di disponibilità del personale adeguato.

(2000/C 374 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0508/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Dati reali sul prodotto regionale lordo pro capite

A seguito della risposta all'interrogazione scritta E-2223/99,⁽¹⁾ nella quale la Commissione ha esposto in dettaglio le cifre relative al prodotto nazionale lordo pro capite e al prodotto regionale lordo pro capite per l'Unione, intende ora la Commissione rendere disponibili, sulla stessa base, le ultime cifre disponibili per ogni regione per il 1997? Può la Commissione spiegare il motivo per cui la pubblicazione di queste cifre richiede un periodo di tempo così lungo?

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 150.

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(10 aprile 2000)

I risultati della stima del prodotto interno lordo (PIL) regionale nel 1997 vengono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

Per quanto riguarda il ritardo nella pubblicazione di tali statistiche regionali va tenuto conto che il PIL regionale è pubblicato al livello di NUTS 3, e include cioè oltre 1000 regioni nella Comunità. La raccolta e l'elaborazione dei dati richiedono tempo. Le statistiche di base, il valore aggiunto lordo (VAL) regionale, sono fornite dagli Stati membri 24 mesi dopo l'anno di riferimento. Si tratta di un lasso di tempo normale per la raccolta di siffatte statistiche dettagliate. Purtroppo non sempre capita che gli Stati membri inviino i dati entro detto termine; pertanto, la pubblicazione di Eurostat deve attendere fino a che venga fornita una ragionevole quantità di dati fondamentali. Fino a poco tempo fa non esisteva una base giuridica per queste statistiche e pertanto non si disponeva di uno strumento atto a rendere cogente una tempestiva trasmissione dei dati.

Tale situazione migliorerà quando il programma di trasmissione del Sistema europeo di conti economici integrati 95 (SEC 95) entrerà in vigore. L'intervallo sarà allora limitato a 24 mesi successivamente all'anno di riferimento; ciò significa che nel dicembre 2001 Eurostat disporrà delle necessarie informazioni per calcolare il PIL regionale per il 1999.

(2000/C 374 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0510/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Studi sui differenziali di inflazione

Alla luce della risposta all'interrogazione scritta E-2228/99 ⁽¹⁾, è al corrente la Commissione degli studi eseguiti da accademici e operatori del mercato sui differenziali di inflazione sostenibili in ciascuno Stato membro nella zona euro? Può la Commissione fornire un elenco per Stato membro dei differenziali d'inflazione e che i vari studi intrapresi da accademici e operatori di mercato hanno indicato come sostenibili?

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 127.

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(4 aprile 2000)

Tra gli studi scientifici intesi a valutare l'entità dei differenziali d'inflazione sostenibili nell'Unione economica e monetaria (UEM) vanno menzionati Alberola e Tyrväinen (1998) e Canzoneri et al. (1998). Questi studi si basano sul cosiddetto modello Balassa-Samuelson o su una sua versione modificata. Anche il Fondo monetario internazionale, in varie recenti relazioni, ha tentato una quantificazione internazionale dell'effetto Balassa-Samuelson. I partecipanti al mercato si riferiscono di solito a questi studi oppure all'esperienza storica di alcune unioni monetarie esistenti, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito. La Banca centrale europea (BCE) ha analizzato il problema dei differenziali d'inflazione in un'unione monetaria nel suo bollettino mensile dell'ottobre 1999.

I tassi d'inflazione sostenibili simulati negli studi scientifici sono stati riportati in una tabella, che viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento. Le simulazioni si basano su tre presupposti fondamentali: 1) Per i beni e servizi scambiabili, nella zona euro perdurerà la parità del potere d'acquisto (PPA) a lungo termine. 2) In ciascuno Stato, rimarrà immutato nell'UEM, rispetto al periodo storico, il differenziale d'incremento della produttività tra beni e servizi rispettivamente scambiabili e non scambiabili. 3) In ciascun settore l'andamento dei prezzi seguirà l'evolversi dei costi unitari della manodopera. Alberola e Tyrväinen tengono conto delle differenze nelle tendenze salariali settoriali in ciò che essi chiamano un modello «Balassa-Samuelson esteso».

Questi studi matematici sono utili in quanto mostrano la possibile giustificazione del persistere di differenziali d'inflazione nell'UEM, un fatto da riconoscere nell'attività di vigilanza multilaterale sulle politiche economiche dei partecipanti alla zona euro.

Le simulazioni non vanno considerate previsioni accurate di futuri divari a lungo termine fra i tassi d'inflazione all'interno dell'UEM. La funzione che la distorsione nella produttività delle merci scambiate esercita per spiegare i tassi reali di cambio tra i paesi industrializzati è ancora oggetto di dibattito negli studi economici (vedasi Rogoff, 1996). Secondo l'esperienza dei paesi dell'UEM, i livelli dei prezzi di ciascun paese misurati nella moneta comune hanno registrato un divario molto inferiore, sul lungo periodo, di quello prospettato nelle suddette simulazioni. I presupposti alla base delle simulazioni non si sono tradotti in realtà (e non lo faranno necessariamente in futuro): per esempio la PPA a lungo termine per le merci scambiate non si è realizzata in tutti i paesi del campione (vedasi il già citato Canzoneri et al.); in generale, il prezzo relativo dei beni e servizi non scambiabili è aumentato a ritmo meno accelerato di quanto indicato nelle tendenze relative della produttività (vedasi ancora Canzoneri et al.); i differenziali di produttività tra i settori possono cambiare nel tempo (il margine disponibile per riguadagnar terreno, per esempio in Italia e in Spagna, è più ristretto oggi che nei primi anni Settanta).

L'esperienza maturata in altre unioni monetarie può contribuire a chiarire la questione dei differenziali d'inflazione nell'UEM: dal 1950 al 1978 (quando la sterlina irlandese non è più stata ancorata alla sterlina britannica), il divario medio nell'inflazione annuale dei prezzi al consumo tra Irlanda e Regno Unito (paesi in cui si riscontrava a quell'epoca una considerevole differenza nel grado di sviluppo economico) era dello 0,4%. Tra Lussemburgo e Belgio, nel periodo 1950-88 il divario medio è stato di circa lo 0,3% all'anno.

Secondo la Commissione, le simulazioni meccaniche suddette vanno ritenute i limiti superiori della probabile gamma di divario dell'inflazione duratura nell'UEM. Tuttavia, nella gestione economica della zona euro è molto importante riconoscere che il persistere di tassi diversi d'inflazione può essere ammesso in considerazione delle forze strutturali a più lungo termine. La Commissione si compiace dell'interesse del Parlamento su quest'importante questione e vorrebbe discutere ancora tali problemi con l'onorevole parlamentare.

(2000/C 374 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0511/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Mancato rispetto della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri

Alle luce della risposta all'interrogazione scritta E-2230/99⁽¹⁾ (3 dicembre 1999) e di fronte al progressivo e continuo mancato rispetto della legislazione dell'Unione europea, soprattutto da parte della Francia, quali misure intende adottare la Commissione per migliorare la situazione? Riconosce la Commissione che gli sforzi attuali volti a contenere le violazioni sono inadeguati? Ritiene che il sistema delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato contro i violatori recidivi e intende presentare proposte a tal fine alla prossima Conferenza intergovernativa?

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 153.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

La Commissione ritiene che la procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, in vigore da anni, si sia dimostrata efficace e non intende pertanto proporre la riforma.

La maggior parte dei procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione si risolve ancor prima che la Corte di giustizia adotti alcun provvedimento, poiché lo Stato membro stesso pone fine alla violazione. A dimostrazione di ciò, si ricorda che nel 1999 la Commissione ha dovuto sottoporre alla Corte soltanto il 16,5% dei casi d'infrazione oggetto di una lettera preliminare di messa in mora.

L'efficacia della procedura, inoltre, è stata ulteriormente rafforzata dalla possibilità di una seconda azione davanti alla Corte di giustizia con penalità finanziarie (articolo 228, ex articolo 171, del trattato CE), introdotta dal Trattato sull'Unione europea.

Infine, allo scopo di garantire un esame sempre più sistematico dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, la Commissione si impegna costantemente per migliorare le proprie procedure operative in tale settore. Per una descrizione di queste nuove misure operative, l'onorevole parlamentare è invitato a fare riferimento alla 17a relazione sull'applicazione del diritto comunitario, che sarà messa a disposizione del Parlamento nelle prossime settimane.

(2000/C 374 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0516/00
di Michael Gahler (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Cittadinanza e doppia imposizione fiscale

Nella succursale della Camera di commercio austriaca a Francoforte, un ente di diritto pubblico, lavorano un cittadino tedesco e uno austriaco. Mentre quest'ultimo, in quanto dipendente di un ente pubblico, viene considerato come residente in Austria, l'impiegato tedesco è soggetto alla Convenzione sulla doppia imposizione fiscale conclusa tra l'Austria e la Germania e quindi limitatamente ad alcuni obblighi fiscali anche nei confronti dell'Austria, a meno che, sulla base della sentenza Schumacker pronunciata dalla Corte di giustizia europea, non presenti domanda ai fini di un obbligo fiscale illimitato.

Questa situazione presenta vantaggi concreti per l'impiegato austriaco, ad esempio il pagamento delle detrazioni per i figli a carico previste in Austria o la possibilità di detrarre dalle imposte l'assicurazione obbligatoria di malattia anche al di là dei massimali di contributo stabiliti in Germania.

Considera la Commissione compatibile con il diritto comunitario il fatto che un impiegato austriaco benefici, solo grazie alla sua cittadinanza, di un trattamento migliore di quello riservato all'impiegato tedesco?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

Come sostenuto a più riprese dalla Corte di giustizia, la situazione differente che contraddistingue generalmente residenti e non residenti giustifica un trattamento fiscale diverso ⁽¹⁾.

In base all'articolo 3 della legge austriaca sulle procedure fiscali (Bundesababordnung — BAO), i funzionari austriaci che prestano servizio all'estero, nonostante la loro residenza effettiva, sono considerati virtualmente residenti in Austria. Per questo motivo, i loro redditi di provenienza estera sono imponibili in Austria. Norme analoghe esistono in tutti gli Stati membri.

Tale normativa non è in contrasto con il diritto europeo, poiché i cittadini degli altri Stati membri, che non risiedono in Austria e sono remunerati dallo Stato austriaco, come per esempio un impiegato della Camera di commercio federale austriaca a Francoforte (Germania), possono scegliere di essere tassati senza limite in Austria (articolo 1, paragrafo 4 ÖEStG), se il loro reddito complessivo è costituito quasi interamente da quello di provenienza austriaca.

Se il reddito austriaco non costituisce la quota principale di quello complessivo e non c'è quindi possibilità di opzione, il dipendente — a differenza del funzionario austriaco — è considerato come non residente in Austria ai fini imponibili (con il suo reddito di impiegato della Camera di commercio) e la sua residenza fiscale è invece fissata in Germania. In tale contesto, alcune differenze di trattamento, quali quelle sottolineate nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, possono derivare dalla diversa situazione che contraddistingue residenti e non residenti, ma si tratta di una conseguenza inevitabile dell'esistenza di sistemi fiscali nazionali diversi e non armonizzati.

⁽¹⁾ (GUCE, sentenza del 14.2.1995, caso C-279/93 — Schumacker, sentenza del 12.5.1998, caso C-336/96 — Gilly).

(2000/C 374 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0518/00 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale e tutela delle specie

Per quanto riguarda il piano B n. 143/III Hornpottweg il consiglio della città di Leverkusen ha preso atto in termini positivi della decisione ad esso allegata e ha incaricato l'amministrazione di prendere in esame possibili varianti di pianificazione per il collegamento della prevista zona commerciale.

L'area è nota per la sua importanza in relazione alla migrazione degli uccelli, quale zona cuscinetto della limitrofa area di protezione naturale della città di Colonia ed è caratterizzata dai biotopi gravemente minacciati della brughiera, della cotica xerofita e delle dune interne.

Gran parte delle specie presenti nella Renania settentrionale-Westfalia a norma della direttiva sulla protezione degli uccelli (79/409/CEE) ⁽¹⁾ nonché delle specie di uccelli che attraversano regolarmente la Renania settentrionale-Westfalia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva, per le quali sono necessarie misure di protezione, sono presenti in questa area ovvero la utilizzano come zona di sosta nelle migrazioni. Non è stato dato alcun seguito alle richieste formulate dal comitato di collegamento dei biotopi dei gruppi del BUND Colonia, Leverkusen e distretto Rheinisch-Bergisch per ottenere l'iscrizione del territorio tra le zone di protezione naturale.

La valutazione dell'impatto ambientale effettuata nell'ambito della decisione di esecuzione è giunta per diversi aspetti alla conclusione che il progetto non dovrebbe venire realizzato.

1. Ritiene la Commissione che la valutazione dell'impatto ambientale risponda alle nuove direttive UE?
2. È d'accordo sul fatto che alla direttiva sulla protezione degli uccelli e la tutela delle zone di sosta durante le migrazioni dovrebbe venire accordata una notevole priorità?
3. Ritiene che le autorità competenti non dovrebbero semplicemente ignorare una valutazione dell'impatto ambientale senz'altro negativa?
4. Concorda la Commissione che proprio nelle zone più densamente popolate si deve tener in particolar conto la protezione della natura e delle specie?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta della sig.ra Wallström A nome della Commissione

(11 aprile 2000)

La Commissione conviene che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹) (direttiva Uccelli) riveste grande importanza per ogni Stato membro e va rispettata da ogni autorità competente. La Commissione ha perciò avviato varie procedure di infrazione relative alla realizzazione di progetti nelle zone di protezione speciale (ZPS), oltre alle procedure di infrazione generiche riguardanti la designazione di un numero insufficiente di zone di protezione speciale in Germania. La Commissione ritiene inoltre che la tutela della natura e delle specie abbiano particolare rilievo nelle aree urbane.

La letteratura sulle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Europa suggerisce comunque che, nella città di Leverkusen, non esiste alcun sito di importanza europea (la Commissione non è a conoscenza dell'importanza nazionale o regionale della zona interessata). La Commissione ritiene dunque che, conformemente al principio di sussidiarietà, il caso menzionato dall'onorevole parlamentare sia di competenza dello Stato membro.

Per i siti di importanza locale, compresi quelli in cui si trovano alcune specie della direttiva Uccelli o un habitat della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)⁽²⁾, la onorevole parlamentare deve rivolgersi alle autorità dello Stato membro.

Il principio di sussidiarietà vale anche per il modo in cui si tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto ambientale riguardante il valore ornitologico del sito. L'articolo 8 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati (direttiva VIA)⁽³⁾ stabilisce che le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 debbano essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. Tuttavia, una valutazione d'impatto negativa non implica necessariamente l'abbandono del progetto.

Il materiale fornito riguardante la procedura di autorizzazione del consiglio della città di Leverkusen per il piano B n. 143/III Hornpottweg non mostra una violazione della direttiva VIA. L'autorizzazione rivela che è stata effettuata una valutazione completa di tutti i diversi effetti che il progetto di costruzione può avere sull'ambiente. Il materiale fornito non consente di valutare quanto la VIA abbia inciso sulla procedura di autorizzazione o fino a che punto i cittadini siano stati consultati.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(³) GU L 175 del 5.7.1985.

(2000/C 374 E/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0528/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione***(28 febbraio 2000)*

Oggetto: Aliquota IVA ridotta per prodotti editoriali commercializzati per via elettronica

La sesta direttiva IVA consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a determinati servizi e forniture. Alcuni Stati membri hanno inserito nell'allegato H di tale direttiva i giornali e le riviste, assoggettando quindi questi prodotti ad un'aliquota IVA ridotta. Va detto altresì che è in continuo aumento il numero di prodotti editoriali commercializzati per via elettronica e che ciò crea distorsioni della concorrenza fra le pubblicazioni «materiali» e quelle «immateriali».

Può la Commissione precisare se in futuro gli Stati membri avranno la possibilità di estendere l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta anche ai prodotti editoriali commercializzati per via elettronica, in particolare i CD-Rom e le pubblicazioni on-line?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(10 aprile 2000)*

La legislazione comunitaria attualmente vigente in materia di aliquota IVA e in particolare l'articolo 12 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE⁽¹⁾ prevedono che, in linea di principio, per i giornali e gli altri mezzi d'informazione si applica l'aliquota normale.

Gli Stati membri che lo desiderano possono tuttavia applicare un'aliquota ridotta per libri, giornali e riviste.

Per quanto riguarda i beni immateriali, nel giugno 1998, il Consiglio Ecofin ha approvato il principio secondo cui l'operazione che consiste nel mettere a disposizione del beneficiario un prodotto sotto forma digitale attraverso una rete elettronica deve essere assimilata, ai fini dell'aliquota IVA, ad una prestazione di servizi.

L'inserimento o meno di alcuni di tali servizi nell'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili ad un'aliquota ridotta sarà esaminato nel più ampio contesto di una prossima revisione del campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte. Al momento, tuttavia, è prematuro anticipare l'esito dei lavori della Commissione e prefigurare il regime al quale saranno sottoposti i prodotti della stampa diffusi per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999).

(2000/C 374 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0532/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(28 febbraio 2000)*

Oggetto: Condizioni praticate da alcuni istituti di credito italiani ai propri correntisti

Quali sono le regole a tutela del consumatore-utente che disciplinano la materia dei depositi bancari?

Le banche, norme antiusura a parte, possono fare sempre ciò che vogliono ovvero — secondo l'Unione europea — sono tenute a determinate regole?

Sa la Commissione che in Italia determinati istituti di credito hanno fissato tassi passivi per il cliente del 13 % corrispondendo lo 0.1 % (ed anche meno) quando il conto corrente risulta attivo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 aprile 2000)

Come disposto dal trattato CE, ed in particolare dall'articolo 47, paragrafo 2 (già art. 57, paragrafo 2) esiste un corpo di direttive comunitarie che coordinano e, se necessario, armonizzano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di facilitare l'accesso alle attività bancarie e al loro esercizio nell'ambito del mercato unico.

In questa prospettiva il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 30 maggio 1994, in materia di depositi bancari, la direttiva 94/19/CEE⁽¹⁾ relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, che garantisce un livello minimo armonizzato di garanzia a favore dei depositanti. A decorrere dal 1° gennaio 2000 tutti i depositi di uno stesso depositante sono coperti fino a concorrenza di almeno 20.000 euro.

Inoltre, nella sua comunicazione «Attuazione del quadro per i mercati finanziari: piano d'azione»⁽²⁾ adottata il 26 maggio 1999, trasmessa lo stesso giorno al Parlamento e al Consiglio e confermata dal Consiglio europeo di Colonia, la Commissione ha osservato che gli scambi finanziari transfrontalieri al dettaglio potranno prosperare soltanto se i consumatori avranno fiducia nell'integrità del servizio offerto e nei metodi di vendita utilizzati dai fornitori, nella serietà del fornitore e nell'esistenza di efficaci procedure di ricorso in caso di controversia. Pertanto, la comunicazione sottolinea che l'azione comunitaria a livello dei mercati finanziari al dettaglio, in particolare quella finalizzata alla tutela dei consumatori, deve mantenere una priorità elevata. La comunicazione elenca quindi una serie di azioni che la Commissione intende intraprendere affinché i consumatori dispongano degli strumenti (le informazioni) e delle garanzie (diritti chiaramente stabiliti e procedure efficaci per la soluzione delle controversie) di cui hanno bisogno per potere partecipare pienamente ed attivamente al mercato unico dei servizi finanziari: individuare le disposizioni relative alla tutela dei consumatori che non sono armonizzate ed il cui mantenimento non è giustificato, al fine di ridurre gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera dei servizi; promuovere l'attuazione di meccanismi efficaci per superare le imperfezioni del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio dovute all'esistenza di differenti disposizioni di diritto privato; creare le condizioni giuridiche necessarie per lo sfruttamento a livello europeo dei nuovi circuiti di distribuzione e delle nuove tecnologie di vendita a distanza; incoraggiare l'adozione di sistemi di pagamento economici e sicuri, che permettano ai cittadini di effettuare pagamenti transfrontalieri di importo modesto senza dover sostenere spese eccessive.

La Commissione non ritiene invece né possibile né opportuno intervenire a livello dei tassi d'interesse praticati dagli enti creditizi. Come l'onorevole parlamentare certamente sa, ai sensi dell'articolo 4 (già articolo 3 A) del trattato CE la politica economica della Comunità è fondata sul mercato interno ed è condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Solo il rispetto di questo principio permette di realizzare un'allocazione ottimale delle risorse economiche. In questo contesto spetta a ciascun ente creditizio, nel rispetto delle norme di concorrenza, definire la propria politica commerciale in base alla sua valutazione del mercato e dei rischi inerenti. Come ha già avuto occasione di menzionare nella risposta all'interrogazione scritta E-2738/99 degli onn. Zappalà e Tajani⁽³⁾, la Commissione ritiene che interventi pubblici volti ad imporre restrizioni al mercato finanziario, oltre ad essere discutibili sul piano giuridico, sarebbero d'ostacolo alla libera circolazione dei servizi finanziari. Tali restrizioni impedirebbero tanto ai consumatori quanto ai prestatori di servizi di fruire pienamente dei vantaggi del mercato unico rappresentati, rispettivamente, da una scelta più ampia e dalla concorrenza tra gli operatori e da un miglioramento della competitività; in definitiva, esse sarebbero nocive sia per il sistema delle imprese che per i consumatori stessi, con ripercussioni negative sullo sviluppo e sull'occupazione.

Per quanto riguarda le regole di concorrenza europee, l'articolo 81 (già articolo 85) del trattato CE vieta qualsiasi accordo anticoncorrenziale tra imprese, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, e l'articolo 82 (già articolo 86) proibisce l'abuso di posizione dominante sul mercato da parte di una o più imprese. Le citate disposizioni del trattato CE si applicano tuttavia soltanto alle restrizioni della concorrenza che pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati membri. In caso contrario, le autorità nazionali garanti della concorrenza sono competenti ad applicare il diritto nazionale in materia.

L'onorevole parlamentare è probabilmente informato del fatto che la Banca d'Italia, in veste di autorità italiana di tutela della concorrenza per il settore bancario, ha recentemente adottato una decisione che sanziona con pene pecuniarie alcune banche italiane per aver concluso accordi anticoncorrenziali, relativi in particolare ai tassi d'interesse creditori e debitori, nell'ambito di un gruppo denominato «gli amici della

banca». Atteso che la Banca d'Italia ha svolto le indagini che hanno condotto alla menzionata decisione, e che non è stata determinata con certezza l'esistenza di un effetto sensibile sul commercio tra gli Stati membri, la Commissione non ha ritenuto opportuno intervenire nel caso in questione.

(¹) GU L 135 del 31.5.1994.

(²) COM(1999) 232 def.

(³) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 120.

(2000/C 374 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0533/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Programma Falcone (1997-2001)

Può la Commissione far sapere a quali amministrazioni regionali e/o nazionali e a quali enti pubblici o privati siano stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno) ed in quale misura, relativamente alle singole azioni previste dal programma Falcone (1997-2001) (bilancio 10 MECU equivalenti a circa 19 miliardi di lire), già realizzate in Italia e negli altri Stati membri?

E' stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

Risposta del sig. Vitorino a nome della Commissione

(14 aprile 2000)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul contesto generale alla luce del quale bisognerebbe valutare l'attuazione del programma Falcone, come del resto gli altri programmi nel settore Giustizia e affari interni. I progetti, scelti al termine di una doppia procedura di valutazione che prevede l'intervento di esperti del settore e successivamente dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al comitato Falcone, hanno come obiettivo di promuovere la collaborazione interdisciplinare tra specialisti provenienti da un numero elevato di Stati membri (e di paesi terzi). Essi si concentrano sulle azioni di formazione, i progetti congiunti e gli studi su temi attinenti alla repressione e alla prevenzione della criminalità organizzata. L'approccio seguito non tiene quindi conto del beneficiario e della sua nazionalità ma mira piuttosto a sostenere i progetti in funzione delle sinergie che essi consentono di realizzare tra Stati membri. I criteri di scelta e i temi prioritari sono dettagliatamente descritti nel programma annuale Falcone pubblicato nella Gazzetta ufficiale (¹).

La Commissione ricorda che ogni anno pubblica una relazione in cui è riportata la ripartizione dei progetti in particolare per categoria di beneficiari e per tipo di azione. A tale scopo, e al di là delle indicazioni sulle priorità di ogni tipo di azione contenute nel programma annuale, la Commissione è attenta a promuovere la collaborazione sia tra le amministrazioni nazionali che tra le autorità regionali e le organizzazioni non statali (università, associazioni). È così che nel 1998, la ripartizione è stata del 51,3% per le autorità nazionali, dell'11,3% per le autorità regionali e del 37,4% per le organizzazioni non governative (ONG) e per un certo numero di istituti di ricerca. Per il 1999 le cifre sono rispettivamente 59,7%, 18,3% e 22%.

Numero di progetti	Autorità nazionali	Autorità regionali	ONG, tra cui università
1998: 35 di cui	18	6	11
1999: 38 di cui	22	8	8

Finanziamenti	Autorità nazionali	Autorità regionali	ONG, tra cui università
1998: € 2.252.644	1.156.064	255.458	841.122
1999: € 1.959.960	1.171.306	357.974	430.680

La Commissione ha redatto per l'onorevole parlamentare un elenco in cui sono riportati i progetti cofinanziati nel 1998 e nel 1999, ripartiti tra le tre predette categorie di beneficiari. Tale elenco viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento. La Commissione ricorda, d'altra parte, che è stata trasmessa al Parlamento una relazione d'esecuzione sull'insieme dei programmi relativi all'esercizio 1998⁽²⁾.

Per quanto riguarda il controllo della realizzazione del progetto e il finanziamento, il fatto che i pagamenti siano scaglionati consente alla Commissione di verificare la corretta esecuzione delle varie fasi dei progetti. L'ultimo versamento è subordinato alla presentazione di una relazione di valutazione da parte del beneficiario.

La Commissione partecipa ai progetti nei limiti del possibile, circostanza questa che le consente di verificare in loco che all'atto dell'esecuzione vengano rispettati i criteri e le decisioni di concessione. La Commissione ha così potuto constatare la forte motivazione dei beneficiari che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e che contribuiscono ad una collaborazione che spesso va ben oltre le azioni finanziate. Peraltro, è al momento in corso da parte di esperti indipendenti una valutazione dell'insieme dei programmi che consentirà altresì di esaminare i risultati dei progetti già conclusi nel quadro del programma Falcone, entrato in vigore alla fine del 1998.

(1) GU C 355 dell'8.12.1999.

(2) SEC(1999) 1955.

(2000/C 374 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0540/00
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2000)

Oggetto: OMC – agricoltura, ambiente

Considerando che i negoziati per un Round globale OMC a Seattle non hanno dato alcun risultato, resta fermo che i temi della cosiddetta Agenda built-in, cioè l'agricoltura e i servizi, verranno comunque negoziati. È incerto per contro in che modo proseguiranno i negoziati su un nuovo Round OMC.

Resta valido l'approccio globale perseguito a Seattle dalla Commissione europea per quanto riguarda il nuovo Round OMC?

In che modo intende la Commissione europea tener conto della necessità di includere l'ambiente in un nuovo Round OMC?

Quale iniziativa avvierà la Commissione europea per tener conto dell'inserimento delle ONG nel contesto dell'OMC?

Trasmetterà la Commissione tutte le informazioni concernenti i negoziati al Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

L'onorevole parlamentare è probabilmente a conoscenza del fatto che l'approccio della Comunità rispetto ad un nuovo ciclo di negoziati OMC è stato riconfermato tanto dal Consiglio quanto dal Parlamento nella sua risoluzione del 15 dicembre 1999. L'approccio globale nei confronti di un nuovo round resta pertanto valido.

In tale approccio rientra l'esigenza di garantire che l'OMC sia sensibile a legittime preoccupazioni riguardanti il settore degli scambi, come ad esempio quelle relative all'ambiente. Benché la questione sia ancora controversa, la Commissione è convinta della validità degli obiettivi di fondo. La Commissione ha attualmente allo studio il modo per sostenere questo particolare tema inserendolo nel quadro del suo costante impegno per l'avvio del nuovo round, che prevede ad esempio maggiori sforzi per una più chiara consapevolezza degli obiettivi, per l'avvio di un'azione destinata a rafforzare la fiducia e a ridurre le preoccupazioni di alcuni partner commerciali, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, e per la valutazione dei mezzi necessari a raggiungere questi basilari obiettivi dell'OMC.

Nell'ambito della preparazione dei futuri negoziati, la Commissione continua inoltre la valutazione dell'impatto della sostenibilità, che include l'esame del potenziale impatto che un'ulteriore liberalizzazione e modifiche alle norme dell'OMC avrebbero sull'ambiente. Il Parlamento è costantemente informato dei progressi di questo progetto e alcuni parlamentari sono stati invitati alle riunioni con gli Stati membri e con la società civile su questo argomento.

La Commissione ha cercato di coinvolgere organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni della società civile tanto a livello dell'OMC, quanto a livello comunitario. I membri della Commissione responsabili per il commercio hanno tenuto numerose consultazioni con le ONG prima di Seattle. In sede OMC, la Commissione ha formulato proposte per migliorare la trasparenza e per intensificare il dialogo con la comunità delle ONG, tanto a livello comunitario, quanto a livello dell'OMC.

Riguardo alla trasmissione delle informazioni al Parlamento, l'onorevole parlamentare conosce l'impegno con cui la Commissione fornisce regolarmente documenti e informazioni al Parlamento a tempo debito, tanto in fase di preparazione quanto nel corso dei negoziati.

(2000/C 374 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0543/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) al Consiglio

(2 marzo 2000)

Oggetto: Progetto di un nuovo quadro comunitario per gli aiuti statali finalizzati alla tutela ambientale

I servizi della Commissione stanno attualmente trattando con gli Stati membri su un documento importante «Quadro comunitario per gli aiuti statali finalizzati alla tutela ambientale» che dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2000. Il quadro comunitario è importante per la gestione degli aiuti statali in materia di tutela ambientale, con specifico riferimento alla promozione da parte degli Stati membri delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò premesso:

1. Quali sono i criteri principali che presiedono alla valutazione da parte del Consiglio degli aiuti statali per la tutela ambientale?
2. Quale impostazione sottende il quadro comunitario d'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili?
3. Come si comporterà il Consiglio per garantire la trasparenza e la cooperazione con il Parlamento europeo promesse dal Presidente della Commissione Prodi?

Risposta

(18 maggio 2000)

Il Consiglio ha più volte sottolineato l'importanza di promuovere fonti energetiche rinnovabili come mezzo per realizzare al tempo stesso gli obiettivi della politica energetica e di quella ambientale. In tale contesto, la Commissione presenterà quanto prima una proposta di direttiva sull'accesso per l'elettricità da fonti rinnovabili al mercato interno dell'elettricità.

Quanto agli aiuti di Stato, il Consiglio ricorda la sua risoluzione sulle fonti energetiche rinnovabili⁽¹⁾, adottata l'8 giugno 1998, nella quale rilevava «che, per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, gli Stati membri scelgono gli strumenti più appropriati ... strumenti che siano i più idonei alle loro situazioni nazionali, soddisfino gli obblighi previsti dal trattato e si conformino agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale.» Inoltre il Consiglio ha accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione «di prendere in considerazione modifiche appropriate a favore di fonti energetiche rinnovabili nella revisione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato».

⁽¹⁾ GU C 198 dell'8.6.1998, pag. 1.

(2000/C 374 E/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0547/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Gli autori del Corpus Juris

Facendo seguito alla risposta all'interrogazione scritta E-2596/99 ⁽¹⁾, può la Commissione comunicare quali funzioni esercitano attualmente gli autori delle relazioni sul Corpus Juris?

⁽¹⁾ GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 79.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(13 aprile 2000)

I ricercatori associati all'elaborazione del Corpus juris sono stati prescelti per la loro grande notorietà in materia di diritto penale negli Stati membri rispettivi.

Per quanto consta alla Commissione, tali ricercatori continuano ad esercitare le loro funzioni nazionali, svolgendo in piena indipendenza funzioni universitarie e di formazione di alto livello, e fanno autorità in materia di dottrina. Alcuni esercitano altre funzioni a livello nazionale (magistratura).

Inoltre, la sig.ra Mireille Delmas-Marty, che era stata incaricata della relazione di sintesi dello studio a seguito del Corpus juris, è ormai, dopo la sua nomina di comune accordo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ⁽¹⁾, membro del comitato di sorveglianza dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF).

⁽¹⁾ GU C 220 del 31.7.1999.

(2000/C 374 E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0549/00
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Attuale situazione del settore lattiero europeo

In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione nei primi quattro mesi dell'attuale campagna (aprile/luglio) e secondo le proiezioni effettuate dalla Commissione sulla base di queste informazioni e pubblicate lo scorso mese di novembre, diversi Stati membri avrebbero superato le quote lattiere loro assegnate.

Dato che l'attuale campagna volge al termine e al fine di rendere nota l'attuale situazione del settore lattiero europeo, può la Commissione fornire informazioni sui dati più recenti di cui dispone circa i quantitativi di latte prodotti dai diversi Stati membri nel corso dell'attuale campagna (1999/2000) e il tasso di consumo della quota alla data di riferimento?

In particolare, potrebbe la Commissione far sapere, sulla base delle proiezioni relative alla fine della campagna, quali Stati membri prevedibilmente supereranno la loro quota e quale sarà l'entità di tale superamento?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(27 marzo 2000)

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 8, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione i dati ufficiali relativi alle quote lattiere entro il 1° settembre successivo alla fine del periodo di riferimento (aprile – marzo) compilando il questionario allegato al suddetto regolamento. Per questo motivo, i dati che si riferiscono al periodo di riferimento 1999/2000 saranno noti solo dopo tale data. L'applicazione del prelievo supplementare si basa sulle informazioni contenute in tale questionario.

Tuttavia, nella prassi comune gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima sull'evoluzione delle consegne all'industria. Attualmente, la Commissione dispone delle stime relative al periodo aprile-dicembre, escluse la Grecia (agosto) e la Spagna (novembre). Da tali stime si evince che taluni Stati membri superano il limite previsto per il periodo in questione. Come si può constatare dalla tabella inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento, i paesi in questione sono Spagna, Italia, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Nella lettura della tabella bisogna considerare che i trasferimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾ possono, secondo i casi, provocare un aumento o una diminuzione del superamento.

Mancando inoltre le stime relative al 25 % del periodo di riferimento, ovvero ai mesi da gennaio 2000 a marzo 2000, i dati disponibili offrono solo una visione parziale dell'entità dei superamenti. I nuovi dati potrebbero cambiare in maniera significativa le tendenze evidenziate fino ad ora dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 57 del 10.3.1993.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.1992.

(2000/C 374 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0551/00
di Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Assistenza di volo e controllo del traffico aereo

Il fenomeno aviazione è di per sé un fenomeno internazionale che impone regolamentazioni e standard comuni alle varie nazioni. Sotto il profilo tecnico è a ciò deputata a livello mondiale l'ICAO e a livello europeo l'ECAC. Resta facoltà dei singoli Stati sovrani recepire nei modi e nei termini che ciascuno ritiene, le raccomandazioni formulate dalle predette organizzazioni nella normativa nazionale.

Conformemente agli obiettivi dell'Unione europea, sembra utile regolamentare i settori fondamentali per garantire, in maniera uniforme, la sicurezza della circolazione aerea. Per gli aerei e i piloti, il risultato dell'omogeneizzazione dei sistemi e della formazione e mobilità del personale è già stato raggiunto. Per quanto concerne il controllo del traffico aereo si registrano carenze nelle norme europee.

Vista la rilevanza ai fini della sicurezza, si dovrebbero fissare, con parametri uniformi, all'interno delle diverse realtà nazionali che operano nel settore dell'aviazione (società di gestione aeroportuale, enti di assistenza al volo, ecc.) standard europei per la manutenzione e la gestione dei sistemi. Dovrebbero inoltre essere determinati standard comuni per le licenze e le certificazioni professionali dei controllori del traffico aereo (come previsto dall'allegato 1 dell'ICAO), degli esperti di assistenza di volo (AIS officer), dei meteorologi e del personale tecnico dell'assistenza di volo.

Si ritiene pertanto necessario adottare una direttiva comune che garantisca sia l'adozione ed il rispetto di parametri uniformi, sia il principio della libera circolazione nell'Unione europea del personale dell'assistenza di volo e dei controllori del traffico aereo.

In tale ottica, può la Commissione indicare se e quando intende presentare normative legislative comunitarie al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

Le Autorità aeronautiche comuni (JAA) europee trattano le norme e procedure comuni di sicurezza per la produzione, la manutenzione e la gestione degli aeromobili e il relativo personale. Questo quadro

normativo ha consentito l'introduzione di procedure di certificazione congiunta ed è entrato a far parte dell'ordinamento comunitario in virtù del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁽¹⁾. Parallelamente, sono state create le condizioni di equità necessarie per garantire una concorrenza giusta e leale tra tutti gli operatori della Comunità. La Commissione sta esaminando una proposta riguardante l'istituzione di un'agenzia europea (EASA) che si avvarrà delle Autorità aeronautiche comuni per migliorare e rafforzare tale equità.

Eurocontrol sviluppa norme e specifiche tecniche per la gestione del traffico aereo il cui obiettivo è essenzialmente quello di garantire l'interoperabilità e un'efficiente gestione dei sistemi nazionali. Le norme Eurocontrol diventano parte integrante dell'ordinamento comunitario in virtù della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo⁽²⁾. Tuttavia, le attività di Eurocontrol si concentrano prevalentemente sulle norme relative ai sistemi e alle procedure di controllo del traffico aereo (ATC) e non riguardano l'intera gamma di disposizioni relative ai servizi di ATC, al personale e alle operazioni. La differenza è dovuta in parte alla mancanza di un mercato europeo del controllo del traffico aereo e al conseguente predominio dei sistemi nazionali, che presentano notevoli discrepanze.

Per quanto riguarda più specificamente le norme comuni per le licenze ed i certificati professionali dei controllori del traffico aereo, Eurocontrol sta elaborando un piano armonizzato nell'ambito della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC). La Comunità segue da vicino tale iniziativa, che, come accennato dall'onorevole parlamentare, potrebbe sfociare in una direttiva comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

⁽²⁾ GU L 187 del 29.7.1993.

(2000/C 374 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0556/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Protocollo di collaborazione Aquitania-Regione Basca-Navarra

Nel 1980 è stata firmata a Baionne in Francia una convenzione tra lo Stato francese e quello spagnolo che rendeva possibile la collaborazione transfrontaliera a livello regionale. Il 3 ottobre 1989 è stato firmato a Burdeos il protocollo di collaborazione tra la Regione Basca e la Regione di Aquitania. Grazie a questo documento acquisivano carattere istituzionale le relazioni transfrontaliere tra le due regioni. Il 13 febbraio 1992 aderiva anche la regione Navarra con la sottoscrizione di un nuovo protocollo.

Gli obiettivi del medesimo sono:

- Scambio di informazioni e armonizzazione delle politiche delle tre regioni nei settori in cui siano correlate, negli ambiti dello sviluppo delle infrastrutture di comunicazione, della formazione professionale, economico e sociale, della ricerca e cultura.
- Concertarsi per la definizione e la messa a punto di progetti di interesse comune.
- Promuovere le relazioni di collaborazione tra le istanze pubbliche, professionali e private delle tre regioni.

Lo scorso 25 gennaio il governo della Regione Navarra ha deciso unilateralmente di uscire dal protocollo, adducendo divergenze politiche che nulla hanno a che vedere con le questioni oggetto del protocollo di collaborazione.

La Commissione crede che ciò potrà ripercuotersi sullo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra le tre regioni, tenendo conto anche che la nuova iniziativa comunitaria Interreg va a potenziare questa cooperazione? La Commissione potrebbe far conoscere se le attuali sovvenzioni o aiuti che la regione di Navarra sta ricevendo per progetti nati da detto protocollo siano in pericolo?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(17 marzo 2000)

Nel nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, l'iniziativa comunitaria Interreg comprenderà solamente i progetti effettivamente transfrontalieri e transnazionali che verranno iscritti in un programma di cooperazione stabilito congiuntamente dalle autorità interessate dei due lati della frontiera.

Tale programma dovrà essere messo in atto grazie a strutture comuni di cooperazione: comitato di sorveglianza, comitato direttivo e autorità di gestione/pagamento comuni agli Stati membri e alle regioni frontaliere interessati al programma Interreg. L'istituzione di queste strutture comuni di cooperazione è quindi una condizione per l'applicazione di Interreg ed una condizione per l'ammissibilità e l'approvazione del programma da parte della Commissione.

In questo contesto è evidente che gli accordi e i protocolli bilaterali di cooperazione, come quello di Bayonne cui allude l'onorevole parlamentare, possono rivelarsi di grande utilità ai fini della creazione e del consolidamento delle strutture comuni di Interreg.

Il programma transfrontaliero Francia/Spagna è ormai quasi ultimato e non è affatto compromesso dalle decisioni del governo della Comunidad Foral di Navarra. Allo stadio attuale non è possibile fare previsioni sull'attuazione della nuova iniziativa comunitaria Interreg III in queste regioni; la Commissione infatti adotterà prossimamente gli orientamenti in materia e sia gli Stati membri che le regioni interessate saranno invitati a preparare le proposte di programmi operativi.

(2000/C 374 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0557/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Procedure di licenziamento

Con riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2225/99⁽¹⁾, nella quale questa dichiara di aver licenziato undici funzionari negli ultimi cinque anni, ritiene la Commissione che le sue procedure di licenziamento siano a) paragonabili a quelle di altri datori di lavoro nel settore pubblico e privato e b) adeguate al trattamento dei problemi disciplinari? In caso negativo, come intende la Commissione migliorare tali procedure?

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 151.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(30 marzo 2000)

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che i procedimenti disciplinari previsti dallo statuto del personale — che consentono, fra l'altro, il licenziamento dei funzionari — si applicano a tutte le istituzioni europee.

La Commissione è consapevole della molteplicità delle norme che disciplinano le sanzioni disciplinari applicate nell'amministrazione pubblica degli Stati membri. Nella preparazione del documento di consultazione sulla disciplina e del progetto di decisione relativa al miglioramento amministrativo dei procedimenti disciplinari, entrambi previsti per il mese di ottobre 2000 (cfr. piano di azione del 1° marzo 2000, azioni 57 e 58), la Commissione terrà conto delle migliori pratiche messe in atto dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali in materia di procedure di licenziamento in particolare e di procedimenti disciplinari in generale. I procedimenti disciplinari applicati nell'ambito di talune professioni ed amministrazioni del settore privato possono rivelarsi pertinenti purché siano comparabili.

Come la Commissione ha spiegato nel Libro Bianco sulla «Riforma della Commissione»⁽¹⁾ (cfr. capitolo IV.5 «Disciplina») essa è consapevole delle lacune dell'attuale regime, il quale «reagisce troppo lentamente, tenuto conto dei numerosi livelli procedurali, ed è fondato su una commissione di disciplina la cui composizione è variabile e della quale non fanno parte elementi esterni. Il personale non è sufficientemente ben

informato circa i propri doveri e sulle possibili conseguenze delle infrazioni». La Commissione presenterà proposte ad hoc di modifica dello statuto per colmare tali lacune e instaurare un regime giusto, coerente, che non causi ritardi ingiustificati. La proposta di istituire un Consiglio di disciplina interistituzionale e la possibilità offerta all'amministrazione di esporre il proprio punto di vista al Consiglio di disciplina sono alcuni dei cambiamenti che richiederanno una modifica dello statuto. Saranno introdotti anche alcuni cambiamenti che non comportano invece alcuna modifica dello statuto. Come si afferma nel Libro Bianco, «norme chiare saranno esposte in un vademecum insieme a una spiegazione dei diritti e dei doveri; verranno stabilite linee guida per le sanzioni, in funzione della gravità dell'infrazione; per motivi di coerenza, il consiglio di disciplina sarà dotato di un segretariato permanente più esteso e le decisioni disciplinari verranno pubblicate (omettendo i nomi per salvaguardare la riservatezza)».

Una simile evoluzione corrisponde a un modo ragionevole e necessario di modernizzare le disposizioni in vigore in seno alla Commissione e alle altre istituzioni e il licenziamento sarà senz'altro mantenuto come sanzione — purché giustificato e fondato su prove obiettive e procedure efficaci. La Commissione è comunque convinta che l'onorevole parlamentare concorderà sul fatto che l'efficacia globale dei regimi disciplinari possa essere più correttamente misurata dal grado di dissuasione anziché dal numero di funzionari che vengono licenziati.

(¹) COM(2000) 10 def.

(2000/C 374 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0558/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Riassegnazione del personale della Commissione

In considerazione della riduzione del carico di lavoro della Direzione generale per le questioni economiche e finanziarie, susseguente alla positiva conclusione della terza fase dell'Unione monetaria, e tenendo conto del drastico aumento di attività della Direzione generale per la concorrenza, dovuto al notevole incremento delle fusioni e delle acquisizioni a livello europeo, può la Commissione far sapere se ha preso misure per il trasferimento di personale da una direzione all'altra? In caso negativo, può specificarne i motivi?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

La preparazione dell'introduzione dell'euro il 1° febbraio 1999 ha richiesto un intenso lavoro preparatorio da parte della Direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) (¹) in cooperazione con altri servizi della Commissione.

Dal varo dell'euro, una parte essenziale dei compiti della DG ECFIN è stata ridefinita al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM). Questa ridefinizione dei compiti è andata di pari passo con un'importante modifica della struttura organizzativa della DG ECFIN, attuata agli inizi del 1999. Oltre alla crescente importanza del coordinamento delle politiche economiche e della vigilanza multilaterale (tra cui si inquadrano gli indirizzi di massima per le politiche economiche, il patto di stabilità e di crescita, la procedura per i disavanzi eccessivi, il processo di Cardiff, il processo di Colonia, ecc.), l'avvento dell'euro ha portato alla ribalta una serie di altre importanti questioni quali l'integrazione dei mercati finanziari e gli aspetti esterni dell'UEM, che a partire dal 1999 hanno contribuito ad accrescere il carico di lavoro della DG ECFIN.

Va altresì ricordato che una parte importante del lavoro della DG ECFIN non ha alcun legame diretto con l'euro. È questo il caso, ad esempio, della maggior parte delle attività della direzione affari economici e finanziari internazionali, del servizio di valutazione economica (competente per l'analisi economica dei vari settori di intervento della Comunità), della direzione finanziaria (competente per l'analisi dei mercati finanziari, dei movimenti dei capitali, ecc.), del servizio per le operazioni finanziarie con sede a Lussemburgo, ecc. La Commissione non può quindi condividere l'avviso che, con l'introduzione dell'euro, il carico totale di lavoro della DG ECFIN sia diminuito.

La Commissione è pienamente consapevole del costante aumento dei casi attinenti alla politica della concorrenza, in particolare nel settore delle fusioni e acquisizioni. Per poter tener testa al crescente carico di lavoro, la Commissione ha potenziato il personale della Direzione della Concorrenza con circa 50 unità a partire dal 1998. Tuttavia, questo rafforzamento consente solo in parte di soddisfare gli attuali fabbisogni della Direzione della Concorrenza, malgrado la motivazione e l'impegno del suo personale.

La Commissione continuerà, come fatto finora, a riesaminare criticamente le proprie attività per poter operare uno spostamento delle risorse verso le attività essenziali e le nuove priorità politiche. Una volta esaurite tutte le possibilità di riallocazione delle risorse umane disponibili verso i settori prioritari, la Commissione chiederà all'autorità di bilancio di voler autorizzare l'assunzione di nuovo personale.

(¹) Il personale in servizio presso la DG ECFIN (funzionari permanenti e agenti temporanei) ammonta ad un totale di 316 persone a Bruxelles e 108 al Lussemburgo e rappresenta all'incirca il 2,1 % dell'organico complessivo della Commissione.

(2000/C 374 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0559/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Investimenti stranieri diretti

Qual è stato il totale degli investimenti stranieri diretti in ciascuno degli Stati membri per ognuno degli ultimi cinque anni? Qual è la ripartizione degli investimenti stranieri diretti di altri Stati membri dell'Unione europea e di paesi terzi, e a quanto ammontano in ciascun caso gli investimenti del Giappone e degli Stati Uniti?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(19 aprile 2000)

Le risposte ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare sono fornite in tre tabelle statistiche inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

La tabella 1 presenta gli investimenti diretti esteri (IDE) effettuati in tutti gli Stati membri dal 1994 al 1999 (flussi in entrata), e gli IDE effettuati dai vari Stati membri durante lo stesso periodo (flussi in uscita).

La tabella 2 presenta, per l'anno 1998, gli IDE effettuati in ogni Stato membro: (a) dagli altri Stati membri (cifre globali), e (b) dal complesso dei paesi terzi (cifre globali). Per quanto riguarda i paesi terzi sono indicati anche i valori specifici degli IDE effettuati in ogni Stato membro dal Giappone e dagli Stati Uniti.

La tabella 3 riporta la disaggregazione degli IDE effettuati in ogni Stato membro da ciascuno degli altri Stati membri.

Tenuto conto dell'interesse dimostrato dall'onorevole parlamentare riguardo agli investimenti esteri diretti nella Comunità, sembra opportuno segnalargli la recente pubblicazione da parte di Eurostat di un annuario che raccoglie le più recenti informazioni statistiche in materia: (European Union direct investment yearbook 1999 — Data 1988-1998. Theme 2: Economy and Finance) (¹).

(¹) ISBN 92-828-8310-8.

(2000/C 374 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0560/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione*(29 febbraio 2000)*

Oggetto: Frodi contro il bilancio comunitario

Può la Commissione fornire una stima delle frodi accertabili contro il bilancio dell'Unione europea per ciascuno degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili i dati, esprimendole in percentuale del bilancio totale? Può la Commissione fornire cifre comparabili per i bilanci di ciascuno degli Stati membri, in modo da consentire un raffronto nonché una valutazione delle prassi migliori e un esercizio di benchmarking?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione*(17 aprile 2000)*

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle ultime due relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode, del 1997 e 1998 ⁽¹⁾.

Queste relazioni contengono in particolare un'analisi delle comunicazioni degli Stati membri relative a casi di irregolarità e di frode sia nel settore delle risorse proprie tradizionali che in quelli delle spese del FEAOG Garanzia e delle azioni strutturali.

La relazione del 1998 indica che, per tale anno, le irregolarità e le frodi comunicate dagli Stati membri e le indagini condotte dalla Commissione insieme agli Stati membri hanno avuto un'incidenza sul bilancio del 3,8 % per quanto riguarda le risorse proprie, dell'1 % per il FEAOG Garanzia e dello 0,18 % per le azioni strutturali.

Risulta a tale titolo che un quinto dei casi comunicati nel 1998 dagli Stati membri potrebbe configurarsi come reato (frode).

Per quanto riguarda le spese amministrative direttamente dalla Commissione, per le quali non esiste un sistema di comunicazioni degli Stati membri, tale incidenza, sulla base dei dati relativi alle inchieste dell'UCLAF (ora OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode), è stata valutata, sempre per il 1998, allo 0,10 %.

La Commissione ritiene d'altra parte che le frodi contro i bilanci nazionali, di cui essa non conosce l'entità, non coprono comunque la stessa realtà, e ciò rende imprudente qualsiasi raffronto (per gli Stati membri si tratta essenzialmente di bilanci di funzionamento, mentre quello comunitario è per il 95 % un bilancio «sovvenzioni»).

⁽¹⁾ COM(1998) 276 def. e COM(1999) 590 def.

(2000/C 374 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0565/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione*(29 febbraio 2000)*

Oggetto: Documenti a carattere riservato

Può confermare la Commissione che licenzierebbe all'istante un suo funzionario qualora fosse provato che questi ha dato in visione ad una parte interessata un parere motivato o altro documento paralegale prima della sua pubblicazione? Un caso del genere si è già verificato in passato?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(28 marzo 2000)

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto e della decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, i funzionari sono tenuti ad osservare la massima discrezione sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo di discrezione non impedisce tuttavia che si possa concedere l'accesso ai documenti interni, a condizione che ciò si svolga nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui alla decisione della Commissione⁽¹⁾. L'accesso viene negato se il documento rientra nel regime delle eccezioni previsto dal codice di condotta.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dallo statuto può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare, nell'ambito del quale si adotta una decisione sulla sussistenza della violazione e, in caso affermativo, sulla sanzione disciplinare appropriata. La destituzione dal servizio di un funzionario o di un altro agente costituisce il provvedimento più severo previsto dall'articolo 86 dello statuto. Esso viene applicato solo nei casi in cui la mancanza professionale in questione è particolarmente grave.

Negli ultimi cinque anni nessun funzionario o altro agente è stato destituito dal suo incarico per aver dato in visione ad una parte interessata un documento riservato quale descritto sopra, prima della sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 18.2.1994. Decisione della Commissione (94/90/ECSC/EC/Euratom), dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

(2000/C 374 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0567/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Contributi al bilancio UE

Può la Commissione fornire dettagli in merito al contributo netto di ciascuno Stato membro al bilancio UE per ciascuno degli ultimi cinque anni disponibili a) sulla base dei saldi di bilancio, tenuto conto della correzione a favore del Regno Unito (dopo la riassegnazione del gettito dei dazi doganali) e b) su una base lorda prima della riassegnazione del gettito doganale? Può la Commissione far sapere quale base preferisce e perché?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(11 aprile 2000)

L'onorevole parlamentare troverà le risposte alle sue domande nei documenti intitolati «Ripartizione delle spese operative dell'UE del 1998 per Stato membro» riguardanti il periodo 1992-1998. La tabella 6 dell'allegato statistico fornisce la risposta alla domanda a) e la differenza aritmetica tra le tabelle 3f e 4f risponde alla domanda b). Tale relazione è disponibile anche su web, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg19/pdf/agenda2000/statdepenses98.pdf>

La Commissione, confermando quanto ha coerentemente sostenuto più volte, ritiene che non esista un metodo ottimale per quantificare i contributi netti. Per una discussione approfondita, si rinvia l'onorevole parlamentare alla relazione della Commissione sulle risorse proprie dell'ottobre 1998, in particolare all'Allegato 3 e relativi riferimenti. Anche questa relazione è disponibile su web, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg19/en/agenda2000/ownresources/index.htm>

(2000/C 374 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0575/00**di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione**

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Fondi strutturali

Secondo le stime della Commissione e in applicazione dei criteri vigenti, che importo riceveranno le Isole Baleari a titolo dei Fondi strutturali nel periodo 2000-2006, e in che modo verrà ripartito?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha preso una decisione di principio in merito all'elenco delle zone spagnole ammissibili all'obiettivo 2 per il periodo di programmazione 2000-2006. In esito alla consultazione di fine gennaio 2000 dei tre comitati, prevista dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, la Commissione prenderà nei prossimi giorni una decisione definitiva sull'elenco in questione. Le isole Baleari figureranno parzialmente in detto elenco e beneficeranno quindi degli stanziamenti dell'obiettivo 2.

Il 1° luglio 1999 la Commissione ha stabilito la ripartizione indicativa tra gli Stati membri interessati degli stanziamenti d'impegno dell'obiettivo 2 per il periodo di programmazione 2000-2006. La dotazione concessa alla Spagna ammonta a 2.553 milioni di € per le zone ammissibili e a 98 milioni di € per le zone che possono usufruire del sostegno temporaneo dell'obiettivo 2. Subito dopo aver adottato la decisione definitiva sull'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2, la Commissione trasmetterà alle autorità spagnole una proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili a titolo del medesimo obiettivo fra le regioni interessate. La proposta è basata sul metodo impiegato dalla Commissione per ripartire gli stanziamenti dell'obiettivo 2 fra gli Stati membri.

Giova osservare tuttavia che si tratta di una proposta puramente indicativa. La ripartizione definitiva sarà stabilita di comune accordo fra lo Stato membro e la Commissione, al momento dell'adozione dei diversi documenti unici di programmazione interessati. È quindi impossibile per il momento prevedere a quanto ammonteranno gli stanziamenti di cui beneficeranno le isole Baleari a titolo dell'obiettivo 2.

Altrettanto dicasi per gli altri interventi strutturali che potrebbero interessare le isole Baleari, ovvero l'obiettivo 3, lo Strumento finanziario di orientamento della pesca o le iniziative comunitarie Interreg, URBAN, EQUAL e Leader.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0576/00**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Promozione dell'industria del sidro nell'Unione europea

Il sidro è diventato un vero e proprio simbolo dell'identità di varie regioni comunitarie, e in particolare della regione spagnola delle Asturie che è per tutti un inevitabile punto di riferimento per quanto riguarda la produzione di tale bevanda, la cui commercializzazione e il cui consumo hanno superato i limiti del mercato nazionale per estendersi, principalmente, a tutta l'Europa e all'America.

Sebbene sia una bevanda così diffusa nel mondo, il sidro ha bisogno, oggi, di vedere rafforzate le proprie potenzialità commerciali e di consumo, segnatamente sul mercato dell'Unione europea. I produttori si chiedono quindi se sia possibile disporre dell'appoggio dell'Esecutivo comunitario in vista dell'elaborazione di programmi che inducano il consumatore a preferire il sidro ad altre bevande più nocive.

Può dire la Commissione se ritiene, considerate le varie campagne che ha organizzato per promuovere il consumo di altri prodotti agricoli come ad esempio l'olio, il vino, le arance, ecc, di potersi incaricare dell'elaborazione di programmi intesi a potenziare il commercio e il consumo del sidro a livello del mercato dell'Unione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 marzo 2000)

Come indicato dall'onorevole parlamentare, la Comunità partecipa al finanziamento di programmi di promozione a favore di alcuni prodotti agricoli originari del suo territorio. Attualmente i prodotti interessati sono l'olio d'oliva, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine di qualità, le mele e gli agrumi, la frutta a guscio, le olive da tavola, le uve secche, il succo d'uva, i prodotti di qualità provenienti dalle regioni ultraperiferiche, i fiori e le piante vive, il lino tessile. La base giuridica per il cofinanziamento comunitario di tali programmi è costituita dai regolamenti del Consiglio relativi a questi soli prodotti.

Per generalizzare la possibilità di sostenere tali programmi promozionali della produzione agroalimentare, la Commissione presenterà prossimamente al Consiglio un progetto di regolamento inteso ad armonizzare e semplificare il sistema di promozione dei prodotti agricoli nella Comunità. A tal fine, l'elenco dei prodotti inclusi nel sistema in questione non sarà definitivo e pertanto qualsiasi prodotto potrà essere oggetto di un'azione di promozione cofinanziata dalla Comunità.

(2000/C 374 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0580/00
di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile

Possono istituzioni comunitarie tradizionalmente alleate, in particolare il Parlamento e la Commissione, tenere almeno esse un atteggiamento unitario nel diffondere presso un pubblico più vasto la nozione di «interesse europeo»?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione

(15 giugno 2000)

La Commissione è spiacente di non potere rispondere all'interrogazione, non essendo in possesso di informazioni sufficienti.

(2000/C 374 E/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0581/00
di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti

In quale misura le relazioni tradizionalmente conflittuali tra i governi nazionali e locali negli Stati membri UE hanno creato difficoltà allo sviluppo del progetto T-TEN?

Risposta della sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono responsabili della messa in funzione della rete sul loro territorio. Il ruolo di ciascun governo nazionale, regionale e locale, nello sviluppo di progetti di infrastrutture, varia tra gli Stati membri. In ogni caso, le negoziazioni fra i vari operatori nazionali avvengono all'interno dello Stato membro interessato, senza coinvolgimento diretto da parte della Commissione.

(2000/C 374 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0582/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(29 febbraio 2000)*

Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile

Possono i governi nazionali e le istituzioni dell'UE, di solito ai ferri corti sulle questioni dei trasporti, raggiungere davvero una sufficiente consonanza di vedute?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(14 aprile 2000)*

Quella del trasporto sostenibile è una questione di importanza primaria tanto per gli Stati membri che per la Comunità nel suo complesso. Il raggiungimento di un accordo soddisfacente al riguardo sarà possibile solo con il dialogo e un atteggiamento disponibile. A tale scopo la Commissione ha istituito un gruppo misto di esperti nel settore dell'ambiente e dei trasporti per ottenere un parere su questioni inerenti al trasporto ecologicamente sostenibile, uno degli argomenti chiave della politica comune dei trasporti. Nel secondo semestre dell'anno in corso la Commissione intende presentare una comunicazione nella quale la politica comune dei trasporti viene esaminata nel nuovo contesto del XXI secolo. Tale comunicazione tiene conto dei profondi cambiamenti tuttora in corso nell'ambito dell'economia europea e della tendenza verso la globalizzazione. Oltre a questa iniziativa, nel 2000 la Commissione intende presentare un'altra comunicazione sul trasporto urbano ecologico. Queste due comunicazioni offriranno alla Commissione l'opportunità di rivalutare le misure necessarie, affinché il settore dei trasporti svolga un ruolo significativo nello sforzo generale teso a garantire lo sviluppo sostenibile nella Comunità.

(2000/C 374 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0583/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(29 febbraio 2000)*

Oggetto: Politica europea dei trasporti sostenibile

Può la Commissione dichiarare in che misura ritiene che l'UE debba consapevolmente adoperarsi per l'armonizzazione delle politiche dei trasporti in Europa, uniformando norme di circolazione, regimi fiscali, limiti di velocità, prescrizioni di sicurezza e norme sui veicoli, e adottando comuni politiche di deregolamentazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(14 aprile 2000)*

La Commissione ritiene necessario portare avanti l'armonizzazione delle politiche dei trasporti fino a garantire il funzionamento efficiente del mercato interno, evitare distorsioni di concorrenza e promuovere la protezione ambientale nonché la sicurezza dei trasporti.

Le norme comuni relative al traffico internazionale, unitamente a talune norme interne concernenti ad esempio le dimensioni, la forma o il colore della segnaletica, sono stabilite dalla Convenzione di Vienna sul trasporto internazionale su strada, alla cui applicazione vigila la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

I limiti di velocità sono invece stabiliti a livello nazionale dagli Stati membri. In assenza di un chiaro messaggio che lasci intravedere qualche possibilità di successo in questo settore, la Commissione non intende intervenire direttamente, ma ritiene si possano raggiungere risultati migliori mettendo a punto dispositivi per il controllo della velocità.

In merito ai requisiti di sicurezza e alle norme tecniche sui veicoli, il processo di armonizzazione è stato in parte completato sia per i veicoli commerciali che per le autovetture.

Recentemente la Commissione ha pubblicato un seguito⁽¹⁾ della comunicazione sulla sicurezza stradale del 1997, nel quale sono descritti i progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per la sicurezza stradale nel periodo 1997-2001 e sono fissate le priorità per il futuro.

Con l'adozione della comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi⁽²⁾ il 21 marzo 2000, la Commissione ha inoltre fatto un importante passo avanti verso il miglioramento della sicurezza delle acque comunitarie. In particolare, nella comunicazione si propone di rafforzare la legislazione vigente riguardante i controlli da parte dello Stato di approdo e le società di classificazione, nonché il disarmo delle petroliere monoscafo nelle acque comunitarie.

Nel settore dei trasporti aerei, infine, la Commissione interviene in materia di sicurezza mediante la creazione di un'autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile, la quale dovrebbe garantire un livello di sicurezza elevato ed armonizzato grazie all'integrazione dei sistemi nazionali.

⁽¹⁾ COM(2000) 125 def.

⁽²⁾ COM(2000) 142.

(2000/C 374 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0587/00

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Politica europea sostenibile in materia di trasporti

Qual è il giudizio della Commissione sull'intrinseca difficoltà di conciliare il desiderio di realizzare rapidamente i vantaggi economici offerti dalle reti transeuropee e l'inquietudine di affrontare adeguatamente le questioni ambientali?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(13 aprile 2000)

L'articolo 6 (ex articolo 3c) del trattato CE stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'integrazione delle esigenze ambientali è anche auspicata dall'articolo 2 degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della Rete di trasporti transeuropea (TEN-T) adottati dal Parlamento e dal Consiglio con procedura di codecisione nel 1996⁽¹⁾. Questi stabiliscono che la rete deve essere sviluppata in modo da assicurare la mobilità sostenibile di merci e persone e da contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare per quanto riguarda l'ambiente e la concorrenza, e al rafforzamento della coesione economica e sociale. L'articolo 2 stabilisce inoltre che lo sviluppo della rete deve tenere pienamente conto dei vantaggi comparati di tutti i modi di trasporto e consentire l'uso ottimale delle capacità infrastrutturali.

Gli orientamenti fissano al 2010 il termine per completare la TEN-T. La Commissione si sta adoperando assieme agli Stati membri e a tutte le parti interessate per far sì che tale obiettivo venga rispettato e che tutti i cittadini e le imprese della Comunità possano trarne benefici a lungo termine e nel rispetto della sostenibilità. Nei casi opportuni, i progetti di interesse comune per lo sviluppo della TEN-T sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi del diritto comunitario. La Commissione ha inoltre adottato una proposta di direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale⁽²⁾. Il Consiglio ha raggiunto nel dicembre 1999 un accordo politico unanime a seguito della prima lettura sulla proposta in questione. La Commissione ritiene che effettuare una valutazione ambientale strategica fin dalle prime fasi dei processi di pianificazione nazionale che tenga conto delle diverse politiche ed opzioni di sviluppo delle infrastrutture possa rafforzare significativamente l'integrazione delle esigenze ambientali e di quelle dei trasporti e contribuire a ridurre la necessità di misure di mitigazione degli impatti a livello dei progetti.

La Commissione sta attualmente valutando come procedere per affrontare nel modo migliore tali aspetti nell'ambito della relazione sulla revisione degli orientamenti TEN-T che sarà presentata al Consiglio e al Parlamento questa estate.

(¹) GU L 228 del 9.9.1996.

(²) GU C 83 del 25.3.1999.

(2000/C 374 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0591/00
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Cava in val Coalba

Esiste una cava d'inerti — aperta nel suggestivo e pregevole anfiteatro della val Coalba (comune di Villa Agnedo) nel futuro parco fluviale del Brenta — che ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per lo sfruttamento del giacimento di ghiaia per almeno tredici anni con un prelievo complessivo di 950.000 metri cubi di materiale. Il sito era stato inserito fin dal 1987, con la revisione del piano urbanistico della provincia di Trento, tra le aree sottoposte a vincolo ambientale ed è dotato d'indubbio valore paesaggistico.

Le conseguenze dell'escavazione per l'area sarebbero gravi: il degrado ambientale di un'area unica per la sua importanza geologica, faunistica e floristica, il pericolo d'ordine idrogeologico, per la sicurezza della viabilità e l'alterazione di una zona destinata a diventare uno dei tratti più caratteristici del futuro parco fluviale del Brenta. Lo sbocco della valle infatti, dove gli inerti vengono lavorati, è interessato da un percorso cicloturistico e da un progetto di parco fluviale che la giunta provinciale sta inserendo, assieme a quello della valle del Chiese, nel documento di programmazione economica che servirà ad inquadrare i progetti locali da finanziare con i fondi dell'Unione Europea nel prossimo quinquennio.

Non ritiene la Commissione opportuno valutare l'impatto ambientale in considerazione del pericolo di possibili rischi di ordine geologico?

Non ritiene la Commissione che esista una contraddizione tra il sostegno allo sviluppo turistico alla val Coalba e l'accettazione di una cava che ne turba notevolmente il paesaggio?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(31 marzo 2000)

Non spetta alla Commissione effettuare valutazioni di impatto ambientale (VIA) di progetti disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria. Secondo le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹) e 97/11/CE, del 3 marzo 1997 (²), che ha modificato la direttiva 85/337/CEE, spetta agli Stati membri effettuare le procedure di VIA relative ai progetti ubicati sul loro territorio.

Per quanto riguarda la conservazione della natura, il sito citato dall'onorevole parlamentare non rientra tra le aree protette ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE, del 7 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (³) e 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (⁴).

La Commissione, in virtù dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE, vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario e, in quanto custode del trattato CE, non esita ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, al fine di assicurarne il rispetto.

Nel caso specifico in questione, dato che mancano le basi su cui fondare una denuncia relativa alla mancata applicazione del diritto comunitario, non è possibile al momento attuale individuare alcuna infrazione.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(³) GU L 103 del 25.4.1979.

(⁴) GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 374 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0593/00
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Regione di Lisboa e Vale do Tejo — Fondi strutturali per il periodo 2000-2006

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (¹).

Poiché la regione di Lisboa e Vale do Tejo (Portogallo) ha soddisfatto i requisiti di ammissibilità ai Fondi strutturali nel II quadro comunitario di sostegno — 1994-1999, in quanto regione dell'obiettivo 1 (²), e dopo la relativa valutazione ha cessato di essere ammissibile a partire dal 1999 (³), la regione dovrebbe comunque continuare a beneficiare, sia pure a titolo transitorio, del sostegno dei Fondi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 (⁴). In conformità della conclusioni del vertice di Berlino (⁵) occorre proseguire l'applicazione del meccanismo di phasing out alla regioni in precedenza inserite nell'obiettivo 1. Peraltro si riconosce la necessità di concedere alla regione di Lisbona un regime speciale di riduzione progressiva concretizzato nella concessione di 500 milioni di euro (⁶). Alla luce delle evidenti disparità tra i diversi operatori e settori economici della regione, tale impostazione ha il solo fine di dare contenuto ai principi orizzontali derivanti dal trattato e che riguardano tutte le politiche comunitarie: lo sviluppo sostenibile e la parità di opportunità.

Tuttavia tali principi, così come le regole di concorrenza dell'acquis comunitario, sono compromessi dal mancato proseguimento della politica concordata di phasing out. Gli operatori economici delle regioni limitrofe — ammissibili all'obiettivo 1 — beneficeranno di enormi vantaggi concorrenziali, provocando asimmetrie e distorsioni.

Vista l'attuale situazione di sospensione dei Fondi strutturali per la regione di Lisboa e Vale do Tejo, può la Commissione comunicare i motivi di detta sospensione e, confermando un eventuale quadro negoziale con lo Stato portoghese, esporre i motivi e indicare le responsabilità per cui non è stato applicato l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999, non è stata rispettata la decisione della Commissione 1999/502/CE del 1° luglio 1999 e non sono state attuate le conclusioni del vertice di Berlino?

(¹) A norma dell'articolo 161 del TCE e in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del TCE.

(²) Regolamenti (CE) nn. 2052/88 e 4253/88 — GU L 158 del 15.7.1988 e GU L 374 del 31.12.1988.

(³) Cfr. articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 — GU L 161 del 26.6.1999.

(⁴) Vale a dire, sarebbe stato necessario procedere all'applicazione del disposto dell'articolo 6, visto anche il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale circostanza si desume anche dalla decisione della Commissione 1999/502/CE — GU L 194 del 27.7.1999.

(⁵) Cfr. conclusioni del vertice di Berlino del 24-25 marzo 1999, segnatamente i punti 42, 43 e 44 (a).

(⁶) Cfr. punto 44 (a) delle conclusioni.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 marzo 2000)

In seguito all'adozione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (¹), la Commissione ha invitato le autorità portoghesi a notificarle, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex-articolo 93)

del trattato CE, un progetto di carta nazionale degli aiuti a finalità regionale indicante da un lato le regioni portoghesi proposte a titolo delle deroghe previste agli articoli 87, paragrafo 3, lettere a) e c) (ex-articolo 92) del trattato CE e dall'altro i massimali degli aiuti all'investimento iniziale o degli aiuti per la creazione di posti di lavoro legati all'investimento previsti per ciascuna regione, nonché i massimali applicabili al cumulo degli interventi.

Dopo avere esaminato il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 per il Portogallo, la Commissione ha approvato, l'8 dicembre 1999, la parte di tale carta che riguarda le regioni portoghesi ammissibili alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE (Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Azzorre e Madera).

La Commissione ha invece avviato la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per la parte di carta che riguarda l'unica regione portoghese ammissibile alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (Lisboa e Vale do Tejo), considerando che la proposta delle autorità portoghesi non poteva, in questa fase, essere giudicata compatibile con le disposizioni degli Orientamenti di cui sopra. Infatti, secondo i termini della notifica portoghese, la totalità di questa regione, che rappresenta il 33,4% della popolazione nazionale, dovrebbe beneficiare del periodo transitorio previsto al punto 5.7 degli Orientamenti per l'adattamento dei livelli d'aiuto di cui ha beneficiato fino alla fine del 1999 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Infatti, in base alle limitazioni stabilite dalla nota 43 al suddetto punto 5.7 degli Orientamenti per quanto concerne la portata geografica della disposizione stessa, potrebbe beneficiare di tale periodo solo una parte della regione, corrispondente al 10,2% della popolazione portoghese.

Come è stato osservato dall'onorevole parlamentare, l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è in vigore fino a quando la procedura suddetta perviene ad una decisione finale. Così, nella misura in cui, conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999, gli interventi dei Fondi strutturali devono rispettare il diritto comunitario in vigore nel settore della concorrenza, tutti gli aiuti pubblici a finalità regionale, che siano o no cofinanziati dai fondi strutturali, sono sospesi nella regione «Lisboa e Vale do Tejo» dal 1° gennaio 2000.

La Commissione richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la sospensione riguarda soltanto gli aiuti di stato a finalità regionale e non riguarda affatto gli interventi dei fondi strutturali miranti a cofinanziare sistemi di aiuti con altre finalità o che non comportassero elementi di aiuti alle imprese. A tal fine, la regione «Lisboa e Vale do Tejo» resterà interessata nella sua totalità dal sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, mentre le sottoregioni «Lezíria do Tejo» e «Médio Tejo» ne beneficeranno fino al 31 dicembre 2006. Il quadro comunitario di sostegno per il Portogallo per il periodo 2000-2006, comprendente il sostegno alla regione «Lisboa e Vale do Tejo», è stato approvato dalla Commissione il 14 marzo 2000.

(¹) GU C 74 del 10.3.1998.

(2000/C 374 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0594/00
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Direttive sulle telecomunicazioni

I servizi segreti del governo statunitense (National Security Agency, NSA) sottopongono le telecomunicazioni a intercettazioni su vasta scala mediante il sistema ECHELON. Secondo notizie pubblicate dalla stampa, anche il governo francese dispone di un sistema di spionaggio equivalente. Può la Commissione confermare l'esistenza di tali sistemi? In caso affermativo, può indicare in che modo si terrà conto di tutto ciò nella preparazione delle future direttive sulle telecomunicazioni?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(13 aprile 2000)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla propria dichiarazione sul sistema ECHELON rilasciata nel marzo corso alla III seduta plenaria del Parlamento europeo (¹).

Attualmente la Commissione sta preparando la revisione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾. Nel definire le disposizioni sulla privacy si cercherà di tenere conto degli sviluppi tecnologici sia attuali che futuri.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (Marzo 2000).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

(2000/C 374 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0599/00
di Hugues Martin (PPE-DE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Trasformazione delle liquidità in euro

Il 1° gennaio 2000, tutte le liquidità nazionali dei paesi appartenenti alla zona euro saranno trasformate in euro. Numerosissimi nostri concittadini hanno da parte somme di denaro pulite che non vengono tassate.

Queste liquidità, che hanno origini diverse, si ricollegano alla tradizione del pagamento in contanti e costituiscono i famosi gruzzoli che si tengono «sotto il materasso».

Orbene, la trasformazione di queste liquidità in euro metterà sotto pressione fiscale questi risparmiatori o li obbligherà a pagare una multa; inoltre, se non si è previdenti, c'è anche il rischio fondato di evasione fiscale al di fuori della zona euro o addirittura di frode.

Malgrado l'ammontare di queste liquidità possa essere valutato solo in modo approssimativo a seconda dei paesi, gli istituti bancari nazionali ritengono che il problema non sia banale e che le conseguenze di un'eventuale evasione fiscale di massa potrebbero ripercuotersi negativamente sulle economie della zona euro.

Inoltre, a seconda delle soluzioni più o meno liberali che saranno adottate dagli Stati membri, esiste un rischio di concorrenza fiscale dannosa in seno all'Unione.

Attualmente non sembra che si debba scartare un'ipotesi di soluzione del problema attraverso il reinvestimento condizionato nelle economie nazionali.

Ha la Commissione affrontato questo problema soprattutto nel quadro del pacchetto fiscale attualmente oggetto di dibattito? In caso affermativo, può delucidare le proposte fatte in tal senso? In caso negativo, pensa di farlo?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

Per non complicare le operazioni di cambio di banconote nel 2002, gli Stati membri non intendono istituire nuovi controlli che si aggiungano a quelli già esistenti. In applicazione della direttiva n. 91/308/CE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei proventi di attività illecite⁽¹⁾, le banche dovranno semplicemente controllare l'identità dei clienti che chiedono di cambiare un importo superiore a 15 000 € in una o più volte.

Il cambio delle monete e banconote sarà gratuito per i clienti di una banca, purché si tratti di importi usuali. Il periodo in cui si potranno cambiare le banconote presso le banche commerciali si protrarrà spesso di alcuni mesi oltre la fine del corso legale, mentre quello in cui si potrà procedere al cambio presso la Banca centrale sarà lungo — generalmente di dieci anni — o addirittura illimitato come in Belgio.

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.6.1991.

(2000/C 374 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0610/00
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Messa al bando UE degli ftalati nei giocattoli

Potreste trasmettermi una copia di una lettera del sig. James Bridges (Capo del Comitato scientifico UE su tossicità, ecotossicità e ambiente — CSTEE) alla Commissione, in cui si affermava che il Comitato dissentiva dal proposto divieto e portava avanti l'idea di limiti di migrazione come alternativa al divieto?

Inoltre sarebbe estremamente utile se il professor Bridges presentasse gli esiti delle sue ricerche scientifiche sulla questione alla commissione ambiente del Parlamento europeo.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

La Commissione ha già trasmesso la corrispondenza in questione al presidente della commissione ambiente e sanità pubblica del Parlamento europeo.

Quanto all'eventuale presenza del Prof. Bridges davanti alla commissione ambiente, la richiesta va rivolta a lui direttamente, tenuto conto dello statuto d'indipendenza di cui godono i membri dei comitati scientifici nei confronti della Commissione.

(2000/C 374 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0615/00
di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Delegazione dell'UE all'Avana — Cuba

Considerando che l'Unione europea è rappresentata a Cuba in modo precario e sussidiario alla Delegazione del Messico, e considerando che la Repubblica di Cuba non solo ha partecipato a tutto il processo negoziale della Convenzione post-Lomé in quanto osservatore, ma ha recentemente manifestato il suo interesse a sottoscrivere l'Accordo che sostituirà la Convenzione di Lomé IV, si chiede alla Commissione quali possibilità esistono, e quale sarà il suo impegno in ordine all'apertura di una Delegazione dell'Unione europea all'Avana.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Il bilancio 2000 non prevede ulteriori risorse umane e finanziarie per l'apertura di nuove delegazioni. Le risorse disponibili sono impegnate per le delegazioni esterne della Commissione già esistenti.

Come emerge dall'interrogazione, esisterebbero argomenti a sostegno dell'apertura di una delegazione a Cuba. Argomentazioni simili potrebbero tuttavia essere valide per numerosi altri paesi con i quali la Comunità condivide importanti interessi economici o politici.

L'apertura di una delegazione implica una redistribuzione del personale. Occorrerà stabilire un ordine di priorità che sarà basato sui risultati della valutazione attualmente in corso delle esigenze del servizio esterno per la durata di questa Commissione. Entro la fine del 2000 è prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento di una comunicazione relativa allo sviluppo del servizio esterno, al migliore uso delle risorse già esistenti nel settore e, se necessario, alle proposte per nuove risorse.

Pertanto, finché il riesame della materia non sarà portato a termine, la Commissione non potrà assumere impegni in merito all'apertura di una delegazione a Cuba o altrove.

(2000/C 374 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0618/00
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Speculazione immobiliare a Is Arenas

In risposta all'interrogazione E-2177/99 del 20 gennaio 2000 ⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato non esservi nessun cofinanziamento comunitario nel quadro dei Fondi strutturali a favore del progetto immobiliare Is Arenas.

In data 16 e 17 febbraio 2000 la stampa e la televisione locali hanno riportato le dichiarazioni di un politico sardo secondo cui i finanziamenti comunitari, pari a 4 miliardi di lire, nell'ambito del Patto territoriale di Oristano sarebbero in pericolo in caso di blocco del progetto dell'immobiliare Is Arenas.

Può la Commissione verificare la veridicità di tali affermazioni e riferire che relazione esiste tra il Patto territoriale di Oristano e il progetto della società Is Arenas? I 4 miliardi di lire in questione sono forse destinati al progetto di detta società?

In caso negativo, può essa confermare che il Patto territoriale di Oristano non verrebbe pregiudicato da un eventuale blocco del progetto della società Is Arenas? In caso affermativo, intende bloccare tali Fondi destinati ad un progetto che interessa un'area inclusa nella rete Natura 2000 Italia per la quale non è stata effettuata nessuna valutazione di impatto ambientale?

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 66.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(23 marzo 2000)

Successivamente alla risposta data all'interrogazione scritta n. E-2177/99 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione è stata informata che il progetto in questione è stato effettivamente selezionato nel quadro del patto territoriale di Oristano, cofinanziato dai Fondi strutturali comunitari in base al programma operativo multiregionale «Patti territoriali per l'occupazione» previsto per le regioni italiane che rientrano nell'obiettivo 1.

Il progetto della società Is Arenas concernente strutture residenziali, definitivamente approvato dalle autorità italiane nel dicembre 1999, è oggetto di un cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale per un importo di 2 900 milioni di lire (1,5 M€) su un investimento complessivo di 6 500 milioni di lire (3,4 M€).

La Commissione sta attualmente prendendo tutte le misure necessarie per verificare le eventuali violazioni del diritto comunitario in materia di ambiente. Se dovesse constatare l'esistenza di tali violazioni, la Commissione sospenderà l'aiuto comunitario a favore del progetto in questione.

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 66.

(2000/C 374 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0619/00
di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione

(3 marzo 2000)

Oggetto: Coefficienti di riduzione per prodotti originari della Cina

Dall'inizio degli anni '90 l'UE gestisce contingenti d'importazione per diversi prodotti originari della Cina, fra cui prodotti di porcellana e di maiolica della voce tariffaria 6911.10. I contingenti vengono resi noti annualmente, e di anno in anno il contingente di ciascun prodotto viene ripartito in proporzioni variabili fra importatori tradizionali e nuovi importatori. Il criterio di ripartizione applicato per l'anno 2000 agli articoli in maiolica ha assegnato il 75 % del contingente complessivo agli importatori tradizionali e il 25 %

ai nuovi importatori. Dato che il volume delle domande superava di molto la corrispondente parte del contingente, per gli importatori tradizionali è stato determinato un coefficiente di riduzione pari, inizialmente, al 51,54 %⁽¹⁾, successivamente rettificato e fissato al 31,37 %⁽²⁾.

Gli anni scorsi il coefficiente di riduzione oscillava fra il 10 e il 19 %; perciò il coefficiente che viene attualmente applicato alle domande crea grossi problemi agli importatori austriaci. Come minimo, la logistica di acquisizione di queste imprese deve ora registrare gravi carenze di materiale nel segmento dei prodotti di basso prezzo. Da quanto precede scaturiscono alcuni quesiti:

Come si spiega l'aumento del coefficiente di riduzione dal 13 % per il 1999 al 31 % per il 2000?

Come si spiega la rettifica del coefficiente di riduzione per il 2000 dal 51 % al 31 %?

Qual è la ripartizione delle quote fra i 15 Stati membri dell'UE?

⁽¹⁾ GU L 268 del 16.10.1999.

⁽²⁾ GU L 304 del 27.11.1999.

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(6 aprile 2000)

Conformemente al disposto del regolamento (CE) n 520/94 del Consiglio, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, la ripartizione dei contingenti per il 2000 è avvenuta sulla base del regolamento (CE) n. 1369/1999 del 25 giugno 1999⁽²⁾, che fissa le procedure amministrative per l'eventuale ripartizione dei contingenti tra importatori tradizionali e importatori non tradizionali (nuovi importatori). L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I e II del suddetto regolamento stabiliscono che le quote dei contingenti sono del 70 % per gli importatori tradizionali e del 30 % per gli altri importatori.

Sulla base delle limitazioni stabilite dal suddetto regolamento e a seguito delle richieste di licenza degli importatori e della presentazione dei dati rilevanti da parte degli Stati membri, la Commissione ha pubblicato il regolamento (CE) n. 2201/1999 del 15 ottobre 1999⁽³⁾ che fissa i coefficienti di aumento e di riduzione applicabili ai vari prodotti contingentati. L'allegato I del regolamento stabilisce che il coefficiente di riduzione per gli oggetti dei servizi da tavola o da cucina e gli oggetti in porcellana (codice SA/NC 6911 10) è pari a -51,54 %.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i dati comunicati da uno Stato membro per il prodotto in questione erano imprecisi e alteravano sostanzialmente il quadro generale, la Commissione ha informato tutti gli Stati membri in merito all'errore e, una volta accertati i dati corretti, ha pubblicato la rettifica al coefficiente di riduzione per il prodotto in questione (da -51,54 % a -31,37 %)⁽⁴⁾.

I coefficienti di riduzione/aumento applicabili agli importatori tradizionali dipendono ogni anno dal periodo di riferimento scelto per le loro importazioni precedenti nonché dalla percentuale del contingente totale disponibile loro assegnata. Per quanto riguarda la ripartizione del contingente del 2000 i due fattori erano diversi rispetto all'esercizio del 1999 ed hanno influito negativamente sul coefficiente di riduzione applicabile al codice CN 6911 10 (lo stesso principio e lo stesso risultato valgono per tutti gli altri prodotti contingentati).

Come indicato, le importazioni di riferimento per la ripartizione dei contingenti del 2000 superano del 18 % circa (periodo di riferimento: importazioni 1997 o 1998) quelle della ripartizione del 1999 (periodo di riferimento: importazioni 1996 o 1997), causando un aumento del coefficiente di riduzione. Inoltre, la parte del contingente totale assegnata agli importatori tradizionali è stata ridotta, dal 1999 al 2000, dal 75 % al 70 % per tutti i prodotti del contingente NC, provocando un ulteriore aumento del coefficiente di riduzione per il 2000.

Per quanto riguarda l'ultima domanda, si rammenta all'onorevole parlamentare che la ripartizione dei contingenti avviene su base comunitaria e non tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994.

⁽²⁾ GU L 162 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 268 del 16.10.1999.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 27.11.1999.

(2000/C 374 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0622/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione***(3 marzo 2000)*

Oggetto: Attuazione da parte dell'Irlanda della legislazione dell'UE in campo ambientale

Potrebbe la Commissione fornire un sommario di tutti gli atti legislativi dell'UE in materia ambientale che l'Irlanda ha finora ommesso di attuare, in tutto o in parte, esprimendo un giudizio sull'atteggiamento tenuto dall'Irlanda nel rispondere alle richieste d'informazioni della stessa Commissione ed illustrando le sue eventuali preoccupazioni in merito a direttive specifiche e al fatto che esse risultano non trasposte?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(18 aprile 2000)*

La Commissione invita la onorevole parlamentare a consultare le relazioni annuali sul monitoraggio dell'applicazione del diritto comunitario per prendere visione dei principali casi di inosservanza della legislazione ambientale negli Stati membri, inclusa l'Irlanda.

In merito all'atteggiamento di questo Stato membro nel rispondere alle richieste di informazioni sulle denunce in materia ambientale, la Commissione precisa di avere inviato all'Irlanda due lettere di avviso formale ai sensi dell'articolo 10 (ex articolo 5) e dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. Dalla metà del 1999, infatti, la Commissione ha iniziato a inviare in maniera sistematica questo genere di lettere agli Stati membri che non forniscono risposte tempestive alle richieste di informazioni.

Si invita la onorevole parlamentare a precisare a quali direttive intende fare riferimento.

(2000/C 374 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0623/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione***(3 marzo 2000)*

Oggetto: Finanziamenti di LEADER + all'Irlanda

Alla luce del successo e dell'importanza dei precedenti programmi LEADER per le zone rurali dell'Irlanda, e date le attuali incertezze sulla portata e sulla distribuzione della prossima serie di finanziamenti di LEADER +, potrebbe la Commissione fornire un aggiornamento sullo stato dei negoziati che sta conducendo con il governo irlandese, indicando in modo approssimativo la data prevista per la pubblicazione dei progetti dettagliati per le iniziative di LEADER +, facendo sapere quali zone hanno buone probabilità di ricevere finanziamenti, e per quali importi, e infine illustrando le esatte disposizioni per l'erogazione dei fondi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(21 marzo 2000)*

La Commissione sta ultimando la preparazione dei testi relativi a Leader+, la cui versione finale sarà ufficialmente approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale entro breve. Gli Stati membri saranno invitati a presentare le proposte di programmi entro i sei mesi successivi alla pubblicazione suddetta. Essi sono già stati informati circa le dotazioni proposte. Le trattative con l'Irlanda verranno avviate solo quando sarà stata presentata alla Commissione la proposta di programma Leader+. I particolari richiesti saranno resi disponibili insieme alla proposta presentata dopo che l'Irlanda avrà effettuato la selezione di gruppi di azione locale per il finanziamento.

(2000/C 374 E/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0624/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Numero delle domande d'asilo e progressi verso una politica comune in materia d'asilo e d'immigrazione

Potrebbe la Commissione fornire i dati relativi al numero complessivo delle persone richiedenti asilo che sono entrate nell'UE lo scorso anno, commentare l'andamento numerico dei richiedenti asilo nell'UE negli ultimi cinque anni, indicare il numero di richiedenti asilo pro capite per Stato membro, e infine commentare i recenti sviluppi nell'elaborazione di una politica comune in materia d'asilo e d'immigrazione?

Risposta data dal sig. Vitorino A nome della Commissione

(13 aprile 2000)

Fra i recenti sviluppi registrati nell'elaborazione di una politica comune in materia di asilo e di immigrazione sono da segnalare: il Titolo IV del nuovo Trattato CE, entrato in vigore il 1° maggio 1999; le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo speciale di Tampere del 15-16 ottobre 1999, specialmente i punti 3, 4 e 10-27; e, in particolare, iniziative della Commissione quali il documento di lavoro della Commissione del 3 marzo 1999 «Verso la definizione di norme comuni in materia di procedure di asilo»⁽¹⁾, una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri, del 26 maggio 1999⁽²⁾, una proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, del 1° dicembre 1999⁽³⁾, e una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati, del 14 dicembre 1999⁽⁴⁾. Non va dimenticato infine il «quadro di valutazione» per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea, presentato dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento.

Le due tabelle che riportano le cifre sulle richieste di asilo vengono inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

⁽¹⁾ SEC(1999) 271 def.

⁽²⁾ COM(1999) 260 def.

⁽³⁾ COM(1999) 638 def.

⁽⁴⁾ COM(1999) 686 def.

(2000/C 374 E/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0626/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio**

(2 marzo 2000)

Oggetto: Kosovo: diritto della minoranza serba di trasferirsi in zone sicure a maggioranza serba

1. E' al corrente il Consiglio che gran parte dei membri della minoranza serba rimasti in Kosovo dopo l'instaurazione della nuova autorità nel 1999 non ha più la possibilità di viaggiare liberamente in Kosovo e di recarsi (temporaneamente o definitivamente) in zone sotto l'autorità del governo serbo o montenegrino, sia perché questa minoranza viene maltrattata dalla maggioranza albanese, penalizzata nel periodo dal 1987 al 1999, sia perché il personale militare o di polizia che dovrebbe accompagnarli per consentire un viaggio in condizioni di sicurezza è insufficiente?

2. Può il Consiglio confermare che in una parte della città kosovara di Orahovac i serbi sono venuti a trovarsi in una situazione molto simile a quella della «zona protetta» di Srebrenica in Bosnia-Erzegovina, vale a dire che il gruppo etnico che vi abita viene ad essere isolato dal territorio circostante in quanto quest'ultimo è abitato da un altro gruppo etnico che desidera sbarazzarsi della minoranza accerchiata?

3. Come ritiene il Consiglio di poter evitare che la parte serba di Orahovaç subisca la stessa terribile sorte della «zona protetta» di Srebreniça, vale a dire che i militari olandesi che vi si trovano non possano impedire che il gruppo etnico dominante che la circonda la occupi, cacciando o addirittura massacrando la popolazione locale?

4. Quali passi intende il Consiglio compiere per far sì che tutti gli abitanti della parte serba di Orahovaç e di altre zone isolate che, per motivi di sicurezza, scelgono di abbandonare definitivamente il loro attuale luogo di residenza, vengano messi in condizione di trasferirsi in zone sotto l'autorità del governo serbo o montenegrino o, eventualmente, previo accordo con la maggioranza albanese, nella zona situata a nord della città di Kosovska Mitroviça, che si trova al confine con la Serbia ed è da sempre abitata maggioritariamente da serbi?

Risposta

(25 maggio 2000)

Il Consiglio continua a nutrire serie preoccupazioni per la situazione dei serbi e di altre minoranze etniche e religiose in Kosovo e inorridisce per il costante alto livello di violenza tra gruppi etnici. La rinnovata esplosione di ostilità a Mitroviça non è altro che l'ultimo esempio di quanto sia difficile superare l'odio e la diffidenza accumulatisi nel corso di decenni. Tale situazione potrebbe anche avere gravi ripercussioni in altre città kosovare, tra cui Orahovaç.

Il Consiglio ha più volte espresso la sua fedeltà all'obiettivo di un Kosovo democratico e multietnico, conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede tra l'altro il rientro sicuro e senza impedimenti di tutti i rifugiati. Tale risoluzione, in tutti i suoi aspetti, resta pertanto la base della politica dell'UE. Il Consiglio ha inoltre ribadito in numerose occasioni la sua ferma condanna di tutti gli atti di violenza, molestia ed intolleranza e ha ben precisato ai dirigenti del Kosovo che l'assistenza dell'UE dipenderà da sforzi attendibili per giungere ad una riconciliazione tra i gruppi etnici.

È certamente noto all'Onorevole Parlamentare che il Consiglio non svolge un ruolo diretto nell'attuazione della suddetta risoluzione 1244 per quanto attiene all'aspetto della sicurezza. A tal fine, sulla base di un mandato dell'ONU, la NATO ha stabilito nella regione una presenza di sicurezza con un contingente di 50.000 uomini. Questa forza (KFOR) è stata creata appositamente per garantire un ambiente sicuro e la sicurezza delle minoranze, al fine di incoraggiare il rientro nella regione di tutti i rifugiati e sfollati. I paesi dell'UE contribuiscono attualmente alla KFOR per l'80% e gli Stati membri coinvolti hanno deciso di recente di aumentare i rispettivi contingenti.

Per contribuire alla lotta contro la violenza tra gruppi etnici nonché per creare l'ambiente sicuro necessario per dissuadere i kosovari non albanesi dall'abbandonare la provincia e per incitare al rientro coloro che sono già partiti, l'UE sta altresì sostenendo gli sforzi dell'UNMIK per costituire le forze di polizia civile del Kosovo. Rispondendo agli appelli del sig. Kouchner e del sig. Solana, Segretario Generale/Alto Rappresentante, nel marzo 2000 gli Stati membri si sono adoperati in modo straordinario per rafforzare la polizia dell'UNMIK con 320 agenti supplementari.

Tenuto conto della situazione estremamente difficile in cui la KFOR e le forze di polizia civile delle Nazioni Unite devono operare, il Consiglio considera che queste abbiano già realizzato progressi sostanziali in relazione agli obiettivi stabiliti nella risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Per fronteggiare l'attuale situazione in Kosovo, il Consiglio ha anche fermamente appoggiato l'insediamento dell'amministrazione delle Nazioni Unite (UNMIK) contribuendo al bilancio della stessa e assumendosi pienamente l'onere del quarto pilastro dell'UNMIK che riguarda la ricostruzione e il ripristino dell'economia.

Il Consiglio ha inoltre appoggiato la decisione del sig. Kouchner, Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, di istituire un Consiglio congiunto temporaneo di amministrazione del Kosovo, che dovrebbe progressivamente far partecipare tutti i gruppi etnici all'amministrazione di questa regione. Fino ad ora, i serbi del Kosovo hanno rifiutato di partecipare a questo e ad altri simili organismi. L'UE ha esortato i serbi del Kosovo a riconsiderare il loro boicottaggio per contribuire alla creazione di un Kosovo multietnico e per assicurarsi una collocazione nelle strutture amministrative che si vanno delineando.

(2000/C 374 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0627/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio***(2 marzo 2000)*

Oggetto: Kosovo: privatizzazione di imprese statali in Kosovo prima della determinazione dell'autorità statale competente

1. Può il Consiglio confermare che le fabbriche, miniere, imprese di costruzione e altre in Kosovo che dal momento della nazionalizzazione e della soppressione dell'autogestione nel 1994 fino alla primavera del 1999 erano proprietà dello Stato jugoslavo o, all'interno di questo, della Serbia, sono state nel frattempo privatizzate dalla nuova autorità (o stanno per esserlo)?
2. Dopo l'instaurazione dell'amministrazione UNMIK in Kosovo, a chi vanno i proventi di tali imprese statali, tra cui l'impresa mineraria e industriale «Trepca», che nel 1996 esportava ancora per un valore di 100 milioni di dollari, e la parte della banca «Jugobanka» corrispondente al Kosovo, che la «Société Commerciale de Métaux et de Minéraux» è interessata ad acquisire?
3. Nel quadro della privatizzazione, si può prevedere che il potere di decisione su queste società possa ritornare alla popolazione del Kosovo, oppure solo le imprese straniere con forti capitali dispongono della possibilità di rilevare imprese della regione? Le imprese straniere hanno già investito nel Kosovo e, in caso affermativo, dove e quanto?
4. Secondo quale base giuridica si può procedere a una privatizzazione in Kosovo senza la cooperazione e il consenso dei governi jugoslavo o serbo, tenuto conto che, anche se il Kosovo in pratica non è più soggetto all'autorità di questi governi, la ripartizione statale del Kosovo non è ancora stata ufficialmente modificata?
5. E' disposto il Consiglio ad adoperarsi perché si differiscano eventuali privatizzazioni fino a quando non si saranno tenute delle elezioni e non sarà stata definitivamente regolata la ripartizione politica del Kosovo, in modo che l'autorità statale che sarà allora riconosciuta per il Kosovo possa decidere in modo democratico in merito alla proprietà delle imprese statali?

Risposta*(25 maggio 2000)*

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 1244, ha conferito all'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) autorità sul territorio e la popolazione del Kosovo, così come tutti i poteri legislativi ed esecutivi, oltre all'incarico di provvedere all'amministrazione temporanea.

Il regolamento n. 1999/1 sull'autorità dell'amministrazione temporanea, firmato il 25 luglio 1999, stabilisce che l'UNMIK amministra i beni mobili e immobili, compresi i mezzi finanziari, i conti bancari ed altri beni appartenenti o registrati a nome della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia o di qualsiasi suo organo situato nel territorio del Kosovo.

Al Consiglio risulta che l'UNMIK sta lavorando su una base di dati contenente 156 imprese di proprietà statale nel Kosovo, come primo tentativo di raccogliere in modo sistematico le informazioni sulle imprese pubbliche del Kosovo.

Secondo le informazioni del Consiglio, l'UNMIK sta mettendo a punto una strategia di privatizzazione che dovrebbe tener conto del lasso di tempo occorrente per ottenere i necessari chiarimenti in materia di diritti di proprietà. Essa comprenderebbe un sistema di contratti di gestione/affitto da concludersi parallelamente al processo di chiarimento di cui sopra. Una privatizzazione in senso tradizionale sarà presa in considerazione solo quando sarà stato chiarito lo status relativo alla proprietà delle imprese non private.

(2000/C 374 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0629/00
di María Ayuso González (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Feaog-garanzia nei vari Stati membri dell'UE durante il periodo 1997-1999

Può la Commissione specificare l'importo totale a carico del Feaog-garanzia erogato per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 a ciascuno Stato membro dell'UE, specificando:

- a) la ripartizione per capitoli (seminativi, zucchero, prodotti tessili e bachi da seta, ortofrutticoli, altri settori o prodotti vegetali, settore vitivinicolo, tabacco, latte e prodotti lattieri, carni bovine, carni ovine e caprine, carni suine, uova e pollame, altre azioni a favore dei prodotti animali, restituzioni per prodotti agricoli trasformati, restituzioni per azioni di aiuto alimentare dell'UE, distribuzione di prodotti agricoli ai paesi svantaggiati, misure di accompagnamento, misure di sviluppo rurale connesse al funzionamento dei mercati, altre misure, aiuti al reddito, Fondo europeo di garanzia nel settore della pesca), e
- b) per tipologia (restituzioni all'esportazione, aiuti compensativi per i prezzi, aiuti per superficie, aiuti per capo di bestiame, premi di orientamento, aiuti all'ammasso privato, ritiro delle terre e operazioni analoghe, importi compensativi, misure di accompagnamento alla riforma della PAC e spese di ammasso pubblico)?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 aprile 2000)

Per i dati relativi al 1997 e al 1998 richiesti nella prima parte dell'interrogazione scritta, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la 27a e la 28a relazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia ⁽¹⁾.

Poiché la relazione finanziaria per il 1999 non è ancora disponibile, la Commissione invierà direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento alcuni estratti dei dati che vi saranno inclusi, che contengono le informazioni richieste per il 1999.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione scritta, la Commissione invierà direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento alcune tabelle che contengono i dati richiesti per il 1997, il 1998 e il 1999.

La Commissione precisa tuttavia che tutti i dati relativi all'esercizio finanziario del 1999 che essa trasmetterà non sono stati ancora sottoposti alla liquidazione finale dei conti e non vanno quindi considerati definitivi.

⁽¹⁾ COM(98) 552 e COM(1999) 568.

(2000/C 374 E/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0651/00
di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: Ecotassa

Nel febbraio scorso a Palma di Maiorca si è tenuto un Forum, cui ha partecipato Eusebio Murrillo della Direzione Generale Politica regionale in cui si è discusso il progetto di una Ecotassa che il Governo regionale delle Isole Baleari intende imporre ai turisti che visitano tali isole.

La Commissione europea ha ricevuto un progetto di questo tipo o è stata consultata sulla cosiddetta Ecotassa da applicare alle Isole Baleari?

In caso affermativo, quali raccomandazioni ha dato la Commissione al Governo regionale delle Isole Baleari sul suddetto progetto Ecotassa?

Sulla base di quali presupposti la Commissione europea ritiene che tale progetto sia realizzabile?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

La Commissione si prega informare l'onorevole parlamentare di non aver ricevuto notifica di alcun progetto inteso ad istituire un'ecotassa nelle Isole Baleari.

(2000/C 374 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0653/00

di Encarnación Redondo Jiménez (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Impiego di fondi comunitari in infrastrutture di irrigazione nel Rio Guaro

Nel 1987, la Commissione europea ha destinato 645 milioni di pesetas (decisione C(87) 1626/13) alla costruzione della chiusa di Viñuela, sul fiume Guaro, e a diverse infrastrutture di irrigazione sulle sponde del Guaro.

Tuttavia sono stati conclusi soltanto i lavori della riva sinistra del fiume Guaro, mentre quelli della riva destra sono a tutt'oggi incompiuti (la scheda tecnica n. A N 94 P 0101 comprende l'irrigazione del Guaro nel programma operativo Andalusia 94/99), e una delegazione di interessati si è recata negli uffici della DG XVI a Bruxelles, senza ottenere risposta soddisfacente da parte della Commissione.

Di fronte a tutto ciò, si chiede: La Commissione può far conoscere perché non siano stati conclusi i lavori della riva destra? Quando saranno conclusi? Che sforzi e risorse ha impiegato la Commissione per offrire informazioni complete alle persone direttamente interessate da queste azioni?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle informazioni fornite al Parlamento sul progetto in questione, contenute in particolare nella risposta all'interrogazione scritta E-1391/99 dell'on. Sakellariou⁽¹⁾, nelle comunicazioni relative alle petizioni 249/99 e 391/99 e nella lettera del 6 maggio 1999 alla sig.ra Theato.

Sulla base delle informazioni inviate dallo Stato membro, oltre al precedente cofinanziamento relativo alla costruzione della diga di La Viñuela, tutti i lavori cofinanziati a titolo dell'azione 6.1.1. del programma operativo (PO) della regione Andalusia per il periodo 1994-1999 sono localizzati sulla riva sinistra del fiume Vélez e sono praticamente terminati. Del resto, la scheda tecnica del PO non precisa la localizzazione — sulla riva destra o sinistra — dei progetti, limitandosi a indicare «Obras de distribución en el Guaro».

La Commissione rammenta che, in virtù del principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro selezionare i progetti da cofinanziare. Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali, i progetti a cui si riferisce l'onorevole parlamentare saranno probabilmente realizzati nel corso di una fase successiva di programmazione, anche se le suddette autorità non precisano se per tali progetti verrà presentata domanda di cofinanziamento comunitario.

⁽¹⁾ GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 3.

(2000/C 374 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0656/00**di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: Tunnel stradale nel porto di Olbia, Sardegna

La Commissione, nella sua risposta del 21.12.1999 alla prima interrogazione della sottoscritta sul tunnel di Olbia (E-2039/1999)⁽¹⁾, ha affrontato sugli aspetti della valutazione d'impatto ambientale. La sottoscritta citava anche il fatto che l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade), in data 3.10.1991, affidò alla ditta romana Tor di Valle la costruzione del tunnel al posto della sopraelevata, in difformità al piano regolatore portuale di Olbia in vigore dal 26.6.1981 e senza ricorrere a bando di gara.

Non ritiene la Commissione che, aggiudicando il contratto di costruzione del tunnel senza ricorso a gara pubblica, sia stata violata la normativa europea in materia di appalti pubblici⁽²⁾? In caso affermativo, quali misure intende adottare affinché venga rispettata tale normativa?

Circa le osservazioni da essa formulate sugli aspetti relativi alla valutazione di impatto ambientale, la Commissione riconosce l'obbligatorietà di realizzare una verifica preventiva per determinare se sia necessario sottoporre il progetto del tunnel e dei relativi svincoli alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale verifica però non è stata effettuata. La Commissione aggiunge altresì che prenderà le misure necessarie per garantire il rispetto della legislazione comunitaria.

A quali misure si riferisce la Commissione? Come intende assicurare che tale verifica preventiva venga effettuata prima che sia troppo tardi visto lo stato avanzato dei lavori?

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 73.

⁽²⁾ Cfr. direttive del Consiglio 92/50/CEE del 18.6.1992 (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1), 93/36/CEE del 14.6.1993 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) e 93/37/CEE del 14.6.1993 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

In seguito alle indicazioni fornite dall'onorevole parlamentare, nel dicembre 1999 la Commissione ha incontrato le autorità italiane, alle quali ha chiesto di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare se l'aggiudicazione del contratto per il tunnel nel porto di Olbia fosse compatibile con la normativa in materia di appalti pubblici. Dette autorità si sono impegnate a trasmettere quanto prima le informazioni richieste, sottolineando peraltro la difficoltà di ottenere rapidamente la necessaria documentazione, trattandosi di un'aggiudicazione che risale al 1991. La Commissione non ha ancora ricevuto tali informazioni ed ha preparato una lettera per rammentare alle autorità italiane l'impegno di trasmettere i documenti di cui dispongono.

Quanto alla valutazione di impatto ambientale, la Commissione ribadisce che, nella sua qualità di custode dei trattati, al fine di garantire il rispetto della legislazione comunitaria non esiterà a prendere tutte le misure necessarie, fra cui la procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. Il caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare deve comunque essere valutato alla luce delle informazioni che la Commissione ha chiesto alle autorità italiane, e che non le sono ancora pervenute. Secondo la procedura prevista dall'articolo 226 del trattato CE, è compito della Commissione fornire la prova di una violazione. La Commissione deve trasmettere alla Corte le informazioni di cui essa ha bisogno per appurare se sia stata commessa un'infrazione; per farlo non può fondarsi su una congettura.

(2000/C 374 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0661/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: La Galizia nelle reti ferroviarie transeuropee

Il Presidente della Galizia Manuel Fraga e il Presidente della regione Castiglia e Leon Lucas hanno annunciato ai giornali galiziani la propria intenzione di avviare negoziati in seno alla Commissione europea per conseguire l'assegnazione di 600 miliardi di pesetas (3.610 milioni di euro) del Fondo di Coesione destinati allo Stato spagnolo per incorporare la Galizia — attraverso la Castiglia e Leon — nelle reti transeuropee ad alta velocità.

Può la Commissione far sapere che senso avrebbe questo possibile intervento dinanzi alla Commissione europea giacché è noto che il commissario competente per i trasporti, sig.ra Loyola de Palacio, ha dichiarato più volte che la decisione in merito alle linee ad alta velocità da includere nel periodo 2000-2006 a carico del Fondo di coesione è competenza del governo spagnolo, presso il quale il Presidente Fraga dovrebbe esercitare un'importante influenza diretta, specialmente per evitare la discriminazione della Galizia nella decisiva armonizzazione europea delle linee ferroviarie.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(3 aprile 2000)

La Commissione non può pronunciarsi sul senso o sulle intenzioni delle dichiarazioni dei presidenti di comunità autonome.

Le dichiarazioni del membro della Commissione competente per i trasporti si riferiscono a uno dei criteri che devono essere rispettati dai progetti ammissibili a un contributo del Fondo di coesione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce il Fondo di coesione. Ai sensi di tale paragrafo, la priorità accordata dallo Stato membro a un determinato progetto costituisce uno dei criteri qualitativi che devono essere presenti in qualsiasi progetto proposto alla Commissione per approvazione. Nel caso dei progetti in materia di trasporti, in particolare di quelli che riguardano lo sviluppo delle reti transeuropee, le autorità centrali sono responsabili della determinazione di tali priorità nazionali.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

(2000/C 374 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0665/00
di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Partecipazione del Regno Unito al sistema di ascolto delle telecomunicazioni «Echelon»

Su diversi giornali e in un servizio trasmesso durante il telegiornale dal canale francofono internazionale TV5 lo scorso 21 febbraio 2000, sono state fatte rivelazioni sul rapporto Campbell, che mette in luce la partecipazione del Regno Unito a un sistema di ascolto delle telecomunicazioni denominato «Echelon» e organizzato dagli Stati Uniti anche sul continente europeo.

In virtù di un accordo segreto del 1948 con gli USA, il Regno Unito ospita sul suo suolo apparecchiature per questo gigantesco «orecchio» capace di intercettare qualsiasi tipo di comunicazione.

Secondo il rapporto Campbell, gli USA hanno utilizzato questo sistema non solo per fini militari, ma anche per favorire le loro industrie e le loro società commerciali a danno degli europei.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di tali rivelazioni?

Non ritiene la Commissione che il Regno Unito abbia rotto il patto di solidarietà con gli altri Stati membri?

Non ritiene la Commissione di dover proporre in questo caso al Consiglio dei ministri sanzioni esemplari contro il Regno Unito per violazione del trattato di Amsterdam?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare a quanto da essa dichiarato in merito ad Echelon in occasione della terza sessione di marzo del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (marzo 2000).

(2000/C 374 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0668/00
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Attuazione legislativa dell'articolo 229, paragrafo 2, nell'ambito della PAC

In relazione all'impegno politico assunto dalla Commissione di prevedere nel proprio programma di lavoro per il 2000 uno statuto specifico per le regioni ultraperiferiche, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare nel quadro della PAC riguardo all'attuazione legislativa dell'articolo 229, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 marzo 2000)

Riguardo all'attuazione del nuovo articolo 299, paragrafo 2 (ex articolo 227) del trattato CE, il 23 novembre 1999 si è tenuta, su iniziativa del Presidente della Commissione, una riunione di partenariato che ha associato parlamentari europei e rappresentanti delle sette regioni e dei tre Stati membri interessati. Sulla base di tale riunione e dei memorandum presentati dalle regioni e dagli Stati membri, la Commissione sta elaborando la relazione chiesta dal Consiglio europeo di Colonia.

Conformemente al suddetto articolo 299, paragrafo 2, la Commissione intende mantenere il proprio orientamento, che consiste nel tener conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche date le loro caratteristiche e i loro vincoli particolari, soprattutto nel settore agricolo. Pertanto, dopo l'adozione della suddetta relazione e come previsto dal suo programma di lavoro per l'anno 2000, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio le proposte di modifica dei regolamenti del Consiglio relativi agli aspetti agricoli dei POSEI che risulteranno necessarie.

(2000/C 374 E/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0671/00
di Antonio Tajani (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE),
Giorgio Lisi (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE),
Raffaele Costa (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE)
e Francesco Musotto (PPE-DE) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: Violazione delle normative UE sulla clonazione umana

Quali iniziative intende intraprendere la Commissione in seguito all'approvazione concessa dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco alla registrazione del brevetto per duplicare l'embrione?

Come intende tutelare i diritti fondamentali della persona ed evitare che, a differenza di quanto avviene in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone, nell'Unione europea si possano brevettare procedimenti di manipolazione della struttura genetica delle cellule finalizzati a realizzare organismi viventi?

Quale approccio seguirà la Commissione per far sì che il testo accettato a Monaco escluda categoricamente la possibilità di clonare esseri umani?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 aprile 2000)

L'attività dell'Ufficio europeo dei brevetti, che non è un'istituzione della Comunità, è disciplinata dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Questa convenzione è un accordo internazionale di cui sono parte 19 paesi, compresi tutti gli Stati membri. I regolamenti d'attuazione della CBE sono stati modificati l'anno scorso per tener conto della direttiva 44/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁽¹⁾. I regolamenti, seguendo la formulazione della direttiva, escludono espressamente dalla brevettabilità i processi di clonazione di esseri umani, i processi che modificano l'identità genetica germinale degli esseri umani e l'utilizzo di embrioni umani per scopi industriali o commerciali.

Le reazioni suscitate dal brevetto europeo BE0695351 hanno indotto la Commissione a manifestare all'UEB le sue preoccupazioni e a chiedere un'immediata modifica del brevetto stesso. L'UEB ha quindi deciso di costituire prima del consueto una divisione d'opposizione per esaminare le opposizioni che sono già state presentate riguardo a questo brevetto. La divisione d'opposizione è stata formalmente costituita il 29 marzo 2000 e una sua pronuncia pregiudiziale è prevista tra breve. La Commissione continuerà a seguire gli avvenimenti e, se l'azione dell'UEB sarà giudicata inadeguata, prenderà in considerazione ulteriori azioni, compresa la possibilità di un'opposizione formale a questo brevetto da parte della Commissione o della Comunità dinanzi all'UEB.

⁽¹⁾ GU L 213 del 30.7.1998.

(2000/C 374 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0673/00

di Cristiana Muscardini (UEN) e Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Trasferimento dati personali e rispetto della privacy

In applicazione degli artt. 29.e 31 della direttiva europea 95/46⁽¹⁾ concernenti il trasferimento dei dati personali, il Gruppo dei Garanti ed il Comitato protezione dati sono stati riconosciuti organismi essenziali nel dibattito per la fissazione di regole relative all'applicazione della direttiva in questione al di fuori del territorio dell'UE ed in particolare negli USA. Con questo Paese è stato aperto un negoziato che dura ormai da due anni, senza che si possa prevedere la data della sua conclusione.

La Commissione:

1. Vuole indicare quali sono i punti, in materia di garanzie, che l'UE considera fondamentali e non risolvibili secondo la linea in cui si stanno svolgendo i negoziati?
2. Le differenze tra i sistemi giuridici considerati è talmente profonda da impedire una soluzione di compromesso, che fissi garanzie certe per i cittadini e i consumatori?
3. L'accettazione da parte europea del principio di autoregolamentazione proposto dagli USA («safe harbor») non rischierebbe di affievolire la tutela della privacy e di indebolire le regole della direttiva?

4. Di fronte al rischio di rinviare le conclusioni del negoziato a date non prevedibili, non sarebbe più opportuno ricorrere a modelli contrattuali per il trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea, come quelli già elaborati dal Consiglio d'Europa e dall'International Chamber of Commerce?
5. Non ritiene, in ogni modo, che l'esigenza primaria dell'UE sia quella di garantire una protezione adeguata dei dati personali dei cittadini europei e di assicurare una certezza giuridica per le nostre imprese?

(¹) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Il dialogo informale tra la Commissione e il ministero del commercio degli Stati Uniti è stato condotto in conformità all'articolo 25 della direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed è giunto ad una conclusione provvisoria alla fine del marzo del 2000. Il Parlamento è già stato informato che la Commissione sta raccomandando agli Stati membri, che si riuniscono nel comitato di gestione istituito dall'articolo 31 della direttiva per la tutela dei dati, di esaminare la proposta americana per un «safe harbor» per esaminare il livello di protezione che assicura. Quando sarà espresso tale parere, la Commissione potrà, ai sensi dell'articolo 25.6 della direttiva sulla protezione dei dati, adottare una decisione con la quale viene riconosciuto che il «safe harbor» fornisce una protezione adeguata per il trasferimento di dati personali alle imprese americane partecipanti.

Le imprese che accettano volontariamente il principio di autoregolamentazione del «safe harbor» dovranno dichiarare pubblicamente e senza ambiguità il loro impegno di conformarsi ai principi del «safe harbor» e di assoggettarsi ai poteri statutari di un ente pubblico americano. In caso di inadempienza, un simile ente deve essere dotato dei poteri di investigare in caso di lamentele e di porre rimedio in caso di pratiche sleali o ingannevoli e di imporre dei risarcimenti alle persone, indipendentemente dal loro paese di residenza o dalla loro nazionalità.

La Commissione ritiene che tali garanzie siano sufficienti sia per gli operatori comunitari che per i cittadini e che la procedura proposta non indebolirà le regole stabilite dalla direttiva. In particolare, al Commissione ricorda l'approccio del gruppo di lavoro per la protezione dei dati istituito dall'articolo 29 della direttiva, che riconosce che l'autoregolamentazione può di norma fornire un'efficiente tutela della privacy (¹).

L'obiettivo della Commissione non è solamente di concludere al più presto i dibattiti con gli Stati Uniti, ma anche di avviare delle procedure che portino all'adozione di una decisione della Commissione, che poggia sull'articolo 26.4 della direttiva per la tutela dei dati e che riconosca clausole contrattuali standard che offrano una sufficiente protezione per il trasferimento dei dati ad un paese terzo. La Commissione ritiene che tali clausole siano necessarie nei confronti di taluni paesi terzi o di settori specifici, dato che esse forniscono uno strumento agli operatori comunitari per esportare i dati ad un qualsiasi paese terzo decidendo caso per caso.

La Commissione condivide il parere degli onorevoli parlamentari che l'esigenza primaria della Comunità sia quella di garantire una protezione adeguata del trasferimento di dati personali a paesi terzi e di assicurare una certezza giuridica per le imprese europee. La Commissione ritiene di avere agito con successo per il conseguimento di entrambi questi obiettivi.

(¹) Documento di lavoro WP 12 «Trasferimento di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati», adottato il 24 luglio 1998 e disponibile all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/internal>.

(2000/C 374 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0677/00**di Antonios Trakatellis (PPE-DE), Ioannis Marinos (PPE-DE)
e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione***(9 marzo 2000)*

Oggetto: Modifica strutturale nell'economia greca: sicurezza sociale e finanziamento dei fondi assicurativi

Uno dei problemi più gravi che il prossimo governo greco dovrà risolvere è quello della sicurezza sociale in particolare il finanziamento dei fondi assicurativi, che hanno accumulato enormi deficit i quali minacciano il loro normale finanziamento e mettono a repentaglio il pagamento delle pensioni. Il problema ha assunto proporzioni critiche giacché, a causa dell'invecchiamento della popolazione, la proporzione tra lavoratori e pensionati diminuisce continuamente: attualmente il numero di pensionati costituisce circa il 60% della popolazione attiva e rappresenta circa il 25% del totale della popolazione greca. Inoltre, il mercato del lavoro non è elastico e il tasso di disoccupazione è dell'11%.

Poiché i continui ritardi nell'adottare serie misure per risolvere la situazione esacerbano il problema, si chiede alla Commissione:

1. Qual è la sua posizione nei confronti di tale problema nel settore della sicurezza sociale e dell'inerzia del governo greco che non adotta le misure necessarie e non attua le riforme effettivamente indispensabili?
2. A quanto ammonta il deficit accumulato dai fondi assicurativi greci e quale proporzione del debito nazionale rappresenta? In che modo tali deficit verranno risanati senza far aumentare i costi di produzione e ridurre la competitività, o far salire il deficit pubblico e creare ulteriori pressioni inflazionistiche?
3. In quale direzione le riforme devono essere orientate per garantire pensioni stabili e fondi assicurativi vitali?
4. Come potranno i fondi assicurativi liberarsi dall'intervento statale, il quale, chiedendo che i capitali siano vincolati in titoli di Stato o in depositi presso la Banca di Grecia, conduce a forme di investimento e uso dei capitali improduttivi, e
5. come sarà garantita in futuro la sicurezza dei lavoratori e dei pensionati senza ulteriori perdite di reddito, considerando che tra il 1985 e il 1998 si è avuta una perdita del reddito reale di circa il 18%?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(26 aprile 2000)*

In materia di protezione sociale, le uniche norme vincolanti comunitarie esistenti riguardano da un lato la parità di trattamento tra uomini e donne e dall'altro il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri a vantaggio dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

L'organizzazione, il funzionamento e le condizioni di concessione delle varie prestazioni rientrano nella competenza nazionale, purché siano rispettate le norme comunitarie citate.

Dinanzi alle sfide comuni cui sono confrontati i regimi nazionali, la Commissione ha comunque avviato dal 1990 un processo di riflessione concertato con gli Stati membri. Il Consiglio ha quindi approvato la raccomandazione 92/441/CEE del 24 giugno 1992 relativa ai criteri comuni relativi a risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi della protezione sociale⁽¹⁾ e la raccomandazione 92/442/CEE del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale⁽¹⁾.

Dando seguito a queste raccomandazioni, la Commissione ha avviato una strategia coordinata per la modernizzazione della protezione sociale soprattutto con la sua comunicazione del 14 luglio 1999 «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale»⁽²⁾ confermata dalle conclusioni recenti del Consiglio del 17 dicembre 1999, che prevede l'instaurazione di un gruppo di alto livello dei rappresentanti degli Stati membri per seguire l'applicazione di questa strategia. Il gruppo è stato istituito su base

provvisoria. La Commissione ha approvato una proposta di decisione del Consiglio che formalizzerebbe l'esistenza di questo gruppo⁽³⁾. Nel quadro di questa strategia s'iscrivono anche le recenti conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23/24 marzo 2000.

La Commissione non dispone dei dati richiesti ai punti 2 e 4.

⁽¹⁾ GU L 245 del 26.8.1992.

⁽²⁾ COM(1999) 347 def.

⁽³⁾ COM(2000) 134 def.

(2000/C 374 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0683/00
di Dana Scallon (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Direttiva concernente i diritti di riproduzione

Nella sua precedente risposta all'interrogazione H-0691/99⁽¹⁾, la Commissione ha affermato che temeva che una formulazione più limitativa dell'articolo 5.1 della direttiva concernente i diritti di riproduzione e i diritti affini nella società dell'informazione avrebbe potuto mettere a rischio il buon funzionamento delle reti.

Nel contempo, il Consiglio ha approvato un accordo politico sulla proposta di direttiva sul commercio elettronico, che contiene regole che esentano gli intermediari dalla responsabilità per i contenuti trasmessi e ospitati sulle reti, compresi i contenuti oggetto di diritti d'autore.

La Commissione può spiegare perché sia ancora necessaria un'ampia deroga ai diritti di riproduzione per gli intermediari Internet a titolo dell'articolo 5.1, sapendo che potrebbe essere in conflitto con talune delle disposizioni della direttiva sul commercio elettronico, particolarmente per quanto concerne il caching?

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (dicembre 1999).

Risposta del sig. Bolkestein da parte della Commissione

(2 maggio 2000)

L'eccezione contenuta nell'articolo 5.1 della proposta di direttiva su diritti di riproduzione e diritti affini nella società dell'informazione⁽¹⁾ per taluni atti tecnici di copia temporanea fatte sulle reti, è la necessaria conseguenza dell'ampia definizione dei diritti di riproduzione, come esposto nell'articolo 2 della stessa proposta. Essa conferisce ai fornitori di servizi e accesso la sicurezza legale delle loro attività poiché esenta, se del caso, certi atti di copia dall'ambito dei diritti di riproduzione. Nell'ottica della Commissione, le eccezioni e limitazioni ai diritti contenuti nell'articolo 5 della proposta, come modificata dalla Commissione⁽²⁾, non sono troppo ampie, ma assicurano il giusto equilibrio tra i diritti dei proprietari e gli interessi legittimi di altri gruppi coinvolti (operatori delle telecomunicazioni, utenti, consumatori ed altri).

La necessità di tale eccezione non è diminuita con l'adozione di una posizione comune sulla proposta di direttiva sul commercio elettronico⁽³⁾, poiché quest'ultimo strumento non armonizza la protezione dei diritti di riproduzione nella sostanza ma piuttosto, per quanto riguarda le violazioni dei diritti d'autore ed altri, si rivolge a taluni aspetti della responsabilità per le attività in ambienti di rete.

La Commissione ha elaborato e negoziato entrambe le iniziative di mercato interno in parallelo, considerando adeguatamente ognuna, dal momento che le due iniziative sono complementari nello scopo di assicurare un'appropriata struttura di mercato interno per la società dell'informazione.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998.

⁽²⁾ GU C 180 del 25.6.1999.

⁽³⁾ GU C 169 del 16.6.1999.

(2000/C 374 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0687/00
di Michel Hansenne (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Origine delle merci – Preferenze tariffarie

Allorché la Comunità accorda, su presentazione di un certificato d'origine (formulario A) vistato dalle autorità doganali del paese di produzione, preferenze tariffarie all'importazione di merci originarie di taluni paesi in via di sviluppo e, successivamente all'importazione nella Comunità, risulta che l'origine non era stata stabilita conformemente alla regolamentazione comunitaria, qual è – senza entrare nel dettaglio delle legislazioni nazionali – la sanzione in cui generalmente incorre l'importatore comunitario? Qual è inoltre la sanzione in cui incorre l'agente doganale che ha espletato le formalità doganali d'importazione nella Comunità?

Peraltro, la Commissione ha organizzato, negli ultimi due anni, corsi di formazione alle regole di origine comunitarie nei paesi seguenti: Ruanda, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Liberia, Algeria e Indonesia?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(18 aprile 2000)

Nell'ipotesi menzionata dall'onorevole parlamentare, la sanzione in cui generalmente incorre l'importatore comunitario consiste nel dover pagare i dazi doganali non preferenziali anche se non è in grado di far pagare l'importo di tali dazi alle persone alle quali nel frattempo ha venduto le merci. L'importatore si sottrae a tale conseguenza soltanto quando, a determinate condizioni, il suo legittimo affidamento è protetto in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò non avviene quando il certificato d'origine A è stato rilasciato in base a dichiarazioni inesatte dell'esportatore. Secondo tale giurisprudenza, un agente (spedizioniere) doganale, per la natura stessa delle sue funzioni è responsabile della regolarità dei documenti che presenta alle autorità doganali.

Negli ultimi due anni la Commissione ha organizzato alcuni seminari di formazione in materia di regole dell'origine preferenziali della Convenzione di Lomé. Tali seminari vengono organizzati nelle varie regioni dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Nel luglio 1998 sono stati organizzati due seminari per l'Africa occidentale, rispettivamente in Costa d'Avorio (partecipanti: Benin, Burkina Faso, Capo-Verde, Costa d'Avorio, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Togo) e in Ghana (partecipanti: Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria e Sierra Leone). Nel marzo 1999 è stato organizzato in Camerun un seminario per l'Africa centrale (partecipanti: Burundi, Camerun, Ciad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Guinea Equatoriale, Ruanda, Repubblica Centrafricana e São Tomé).

(2000/C 374 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/00
di Robert Goebbels (PSE) al Consiglio

(13 marzo 2000)

Oggetto: Eventuale revisione dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato CE

L'articolo 105, paragrafo 6 del trattato CE stipula che il Consiglio può affidare alla BCE compiti specifici attinenti alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazioni.

Tuttavia, il grande mercato europeo dei servizi finanziari che sta nascendo necessita una sorveglianza prudenziale globale, particolarmente a seguito delle molteplici fusioni/acquisizioni, o assunzioni di partecipazioni incrociate tra banche, assicurazioni, fondi d'investimento e altre attività del settore finanziario. Numerosi Stati membri dell'UE hanno di conseguenza già dato vita o stanno dando vita a una vigilanza prudenziale nazionale unica per tutto il settore finanziario, società di assicurazioni comprese.

Non si dovrebbe approfittare della Conferenza intergovernativa per proporre una modifica dell'articolo 105, paragrafo 6 allo scopo di creare la base giuridica necessaria affinché il Consiglio possa affidare alla BCE compiti specifici anche in materia di vigilanza prudenziale delle assicurazioni?

Risposta*(18 maggio 2000)*

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare che conformemente all'articolo 48 (ex articolo N) del trattato sull'Unione europea spetta ai partecipanti alla Conferenza intergovernativa, ossia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri, stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

(2000/C 374 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0690/00
di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione***(9 marzo 2000)*

Oggetto: Insiadamento di un Centro di Guida sicura nel Granducato del Lussemburgo

Il principio di libertà di stabilimento, sancito dall'articolo 43 del trattato delle Comunità europee, in base al quale sono vietate tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, è uno dei pilastri su cui poggia la costruzione dell'Unione europea.

In base a tale diritto, sono vietate tutte le restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro; di conseguenza è possibile per questi ultimi costituire e gestire imprese e società, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Lo Stato del Lussemburgo è in diritto di negare il principio di libertà d'insediamento ad un cittadino dell'Unione di nazionalità non lussemburghese, sulla base di una presunta non redditività economica dell'impresa che vorrebbe costituire? È a conoscenza la Commissione che tutto ciò si è verificato nei confronti di un cittadino italiano, che in base al regolamento del Ministero dei Trasporti del 19 giugno 1995, voleva installare un Centro di Guida sicura nel territorio del Granducato e che si è visto rifiutare il permesso di stabilimento con la motivazione che «in base alle valutazioni economiche un solo centro risponde largamente al bisogno del Paese»?

Tale discezionale rifiuto non falsa, di fatto, le regole della libera concorrenza e di mercato, a sicuro svantaggio della libertà di scelta dei cittadini lussemburghesi?

La Commissione è inoltre al corrente che il Ministero dei Trasporti lussemburghese ha emanato, lo scorso 8 maggio 1999, un secondo regolamento in revisione del precedente del 19 giugno 1995, sempre relativo all'installazione di un Centro di Guida sicura nel territorio del Granducato, che stabilisce però nuovi criteri tecnici tali da mantenere, di fatto, un regime di monopolio a vantaggio dell'unico centro già esistente di Colmar-Berg di proprietà della Good Year?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(17 aprile 2000)*

Come ricordato dall'onorevole parlamentare, il principio della libertà di stabilimento consacrato dall'articolo 43 (ex articolo 52) del trattato CE può essere esercitato da persone fisiche o giuridiche. In quest'ultima ipotesi è in particolare ammessa la creazione di agenzie, succursali o filiali negli Stati membri diversi da quello in cui si trova lo stabilimento principale.

La Commissione desidera peraltro precisare che restrizioni all'esercizio di detta libertà possono tuttavia essere riconosciute compatibili con il principio di cui all'articolo 43 del trattato CE quando sono giustificate da una ragione imperiosa di interesse generale e quando non sono sproporzionate rispetto all'obiettivo da raggiungere. Tali ragioni non possono coprire interessi di natura economica.

Per quanto riguarda la situazione specifica illustrata dall'onorevole parlamentare, questa è stata sottoposta all'attenzione della Commissione e, secondo le informazioni a sua disposizione, pare che la decisione di rifiuto presa dalle autorità lussemburghesi, per ragioni economiche, non risulti compatibile con il principio sancito dall'articolo 43 del trattato CE. Questa decisione basata su un regolamento che non era più in

vigore in Lussemburgo, all'atto della trasmissione delle informazioni alla Commissione, non può fare l'oggetto di una azione per violazione dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, ma può essere messa in causa dall'interessato tramite le vie di ricorso nazionali.

La Commissione è stata inoltre informata che il regolamento del ministero dei Trasporti del 19 giugno 1995 è stato abrogato e sostituito da un regolamento dell'8 maggio 1999. La sua disamina rivela criteri di consenso dettagliati per le strutture necessarie alla formazione ed anche per le modalità di organizzazione della formazione. Al riguardo la Commissione non è in possesso di informazioni di natura tale da dimostrare e provare che detti criteri sfocino nel mantenimento di un regime di monopolio a vantaggio del centro di Colmar-Berg

(2000/C 374 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0694/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(3 marzo 2000)

Oggetto: Sicurezza nucleare, la Convenzione sulla sicurezza nucleare e Sellafield

La Convenzione sulla sicurezza nucleare è entrata in vigore nell'ottobre 1996. La Commissione può confermare quali Stati membri l'hanno sottoscritta, e se il Regno Unito è tra i firmatari?

Il riesame della sicurezza nucleare (vale a dire un processo di revisione di equalizzazione) disposto dalla Convenzione doveva essere completato nell'aprile 1999. La Commissione può aggiornarci sull'esito di detta revisione, e commentare eventuali conseguenti sviluppi relativi?

Considerando l'impostazione rigorosa assunta dalla Commissione riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari nei paesi candidati, la Commissione stessa vorrà descrivere la sua posizione con riguardo all'impianto nucleare di Sellafield nel Regno Unito, tenendo presenti le recenti critiche ufficiali⁽¹⁾ dell'impianto, e illustrare la conseguente azione che la Commissione sente di dover intraprendere a tutti i livelli decisionali?

⁽¹⁾ Contenute nella relazione dell'Ispettorato britannico degli impianti nucleari pubblicata venerdì 18 febbraio 2000.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(4 aprile 2000)

Tutti gli Stati membri e la Comunità europea dell'energia atomica sono parti della Convenzione 1994 sulla sicurezza nucleare⁽¹⁾. La prima riunione di riesame ai sensi della Convenzione è avvenuta il 12-23 aprile 1999 a Vienna. A tale data la Comunità europea dell'energia atomica non era ancora parte contraente e non ha quindi partecipato alla riunione. Il Regno Unito ha presentato il suo rapporto nazionale e ha partecipato alla riunione. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA) che gestisce la segreteria per le riunioni delle parti contraenti della Convenzione ha messo su Internet il rapporto di sintesi della riunione: (<http://www.iaea.org/worldatom/glance/legal/revmtg0199.html>).

La Convenzione concerne la sicurezza delle centrali nucleari civili terrestri e di conseguenza l'impianto di Sellafield non rientra nel suo campo di applicazione. Uno dei principali requisiti della Convenzione figura però all'articolo 8 (Organismo di regolamentazione) che recita: «1. Ciascuna parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle disposizioni legislative e di regolamentazione [...] dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere ai compiti assegnati. 2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organizzazione incaricato della promozione dell'utilizzazione dell'energia nucleare» (traduzione non ufficiale). In generale e per l'appunto nel Regno Unito, la competenza dell'organismo di regolamentazione non è limitata agli impianti nucleari, come definito dalla Convenzione.

L'«impostazione rigorosa» nei confronti dei paesi candidati è stata adottata sulla base di un preciso «acquis politico» da parte degli Stati membri. Nella Comunità non esiste un acquis equivalente per gli impianti nucleari. La Commissione ha comunque già discusso il rapporto dell'ispettorato dell'impianto British Nuclear con l'impresa interessata ed incontrerà nelle prossime settimane alti funzionari dell'impresa per esaminare le iniziative prese per migliorare la sicurezza degli impianti.

I principali requisiti comunitari in materia di protezione e contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti sono stabiliti nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti^(?). La Commissione continuerà a cooperare con le autorità del Regno Unito in vista di una piena applicazione delle disposizioni comunitarie. Non si hanno prove per il momento che le recenti critiche espresse sull'impianto di Sellafield abbiano implicazioni dal punto di vista della radioprotezione.

(¹) Decisione della Commissione del 16 novembre 1999 (1999/819/Euratom) riguardante l'adesione della Comunità dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994, GU L 318 dell'11.12.1999.

(²) GU L 159 del 29.6.1996. La direttiva 96/29/Euratom abroga direttive precedenti con effetto a decorrere dal 13 maggio 2000.

(2000/C 374 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0695/00
di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(3 marzo 2000)

Oggetto: Discriminazioni nei confronti dei genitori di bambini minorati psichici da parte di talune compagnie di assicurazione

La Commissione considera conforme ai principi della non discriminazione il raddoppio da parte di talune compagnie di assicurazione del premio di assicurazione vita dei genitori di bambini minorati psichici?

Se allo stato attuale dei testi dell'Unione europea niente si oppone a siffatta ingiustizia la Commissione non conta proporre una soluzione non discriminatoria per l'accesso a questo tipo di contratto di assicurazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(11 aprile 2000)

La Commissione è a conoscenza dei negoziati in corso per il rinnovo del contratto collettivo di assicurazione sulla vita ad adesione facoltativa e temporanea (annuale) sottoscritto dall'«Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales» (Unapei) presso un'impresa di assicurazione francese. Stando alle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione, l'impresa di assicurazione ha deciso di proseguire le trattative con l'Unapei e di mantenere, nel frattempo, la validità delle garanzie per l'anno in corso senza aumentare i premi né diminuire le prestazioni.

La Commissione, che condivide la preoccupazione dei genitori interessati, auspica vivamente che detti negoziati giungano in porto e che consentano di mantenere le garanzie esistenti.

Per quanto riguarda il diritto comunitario in questo settore, la Commissione desidera ricordare che le terze direttive in materia di assicurazione, e più precisamente la terza direttiva «vita»⁽¹⁾, hanno stabilito il principio della libertà tariffaria e la soppressione dei controlli preliminari o sistematici sulle tariffe ed i contratti che le imprese di assicurazione intendono proporre ai loro clienti. Generalmente, le imprese di assicurazione calcolano le loro tariffe sulla base di principi attuariali nell'intento di mantenere un equilibrio tra i premi riscossi e il volume delle riserve che devono costituire per far fronte al pagamento delle prestazioni dovute.

Atteso che il controllo delle imprese d'assicurazione spetta esclusivamente alle autorità dello Stato membro d'origine delle imprese stesse, la Commissione non è in grado di esaminare i premi assicurativi richiesti in modo da potersi pronunciare sui loro livelli. Spetta all'autorità nazionale garantire che detti premi siano sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni contrattuali.

Inoltre, le imprese di assicurazione devono mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche. Il contraente ha il diritto di ricevere, per iscritto e in modo chiaro e preciso, tutte le idonee informazioni relative ai premi ed alle disposizioni applicate all'esame dei reclami, compresa, eventualmente, la comunicazione che esiste un organismo competente a valutare i reclami, il ricorso al quale non pregiudica la possibilità di intentare un'azione giudiziaria.

(¹) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)(GU L 360 del 9.12.1992).

(2000/C 374 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0702/00
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Non esportabilità delle prestazioni olandesi Wajong

La legge olandese concernente l'incapacità lavorativa dei giovani handicappati, Wajong, è stata inserita dalle autorità olandesi nell'allegato all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71 (¹), dal che consegue che le prestazioni concesse sulla base di tale legge non sono più esportabili.

1. I considerando del regolamento 1247/92 (²) sottolineano l'esigenza di un criterio essenziale di riconoscimento. Ritiene la Commissione che le prestazioni Wajong siano conformi a tale requisito visto che adesso esse si applicano a tutti, indipendentemente da altre fonti di reddito?
2. Conviene la Commissione che di fatto solo le regolamentazioni comportanti una verifica del reddito possono essere inserite nell'allegato?
3. In che misura la Commissione ritiene, sulla base degli articoli 39 e 42 del trattato CE, che la libera circolazione dei lavoratori salariati e autonomi sia compromessa nel momento in cui i figli di tali lavoratori non possono esportare le prestazioni in parola?
4. L'articolo 4, paragrafo 2 bis parla di prestazioni speciali. E' disposta la Commissione a precisare i criteri inerenti al concetto di «speciale»?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(²) GU L 136 del 19.5.1992, pag. 1.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹) e il suo regolamento d'applicazione n. 574/72, che coordinano i diversi regimi di sicurezza sociale, garantiscono l'uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali, l'esportazione delle prestazioni sociali sul territorio della Comunità, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e la determinazione di un'unica legislazione applicabile, affinché il lavoratore migrante non sia svantaggiato rispetto a chi ha svolto tutta la sua carriera in un solo Stato membro.

Questa regolamentazione comunitaria comprende materialmente anche le prestazioni speciali non contributive destinate, da un lato, a coprire a titolo supplementare, complementare o accessorio i rischi da essa previsti e, dall'altro, unicamente ad assicurare la protezione particolare dei disabili (in virtù dell'articolo 4,2 bis del regolamento CEE n. 1408/71). L'articolo 10 bis dello stesso regolamento conferisce a tali prestazioni, menzionate anche nell'allegato II bis, un regime specifico, che deroga al principio di esportazione, di modo che i titolari di queste prestazioni possono beneficiarne esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui risiedono.

Ciò premesso, la Commissione desidera segnalare quanto segue a proposito delle domande poste dall'onorevole parlamentare circa le prestazioni previste dalla legge olandese del 24 aprile 1997 (Wajong), inserite nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, che costituiscono quindi prestazioni speciali non contributive, non soggette all'obbligo di esportazione.

1.e 2. Il carattere «speciale» di questo tipo di prestazioni sta nel fatto che le loro caratteristiche sono contemporaneamente di pertinenza dei settori della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale, in ragione della loro applicazione personale, dei loro obiettivi e delle loro modalità d'applicazione. In quanto pertinenti al settore della sicurezza sociale, queste prestazioni conferiscono un diritto legalmente definito. In quanto pertinenti all'assistenza sociale, il «bisogno» costituisce un criterio d'applicazione essenziale di queste prestazioni. Tale concetto può comunque riferirsi alla situazione specifica delle persone interessate e non viene valutato solo dal punto di vista finanziario, che presuppone necessariamente un'indagine sul reddito. Questo è il caso, in particolare, quando una legge nazionale è intesa a rispondere alle necessità specifiche dei disabili dovute al loro stato mentale o fisico.

A tale riguardo, la Corte di giustizia ha già avuto occasione di ammettere il principio di non-esportabilità di una prestazione per i disabili, il cui beneficio non è subordinato ad una condizione di reddito (vedere causa SNARES, C-20/96, del 4 novembre 1997)⁽²⁾. La Corte ha precisato inoltre che il carattere particolare delle prestazioni di questo tipo sta nel fatto che esse sono strettamente legate alla situazione economica e sociale dello Stato membro che le concede e quindi alla residenza dell'interessato (vedere in particolare la sentenza del 27 settembre 1998, causa LENOIR, C-313/86)⁽³⁾.

3. La Corte di giustizia ha inoltre ammesso nella giurisprudenza citata la validità delle norme specifiche di coordinamento relative alle prestazioni speciali non contributive e in particolare la loro non-esportabilità, alla luce delle disposizioni del trattato CE.

4. In base a ciò, la Commissione ritiene che non sia necessario precisare ulteriormente le caratteristiche delle prestazioni speciali non contributive.

⁽¹⁾ Ultima versione consolidata: regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.10.1997).

⁽²⁾ Racc. 1997 I-6057.

⁽³⁾ Racc. 1988 pagina 5391.

(2000/C 374 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0704/00

di Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio

(2 marzo 2000)

Oggetto: Gruppo di Alto livello sulla ritenuta fiscale

1. Chi è stato nominato in seno al Gruppo di Alto livello presieduto da Manuel Baganha e incaricato di superare l'impasse sulla ritenuta fiscale? In particolare, chi è il rappresentante designato dal governo britannico?
2. Qual è il mandato formale del gruppo di lavoro e quali lingue saranno utilizzate alle riunioni?
3. Quali riunioni del gruppo hanno già avuto luogo? In quale luogo e quando si sono svolte? Può il Consiglio indicare per ciascuna riunione a) chi vi ha partecipato e i temi affrontati e b) l'ordine del giorno e le conclusioni formali che sono state raggiunte?
4. Quando si terrà la prossima riunione del gruppo e quali altre riunioni sono previste? Quale sarà l'ordine del giorno di tali riunioni?
5. Che tipo di consultazioni intende effettuare il suddetto gruppo e con chi? In che modo il gruppo sceglierà i gruppi di interesse da consultare su un argomento di tale importanza? Sono previste consultazioni con rappresentanti dei servizi finanziari della City? In caso di risposta affermativa, quali rappresentanti? Qual è il ruolo della Commissione rispetto al gruppo?
6. Quando si prevede che il gruppo presenti le proprie conclusioni e/o riferisca al Consiglio dei ministri?

Risposta

(18 maggio 2000)

1. Il Consiglio del 31 gennaio 2000 ha deciso di istituire un Gruppo ad alto livello «Fiscalità» a seguito della volontà politica manifestata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 riguardo al pacchetto fiscale (cfr. punti 34-38 delle conclusioni della Presidenza). Il Consiglio ha inoltre convenuto che la rilevanza politica attribuita al Gruppo dovrebbe rispecchiarsi nella designazione di rappresentanti di alto livello da parte degli Stati membri e della Commissione.
2. Il Gruppo è stato istituito nel quadro del Consiglio. I suoi lavori sono quindi soggetti al regolamento interno del Consiglio. Il Consiglio informa il Parlamento europeo, secondo la procedura consueta, dell'esito delle discussioni del Gruppo.
3. Il Gruppo ha tenuto riunioni il 25 febbraio e il 13 aprile 2000. Ha discusso in particolare come attuare nel modo più efficace il principio dello scambio di informazioni nel quadro del compromesso proposto dalla Presidenza e dalla Commissione il 7 dicembre 1999.
4. Si prevede che il Gruppo concluda i lavori in tempo utile affinché il Consiglio possa riferire al Consiglio europeo nel giugno 2000 al più tardi.

(2000/C 374 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0713/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Imprenditori appartenenti a minoranze etniche

Può la Commissione fornire un riepilogo ripartito per Stato membro del valore nel corso degli ultimi cinque anni delle aziende possedute da imprenditori appartenenti a minoranze etniche? Intende la Commissione inserire una sezione dedicata a tali imprese nella sua relazione annuale sulle PMI?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(28 aprile 2000)

Non sono ancora disponibili nella Comunità statistiche affidabili sugli imprenditori appartenenti a minoranze etniche né sul valore delle aziende da essi possedute.

Al fine di ottenere informazioni circa i problemi e il potenziale degli imprenditori appartenenti a minoranze etniche in Europa è stato avviato uno studio sui giovani imprenditori, sugli imprenditori di sesso femminile, sui coimprenditori e sugli imprenditori appartenenti a minoranze etniche (bando di gara generale N° 98/S 137-92958/IT⁽¹⁾). Una volta ultimato lo studio, la Commissione analizzerà e diffonderà i risultati.

Anteriormente all'avvio dello studio di cui sopra e nell'ambito del terzo programma pluriennale per le PMI (1997-2000), la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte in materia di assistenza alle imprese artigianali⁽²⁾. Obiettivo dell'invito era quello di fornire assistenza a imprese di tal genere con particolare riguardo a misure a favore di imprenditori di sesso femminile, di giovani imprenditori e di imprese costituite da gruppi svantaggiati. Una delle azioni pilota finanziate nell'ambito di tale invito è stata «The ethnic minority business network» (EMBN^eT). Il suo obiettivo principale è quello di assistere gli imprenditori appartenenti a minoranze etniche a superare gli ostacoli commerciali e i vincoli normativi. La relazione finale è prevista entro il 30 giugno 2000.

Infine, nella sua prossima relazione sul coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell'artigianato, nell'ambito della promozione dello spirito imprenditoriale e del supporto ai gruppi destinatari, la Commissione riferirà in merito all'azione intrapresa a favore di gruppi destinatari specifici, incluse le minoranze etniche.

⁽¹⁾ GU S 137 del 18.7.1998.

⁽²⁾ GU C 117 del 15.4.1997.

(2000/C 374 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0714/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(17 marzo 2000)

Oggetto: Banche nazionali e imprenditori appartenenti a minoranze etniche

Nelle sue tavole rotonde con le banche nazionali, ha la Commissione sollevato la questione delle discriminazioni ai danni di imprenditori appartenenti a minoranze etniche? In caso contrario, intende farlo in futuro?

Risposta del fornita dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

Il problema della discriminazione nei confronti delle minoranze etniche in campo finanziario è stato affrontato sia alla seconda che alla terza tavola rotonda dei banchieri e delle piccole e medie imprese (PMI), dato che gli imprenditori appartenenti a minoranze etniche erano stati individuati come uno dei gruppi più vulnerabili che incontrava difficoltà per quanto riguarda l'accesso al settore finanziario. La tavola rotonda dei banchieri e delle PMI è un'iniziativa della Commissione per migliorare le relazioni tra le banche e le PMI.

La terza tavola rotonda ha riunito le organizzazioni europee delle PMI e i rappresentanti delle banche europee (casche di risparmio, banche cooperative e commerciali), capitale di rischio e associazioni di mutua garanzia nonché alcuni organismi pubblici per lo sviluppo delle PMI degli Stati membri. La relazione finale della seconda tavola rotonda è stata adottata all'inizio del 1997 e la relazione finale della terza tavola rotonda sarà adottata nel maggio o nel giugno del 2000.

Alcuni dei banchieri partecipanti sembravano ritenere che i prestiti a simili imprenditori comportassero un rischio superiore alla media, che spesso non fossero redditizi e che richiedessero una particolare prudenza nella concessione dei prestiti. Tuttavia, essi hanno continuato a concedere piccoli prestiti ai creatori di imprese per agevolare l'integrazione delle minoranze etniche nella società, soprattutto quando una parte del rischio era a carico di programmi pubblici.

Alla seconda tavola rotonda, uno dei casi evidenziati nella relazione finale come una delle migliori pratiche era quello del «Mama Cash» nei Paesi Bassi, un'organizzazione che fornisce consulenza e garanzie alle donne (specialmente alle donne immigranti di minoranze etniche) che intendono creare un'impresa e che non hanno ottenuto un credito dal settore bancario. L'iniziativa è stata considerata particolarmente interessante perché aveva successo, era autosufficiente e non si basava su un finanziamento pubblico.

Anche il progetto di relazione finale della terza tavola rotonda affronta il problema delle minoranze etniche, evidenziando diverse iniziative adottate dalle banche britanniche al fine di servire meglio i loro clienti appartenenti a minoranze etniche.

La Commissione esaminerà a fondo le raccomandazioni della tavola rotonda relative ad un migliore accesso ai microprestiti. Nel frattempo, la Commissione ricorda che, nella sua proposta di direttiva sulla parità di trattamento a prescindere dalla razza e dalle origini etniche del 25 novembre 1999⁽¹⁾, la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica nell'accesso ai servizi è esplicitamente vietata. La Commissione ha invitato il Consiglio e il Parlamento ad accelerare il trattamento di questa proposta affinché essa sia adottata al più presto.

Una copia della relazione finale della seconda tavola rotonda viene inviata all'onorevole parlamentare e al segretario del Parlamento.

⁽¹⁾ COM(1999) 566 def.

(2000/C 374 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0723/00**di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione**

(17 marzo 2000)

Oggetto: Violazione di direttive da parte delle compagnie di assicurazione in Italia

E' informata la Commissione del fatto che le compagnie di assicurazione italiane si rifiutano di assicurare i veicoli degli italiani residenti nelle regioni del Sud Italia e in particolare in Campania e Puglia, nonostante la legislazione italiana preveda l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore? Le stesse compagnie hanno

per anni penalizzato i cittadini del Sud Italia riscuotendo premi assicurativi maggiorati nelle succitate zone, motivando il tutto con l'alto numero di sinistri che avviene in quelle regioni d'Italia. Tale atteggiamento provoca una disparità di trattamento tra cittadini italiani, viola le direttive della Comunità e pone i cittadini nelle condizioni di non poter assolvere all'obbligo di assicurarsi.

Si chiede pertanto alla Commissione se non sia il caso di intervenire con una direttiva che elimini la disparità di trattamento tra italiani e contemporaneamente obblighi le compagnie operanti sul territorio nazionale a stipulare i contratti con gli automobilisti meridionali.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

La Commissione non ha avuto conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare. Essa tiene a ricordare che la terza direttiva 92/49/CEE sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita⁽¹⁾ ha introdotto, per quanto riguarda l'assicurazione autoveicoli, un regime di autorizzazione e di vigilanza prudenziale e finanziaria esclusiva da parte dello Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede sociale. L'accesso all'attività assicurativa e il suo esercizio sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato in questione. Le condizioni e le tariffe delle polizze non sono più sottoposte all'approvazione preliminare delle autorità di vigilanza del paese d'origine, che si limitano a controllare le previsioni relative ai premi, insieme ad altri mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni dell'impresa e del suo margine di solvibilità.

Ne risulta che, per quanto riguarda il caso specifico delle imprese assicurative italiane aventi sede in Italia, esse dipendono interamente dal controllo finanziario delle autorità italiane. In altri termini, la compatibilità della politica delle imprese di assicurazioni italiane in materia di premi, al fine di permettere loro di costituire riserve tecniche sufficienti riguardo ai loro impegni contrattuali, deve essere considerata alla luce delle disposizioni del diritto interno italiano ed è di competenza esclusiva dell'autorità di vigilanza italiana.

Inoltre, occorre tenere conto del fatto che le compagnie fissano le loro tariffe anche in funzione della frequenza media dei sinistri. A seconda della loro valutazione dei rischi, le imprese di assicurazione possono liberamente decidere di adattare la loro offerta o persino di lasciare alla concorrenza alcune parti dei mercati nazionali.

Del resto spetta alle autorità nazionali contemplare i meccanismi adeguati perché i contraenti possano adempiere all'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Di conseguenza la Commissione non può intervenire in un settore che è di pertinenza delle istituzioni italiane competenti in materia di controllo e di politica commerciale delle imprese.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

(2000/C 374 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0724/00 di Joaquim Miranda (GUE/NGL) al Consiglio

(14 marzo 2000)

Oggetto: Assistenza al processo di pace nel Gibuti

Un accordo quadro volto a riunire le condizioni per la pace civile nel Gibuti è stato firmato a Parigi lo scorso 7 febbraio dal governo e dal Fronte per il ripristino dell'unità e della democrazia (FRUD).

La presidenza del Consiglio ha nel frattempo manifestato la propria soddisfazione per la sospensione delle ostilità tra le forze governative e i ribelli.

In tale contesto si chiede al Consiglio in che modo intende incentivare e appoggiare l'esecuzione del suddetto accordo.

Risposta

(25 maggio 2000)

Il 7 febbraio scorso è stato firmato un accordo quadro «di riforma e concordia civile» fra il Governo gibutiano e il Fronte per il ripristino dell'unità e della democrazia (FRUD), che prevede la sospensione delle ostilità tra le forze governative e quelle ribelli, come pure la liberazione dei prigionieri detenuti da ambedue le parti. L'accordo cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare è stato accolto con favore in una dichiarazione della Presidenza rilasciata il 21 febbraio 2000. In essa l'Unione europea ha auspicato che l'accordo, che succede a quello firmato nel dicembre 1994, possa contribuire al rafforzamento della pace civile, nonché al consolidamento della democrazia e del processo di sviluppo del paese.

In merito al quesito dell'Onorevole Parlamentare circa l'incentivazione e l'appoggio all'esecuzione del suddetto accordo quadro, il Consiglio ricorda che Gibuti beneficia dell'assistenza comunitaria concessa nel quadro dell'accordo di Lomé. È comunque possibile prendere in considerazione, sulla base di una proposta della Commissione, un'eventuale ulteriore assistenza, avente obiettivi di carattere politico e finanziata mediante le linee di bilancio del bilancio generale dell'UE destinate al sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia.

(2000/C 374 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0725/00
di Inger Schörling (Verts/ALE) al Consiglio**

(14 marzo 2000)

Oggetto: Prodotti omeopatici per la cura degli animali

Secondo un nuovo regolamento (regolamento (CE) n. 1804/1999⁽¹⁾ del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽²⁾ relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) gli animali allevati con metodi biologici devono venire curati innanzi tutto con prodotti omeopatici o fitoterapici, a condizione che questi risultino efficaci.

Si desidera in primo luogo esprimere un parere molto positivo sul fatto che ora i prodotti omeopatici e fitoterapici vengono accettati e che il loro uso viene auspicato. In Svezia però i veterinari hanno protestato contro la regola in questione perché non viene loro concessa l'autorizzazione a ricorrere a metodi omeopatici finché non sussistono prove scientifiche sull'efficacia dei preparati. Chiunque non sia veterinario invece può curare animali malati con la medicina omeopatica.

La conseguenza di ciò è che si rimette all'allevatore il compito di stabilire una diagnosi e di provare una cura con farmaci omeopatici. Questo comporta il grosso rischio che non si possa intervenire in tempo con una diagnosi corretta e un trattamento professionale. Anche il rischio di contagio aumenta.

Che cosa pensa di fare il Consiglio per garantire che gli animali, in tutti gli Stati, ricevano un trattamento adeguato e professionale e per fare in modo che anche i veterinari possano far ricorso a farmaci omeopatici e fitoterapici?

⁽¹⁾ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Risposta

(18 maggio 2000)

Il regolamento del Consiglio 1804/1999 stabilisce che la cura di animali malati o feriti allevati secondo metodi biologici deve privilegiare l'uso di medicinali veterinari vegetali e di medicinali omeopatici, purché questi siano efficaci dal punto di vista terapeutico e adatti per la malattia e la specie animale interessata.

Tutti i medicinali, qualunque ne sia l'origine, devono rispettare norme specifiche prima di essere commercializzati o somministrati nella Comunità europea. Secondo i principi di cui all'articolo 4 della direttiva 81/851/CEE nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio in uno Stato membro e nessun medicinale veterinario può essere somministrato agli animali senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

Benché la direttiva 92/74/CEE contempli una procedura di registrazione semplificata per i medicinali omeopatici veterinari, l'articolo 7 della stessa esclude esplicitamente dalla procedura semplificata i medicinali destinati ad animali da produzione alimentare. Sia i prodotti fitoterapici sia quelli omeopatici per animali da produzione alimentare devono essere autorizzati a norma delle disposizioni della direttiva 81/851/CEE, incluse quelle relative alla prova dell'effetto terapeutico.

Le norme summenzionate si applicano a tutti coloro che immettono sul mercato e somministrano agli animali medicinali veterinari.

Il Consiglio terrà la situazione sotto controllo e in particolare esaminerà ogni nuova proposta che la Commissione decida di presentare.

(2000/C 374 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0733/00
di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione

(6 marzo 2000)

Oggetto: Decreto italiano per il settore lattiero-caseario

Il governo italiano ha emanato il decreto n. 8 del 4.2.2000 relativo anche alla «regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario». Al comma 5 si statuisce che «in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti dei produttori, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente».

La norma è stupefacente in se stessa, incredibile se riferita alla figura dell'acquirente latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92⁽¹⁾, stravolgente nella filosofia dei contenuti e nei considerando del citato regolamento.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. quali sono le sue valutazioni nel merito della normativa già vigente in Italia per effetto del citato decreto?
2. la figura dell'acquirente quale strumento unico e centrale per la gestione e l'incasso del prelievo resta tuttora valida a seguito del decreto?
3. la norma italiana non costituisce un pericoloso precedente per tutta l'imputazione comunitaria del sistema?
4. a fronte di tale normativa, il produttore non deve rifiutarsi di essere assoggettato al prelievo per tutelare se stesso e la sua impresa dalla prevedibile evenienza di un doppio prelievo forzoso?
5. tale disposizione delle autorità italiane non induca gli acquirenti poco scrupolosi ad omettere impunemente il versamento del prelievo, appropriandosi della liquidità del produttore per lunghissimi periodi, sino a che le eterne liti giudiziarie italiane non giungano a conclusione?

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 2000)

La Commissione ha ricevuto da pochi giorni il testo del decreto 4 febbraio 2000 citato dall'onorevole parlamentare, testo che attualmente è in corso di traduzione e d'esame presso i servizi competenti.

Terminato tale esame, la Commissione potrà rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare.

(2000/C 374 E/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0740/00
di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2000)

Oggetto: La causa Havana Club/OMC, Bacardi-Martini contro Pernod Ricard

1. Può la Commissione spiegare per quali motivi sta esercitando tante pressioni in seno al comitato previsto dall'articolo 133 per l'avvio di una procedura del panel dell'OMC in relazione alla legittimità dell'articolo 211, lettera b) dell'Omnibus Appropriations Act del 1998 ai sensi dell'accordo TRIPS, quando diversi Stati membri hanno manifestato dei dubbi circa la necessità di tale procedura?
2. La volontà della Commissione di sostenere una società commerciale nel quadro di una controversia privata non è contraria alla sua nuova politica, intesa ad evitare una confusione di interessi nell'ambito del suo processo decisionale?
3. Può la Commissione spiegare perché la controversia tra due società commerciali giustifica la complessa procedura giudiziaria del panel dell'OMC?
4. La Commissione ritiene opportuno chiedere la costituzione di un panel dell'OMC per questa specifica questione, considerando le delicate relazioni commerciali che esistono attualmente con gli USA?
5. Può la Commissione confermare che, per questa specifica questione, si è fatto uso di tutti i mezzi possibili per giungere a una soluzione amichevole?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(24 marzo 2000)

1. L'articolo 211 dell'Omnibus Appropriations Act del 1998 degli Stati Uniti è stato adottato nell'ottobre 1998. Dopo un'analisi particolareggiata, la Commissione è giunta alla conclusione che tale articolo viola alcune disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (TRIP) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare le disposizioni relative al trattamento nazionale, ai marchi di fabbrica e all'applicazione dell'accordo. L'analisi è stata condivisa da tutti gli Stati membri.

La Comunità e i suoi Stati membri hanno fatto notare agli Stati Uniti l'incompatibilità dell'articolo 211 con l'accordo TRIP dell'OMC in più occasioni, compresi gli ultimi tre vertici fra la Comunità e gli Stati Uniti e nell'ambito del consiglio TRIP dell'OMC al fine di trovare una soluzione amichevole. Tuttavia, l'amministrazione statunitense ha continuamente rifiutato di avviare vere e proprie discussioni. La Comunità e i suoi Stati membri hanno chiesto consultazioni nell'ambito dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC nel luglio 1999. Si sono svolte due tornate di consultazioni nel settembre e nel dicembre 1999, ma gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro punto di vista, secondo il quale l'articolo 211 è compatibile con i loro obblighi internazionali. Dopo aver valutato l'esito delle consultazioni in sede OMC e gli interessi economici e politici in gioco, la Commissione è giunta alla conclusione che fosse opportuno chiedere la creazione di un panel dell'OMC in materia per garantire la corretta applicazione dell'accordo TRIP dell'OMC da parte degli Stati Uniti. A tal fine, conformemente alle norme abituali, la Commissione ha chiesto l'opinione degli Stati membri.

2.e 3. La controversia OMC riguarda una legge americana che, secondo la Comunità e i suoi Stati membri, viola l'accordo TRIP dell'OMC e potrebbe ripercuotersi su tutte le aziende europee che hanno contatti con Cuba. La Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero quindi aver interesse a garantire che le disposizioni dell'accordo TRIP dell'OMC siano rispettate da tutti i membri dell'OMC. È una pratica normale esaminare l'incompatibilità della normativa di uno Stato membro dell'OMC con le regole dell'OMC non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche in base alla sua importanza economica.

In base alle informazioni disponibili, finora l'articolo 211 è stato applicato una sola volta. Un'azienda europea ha citato la sua concorrente americana presso i tribunali americani sull'uso di un marchio registrato e di una denominazione commerciale. Alla luce della recente sentenza del tribunale americano, l'azienda europea non può più difendere i propri diritti negli Stati Uniti. La sentenza è basata principalmente sull'articolo 211. D'altro canto, il tribunale americano non ha esaminato la compatibilità dell'articolo 211 con gli obblighi internazionali degli Stati Uniti.

4.e 5. Come è stato spiegato in precedenza, la Commissione ha sollevato la questione in più occasioni con gli Stati Uniti al fine di giungere a una soluzione amichevole della controversia. Ogni caso di risoluzione di controversie deve essere esaminato e affrontato nella sostanza e non deve condizionare tutti i rapporti tra la Comunità e gli Stati Uniti. Questo caso si riferisce a una controversia commerciale relativa a una determinata legge americana. Da quanto precede risulta che l'unico mezzo a disposizione della Comunità e dei suoi Stati membri per garantire la corretta applicazione dell'accordo TRIP dell'OMC da parte degli Stati Uniti è la richiesta di un panel dell'OMC.

(2000/C 374 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0742/00
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2000)

Oggetto: Scarico delle acque reflue ad Atene, Bruxelles e Milano

L'attuale inquinamento tossico del Danubio e dei suoi affluenti in Serbia e Romania ha fatto emergere con chiarezza che tale situazione è stata resa possibile unicamente dalla mancanza di impianti di depurazione.

Come prevede la Commissione di affrontare il problema della mancanza di impianti di trattamento in Europa?

Cosa intende fare la Commissione per quanto riguarda la carenza di impianti di scarico delle acque reflue all'interno dell'Unione, e qual è la situazione di tali impianti nelle città di Atene, Bruxelles e Milano?

Entro quando si potrà contare su un'ultimazione degli impianti di scarico progettati o di quelli sottoposti a migliorie?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

Il trattamento delle acque reflue è un elemento di grande importanza per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Sono pertanto necessari interventi urgenti in alcune delle principali città europee al fine di assicurare un elevato livello di protezione.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di quelle dell'industria agroalimentare sono disciplinati dalla direttiva del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾). Tale direttiva dispone la raccolta e il trattamento delle acque reflue per tutte le aree in cui la popolazione e/o le attività economiche («agglomerati») raggiungono una concentrazione superiore a 2000 abitanti o equivalente in termini di inquinamento da acque reflue e stabilisce i termini entro cui l'obiettivo ambientale va conseguito in diverse fasi a seconda delle dimensioni dell'agglomerato e delle caratteristiche delle acque interessate.

Le acque reflue provenienti dagli impianti industriali di grandi dimensioni sono disciplinate dalla direttiva del 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24.9.1996⁽²⁾). Per gli impianti esistenti è previsto un periodo di transizione fino al 2007 per conformarsi alla direttiva.

Lo scarico di talune sostanze pericolose è disciplinato dalla direttiva sulle sostanze pericolose del 1976 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27.7.1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽³⁾) e delle direttive seguenti concernenti sostanze come il mercurio, il cadmio ed altre ancora.

Le fonti importanti di acque reflue non ancora disciplinate dalla suddetta normativa formeranno oggetto della futura direttiva quadro sulle acque (la seconda lettura del Parlamento è prevista nel febbraio 2000; la procedura di conciliazione e la versione definitiva sono previste per la primavera o l'estate dello stesso anno). Gli obiettivi principali saranno quelli dell'estensione della protezione a tutte le acque, in modo da raggiungere o mantenere una buona qualità entro un termine determinato, di una gestione delle acque basata sui bacini idrografici, di un approccio combinato dei criteri relativi alle emissioni e di quelli relativi alla qualità delle acque e di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione e nelle procedure decisionali.

La Commissione ha cominciato nel 1999 la valutazione delle misure adottate dagli Stati membri per ottemperare alla prima fase di attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (termine previsto: 31.12.1998), e della designazione delle zone vulnerabili. I risultati saranno noti nel corso di quest'anno e la Commissione adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa nei casi di infrazione. Per quanto riguarda i casi noti di infrazione della normativa (Bruxelles, Milano), la Commissione ha già avviato procedure di infrazione nel 1999.

I termini previsti per l'entrata in funzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono il 31 dicembre 1998, il 31 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2005, a seconda delle dimensioni dell'agglomerato e delle caratteristiche delle acque interessate. Il termine per gli impianti industriali di grandi dimensioni è fissato al 2007. I termini per le fonti di inquinamento disciplinate unicamente dalla direttiva quadro sulle acque («sostanze prioritarie») saranno stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio quando la direttiva verrà adottata definitivamente.

La Comunità sta inoltre fornendo un significativo sostegno finanziario alla costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue nelle aree meno ricche della Comunità attraverso, ad esempio, il fondo di coesione (oltre 3 800 milioni di € tra il 1993 e il 1999). Inoltre, nel quadro dell'assistenza finanziaria di preadesione, l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue costituirà una priorità dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21.6.1999⁽⁴⁾).

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0748/00
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2000)

Oggetto: Codice di sicurezza antincendio per i televisori

Si hanno prove del fatto che taluni televisori disponibili sul mercato comunitario prendono più facilmente fuoco in caso di incendio, il che riduce di molto il tempo di evacuazione di cui dispongono le persone. La cosa ha gravi conseguenze per tutte le case dotate di televisore in Europa, e in particolare per gli ospedali, dove i codici antincendio non consentono l'immediata evacuazione dei pazienti.

Dispone la Commissione di statistiche concernenti l'incidenza, a livello dell'UE, degli incendi causati da televisori o degli incendi in cui tale apparecchio è presente?

Se non sono attualmente disponibili statistiche sulla sicurezza antincendio dei televisori, si impegna la Commissione a far sì che i servizi antincendio registrino, al momento del loro intervento, l'eventuale presenza di televisori?

Si impegna la Commissione a tenere un elenco dei modelli specifici di televisori coinvolti in incendi, onde si possa capire meglio quali tipi di apparecchi possono comportare un rischio di incendio nelle case europee?

Risposta del commissario Liikanen In nome della Commissione

(18 aprile 2000)

La Commissione attribuisce un'elevata priorità ai problemi della sicurezza antincendio.

Finora, la Commissione non ha ricevuto statistiche concernenti i casi di incendio provocati da apparecchi televisivi.

La sicurezza di tali apparecchi è regolata dalla direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (cosiddetta direttiva basso voltaggio) ⁽¹⁾. In risposta alla domanda dell'onorevole interrogante, la Commissione potrà discutere l'argomento della sicurezza antincendio dal punto di vista degli apparecchi televisivi con le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della direttiva citata in occasione della riunione di cooperazione amministrativa sulla direttiva a basso voltaggio prevista per il 26-27 aprile 2000.

Tale riunione permetterà anche uno scambio d'informazioni fra gli Stati membri a proposito dei casi di incendio collegati ad apparecchi televisivi.

Occorre ricordare che la definizione ed attuazione delle politiche di protezione antincendio è competenza degli stati membri, compresa la raccolta delle relative statistiche.

Qualora un prodotto coperto dalla direttiva basso voltaggio presenti un rischio potenziale d'incendio, la Commissione può coordinare le necessarie azioni delle autorità nazionali per quanto riguarda l'applicazione della direttiva stessa.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, l'onorevole interrogante è invitato a consultare la risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-0828/00 dell'onorevole Davies ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 77 del 26.3.1973.

⁽²⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 216.

(2000/C 374 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0750/00

di John McCartin (PPE-DE) al Consiglio

(15 marzo 2000)

Oggetto: Legislazione olandese sull'interruzione volontaria della gravidanza

E' il Consiglio a conoscenza delle proposte di modifica della legislazione olandese che consentono di abortire dopo la ventiquattresima settimana di gravidanza se il feto presenta una malformazione? Ritiene il Consiglio che una legge di questo tipo sarebbe in contrasto con l'articolo 6 del trattato?

Risposta

(18 maggio 2000)

La legislazione nazionale relativa all'interruzione volontaria della gravidanza non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, il quale riguarda soltanto le azioni realizzate o gli strumenti giuridici e gli altri atti giuridici adottati o dall'Unione o dalle Comunità europee.

(2000/C 374 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0752/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2000)

Oggetto: Convenzione di Roma

Quali riunioni informali si sono svolte alla Commissione negli ultimi sei mesi in merito alla proposta normativa sulle obbligazioni extracontrattuali (Progetto di comunicazione sul diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) che dovrebbe sostituire la convenzione di Roma? Dove hanno avuto luogo tali riunioni? Si sono svolte discussioni con il Consiglio su questo tema negli ultimi sei mesi? In caso affermativo, in quali occasioni e qual'è stato l'esito di tali riunioni, e funzionari di quale grado vi hanno presenziato? Quali funzionari della Commissione hanno presenziato alle riunioni?

Quali funzionari e/o servizio della Commissione sono incaricati del complesso di negoziati della convenzione di Roma II? Il documento di consultazione interno attualmente in circolazione (DG JAI D(99)495 — Comunicazione della Commissione sul diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) è disponibile in inglese? In caso negativo, perché non è disponibile una versione inglese? Qual'è il contenuto del documento di consultazione interno e per quando è previsto il risultato della consultazione tra i servizi?

Sono stati consultati organismi esterni in merito alla proposta? In caso affermativo, quali gruppi sono stati consultati e in base a quale criterio sono stati scelti?

Per quando è prevista una proposta legislativa formale in questa materia e entro quando è previsto il completamento del processo legislativo?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(14 aprile 2000)

Il progetto di comunicazione «Roma II» sul diritto applicabile alle obbligazioni non contrattuali non intende sostituire, bensì integrare l'esistente Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Tra il luglio 1998 e l'ottobre 1999 diverse discussioni hanno avuto luogo a tale riguardo in seno ad un gruppo di lavoro del Consiglio. Tali discussioni sono state temporaneamente sospese per consentire alla Commissione di presentare un'iniziativa.

Il testo al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento è un documento di consultazione interna tra i servizi della Commissione per l'elaborazione del documento inteso ad avviare una consultazione pubblica. La Commissione non intende presentare alcuna proposta legislativa fintanto che non si sarà concluso il processo di consultazione pubblica.

La Commissione deciderà a breve termine se e quando adottare il menzionato documento.

(2000/C 374 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0763/00
di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(15 marzo 2000)

Oggetto: Produzione dell'«agent orange» da parte dell'industria chimica europea

Martedì 22 febbraio il sottosegretario belga alla cooperazione allo sviluppo in Vietnam ha dichiarato che il suo paese è responsabile nei confronti della popolazione vietnamita a causa dell'impiego massiccio dell'«agent orange» quale arma chimica da parte dell'esercito americano. L'industria chimica belga avrebbe partecipato alla produzione di questo defogliante in Belgio. Venerdì 25 febbraio la Federazione dell'industria chimica (Fedichem) ha tuttavia smentito formalmente un coinvolgimento dell'industria chimica belga nella produzione di Agent orange.

Per avere maggiori chiarimenti al riguardo si prega il Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Industrie chimiche belghe hanno partecipato alla produzione del defogliante «agent orange», utilizzato successivamente dall'esercito americano quale arma chimica in Vietnam, come affermato dal sottosegretario belga?
2. Industrie chimiche di altri paesi membri dell'UE hanno partecipato alla produzione del defogliante «agent orange», utilizzato successivamente dall'esercito americano quale arma chimica in Vietnam?

Risposta

(25 maggio 2000)

Il punto cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare non è mai stato sollevato nell'ambito del Consiglio.

L'Onorevole Parlamentare ricorderà che il TUE, che prevede una politica estera e di sicurezza comune, è stato concluso ed è entrato in vigore in tempi ben successivi agli eventi cui egli si riferisce.

(2000/C 374 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0772/00 di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Paesi meno avanzati e OMC

La Commissione ha recentemente annunciato un pacchetto di concessioni commerciali a favore dei paesi meno sviluppati dell'OMC, che consiste nell'esentare dalle tariffe d'importazione «praticamente» tutti i prodotti provenienti da tali paesi.

Ciò premesso, può la Commissione specificare quali prodotti sono esclusi da tale concessione?

(2000/C 374 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0778/00 di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Paesi in via di sviluppo nell'OMC

Ultimamente, la Commissione ha annunciato un pacchetto di concessioni commerciali ai Paesi in via di sviluppo all'interno dell'OMC. Questo pacchetto consiste nell'accesso non soggetto a tariffe per «essenzialmente tutti» i prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo.

In un'interrogazione separata si è chiesto alla Commissione di indicare esattamente i prodotti non coperti da queste concessioni.

La Commissione può specificare anche il valore degli scambi relativi ai prodotti non coperti dal pacchetto, sia per i paesi in via di sviluppo in questione che per l'UE (per ogni singolo Stato Membro)?

Risposta comune data dal sig. Lamy in nome della Commissione alle interrogazioni scritte P-0772/00 e E-0778/00

(27 aprile 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento all'iniziativa comunitaria che mira a garantire alla maggior parte dei prodotti dei paesi meno sviluppati (PMS) libero accesso al mercato dei paesi industrializzati e un maggiore accesso al mercato di alcuni paesi in via di sviluppo. La sua interrogazione è complementare all'interrogazione orale H-206/00 dell'on. Howitt posta durante l'ora delle interrogazioni della sessione plenaria del Parlamento nel marzo 2000 (!).

Il mandato conferito alla Commissione nel 1997 e confermato nel 1999 riguarda la maggior parte dei prodotti esportati verso i PMS. Attualmente, il 99 % delle esportazioni dei PMS entra liberamente sul mercato comunitario. Il libero accesso è già una realtà per tutti i prodotti non agricoli esportati dai PMS nella Comunità. Dopo le prime misure adottate nel dicembre del 1998 ⁽¹⁾ che concedono ai PMS un regime equivalente a quello garantito dalla Convenzione di Lomé, la Commissione si appresta ora ad elaborare proposte supplementari che saranno presentate al Consiglio appena ultimate. Soltanto a quel punto potrà essere effettuata una valutazione quantitativa.

Tali proposte riguarderanno concessioni unilaterali supplementari per i prodotti agricoli esportati dai PMS verso il mercato comunitario. Va notato che già nel quadro del mandato attuale, che copre quasi tutti o la maggior parte dei prodotti agricoli esportati, i paesi meno sviluppati beneficeranno di maggiori opportunità di accesso senza dover rispettare tariffe e contingenti agricoli.

I pochi prodotti agricoli che non saranno completamente liberalizzati nella proposta che la Commissione presenterà al Consiglio beneficiano, in ogni caso, del regime di accesso preferenziale.

Come ha sottolineato il commissario responsabile del commercio davanti al Parlamento nel marzo 2000, gli altri partner sviluppati non offrono un accesso a condizioni altrettanto vantaggiose, anche se l'attrazione di tali mercati supera di gran lunga quella esercitata dal mercato comunitario, soprattutto perché il tasso di penetrazione dei prodotti PMS in detti mercati è molto basso.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (marzo II 2000).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, GU L 357 del 30.12.1998.

(2000/C 374 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0776/00
di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Sovvenzioni ai prezzi dei distributori di carburante nella regione frontaliere olandese

1. La Commissione è al corrente del fatto che in Olanda nella regione di frontiera con la Germania viene praticata una riduzione di prezzo in due fasce (a seconda della distanza da 0 a 10 km o da 10 a 20 km dalla frontiera) dei prezzi di vendita di carburante, che viene sovvenzionata dallo Stato?
2. Come giudica la Commissione il fatto che, a causa di queste sovvenzioni, il prezzo di vendita del carburante al dettaglio è inferiore al prezzo di costo di un distributore all'ingrosso in Germania?
3. E' esatto che queste sovvenzioni saranno abolite a partire dal 1° marzo 2000?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

1. Le sovvenzioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare sono già state esaminate dalla Commissione.

Il 3 giugno 1998, la Commissione ha avviato infatti il procedimento di esame, ai sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2 del trattato CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania ⁽¹⁾. Il 20 luglio 1999 la Commissione ha adottato la relativa decisione ⁽²⁾.

Nella decisione si constata che gli aiuti accordati a 450 distributori sono incompatibili con il mercato comune e se ne ordina il recupero. Le sovvenzioni accordate invece a 183 distributori di minori dimensioni rientrano nel campo d'applicazione della regola «de minimis» e non rappresentano pertanto un aiuto.

Per ulteriori dettagli la Commissione rinvia ai testi pubblicati.

2. La Commissione (come nel caso summenzionato) può semplicemente constatare l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, qualora questi falsino la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri. Nella sua decisione, la Commissione ha pertanto rilevato le distorsioni alla concorrenza, richiamate dall'onorevole parlamentare, e ne ha tenuto debito conto.

3. Il governo olandese ha comunicato alla Commissione di aver abrogato il regime in oggetto in data 1° febbraio 2000.

(¹) GU C 307 del 7.10.1998, pag. 10.

(²) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 87.

(2000/C 374 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0781/00
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Autorità per le derrate alimentari

Nello spazio riservato alle domande, nel corso della riunione della commissione per l'ambiente tenutasi il 23 febbraio 2000, il Commissario Byrne, riguardo alla proposta di creare di una «Autorità per le derrate alimentari», ha tenuto a precisare che egli ritiene che l'ente in questione non dovrebbe occuparsi soltanto di standard alimentari, ma anche prendere in considerazione temi di carattere nutrizionale e dietetico, in modo che, come ha poi aggiunto, l'Autorità per le derrate alimentari non si limiti a raccontare storie dell'orrore da una torre d'avorio. Il Commissario Byrne ha inoltre affermato che l'Autorità per le derrate alimentari dovrebbe attingere informazioni alle ricerche a fini consultivi, eventualmente commissionate da organizzazioni esterne negli Stati membri.

Tenendo presenti questi punti, si chiede se la Commissione possa esprimere un giudizio riguardo alla ovvia opportunità di prendere in considerazione in modo positivo anche la questione dell'arricchimento degli alimenti. Più in particolare, la Commissione non ritiene necessario autorizzare e regolamentare l'informazione relativa alla riduzione del rischio di malattie riportata sulle confezioni dei generi alimentari, in modo da fornire ai consumatori concreti dati sanitari relativi agli alimenti?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

Come risulta dal Libro bianco sulla sicurezza dei prodotti alimentari (¹), adottato dalla Commissione il 12 gennaio 2000, è prevista per il settembre 2000 la presentazione di una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sugli alimenti arricchiti.

La Commissione sta attualmente esaminando in maniera approfondita la questione relativa all'arricchimento degli alimenti in vista dell'elaborazione di tale proposta. Giacchè i lavori sono ancora in una fase preliminare, non è possibile al momento informare l'Onorevole Parlamentare sull'orientamento della proposta.

Per quanto riguarda il parere della Commissione sulle informazioni relative alla riduzione del rischio di malattie, si rimanda alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-232/00 presentata dalla sig.ra Thomas-Mauro (²).

(¹) COM(1999) 719 def.

(²) GU C 303 E del 24.10.2000.

(2000/C 374 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0786/00
di Paulo Casaca (PSE) al Consiglio

(16 marzo 2000)

Oggetto: Cooperazione giudiziaria nel settore della pedofilia

L'instaurazione di una politica di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni con il trattato di Maastricht è stato un passo essenziale nella costruzione europea.

È tuttavia difficile comprendere perché in una Europa con libertà totale di circolazione e stabilimento la giustizia continua ad essere sottoposta a rigide norme.

Purtroppo, questo nuovo pilastro della politica europea ha lasciato in disparte la criminalità internazionale nel settore dell'abuso e del traffico di bambini e di donne, che risulta essere in chiara espansione.

A mio parere si tratta del tipo di reato su larga scala che minaccia in modo più profondo la società democratica in cui viviamo.

Un recente caso con il coinvolgimento di un cittadino belga (Frans de Ryck) e bambini portoghesi della regione autonoma di Madeira è un esempio delle carenze provocate dalla mancanza di cooperazione nel settore della giustizia per questo tipo di situazioni.

Lo Stato belga ha rifiutato l'estradizione del cittadino accusato del reato in Portogallo in quanto lo Stato portoghese, tramite la procura della Repubblica, ha rifiutato qualsiasi patrocinio giudiziario alle vittime.

Come riferisce la stampa (Diário de Notícias), solo uno sforzo privato dell'associazione portoghese di appoggio alle vittime e il sostegno di uno studio di avvocati portoghese ha reso possibile risolvere il problema. Tuttavia, l'imputato ha fatto ricorso contro la decisione e la vittima ignora come si svolgerà il ricorso.

In queste circostanze si chiede al Consiglio se non ritiene necessaria l'estensione della cooperazione nel settore della giustizia prevista dal trattato sull'Unione europea ai crimini internazionali di abuso e traffico di minorenni e di donne?

Risposta

(18 maggio 2000)

Il Consiglio condivide la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare di lottare più efficacemente contro la criminalità internazionale collegata allo sfruttamento abusivo e alla tratta dei minori e delle donne.

L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, modificato dal trattato di Amsterdam, cita d'altronde specificamente fra i mezzi che consentono di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la lotta contro la tratta degli esseri umani e i reati contro i minori. Si rilevi inoltre che sono state attribuite competenze all'Europol nel settore della pornografia infantile ⁽¹⁾.

L'esempio citato dall'Onorevole Parlamentare si riferisce a una situazione particolare verificatasi nel settore dell'estradizione, disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. I motivi che hanno impedito di porre in atto l'estradizione richiesta, nel caso citato, sono dovuti al fatto che questa convenzione consente alle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Si prevede che questa situazione cambi dopo la ratifica della Convenzione relativa all'estradizione fra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾ che esorta gli stessi Stati membri a rivedere la propria legislazione interna, compresa la costituzione, su questo punto. Il Portogallo presenterà inoltre prossimamente al Consiglio una importante iniziativa al fine di migliorare la situazione delle vittime nel quadro della procedura penale.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1999 (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 21).

⁽²⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11.

(2000/C 374 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0790/00 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Impianti portuali nella Ría di Arousa (Spagna) senza valutazione dell'impatto ambientale

La costruzione, nella Ría di Arousa (Pontevedra, Spagna), di un porto petrolchimico e la creazione sulla sua superficie di una zona per l'immagazzinamento di petrolio e di prodotti petrolchimici hanno suscitato l'opposizione della popolazione a causa delle incidenze ambientali su tutta la zona. Per le due opere non sono state compiute le pertinenti valutazioni preliminari dell'impatto ambientale.

La «Plataforma en Defensa da Ría de Arousa» ha presentato alla Commissione europea una denuncia per il mancato rispetto della normativa comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾).

D'altro canto, il governo spagnolo non ha rispettato il termine fissato per il recepimento della direttiva 97/11/CE⁽²⁾ che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Dopo la recente catastrofe ambientale causata dall'affondamento della petroliera Erika la sensibilità dei cittadini è in aumento e esige dai suoi rappresentanti una sempre maggiore attenzione per le questioni ambientali. In tal senso il PE ha approvato recentemente due risoluzioni (20 gennaio e 2 marzo 2000). D'altro lato, in seno al Parlamento europeo si è discusso molto sul coordinamento della politica ambientale dell'UE con altre politiche, ad esempio quelle dei Fondi strutturali.

Era necessaria, per la costruzione dei suddetti impianti portuali, una valutazione dell'impatto ambientale?

Può la Commissione comunicare se sono stati previsti finanziamenti comunitari per la costruzione dei due impianti? In caso affermativo, quando e per quale importo? A quali imprese sono stati concessi?

In che modo la Commissione ha accertato la conformità dei progetti ai requisiti ambientali previsti dalla normativa comunitaria?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(2000/C 374 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0804/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Installazione nel porto di Vilagarcia de Arousa, in Galizia, di depositi di carburante e prodotti chimici senza una valutazione di impatto ambientale

Nel porto di Vilagarcia di Arousa in Galizia, con il finanziamento dell'Unione europea attraverso il FEDER, è stato costruito un nuovo molo in cui sono stati installati depositi di carburante e prodotti chimici con una capacità di 80.000 m³, senza avere effettuato gli studi di impatto ambientale previsti dalla direttiva 85/337/CE⁽¹⁾ e in spregio delle norme urbanistiche del comune. Gli impianti, di proprietà delle società FINSA e FORESA, sono situati lungo un fiume altamente sensibile all'inquinamento provocato dal trattamento di questi prodotti ed esposto alle conseguenze di eventuali incidenti delle navi adibite al loro trasporto. Il fiume Arousa è estremamente ricco di frutti di mare e produce, tra le altre specie, gran parte delle 300.000 tonnellate annuali di mitili prodotti in Galizia che rappresentano il 50% della produzione mondiale di questo frutto di mare. Lungo il fiume Arousa vivono 26.000 persone dedite alle attività di pesca e coltivazione dei frutti di mare mentre gli impianti chimici del molo creeranno solo tre posti di lavoro.

Tutti i settori economici e sociali colpiti hanno manifestato la loro protesta contro la costruzione di questi impianti, compiendo in tal senso vari passi presso il Comune, la Giunta della Galizia e il governo spagnolo e ora presso la Commissione europea, per impedire in qualsiasi modo l'entrata in funzione degli impianti.

Approfitando subdolamente del fatto che il governo nazionale non ha rispettato le condizioni della direttiva CE e ha ignorato palesemente la necessità di una valutazione dell'impatto ambientale per questo tipo di impianti di deposito del petrolio, prodotti petrolchimici e chimici e disprezzando le attività produttive che costituiscono la migliore garanzia dell'attuale e futura prosperità della popolazione che vive lungo il fiume, gli enti autonomi e centrali consentono tuttora il proseguimento dei lavori, con grave rischio che essi entrino in funzione, in spregio di ogni legge e a danno di interessi economici e sociali vitali per la vasta popolazione interessata. Si dà il caso inoltre che la Commissione ha appena presentato dinanzi alla Corte di giustizia europea un ricorso contro lo Stato spagnolo per inosservanza della direttiva 85/337/CE.

Alla luce di quanto descritto, quali misure intende adottare la Commissione per far rispettare le norme comunitarie, ripristinando la situazione precedente la costruzione del molo e dei depositi di prodotti chimici e petroliferi nel porto di Vilagarcia di Arousa, impedendo l'avvio o la continuazione di un'attività pericolosa e gravemente dannosa per le attività di pesca, di coltivazione dei frutti di mare e turistiche, che costituiscono la principale ricchezza della popolazione che vive lungo il fiume e, con essa, di tutta la Galizia?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta comune
data dal sig. ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0790/00 e E-0804/00

(5 aprile 2000)

per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE(¹) del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, occorre ricordare che l'articolo 2 stabilisce che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto. Tali disposizioni si applicano ai progetti di cui agli allegati I e II della direttiva.

Per quanto riguarda gli impianti citati dell'onorevole parlamentare, l'allegato I, punto 8 comprende porti commerciali marittimi nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate. L'allegato II, punto 10 lettera d) comprende la costruzione di porti (compresi i porti di pesca) non contemplati dall'allegato I. Il punto 6, lettera d) dell'allegato II riguarda gli impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici. Ai sensi dell'articolo 4, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I devono essere in ogni caso sottoposti a valutazione di impatto ambientale. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano invece oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La direttiva 97/11/CE(²) del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, stabilisce all'articolo 3, paragrafo 1 che gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 14 marzo 1999. Occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE, per le domande di autorizzazione presentate anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria. Si ricorda inoltre che la Commissione persegue di norma la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento entro i termini stabiliti, ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. Poiché nel caso della direttiva 97/11/CE non è stata ricevuta alcuna comunicazione ufficiale, è stato notificato alla Spagna un parere motivato in materia.

In ogni caso, la Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie ad assicurare il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione. La Commissione ha rivolto alle autorità spagnole una richiesta di informazioni circa l'eventuale cofinanziamento dei due impianti interessati.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(2000/C 374 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0791/00
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Programma di aiuti al prepensionamento in agricoltura

Per ammettere gli agricoltori greci al programma di aiuti al prepensionamento in agricoltura nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2079/92 il governo ellenico ha elaborato una tabella contenente le dimensioni minime delle aziende agricole.

che prevede:

- per le colture tradizionali: 2,5 ettari,
- per le coltivazioni di tabacco: 0,5 ettari + il contingente.

Dato che molte aziende agricole greche si trovano in regioni di montagna, è chiaro e logico che le surriferite dimensioni minime per agricoltore costituiscono rare eccezioni. La regola nelle regioni di montagna greche è di pochi ettari per le colture tradizionali e ancor meno per le coltivazioni di tabacco.

Ne deriva che molti agricoltori che rientrano nello spirito del regolamento non possono essere inclusi nel programma in quanto le loro aziende non rientrano nel minimo previsto. Può la Commissione riferire:

1. se ritiene che siano utili alle finalità dei regolamenti (CEE) n. 2079/92 e (CE) n. 1257/1999 le dimensioni minime iperboliche previste che risultano per un gran numero di agricoltori greci;
2. se è disposta a stabilire come criteri validi esclusivamente per le zone di montagna greche: 0,5 ettari per le colture tradizionali e il solo contingente indipendentemente dalla superficie per le coltivazioni di tabacco;
3. se a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 intende collaborare con il governo ellenico affinché gli agricoltori delle zone di montagna che si trovano già in una posizione svantaggiata non subiscano un ulteriore danno a causa di una lacunosa applicazione in Grecia di regolamenti comunitari che dovrebbero essere applicati a loro vantaggio?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(6 aprile 2000)

L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2079/92⁽¹⁾ afferma che la dimensione delle aziende agricole, quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente (l'agricoltore prepensionato), dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, ovvero la redditività dell'azienda agricola per il rilevataro che subentra. La stessa esigenza di efficienza economica è peraltro prevista dagli articoli 10 e 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾. La Commissione ritiene quindi che l'inclusione nel regime di prepensionamento di beneficiari le cui aziende sono troppo piccole rischia di non garantire l'efficienza economica dell'azienda ceduta al rilevataro.

Per la detta ragione, la Commissione non è disposta ad accettare una riduzione, al di sotto di una soglia di efficienza economica, della dimensione minima dell'azienda agricola ceduta, tenuto altresì conto degli altri fattori che concorrono alla definizione di tale efficienza.

Nell'ambito del negoziato relativo al piano di sviluppo rurale che la Grecia ha presentato conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione intende collaborare con il governo greco per definire le condizioni di attuazione del futuro regime di prepensionamento, tra cui naturalmente i parametri di efficienza economica dell'azienda agricola che risulta dalla cessione.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0793/00 di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Produzione di elettricità a partire dalla torba — Obblighi di servizio pubblico

In relazione al nuovo quadro di ristrutturazione e liberalizzazione del mercato dell'energia in Irlanda — che include la costruzione di due impianti per la trasformazione della torba — può la Commissione indicare quali misure sono previste in materia di obblighi di servizio pubblico relativi alla futura produzione di elettricità a partire dalla torba?

Risposta della sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 aprile 2000)

Le autorità irlandesi hanno di recente confermato l'intenzione di comunicare alla Commissione la costituzione di un nuovo meccanismo di sostegno per la torba in Irlanda. In seguito a questa notifica, la Commissione esaminerà la compatibilità del meccanismo proposto con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di tale esame, la Commissione analizzerà gli accordi per gli obblighi di servizio pubblico e la sicurezza delle forniture in Irlanda, in relazione alla futura produzione di elettricità a partire dalla torba. Questa analisi terrà in considerazione i recenti sviluppi giuridici per la liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa.

(2000/C 374 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/00

di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Tassa di immatricolazione dei veicoli

Considerata l'attuale anomalia per la quale in Irlanda la tassa di immatricolazione dei veicoli può raggiungere il 25% del prezzo di vendita sul libero mercato di un'automobile nuova, e considerato che i consumatori in Europa pagano l'IVA sull'acquisto di un'automobile nuova, intende la Commissione intraprendere un'azione nei confronti dell'Irlanda per quella che appare come una doppia imposizione gravante sugli acquirenti irlandesi di automobili?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

La Commissione rende noto all'onorevole parlamentare che attualmente il diritto comunitario consente agli Stati membri di imporre sugli autoveicoli imposte diverse dall'IVA. Infatti, la sesta direttiva IVA (77/388/CEE) ⁽¹⁾ prevede espressamente tale possibilità all'articolo 33, il quale recita che,

fatte salve le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della direttiva non vietano a uno Stato membro di mantenere o introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari, a condizione, tuttavia, che dette imposte, diritti e tasse non diano luogo, negli scambi tra gli Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

L'imposta a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non ha nulla in comune con l'IVA e non dà luogo a formalità legate al passaggio di una frontiera.

È opportuno sottolineare, comunque, che, anche se sono liberi di esercitare la loro sovranità fiscale sugli autoveicoli, gli Stati membri devono tuttavia rispettare un principio della giurisprudenza ormai consolidato, quello che impone di tener conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, del deprezzamento degli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri. Inoltre, conformemente alla direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro ⁽²⁾, gli autoveicoli immatricolati in uno Stato membro dopo un trasferimento da un altro Stato membro devono essere esonerati da qualsiasi imposta sul consumo.

Attualmente, la Commissione sta elaborando uno studio per valutare, in particolare, l'entità della distorsione del mercato interno dovuta al fatto che le normative sull'imposizione in materia di autoveicoli non sono armonizzate a livello comunitario. Essa prevede inoltre di avviare un dibattito, nel corso dell'anno, con le amministrazioni degli Stati membri e di altre istituzioni comunitarie sul futuro delle azioni della Comunità nel settore dell'imposizione in materia di autoveicoli.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983.

(2000/C 374 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0800/00
di Thierry Cornillet (PPE-DE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Invito a presentare proposte per il programma integrato per il rientro dei rifugiati in Bosnia-Erzegovina (OBNOVA 2000)

Nel quadro del programma integrato per il rientro dei rifugiati «OBNOVA 2000», la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte (SCR-E/110826/D/G/BH) relative a un progetto nel settore «edilizia abitativa, infrastrutture connesse e misure volte a garantire la sostenibilità».

Publicato il 3 febbraio 2000 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ⁽¹⁾, il calendario relativo alla procedura di selezione prevede che le organizzazioni interessate che desiderino rispondere all'invito a presentare proposte inviino una lettera di intenti entro le ore 16.00 del 9 febbraio 2000.

Le organizzazioni candidate a questo tipo di programma raggruppano spesso numerosi membri, distribuiti in diverse regioni. Inoltre, la consultazione dei membri per definire un interesse comune richiede un dialogo approfondito, indipendentemente dalla brevità della prevista scadenza di sei giorni, tra cui un fine settimana.

1. Qual è la motivazione della brevità dei termini (4 giorni lavorativi), vista la portata dei progetti da realizzare (tra 1 e 3 milioni di euro)?
2. L'invito a presentare proposte fissa il termine per l'invio della lettera di intenti alle ore 16.00 del 9 febbraio 2000 e, come condizione di accettazione di tale lettera, che essa sia pervenuta entro le ore 16.00 del 9 febbraio 2000. Come spiega la Commissione questa confusione delle scadenze?

⁽¹⁾ GU C 31 del 3.2.2000, pag. 5.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

L'invito a presentare proposte Obnova (SCR-E/110826/D/G/BH), riguardante i finanziamenti nel settore «edilizia abitativa, infrastrutture connesse e misure volte a garantire la sostenibilità», è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione il 26 gennaio 2000 e nella Gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2000 ⁽¹⁾. In tale invito si chiedeva alle organizzazioni interessate di inviare entro il 9 febbraio 2000 una lettera di intenti all'unità di assistenza tecnica della Commissione a Sarajevo. È stata fissata al 21 marzo 2000 la scadenza entro la quale le proposte di progetto sarebbero dovute pervenire ed è stato precisato che i fascicoli degli inviti a presentare proposte sarebbero stati messi a disposizione soltanto delle organizzazioni che avessero manifestato l'intenzione di partecipare entro il 9 febbraio 2000.

L'invito a presentare proposte è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione alcuni giorni prima che nella Gazzetta ufficiale, nella quale doveva figurare il testo tradotto in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Generalmente, la Commissione cerca di pubblicare più o meno contemporaneamente sul suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale gli inviti a presentare proposte. In questo caso, però, tenuto conto dell'urgenza di lanciare il programma integrato per il rientro dei rifugiati, è stato deciso di far precedere la pubblicazione dell'invito sul sito Internet a quella nella Gazzetta ufficiale, avvenuta subito dopo. Occorre tenere presente che attualmente la maggior parte delle organizzazioni interessate a questo tipo di iniziativa preferisce Internet come fonte di informazioni sulle opportunità di finanziamento previste dalla Commissione. In base a dati che si riferiscono al passato, si ritiene che il sito del Servizio comune per le relazioni esterne della Commissione dedicato agli appalti sia consultato da 200 000-300 000 persone al mese. Le organizzazioni interessate hanno quindi avuto a disposizione dieci giorni lavorativi, o due settimane, un lasso di tempo ampiamente sufficiente per preparare e presentare una semplice lettera di intenti. La Commissione sottolinea che, al momento di inviare la lettera di intenti, le organizzazioni interessate non erano tenute a fornire dettagli riguardo alle eventuali proposte di progetto o al personale. Tali informazioni dovevano essere fornite soltanto entro il 21 marzo 2000, termine per la presentazione delle proposte complete, lasciando così ampio margine alle discussioni preparatorie tra i membri delle organizzazioni.

Per quanto riguarda l'orario e la data fissati come termine per la presentazione delle lettere di intenti, la Commissione fa rilevare che il testo dell'invito a presentare proposte non sembra aver creato confusione tra le parti interessate. Infatti, nessuna lettera di intenti inviata prima della scadenza è pervenuta oltre il termine stabilito.

⁽¹⁾ GU C 31 del 3.2.2000.

(2000/C 374 E/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0801/00
di Michel Hansenne (PPE-DE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Prestazione di servizi a ospedali pubblici francesi

Quando un istituto di ricerca soggetto all'IVA in Belgio presta servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ ad un ospedale pubblico francese, a chi spetta versare l'IVA su tali servizi, e in quale paese?

La situazione sarebbe la stessa se servizi identici fossero forniti, dallo stesso prestatore, ad un ospedale stabilito, ad esempio, nel Regno Unito o in un altro Stato membro che non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ultimo comma della direttiva 77/388/CEE?

La Commissione ha messo a disposizione delle amministrazioni nazionali e degli operatori economici una lista esaustiva che permetta di determinare in quali casi l'IVA è dovuta quando uno Stato ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ultimo comma della direttiva 77/388/CEE? Essa ritiene che spetti alle amministrazioni nazionali e agli operatori economici stessi informarsi in merito alla legislazione straniera nel paese del beneficiario dei servizi al fine di determinare se l'IVA sia o meno dovuta nel paese del prestatore di servizi? Essa non teme che la mancata diffusione di determinate informazioni sull'attuazione della sesta direttiva sull'IVA possa portare a casi di mancata imposizione per ignoranza dei soggetti fiscali e dei funzionari incaricati di controllarli?

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(26 aprile 2000)

L'articolo 4, paragrafo 5 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, prevede che gli Stati membri possano considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico che sono esenti a norma degli articoli 13 o 28.

Avvalendosi di questa opzione, uno Stato membro può decidere di considerare che siano escluse dal campo d'applicazione dell'IVA attività che, secondo i principi generali, rientrano nel campo d'applicazione dell'IVA ma sono esenti a norma dell'articolo 13 (come ad esempio l'ospedalizzazione e le cure mediche assicurate da organismi di diritto pubblico). In nessuno dei due casi l'IVA è dovuta sulle prestazioni in causa.

In compenso, come fa giustamente notare l'onorevole parlamentare, da questa opzione dipende la determinazione del luogo d'imposizione di alcune spese effettuate da tali organismi di diritto pubblico. Pertanto, le prestazioni di ricerca fornite da un soggetto passivo a un ospedale di diritto pubblico devono essere tassate nello Stato membro in cui è stabilito l'ospedale di diritto pubblico (in base ai principi generali) oppure nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi (quando lo Stato membro nel quale è stabilito l'ospedale di diritto pubblico ha fatto uso dell'opzione precisata).

Va rilevato che nell'attuale regime dell'IVA esistono alcuni casi nei quali la qualità del destinatario determina il luogo d'imposizione delle operazioni. In tali casi, spetta anzitutto al fornitore informarsi sulla qualità del suo cliente.

Gli Stati membri dispongono di strumenti adeguati a livello comunitario per poter garantire un controllo efficace di tali operazioni. La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette⁽¹⁾ in materia di assistenza reciproca fra Stati membri, fissa norme comuni in materia di scambi d'informazioni fra Stati membri. Inoltre, la Commissione gestisce un comitato permanente sulla cooperazione amministrativa, che offre ai rappresentanti delle amministrazioni nazionali un forum per discutere di tutte le questioni relative a tale cooperazione.

Infine, il regime d'imposizione delle autorità pubbliche, nonché il campo d'applicazione degli oneri a favore di alcune attività d'interesse generale sono temi che la Commissione intende riesaminare nell'ambito della modernizzazione dell'attuale regime dell'IVA e al fine di garantirne un'applicazione più uniforme.

⁽¹⁾ GU L 336 del 27.12.1977.

(2000/C 374 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0802/00
di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Compatibilità della legge italiana n. 454/97 (e norme di attuazione) con le norme comunitarie che regolano gli aiuti di Stato

— Premesso che il Parlamento italiano, con la legge del 23 dicembre 1997 n. 454, recante norme per «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», ha inteso introdurre benefici e incentivi nei confronti delle imprese autotrasportatrici;

— la legge 454/97, nell'individuare i destinatari delle agevolazioni, cita solo le imprese di trasporto residenti in Italia, creando pertanto dubbi circa la sua compatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti di stato;

— con i due decreti di attuazione della legge 454/97, emanati dal ministero dei Trasporti in data 14 ottobre 1998, tali dubbi sono stati superati attraverso l'estensione dei benefici alle «imprese residenti in altro Stato dell'UE in possesso di licenza comunitaria», come testimonia il parere favorevole della Commissione circa la compatibilità della legge 454/97 con le norme comunitarie (decisione 1999/590/CE⁽¹⁾ del 4 maggio 1999);

— in data 7 luglio 1999 i due decreti di attuazione sopra citati, sono stati sostituiti da altrettanti decreti con i quali si stabilisce che la concessione dei benefici è limitata alle sole imprese iscritte nell'Albo degli autotrasportatori in Italia (quindi che siano residenti, almeno con una sede secondaria, nel territorio italiano), cosa che sembra far cadere uno dei presupposti su cui si è fondato il parere favorevole della Commissione;

— il parere favorevole stesso è inoltre subordinato ad una modifica, mai realizzata, tanto della legge 454/97 quanto dei decreti di attuazione, modifica diretta a far sí che gli aiuti possano essere concessi solo per «compensare i costi di adeguamento a standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza», quindi limitatamente alla differenza di costo fra veicoli con standard normali e veicoli con standard più elevati (mentre allo stato attuale gli aiuti sono commisurati esclusivamente al costo del veicolo sostitutivo),

non ritiene la Commissione che, essendo venuti meno i due presupposti sui quali aveva basato il suo parere favorevole (estensione dei benefici alle imprese residenti nell'UE e modifica della legge 454/97 e delle norme di attuazione), le disposizioni della legge 454/97 violino le norme comunitarie sugli aiuti di Stato? E, in caso di risposta affermativa, quali interventi intende adottare per evitare che questa situazione provochi danni irreparabili alle imprese di autotrasporto?

⁽¹⁾ GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

A conclusione della procedura avviata contro l'Italia nel marzo 1998, il 4 maggio 1999 la Commissione ha deciso di autorizzare il regime italiano di aiuti di Stato per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità con la decisione 1999/590/CE della Commissione, del 4 maggio 1999⁽¹⁾, relativa alle misure per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (legge del 23 dicembre 1997, n. 454 che l'Italia intende porre in applicazione). La Commissione ha potuto pronunciarsi in modo favorevole considerate le modifiche proposte dalle autorità italiane ai testi in vigore, vale a dire la legge del 23 dicembre 1997, n. 454 e il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998 sugli incentivi agli investimenti innovativi e alla formazione.

La decisione prevede fra l'altro che l'Italia informi la Commissione dell'approvazione delle modifiche e le sottoponga relazioni periodiche sull'applicazione delle misure autorizzate. Finora la Commissione non ha ricevuto le informazioni di cui sopra né le sono pervenuti i decreti ministeriali del 7 luglio 1999 che hanno sostituito i decreti del 14 ottobre 1998.

In mancanza di informazioni più precise, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulle circostanze menzionate dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, nell'ambito del seguito che sarà dato alla procedura, essa verificherà il rispetto delle condizioni di compatibilità delle misure italiane con le norme comunitarie che regolano gli aiuti di Stato.

(¹) GU L 227 del 28.8.1999.

(2000/C 374 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0806/00
di Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Ruolo di rappresentante della Commissione europea nei viaggi ufficiali del Parlamento

Data le disparità delle esperienze nei viaggi ufficiali dei rappresentanti al Parlamento europeo per quanto concerne il ruolo di rappresentante della Commissione, può la Commissione far sapere se esiste alcun tipo di regolamentazione che prevede il ruolo di rappresentante della Commissione europea nei viaggi ufficiali di organi del Parlamento europeo in paesi terzi, in particolare relativamente ad aspetti relativi all'organizzazione, al protocollo, alla partecipazione ecc.?

Inoltre, può la Commissione indicare se esiste una regolamentazione relativa alla sua partecipazione alle riunioni di commissioni parlamentari e delegazioni interparlamentari che hanno luogo a Bruxelles quando si discutono problemi relativamente ai quali la sua presenza può apportare elementi di rilievo per l'attività parlamentare?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(27 marzo 2000)

Il ruolo del capo di una delegazione della Commissione nei paesi terzi durante le visite ufficiali del Parlamento è definito nel manuale delle procedure operative.

Tale ruolo comporta, fra l'altro, l'accoglienza della delegazione del Parlamento al suo arrivo nel paese, la messa a disposizione (entro limiti ragionevoli) di sostegno logistico, l'informazione sulla situazione del paese e su particolari questioni d'interesse e l'accompagnamento nel corso delle visite. Può estendersi anche, se necessario, all'assistenza nei contatti con i media locali e, se possibile, a un'adeguata ospitalità.

Nel 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento nella quale stabiliva che i capi delle delegazioni possono comparire di fronte alle commissioni parlamentari e alle delegazioni interparlamentari allo stesso modo dei funzionari della Commissione che operano nella sede centrale. In tali occasioni potrebbero rispondere a domande specifiche relative all'esercizio delle loro funzioni. Il commissario responsabile delle Relazioni esterne ha proposto ai capi delle delegazioni di provvedere, nel corso delle visite presso la sede centrale, a informare i comitati o le delegazioni interessati sullo stato delle relazioni tra l'Unione e il paese o i paesi ai quali sono stati assegnati.

(2000/C 374 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0808/00
di Hans Modrow (GUE/NGL) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Sanzioni contro la Jugoslavia

Nel contesto della decisione di sospendere per sei mesi il traffico aereo con la Repubblica federale di Jugoslavia, gli Stati membri dell'Unione europea hanno elaborato un elenco di varie centinaia di cittadini jugoslavi cui è vietato qualunque ingresso nell'UE.

Si vorrebbe sapere dalla Commissione quanto segue:

- Quale istituzione ha elaborato questa «lista nera», e in base a quali criteri?
- Questo passo è stato compiuto dopo aver consultato il Parlamento europeo? In caso contrario, si intende forse compiere tale passo a posteriori?
- E' vero che su tale elenco figurano la sig.ra ministro per le questioni relative ai profughi, l'ambasciatore di Belgrado a Skopje e alti funzionari dei settori dell'economia, del commercio e della sanità, persone quindi la cui attività è direttamente connessa con l'attenuazione e l'eliminazione delle conseguenze della guerra?
- Può la Commissione specificare cosa intenda per «persone che mediante la loro attività contribuiscono in modo evidente a rafforzare il regime di Milosevic»?
- E' consapevole la Commissione del fatto che aggravando in tal modo le sanzioni essa colpisce il movimento di opposizione iugoslavo, che nelle sanzioni dell'UE ravvisa un contributo al rafforzamento dell'attuale regime di Belgrado?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(29 marzo 2000)

La Commissione ricorda che il Consiglio ha determinato i criteri di inclusione o esclusione dall'elenco delle persone alle quali non possono essere rilasciati visti d'ingresso negli Stati membri. Gli elenchi di esclusione dal visto sono approvati dalla decisione del Consiglio che applica l'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC⁽¹⁾.

Il Parlamento non è stato preventivamente consultato in merito a tale elenco. A norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, tale consultazione non è prevista.

L'elenco contiene i nomi di membri del regime di Belgrado e di loro sostenitori. In casi eccezionali, possono essere fatte eccezioni se necessarie per promuovere obiettivi vitali dell'Unione e favorire una soluzione politica conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune.

La Commissione ritiene che il significato della frase alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento sia evidente.

La Commissione non condivide la valutazione dell'onorevole parlamentare in base alla quale l'inasprimento delle sanzioni rafforzerebbe il regime dell'ex Repubblica di Jugoslavia e nuocerebbe all'opposizione serba. Le sanzioni, per quanto possibile, sono applicate in modo da colpire il regime ma non la popolazione. Il rifiuto del visto, per esempio, è riconosciuto come un'efficace sanzione contro il regime di Belgrado, mentre alcune delle altre sanzioni sono state parzialmente eliminate (quali la sospensione dei voli e l'embargo petrolifero per quanto riguarda il Kosovo ed il Montenegro) o sono temporaneamente sospese (per esempio il blocco dei voli concernente la Serbia, come parte di un pacchetto più ampio che rafforza sia il rifiuto del visto che le sanzioni finanziarie). La sospensione del blocco dei voli costituisce, tra l'altro, una risposta alle richieste dell'opposizione democratica serba.

⁽¹⁾ GU L 123 del 13.5.1999.

(2000/C 374 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0811/00

di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio

(20 marzo 2000)

Oggetto: Comportamento del Ministro Christian Sautter

Alla riunione dei Ministri delle finanze UE del 28 febbraio a Bruxelles, il Ministro francese delle finanze Christian Sautter ha fatto scalpore con un singolare adesivo incollato sul suo cappotto e sull'abito. L'adesivo, grande come il palmo di una mano, rappresentava un segnale stradale di divieto indicante un

papillon barrato, un segno distintivo del nuovo Cancelliere austriaco Schüssel. Al suo arrivo nella capitale belga, il Ministro francese delle finanze, per manifestare il suo dissenso sulla coalizione governativa in Austria, ha richiamato l'attenzione dei giornalisti girandosi ripetutamente in tutte le direzioni per mettere in evidenza l'adesivo e il messaggio da esso espresso ed affermando che la sua delegazione disponeva di un numero sufficiente di adesivi anche per gli altri ministri. Successivamente anche il Ministro belga delle Finanze, Didier Reynders, ha imitato il collega francese. Anche se sui gusti si può discutere, alcune cose sono decisamente di cattivo gusto.

Il dott. Wolfgang Schüssel, giurista, è Cancelliere federale della Repubblica austriaca. Nei molti anni in cui ha operato in veste di segretario del gruppo parlamentare del Partito popolare austriaco, di segretario generale dell'Unione economica austriaca, di Ministro federale dell'economia, di Ministro federale per gli affari esteri e Vicecancelliere, la sua attività non ha mai dato adito a critiche e dal 1995 riveste la carica di Presidente federale dell'ÖVP, un partito che più di ogni altro in Austria si è sempre riconosciuto in un'Europa democratica. Il 4 febbraio 2000 Wolfgang Schüssel ha prestato giuramento come Cancelliere federale. Nel corso degli anni la popolazione austriaca ha potuto apprezzare la sua efficienza e professionalità sul lavoro. Sulle sue idee e posizioni europeistiche non vi può essere alcun dubbio. Può pertanto il Consiglio far sapere quando intende infine porre termine a questa deleteria campagna di calunnie e adoperarsi per instaurare fra i partner e amici europei relazioni improntate alla ragione?

Risposta

(25 maggio 2000)

Il Consiglio non ha preso posizione al riguardo e non può pertanto pronunciarsi sulle questioni sollevate dall'Onorevole Membro.

(2000/C 374 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0812/00

di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio

(20 marzo 2000)

Oggetto: Dichiarazioni del sig. Louis Michel, ministro degli Affari esteri belga, concernenti il governo austriaco

Il 27 febbraio il ministro degli Affari esteri belga Louis Michel ha finalmente definito stupide le dichiarazioni critiche che aveva rilasciato nei confronti del governo austriaco e le ha ritirate. Secondo le agenzie di stampa internazionali egli avrebbe definito il suo invito lanciato ai turisti belgi a non recarsi in vacanza in Austria a causa della nuova coalizione di governo come «una gaffe, quasi un'azione di cattivo gusto». Tuttavia, chi aveva sperato in un conseguente ripensamento in merito alla strategia di isolamento del Belgio nei confronti dell'Austria è stato amaramente deluso già due giorni più tardi.

In un'intervista pubblicata sul settimanale belga «Le Journal du Mardi» uscito il 29 febbraio, il ministro ha espresso l'auspicio che le sanzioni applicate dai 14 Stati membri dell'UE nei confronti dell'Austria provochino la caduta del governo di Vienna. Alla domanda su quale sia l'obiettivo della sua strategia nei confronti dell'Austria ha risposto letteralmente: «Desidero rovesciare l'attuale governo austriaco. Haider è senza dubbio un neonazista ma Wolfgang Schüssel è suo complice per pura ambizione personale». Con le sue dichiarazioni contraddittorie, che sono in netta contrapposizione con l'ideale europeo di relazioni di partenariato tra gli Stati membri fondate sulla responsabilità, Louis Michel ha creato un precedente nei rapporti tra i paesi dell'Unione europea. Il progetto «Europa», un progetto di pace e di stabilità basato su una cooperazione economica, politica e sociale caratterizzata da responsabilità e fiducia, è compromesso da dichiarazioni incaute e prive di tatto come quelle rilasciate dal ministro Michel.

Ciò considerato, quali misure intende adottare il Consiglio al fine di arrestare l'avanzata del processo di disintegrazione in atto nell'Unione dall'avvio della strategia di isolamento nei confronti dell'Austria?

Risposta*(25 maggio 2000)*

Il Consiglio non ha preso posizione al riguardo e non può pertanto pronunciarsi sulle questioni sollevate dall'onorevole Membro.

(2000/C 374 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0816/00**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE)
e Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione***(21 marzo 2000)*

Oggetto: Conformità delle politiche sociali degli Stati membri al diritto comunitario, in particolare alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

La Commissione, fondandosi sulle conclusioni della giurisprudenza Beentjes, sembra aderire all'interpretazione secondo la quale, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti di pubblicità e che sia garantita la non discriminazione, le condizioni di esecuzione dell'appalto possono comprendere requisiti di carattere sociale. Non ritiene la Commissione che l'inserimento di tali requisiti fra le condizioni di esecuzione dell'appalto anziché fra i criteri di aggiudicazione dello stesso riduca le possibilità di successo di talune imprese dell'UE partecipanti alla gara e costituisca pertanto un ostacolo rilevante per il mercato interno? (Un'impresa che non abbia un determinato numero di dipendenti fissi non potrà mai partecipare ad una gara che fra le condizioni di esecuzione preveda tale numero minimo, mentre potrebbe accedere ad una gara in cui la creazione di occupazione stabile fosse uno dei criteri di aggiudicazione, per un valore pari ad esempio al 20% del totale dei punti da attribuire, e forse potrebbe vedersi aggiudicare l'appalto se ottenesse ottimi punteggi per gli altri criteri di aggiudicazione).

Il paragrafo 9 degli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 stabilisce che ciascuno Stato membro presterà particolare attenzione alle necessità dei portatori di handicap ed elaborerà misure preventive e attive per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro. Al punto 7 della sua risoluzione relativa alla parità di opportunità di lavoro per le persone portatrici di handicap (giugno 1999) il Consiglio afferma che la parità di opportunità lavorative per i portatori di handicap migliorerà se si presterà specifica attenzione all'assunzione dei lavoratori e al loro mantenimento nell'impiego. Non sono queste ragioni sufficienti perché un'amministrazione pubblica possa inserire l'accesso al lavoro dei portatori di handicap come criterio di «spareggio» nell'aggiudicazione degli appalti, specialmente quando nella medesima risoluzione si incoraggiano le stesse istituzioni comunitarie a promuovere, nell'ambito dei propri servizi, la parità di opportunità nel lavoro per le persone portatrici di handicap, adottando norme in tal senso e avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle prassi esistenti (punto 5)?

Non sarebbe opportuno modificare la direttiva 93/37/CE⁽¹⁾ che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori al fine di chiarire i concetti suesposti alla luce delle attuali priorità dell'Unione europea, in modo che gli Stati membri possano adottare misure sociali conformi alle necessità dei loro cittadini?

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

(2000/C 374 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0817/00**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE)
e Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione***(21 marzo 2000)*

Oggetto: Conformità delle politiche sociali degli Stati membri al diritto comunitario, in particolare alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 136) stabilisce che la Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione per conseguire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione, e che le conclusioni del Consiglio europeo di

Vienna (11 e 12 dicembre 1998) confermano che l'occupazione è la principale priorità dell'Unione, ritiene la Commissione che le politiche sociali degli Stati membri, in particolare per la creazione di occupazione stabile e per l'integrazione sociale dei disabili, siano compatibili con il diritto comunitario e in particolare con le direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori?

La direttiva 93/37/CE⁽¹⁾, all'articolo 30, indica i criteri di aggiudicazione degli appalti, stabilendo che l'ente aggiudicatore si basi o unicamente sul prezzo più basso o sull'offerta economicamente più vantaggiosa secondo determinati criteri, fra i quali vengono citati a titolo d'esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico. Tenendo presente che tali esempi non escludono altri criteri di aggiudicazione, non ritiene la Commissione che la creazione di occupazione stabile e di posti di lavoro per i portatori di handicap, come criteri di aggiudicazione, possano favorire l'offerta economicamente più vantaggiosa, nello spirito della sentenza Beentjes della Corte di giustizia secondo la quale il criterio dell'offerta più accettabile può essere compatibile con la direttiva se è espressione del potere discrezionale riconosciuto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione di criteri oggettivi e se, pertanto, non implica nessun elemento arbitrario di scelta?

Non sarebbe opportuno modificare la direttiva 93/37/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori al fine di chiarire i concetti suesposti alla luce delle attuali priorità dell'Unione europea, in modo che gli Stati membri possano adottare misure sociali conformi alle necessità dei loro cittadini?

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Risposta comune
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0816/00 e E-0817/00

(12 maggio 2000)

Le direttive comunitarie sui pubblici appalti rientrano nel mercato interno e tendono, da una parte, ad ottimizzare la gestione dei pubblici acquisti cercando di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e, dall'altra, a garantire una concorrenza effettiva e condizioni di accesso al mercato pari per tutte le imprese. A tal fine, esse prevedono due modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, essendo quest'ultima valutata in funzione di un insieme di criteri obiettivi, taluni dei quali sono enumerati nelle direttive a titolo di esempio. Detti criteri obiettivi si riferiscono tutti all'offerta in questione ed apportano informazioni sulla qualità della prestazione, ma non possono riferirsi alla struttura dell'impresa. La giurisprudenza della Corte, nella sentenza Beentjes menzionata dagli onorevoli parlamentari, esclude espressamente l'utilizzazione di un criterio sociale (all'occorrenza, l'impiego di disoccupati di lunga durata) in quanto criterio di attribuzione dell'appalto. Le conclusioni recenti dell'Avvocato generale nella causa C-225/98 rafforzano tale interpretazione. D'altro canto, come precisato dalla Commissione al punto 4.4 della sua comunicazione sugli appalti pubblici dell'11 marzo 1998⁽¹⁾, si evince da detta giurisprudenza che è possibile porre come condizione di esecuzione degli appalti pubblici aggiudicati il rispetto di obblighi a carattere sociale, volto per esempio a promuovere l'impiego delle donne o a favorire la protezione di talune categorie svantaggiate. Naturalmente sono autorizzate soltanto le condizioni di esecuzione che non hanno incidenze discriminatorie, dirette o indirette, riguardo agli offerenti provenienti da altri Stati membri. Inoltre deve essere garantita una trasparenza adeguata menzionando dette condizioni nei bandi di gara oppure nei capitolati d'oneri.

Pertanto, diversamente da quanto propongono gli onorevoli parlamentari, le condizioni di esecuzione non possono puntare all'esclusione preliminare di talune imprese (le direttive prevedono a tale effetto dei «criteri di selezione»), ma un impegno dei candidati ad adottare certe misure qualora venga loro aggiudicato l'appalto. Per rifarsi all'esempio fornito dagli onorevoli parlamentari non è possibile imporre alle imprese l'obbligo di avere in via preliminare una quota di dipendenti in pianta stabile, ma può essere loro richiesto di impegnarsi a creare nuovi posti di lavoro fissi per l'esecuzione del contratto, una volta aggiudicato l'appalto.

Simili considerazioni si applicano per quanto riguarda l'utilizzo di un numero di lavoratori disabili di un'impresa come criterio di «spareggio». D'altro canto, l'Avvocato generale, nella causa summenzionata, ritiene che il ricorso ad un criterio sussidiario per effettuare spareggi su offerte equivalenti ha per conseguenza che tale criterio sarebbe in definitiva l'unico criterio determinante per l'aggiudicazione dell'appalto, cioè che viene escluso riguardo alla sentenza Beentjes e viola le direttive. Per contro, nulla

osterebbe di imporre ai candidati la condizione di impegnarsi ad occupare, per l'esecuzione del contratto, un numero o una percentuale di portatori di handicap, nel rispetto delle norme di trasparenza e non discriminazione a motivo della nazionalità. D'altra parte, come ha ricordato la Commissione nella sua comunicazione succitata, le regole delle direttive sugli appalti pubblici consentono di escludere i candidati che violano le legislazioni in materia sociale (...).

Durante i lavori preparatori della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, gli Stati membri si sono dichiarati espressamente contro l'introduzione di criteri a carattere non strettamente economico per l'aggiudicazione degli appalti.

Nella sua comunicazione succitata la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una comunicazione interpretativa sugli aspetti sociali negli appalti pubblici. Questa dovrà chiarire i principi applicabili in sede di esame di obiettivi sociali nel settore degli appalti pubblici nonché le condizioni nelle quali il perseguimento di tale tipo di obiettivi sarebbe compatibile con i principi e le norme del diritto comunitario degli appalti pubblici.

(¹) COM(98) 143.

(2000/C 374 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0827/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Riduzione di 2 milioni di euro del programma Poseima

Il Commissario Fischler, nella sua risposta all'interrogazione E-2403/99 (¹) della sottoscritta sulla riduzione di 2 milioni di euro del programma Poseima a titolo della linea di bilancio B1-321, afferma che «la diminuzione proposta risulta unicamente dal fatto che si è tenuto conto, nelle stime, delle percentuali reali di esecuzione dei preventivi di approvvigionamento constatate negli ultimi anni». Ebbene, secondo i dati riguardanti il 1998-1999, non sembra essere effettivamente così.

Pertanto, si desidera sapere dalla Commissione:

1. Quali sono gli importi e i valori effettivi di esecuzione del programma Poseima nel 1998 e 1999 nel complesso, relativamente alla Regione autonoma delle Azzorre e alla Regione autonoma di Madera?
2. Intende essa rivedere la sua posizione in vista del bilancio 2001?
3. Quali sono gli importi e i valori effettivi di esecuzione dei programmi Poseidom e Poseican?

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 125.

Risposta del sig. Fischler in nome della Commissione

(25 aprile 2000)

La Commissione conferma la risposta all'interrogazione scritta E-2403/99 della onorevole Figueiredo (¹).

Va ricordato che gli stanziamenti dell'esercizio 2000 sono stati fissati prima della fine dell'esercizio 1999. Occorre peraltro sottolineare che se nel corso di quest'ultimo esercizio le spese globali del programma Poseima (40,5 milioni di €) si collocano al livello degli stanziamenti iscritti in bilancio (40 milioni di €), ciò è dovuto unicamente all'aumento relativo alle «altre misure», che presentano d'altra parte una grande instabilità. Il grado di esecuzione dei bilanci di approvvigionamento è infatti dell'81 %.

1. Il grado di esecuzione del programma Poseima nel 1998 e nel 1999 è stato rispettivamente del 73 % e dell'81 % per i bilanci di approvvigionamento e dell'84 % e del 131 % per le altre misure. In media, queste percentuali si collocano nel corso degli ultimi cinque esercizi rispettivamente al 71 % per l'approvvigionamento e all'89 % per le altre misure.
2. Nelle stime effettuate per l'elaborazione del bilancio 2001, la Commissione terrà conto, come in passato, delle realizzazioni più recenti di cui è a conoscenza, incluso quindi l'esercizio 1999.

3. Per quanto riguarda Poseidom e Poseican, negli ultimi cinque anni il grado di esecuzione dei programmi è stato, in media, il seguente:

- a) Poseidom: approvvigionamento 70 % — altre misure 69 % — totale 70 %
- b) Poseican: approvvigionamento 98 % — altre misure 61 % — totale 86 %.

Le percentuali di esecuzione di cui sopra (spese constatate rispetto agli stanziamenti iscritti) si basano su dati di bilancio. La Commissione fornirà l'elenco particolareggiato dei dati quantitativi e di quelli relativi a ciascuna misura nelle relazioni che presenterà prossimamente al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione dei suddetti programmi.

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 125.

(2000/C 374 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0836/00
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Disastro ambientale riguardante il Danubio e le regioni danubiane provocato dai bombardamenti NATO

Secondo denunce formulate dal ministro romeno dell'Ambiente sig.ra Liliane Mara, il fiume Danubio ha subito più danni a seguito dei bombardamenti NATO — che hanno distrutto ponti, raffinerie di petrolio e industrie chimiche — che non a seguito della recente fuoriuscita di cianuro. Tale disastro ambientale, economico e culturale si estende al di là della Serbia e tocca tutte le regioni danubiane, con gravi conseguenze che si protrarranno per molti anni.

Conosce la Commissione l'entità dei danni e quali misure intende prendere per aiutare i paesi coinvolti a ripristinare in tempi brevi l'equilibrio ambientale, economico e culturale in una regione così sensibile?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

Durante il conflitto in Kosovo la Commissione ha finanziato una valutazione preliminare dell'impatto ambientale della guerra, affidando il compito al Centro regionale per l'ambiente per l'Europa centrale e orientale che ha pubblicato i risultati sul proprio sito Internet (<http://www.rec.org>). Una seconda valutazione, peraltro più dettagliata, è stata eseguita dalla task force Balcani del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) che a sua volta l'ha resa disponibile sul proprio sito Web (<http://www.grid.unep.ch>). In entrambe le relazioni si giunge alla conclusione che il conflitto in Kosovo non ha provocato una catastrofe ambientale tale da interessare l'intera regione balcanica.

Per quel che riguarda il futuro, la Commissione finanzia un programma di ricostruzione ambientale regionale nell'ambito del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, finalizzato al ripristino dell'ambiente e al potenziamento delle capacità nell'intera regione balcanica.

(2000/C 374 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0841/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Legislazione comunitaria sul mercato interno e sua trasposizione

La Commissione ha molto giustamente fatto rilevare che la trasposizione delle norme relative al mercato interno nella legislazione degli Stati membri costituisce un fattore decisivo per il corretto funzionamento del mercato comune.

Può la Commissione riferire quali considera i principali ostacoli al libero funzionamento del mercato interno in tutti e 15 gli Stati membri? Qual è il principale problema che le imprese dell'Unione le comunicano di dover affrontare? Devono esse sostenere costi aggiuntivi o incontrano difficoltà di gestione per via dell'incompatibilità di prodotti e servizi comunitari con gli standard nazionali di volta in volta diversi eventualmente vigenti? A che punto è la Grecia riguardo alla trasposizione in diritto nazionale della legislazione comunitaria sul mercato interno rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea?

Risposta fornita dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

Negli ultimi 15 anni sono stati compiuti enormi progressi nella rimozione degli ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone nel mercato interno. Quanto detto è stato confermato da un'indagine condotta presso 4000 imprese nel settembre del 1999, pubblicata nel quadro di valutazione del mercato unico ⁽¹⁾.

La maggioranza degli intervistati ha rilevato una riduzione degli ostacoli nell'attività commerciale con altri Stati membri. Alla domanda «Negli ultimi due anni, come si sono sviluppati gli ostacoli nel mercato interno?» le risposte sono state:

(in %)

Spariti/nessun ostacolo	20
Ridotti in modo significativo	19
Tendono a diminuire	25
Invariati	27
Tendono ad aumentare	7
Non so	2

Secondo la Commissione è difficile ridurre i problemi che permangono ad un unico grande problema. Anche se la fiducia delle imprese nel mercato interno resta elevata, le imprese incontrano ancora tutta una serie di problemi.

L'onorevole parlamentare troverà nella seguente tabella i più frequenti ostacoli nel mercato interno menzionati nell'indagine sulle imprese:

(in %)

	PMI + 20 (2893) ⁽¹⁾	Grandi imprese (502) ⁽¹⁾	Totale (3395) ⁽¹⁾
Costi aggiuntivi per rendere i prodotti o i servizi compatibili con le specifiche nazionali	36	41	37
Procedure insolite per i test, la certificazione o l'approvazione	31	34	31
Aiuti di stato che favoriscono i concorrenti	28	36	29
Difficoltà legate al sistema dell'IVA o alle rispettive procedure	27	30	27
Restrizioni nell'accesso al mercato; esistenza di reti esclusive	22	29	23
Costi finanziari elevati per transazioni transfrontaliere	18	20	18

⁽¹⁾ Il numero che figura tra parentesi indica il numero delle interviste.

Dato che la maggior parte delle norme relative al mercato interno sono ora in vigore, è importante garantire che tali norme funzionino nel miglior modo possibile e che siano adeguate ai nuovi sviluppi nei mercati e nella tecnologia. Questo concetto è ben evidente nella comunicazione che la Commissione ha adottato il 24 novembre 1999, che stabilisce una nuova strategia per il mercato interno per i prossimi cinque anni ⁽²⁾. La strategia prevede un ciclo annuo di valutazione e di elaborazione delle priorità, tenendo conto dell'effettivo funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali nonché del feedback dei cittadini e delle imprese sulle loro esperienze nel mercato interno.

La posizione relativa della Grecia per quanto riguarda il recepimento delle norme del mercato interno è peggiorata negli ultimi due anni. Stando alle statistiche del quadro di valutazione del dicembre 1999, 90 direttive che avrebbero dovuto essere applicate dalla Grecia entro il 15 novembre 1999 non sono state recepite, contro le 19 direttive non recepite dalla Danimarca, lo Stato più avanzato in questo processo, e una media di 52 direttive considerando l'insieme degli Stati membri.

(¹) SEC(1999) 2043.

(²) COM(99) 624 def.

(2000/C 374 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0846/00
di Marie-Arlette Carlotti (PSE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Azione dell'Unione europea contro le mine

La Commissione ha approvato una proposta di regolamento sulle mine antiuomo.

- Nell'ambito del bilancio si rafforza la legittimità della linea orizzontale B7-661. Ciò significa che i programmi d'azione contro le mine, pur nella loro diversità, dovranno essere finanziati esclusivamente a carico di tale linea?

Considerando la posizione particolare adottata nei confronti dello sminamento a fini umanitari dalle ONG, che privilegiano soprattutto l'integrazione dello sminamento in un approccio globale di sviluppo, quali disposizioni saranno adottate per garantire alle ONG la concreta possibilità di accedere ai finanziamenti dell'Unione?

- Per quanto concerne l'attuazione delle azioni dell'Unione europea contro le mine antiuomo è stato adottato il principio di subordinare l'aiuto all'adesione e al rispetto della Convenzione di Ottawa. A tale principio si coniugano delle eccezioni per quanto riguarda l'assistenza alle vittime e una proposta d'aiuto ai paesi richiedenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Quali saranno i criteri e le modalità che non comporteranno, concretamente una «doppia vittimizzazione» di talune comunità vulnerabili?

- Nel quadro di un rafforzamento dell'azione dell'Unione europea a favore dell'applicazione effettiva della Convenzione e della sua universalizzazione, qual è il ruolo che rivestono le mine antiuomo nell'ambito del dialogo politico con i partner dell'Unione e, più in particolare, con i paesi candidati all'adesione?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(26 aprile 2000)

1. La comunicazione e la proposta di regolamento presentate recentemente dalla Commissione intendono, da un lato, consentire di formulare una politica più attiva e coerente dell'Unione in materia di lotta contro le mine antiuomo e, dall'altro, dare alla linea di bilancio B7-661, creata dal Parlamento nel 1996, ma finora sprovvista di una base giuridica, la legittimazione necessaria nonché scopi sia generali che specifici.

L'approccio raccomandato prevede la formulazione di un quadro politico globale per l'intervento dell'Unione nel settore delle mine antiuomo, all'interno del quale rientrerebbero le misure settoriali e geografiche. Gli interventi avviati potranno essere finanziati dalla linea orizzontale oppure dai programmi geografici esistenti. Questo approccio consentirà d'integrare nella strategia globale numerosi interventi d'interesse comune per le attività di sminamento, per esempio piani sistematici di valutazione di operazioni passate o in corso, la valutazione delle necessità sia delle popolazioni che degli sminatori, l'elaborazione di piani regionali e pluriennali, la verifica degli obiettivi perseguiti, la razionalizzazione degli strumenti e degli interventi nonché la garanzia di coerenza fra le operazioni dell'Unione e tra di esse e gli impegni presi a titolo della convenzione di Ottawa.

Fin dall'adozione del regolamento sarà avviata una programmazione pluriennale delle attività contro le mine, che si baserà sugli orientamenti politici generali e comporterà sia le attività generali che quelle legate a paesi o regioni particolari. Il programma pluriennale sarà reso pubblico e sarà quindi accessibile a tutte le organizzazioni non governative. Attualmente queste ultime sono già, direttamente o indirettamente, i maggiori beneficiari dei fondi comunitari. Sono inoltre previsti accordi di partenariato per l'esecuzione di progetti pluriennali.

2. Per quanto riguarda i criteri da applicare nel soccorso alle popolazioni vittime delle mine antiuomo che vivono in paesi che non hanno sottoscritto la convenzione di Ottawa, la Commissione si preoccupa di verificare alcuni fattori, singolarmente o complessivamente; anzitutto, come risulta già dall'interrogazione, le informazioni sullo stato della popolazione colpita per la quale un paese chiede aiuti allo sminamento, la pratica di tale paese in materia di produzione, stoccaggio e commercio di mine, il grado di accettazione delle misure di sostegno all'adesione alla convenzione e la verifica che attraverso tali interventi non siano perseguiti scopi né commerciali né scientifici. A volte è anche importante conoscere l'origine delle mine (o degli ordigni inesplosi). Questo elenco di elementi di riferimento non è esauriente ma può dare un'idea dell'approccio che la Commissione propone di adottare.

3. Questo approccio si ritrova evidentemente a livello del dialogo politico sia con i paesi candidati all'adesione che con i paesi terzi. Infatti, il progetto di regolamento, che non si limita alle mine ma riguarda altresì gli ordigni inesplosi, affronta anche i problemi di deposito e accumulo di tale materiale. La Commissione non trascura alcuna possibilità di cooperazione con i paesi terzi per accelerare l'eliminazione di questo flagello, sia coordinando meglio le rispettive politiche che riunendo le risorse necessarie per sviluppare strumenti e strategie migliori.

(2000/C 374 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0847/00
di Marie-Arlette Carlotti (PSE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Insediamento di una delegazione all'Havana e cooperazione con Cuba

Di recente Cuba ha chiesto ufficialmente di aderire agli accordi ACP/UE. Nel momento in cui questo partenariato riparte da nuove basi, dobbiamo aprire la porta a Cuba per favorirne l'apertura.

Attualmente Cuba è l'unico paese dell'America latina e dei Caraibi a non aver concluso l'accordo quadro di cooperazione con l'Unione europea.

Una prospettiva di adesione rapida al nuovo accordo ACP/UE deve consentire di progredire verso la conclusione di un tale accordo quadro di cooperazione, al fine di ufficializzare e di ridefinire i legami di cooperazione tra Cuba e l'Unione europea.

Il rapido insediamento di una delegazione della Commissione all'Havana consentirebbe di intensificare il dialogo con le autorità e tutti i settori della società cubana, al fine di definire le future modalità della cooperazione tra l'Unione europea e Cuba.

Sta esaminando la Commissione tale progetto? Qual è la scadenza prevista?

Con quali modalità la Commissione propone di rafforzare e ufficializzare la cooperazione con Cuba?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

Per quanto riguarda la prima domanda, relativa all'apertura di una delegazione della Commissione a Cuba, si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data all'interrogazione scritta E-0615/00 del sig. Miranda ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa all'ufficializzazione e al potenziamento della cooperazione con Cuba, va anzitutto sottolineato che Cuba ha inviato al Consiglio dei ministri ACP-UE, in data 10 marzo, una lettera che conferma il suo interesse a diventare membro firmatario del nuovo accordo di partenariato ACP-UE.

Questa richiesta attualmente viene analizzata dalla Commissione e dal Consiglio.

A più breve termine e indipendentemente dalle discussioni relative al nuovo accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione sta valutando le attività di cooperazione con Cuba onde definire, nell'ambito della posizione comune dell'UE, il miglior uso dei vari strumenti di cooperazione, in particolare il ruolo che devono svolgere gli aiuti umanitari. Questo mutamento nella struttura degli aiuti si prefigge di aumentare l'efficacia della nostra cooperazione.

(¹) V. pag. 118.

(2000/C 374 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0849/00

**di Antonio Tajani (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE),
Giorgio Lisi (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE)
e Vittorio Sgarbi (PPE-DE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Tutela della minoranza etnica in Slovenia e Croazia

È la Commissione a conoscenza delle gravi e perpetue violazioni dei diritti fondamentali della persona e del diritto di proprietà cui sono stati e sono tuttora sottoposti i cittadini italiani residenti in Slovenia e Croazia, ai quali, benché legittimi proprietari, non sono stati restituiti i beni espropriati dal regime comunista jugoslavo? Come intende assicurarsi la Commissione che i governi di tali paesi agiscano a tutela dei 350.000 esuli italiani che si trovano privati della certezza del diritto e che, a causa della loro cittadinanza e della loro etnia, sono di fatto condannati ad un esilio perpetuo?

Quali iniziative prenderà la Commissione per far sì che le leggi di Stati come la Slovenia, che si accinge ad entrare nell'Unione europea, e la Croazia rispettino i principi fondamentali della civiltà giuridica e combattano ogni tipo di discriminazione in nome della cittadinanza?

In che modo la Commissione promuoverà il rispetto:

1. della Dichiarazione dei diritti dell'uomo;
2. del trattato di Amsterdam (art. 6);
3. della Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del genocidio;
4. della Convenzione di Vancouver sull'habitat-ONU- 31 maggio 1976?

Risposta del signor Patten a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

Il problema del pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compreso quello delle minoranze, occupa da sempre un posto prioritario nelle relazioni esterne della Commissione.

In particolare per quanto riguarda la Croazia, occorre ricordare che la Commissione ha assunto un atteggiamento sempre molto critico sia in tutte le sue relazioni su tale paese che nei relativi contatti con la precedente classe dirigente croata: il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze è infatti una condizione politica preliminare a qualsiasi miglioramento delle relazioni fra la Comunità e la Croazia.

Lo stesso messaggio è stato trasmesso al nuovo governo croato, nei cui riguardi si è sottolineata l'importanza di un'effettiva applicazione del quadro legislativo internazionale in materia. Anche al carattere prioritario del rispetto dei diritti dell'uomo, con riferimento particolare ai diritti delle minoranze, è stata data definitiva veste formale nelle prime raccomandazioni della task force consultiva congiunta Unione

europea/Croazia, in cui si invita il governo croato a procedere ai necessari adeguamenti del quadro costituzionale miranti al pieno riconoscimento del rispetto di tutte le minoranze. Del resto si è ricordato anche l'impegno ad avviare i lavori per l'adozione di una legge sull'educazione e l'uso delle lingue delle minoranze, conforme agli standard del Consiglio d'Europa.

Tenuto conto degli impegni accettati dal governo croato e del suo primo piano d'azione la Commissione ritiene che i primi risultati saranno disponibili in aprile.

Per quanto riguarda la Slovenia, i negoziati di adesione sono stati avviati sulla base del parere della Commissione di luglio 1997, secondo il quale la Slovenia soddisfa ai criteri politici definiti a Copenaghen. La Slovenia presenta le caratteristiche di una democrazia che dispone di istituzioni stabili che garantiscono il primato del diritto, i diritti dell'uomo e il rispetto delle minoranze e la loro tutela.

La Commissione ha in particolare constatato che i cittadini italiani beneficiano in Slovenia di un riconoscimento in quanto minoranza nonché dei diritti costituzionali connessi con tale riconoscimento.

La Commissione è consapevole della lentezza registrata nel processo di restituzione dei beni in Slovenia. Essa segue con attenzione lo sviluppo di tale processo nell'ambito delle sue relazioni bilaterali e ha inserito il punto nell'ordine del giorno del recente comitato di associazione del 23 marzo 2000. La Commissione non possiede tuttavia alcuna competenza per intervenire direttamente su tale questione. L'articolo 295 (ex articolo 222) del trattato CE prevede esplicitamente che il trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(2000/C 374 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0856/00
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Dati socioeconomici Eurostar

Qual è il margine di errore statistico nei dati socioeconomici presentati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee quanto al PIL/SPP 1994-96 e al tasso di disoccupazione nel 1995-97?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

Per quanto riguarda il prodotto interno lordo e gli standard di potere d'acquisto, la Commissione non dispone degli elementi necessari ai calcoli in materia di errore menzionati dall'onorevole parlamentare. Peraltro, nell'ambito del progetto continuo di miglioramento della qualità delle sue statistiche (Qualistat), la Commissione ha avviato varie misure il cui obiettivo generale è quello di migliorare la precisione di tali indicatori.

Quanto ai tassi di disoccupazione, calcolati sulla base dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro, a norma dell'articolo 3 del regolamento(CE) N° 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998⁽¹⁾, gli Stati membri debbono garantire che per un gruppo di disoccupati che rappresenti il 5% della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle medie annuali non superi l'8%, a livello della nomenclatura delle unità territoriali statistiche(NUTS) II, della popolazione parziale in questione.

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998.

(2000/C 374 E/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0857/00
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Direttiva sui prodotti da costruzione

La direttiva sui prodotti da costruzione è volta ad abolire gli ostacoli al commercio nell'ambito dell'Unione europea. Mira altresì a garantire che tutti i prodotti venduti a livello di industria delle costruzioni

nell'Unione europea siano consoni all'uso cui sono destinati. Ciascun prodotto porterà un marchio CE per indicare la conformità alla specifica europea armonizzata ovvero un'omologazione tecnica europea. Sarà previsto un periodo transitorio nell'ambito del quale si possano applicare norme nazionali e armonizzate. Uno dei settori interessati dalle norme armonizzate è la «sicurezza in caso di incendio».

Ha valutato la Commissione il costo dell'applicazione delle norme armonizzate all'industria per la sicurezza anti-incendio?

Quali assicurazioni può fornire la Commissione circa il fatto che le norme armonizzate vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri?

In che modo intende garantire che i singoli Stati membri non aggiungano i propri metodi o criteri di verifica, perpetuando così barriere commerciali?

Intende la Commissione fornire assicurazioni all'industria circa il fatto che la capacità dei laboratori di analisi di ripetere i test per ciascun prodotto?

Vista la domanda che i laboratori notificati devono soddisfare, intende la Commissione consentire che un marchio CE venga emesso in seguito ai test effettuati conformemente alla versione definitiva della norma europea?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(26 aprile 2000)

Sebbene non sia stata eseguita una valutazione specifica dei costi dell'industria per la sicurezza antincendio, la Commissione ritiene che i benefici del mercato interno per i produttori, in termini di più facile accesso ai mercati europei senza la necessità di sostenere molteplici test per le varie norme nazionali, oltrepasseranno di molto i costi iniziali di applicazione delle norme armonizzate.

L'obbligo di attuazione delle norme armonizzate sorge simultaneamente in ciascuno Stato membro. Avendo fissato le disposizioni transitorie in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri presso il comitato permanente per la costruzione, la Commissione osserverà da vicino le misure d'attuazione adottate in ogni Stato membro. Questa prassi è già ben consolidata in altri settori sotto forma di quadro di valutazione sul mercato interno.

La Commissione possiede tutti gli strumenti giuridici necessari per assicurarsi che gli Stati membri si diano norme in accordo con il trattato CE. Se necessario, la Commissione non esiterà ad intentare procedure d'infrazione nei casi in cui questi obblighi non siano adempiuti.

Fissando la durata del periodo di coesistenza delle norme nazionali ed europee, la Commissione terrà conto della capacità dell'organismo oggetto di notifica di intraprendere il lavoro necessario per l'attestazione della conformità.

La direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾ sancisce che il marchio CE debba essere apposto sulla base della norma europea definitiva. Tuttavia test sostenuti da laboratori riconosciuti, in accordo con la bozza finale di una norma, possono successivamente essere considerati nel corso dell'attestazione formale delle procedure di conformità.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

(2000/C 374 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0864/00
di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: IVA sui contratti di mandato

La legislazione belga concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilisce all'articolo 18, paragrafo 1, commi 2 e 3 che l'esecuzione di un contratto avente come oggetto «il mandato», è considerato servizio.

Le autorità belghe competenti in materia di IVA deducono da ciò che le transazioni di un mandatario sono sempre soggette ad IVA anche quando la mediazione di quest'ultimo si attua nel quadro di una transazione esentata a norma dell'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CE⁽¹⁾ del Consiglio del 17 maggio 1977.

L'articolo 6 della sesta direttiva non definisce tuttavia «il mandato» come un servizio imponibile. Al contrario, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, più in particolare dalla sentenza del 7 giugno 1997, *Sparekasseernes Datacenter (SDC) contro Skatteministeriet* (causa C2/95), risulta che le transazioni di un mandatario devono essere esentate nel caso in cui questi attui personalmente le operazioni esentate in base all'articolo 13 della sesta direttiva. D'altro canto, dalla sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1999 su *Card Protection* (causa C 349/96) si evince che l'esonero non dipende dalla capacità del prestatore di servizi, bensì, unicamente, dalla natura del servizio prestato.

Qual è l'interpretazione della Commissione al riguardo? A giudizio della Commissione le transazioni di un mandatario in linea di principio sono sempre soggette all'IVA, anche quando la sua mediazione si attua nel quadro di una transazione esonerata in conformità dell'articolo 13 della sesta direttiva?

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(26 aprile 2000)

L'esercizio di un mandato a titolo oneroso da parte di un soggetto passivo è incontestabilmente un'operazione imponibile ai sensi dell'articolo 2 della sesta direttiva sull'IVA 77/388/CEE. Se tale attività non è espressamente citata dall'articolo 6 della sesta direttiva, è perché le prestazioni di servizi vi sono definite per difetto: «si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene».

Inoltre, in generale, le operazioni effettuate prima delle operazioni esaminate non beneficiano di tale esonero e devono pertanto essere tassate (sentenza del 12 luglio 1985 relativa alla causa 107/84 Commissione contro Germania).

Può invece capitare che il mandatario effettui anche operazioni esonerate se il beneficiario della prestazione non è il destinatario esonerato bensì il destinatario a beneficio del quale l'esonero è previsto.

La Commissione ritiene tuttavia che l'analisi debba essere effettuata caso per caso, tenendo conto del fatto che gli esoneri derogano alla regola generale dell'imposizione e devono pertanto essere interpretati restrittivamente e che di conseguenza dalla sentenza del 7 giugno 1997 (causa C-2/95 SDC) non si può trarre un principio generale secondo il quale tutti i mandatarî che intervengono in operazioni esonerate beneficiano dell'esonero.

(2000/C 374 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0868/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Boicottaggio di cittadini austriaci da parte dei tassisti di Bruxelles

L'«Union des Taxis de Bruxelles» ha dichiarato che a partire da oggi, mercoledì 8 marzo 2000, non saranno più trasportati cittadini austriaci. Questo boicottaggio interessa principalmente i dipendenti e gli utenti dell'ambasciata austriaca, della rappresentanza presso l'UE e degli uffici regionali. La motivazione addotta è che la gran parte dei tassisti è composta da immigrati.

Questo comportamento è contrario a qualsiasi principio di tolleranza e uguaglianza, indipendentemente dalla razza, cittadinanza, dal sesso e dal credo religioso. Negando ai cittadini l'accesso a beni e servizi vengono palesemente violati i diritti dell'Austria.

Vista l'urgenza, potrebbe la Commissione far sapere quali misure intende adottare per opporsi a questa discriminazione contraria ai principi dell'UE perpetrata ai danni di cittadini austriaci, e quindi di cittadini dell'Unione?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(15 maggio 2000)

La libera prestazione di servizi, principio fondamentale poggiante sulla non-discriminazione sotto il profilo della nazionalità, s'impone alle autorità nazionali degli Stati membri ed alle organizzazioni che disciplinano collettivamente un settore professionale.

Ora, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, la situazione descritta dall'onorevole parlamentare è il risultato dell'iniziativa di un operatore economico e non di istruzioni emanate, per quanto riguarda le attività dei conducenti di taxi, dalle autorità belghe.

In tale contesto la Commissione non dispone di mezzi giuridici che le consentano di adottare misure per porre fine all'applicazione delle misure discriminatorie descritte.

Tuttavia simili comportamenti privati che discriminano i clienti sulla base della nazionalità rientrano nelle competenze delle giurisdizioni nazionali. Le vittime potrebbero impugnare tali maneggi sia introducendo un ricorso in sede penale (costituendosi parte civile presso la procura di Bruxelles) sia intentando un'azione civile a riparazione del danno morale.

(2000/C 374 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0870/00 di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Programma di stabilità austriaco

Il 1° marzo è scaduto il termine per la presentazione dei programmi di stabilità degli Stati membri. A quella data il governo austriaco non aveva ancora presentato il proprio. La Commissione sa a cosa si debba questo ritardo e quando il governo austriaco presenterà il suo programma?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(18 aprile 2000)

Il nuovo governo federale della Repubblica d'Austria ha prestato giuramento il 4 febbraio 2000. Sia il bilancio per il 2000 che il programma di stabilità sono considerati questioni prioritarie.

Il 21 marzo 2000, il Ministro delle finanze ha presentato il progetto di bilancio al Parlamento austriaco. Lo stesso Ministro, subito dopo aver assunto il suo incarico, ha informato per iscritto la Commissione che il governo federale procederà all'aggiornamento del programma di stabilità, già discusso dai Länder e dai comuni, entro la fine del marzo 2000, dopo la presentazione del bilancio.

(2000/C 374 E/207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0871/00
di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Creazione di imprese

Secondo dati OCSE, negli Stati membri della UE, il numero di atti regolamentari necessari per dar vita a un'impresa varia da 2 o 3 in Danimarca fino a 28 in Grecia.

La Commissione è del parere che questo divario tra Stati membri favorisca la nascita di nuove imprese, soprattutto di giovani? La Commissione prenderà qualche iniziativa concreta per ovviare a questa palese distorsione del mercato unico?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(26 aprile 2000)

La Commissione condivide completamente la preoccupazione dell'onorevole deputato sugli oneri regolamentari connessi alla creazione di un'impresa, che continuano ad esistere in diversi Stati membri e considera una priorità la semplificazione delle procedure necessarie per dar vita a nuove imprese.

Per questo motivo, sebbene riconosca che la questione compete soprattutto alle amministrazioni nazionali, nella relazione BEST ⁽¹⁾, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad affrontare il problema ed ha sostenuto i loro sforzi per trovare soluzioni migliori e più semplici.

La relazione BEST invita gli Stati membri a facilitare la creazione di nuove imprese. In seguito ⁽²⁾ alla relazione, la Commissione controlla e valuta i progressi degli Stati membri e diffonde informazioni sulle migliori prassi. La Commissione presenterà i risultati del seguito nel corso di quest'anno.

Inoltre, con le sue azioni concertate ⁽³⁾ la Commissione assiste gli Stati membri nello scambio di buone prassi. Un buon esempio è dato dai «Centres de formalités d'entreprises» francesi che hanno semplificato notevolmente le procedure di avviamento di nuove imprese. Esistono anche esempi incoraggianti di Stati membri che apprendono dalle esperienze altrui: ad esempio la rete portoghese «Centro de Formalidades das Empresas», usufruendo dell'esperienza francese, ha ridotto i tempi normali di avviamento delle nuove imprese da sei mesi a circa 15 giorni.

Il benchmarking costituisce uno strumento importante per illustrare le differenze ed i progressi compiuti, e la Commissione continuerà ad utilizzarlo come riferimento tra Stati membri nel settore dell'imprenditorialità e dell'innovazione.

⁽¹⁾ Relazione del Business Environment Simplification Task Force. Disponibile su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dg23/gen_policy.

⁽²⁾ Piano d'azione per promuovere l'imprenditorialità e la competitività. Disponibile su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dg23/gen_policy.

⁽³⁾ Illustrate nella recente relazione al Consiglio e al Parlamento sulle azioni concertate, adottata dalla Commissione il 9 novembre 1999, COM(1999) 569 def.

(2000/C 374 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0877/00
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Aiuti di Stato illegali alle ferrovie danesi DSB

Esistono due offerenti di servizi di trasporto tra Copenaghen e la città di Årø: un'impresa privata che offre il servizio via autobus e le ferrovie di Stato danesi DSB.

Dal 1° gennaio 1999 lo Stato danese sussidia, in quanto servizio pubblico, i trasporti effettuati dalle DSB. In base al contratto stipulato lo Stato eroga sussidi pari a 2,9 miliardi di corone danesi lorde. Dal momento che il Ministero delle finanze ha deciso nel 1999 di imporre l'IVA sul pedaggio per l'utilizzo del ponte sul Grande Bælt, detti sussidi alle DSB sono stati aumentati con la seguente motivazione:

«Poiché nel 1999 le DSB debbono corrispondere l'IVA sull'importo del pedaggio, il sussidio alle DSB è aumentato in ragione di 192,5 milioni di corone danesi nette».

In altre parole, le DSB pagano l'IVA sul pedaggio per l'utilizzo del ponte, senonché quest'IVA viene loro rimborsata grazie al contratto che esse hanno con lo Stato. L'impresa privata di autobus non ottiene invece nessuna forma di aiuti pubblici e versa un'IVA che non viene rimborsata.

Detto questo, ritiene la Commissione che questa forma di perequazione dell'IVA di cui beneficiano le DSB sia conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti di Stato?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(25 aprile 2000)

La Commissione è già stata informata del problema sollevato dalla onorevole parlamentare e sta esaminando il contratto in questione. Essa ha chiesto alla autorità danesi di trasmetterle le informazioni del caso affinché possa valutare la situazione ai sensi delle norme vigenti sugli aiuti di Stato.

(2000/C 374 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0881/00 di Harlem Désir (PSE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Piano di soppressione di posti di lavoro dopo la fusione dei gruppi ABB e Alstom

Nel novembre 1999 la Commissione europea autorizzava la fusione dei gruppi ABB e Alstom dando vita al primo produttore mondiale di energia ABB-Alstom-Power. Oggi, come temevano i dipendenti, il gruppo annuncia un piano di soppressione di 10.000 posti di lavoro di cui 5.460 in Europa, soprattutto in Francia e in Germania.

Sulla Commissione ricade una grave responsabilità per l'accaduto. Autorizzando la fusione dei gruppi ABB e Alstom, essa avrebbe dovuto prendere tutte le garanzie per l'occupazione e vigilare sul rispetto della Direttiva 94/45/CE⁽¹⁾ sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Il Parlamento europeo ha rammentato tale esigenza alla Commissione nella sua risoluzione del 17 febbraio 2000, ma non ne è stato tenuto conto, e il gruppo non ha assolutamente rispettato l'obbligo di informare i dipendenti in caso di ristrutturazione.

I dirigenti del gruppo avevano fatto conoscere alla Commissione il loro progetto di sopprimere posti di lavoro al momento di richiedere l'autorizzazione per la fusione, e in caso affermativo, perché la Commissione l'ha accettato? Qualora i dirigenti abbiano nascosto alla Commissione detto piano, indubbiamente già elaborato nel novembre 1999, non è in diritto la Commissione di rivolgersi al gruppo con l'accusa di dissimulazione delle conseguenze sociali di tale fusione?

In un caso come nell'altro, quali misure intende intraprendere la Commissione per reagire a tale violazione della legislazione comunitaria e ottenere dal gruppo la sospensione del suddetto piano di soppressione di posti di lavoro?

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

La Commissione ha autorizzato la fusione in questione, nell'esercizio dei compiti che ad essa vengono conferiti dal Trattato CE e in conformità delle norme di diritto comunitario vigenti. Nell'esercizio di tali competenze specifiche, la Commissione si è limitata, come impongono le norme di applicazione, ai soli aspetti attinenti al diritto della concorrenza.

Il regolamento di fusione è basato in parte sulle disposizioni del Trattato CE che riconoscono che le distorsioni di concorrenza possono impedire ai cittadini della Comunità di fruire dei vantaggi del mercato europeo comune dei beni e dei servizi. In altri termini, il Trattato CE considera i mercati in concorrenza, nei quali i compratori e i venditori possono operare apertamente e liberamente, come un sistema che può fornire i migliori risultati per i cittadini di tutta la Comunità — in termini di prezzi, di efficienza, di scelte dei clienti, di qualità dei prodotti, di posti di lavoro o di altri soggetti. Pertanto, il criterio che la Commissione deve applicare alle fusioni si concentra sul loro effetto stimato sulla concorrenza. La Commissione ha attentamente esaminato l'impatto dell'impresa comune di ABB e Alstom sulla struttura concorrenziale dei mercati interessati nello Spazio Economico Europeo (SEE), svolgendo un'indagine scritta mirante a conoscere le reazioni dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori. Su tale base, la Commissione ha potuto concludere che non vi era alcun rischio di problemi seri di concorrenza e ha quindi autorizzato la transazione in conformità dei criteri previsti dal regolamento di fusione.

Pertanto, la Commissione, in qualità di garante del Trattato CE e del diritto derivato, è tenuta ad esaminare questo tipo di operazione sotto angoli diversi. Essa è del pari tenuta a sorvegliare e a garantire, con tutti gli strumenti previsti dal Trattato CE, il rispetto di altri strumenti di diritto comunitario regolanti tale tipo di operazione in un'altra prospettiva, quali quelli riguardanti l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Dato che tali regole vengono imposte da direttive comunitarie, nonché dalle disposizioni nazionali di trasposizione di tali direttive nel diritto interno, spetta innanzitutto agli organi nazionali competenti di valutarne l'eventuale violazione, allorché tali organi nazionali sono chiamati a pronunciarsi nel quadro delle procedure di difesa dei diritti previste dalle disposizioni nazionali.

Pertanto, la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità nazionali competenti non appena è stata in possesso di indizi di contravvenzione a tali disposizioni.

In maniera più generale, la Commissione condivide interamente il punto di vista manifestato dall'Onorevole Parlamentare, secondo il quale l'impatto sociale prevedibile di ogni decisione manageriale debba essere oggetto di un'informazione e di una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori a un livello che sia più a monte possibile, al fine di permettere la ricerca di soluzioni adeguate per quanto attiene alla tutela dell'occupazione. Ciò costituisce peraltro l'obiettivo di proposte recenti in tale campo, in merito alle quali la Commissione spera che vengano rapidamente accettate.

(2000/C 374 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Spostamento della Commercial Hydraulics dall'Inghilterra alla Germania

Ultra Hydraulic Ltd. (una divisione di Commercial Hydraulics) recentemente ha comunicato di voler chiudere gli impianti di Cheltenham, Gloucestershire, Regno Unito per trasferirsi in Germania. La comunicazione, fatta senza informare preventivamente i sindacati, riguarda uno spostamento che comporterà la perdita di 252 posti di lavoro a Cheltenham.

La Commissione europea ha forse concesso fondi a tal fine a Commercial Hydraulics, ha controllato innanzitutto se il Governo tedesco abbia concesso finanziamenti alla società per questo spostamento e, in tal caso, se ciò sia conforme alla legislazione dell'Unione europea sugli aiuti di Stato? Ritiene la Commissione che la mancata consultazione sul trasferimento sia conforme allo spirito o alla lettera della legislazione sulla consultazione dei lavoratori?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica del governo tedesco relativa a progetti di delocalizzazione degli impianti di Commercial Hydraulics, cui si riferisce l'onorevole parlamentare, né ha ricevuto da altre fonti notizia che le autorità tedesche abbiano concesso fondi destinati a tale operazione. Pertanto, la Commissione non è in grado di stabilire se le disposizioni del trattato CE, sugli aiuti di Stato, ove applicabili, siano rispettate.

Inoltre, non sono stati concessi fondi dalla Commissione per tale operazione.

La Commissione non dispone di informazioni precise sulle misure adottate da Ultra Hydraulic Ltd o Commercial Hydraulics al fine di informare o consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alla chiusura dello stabilimento di Cheltenham e ai conseguenti licenziamenti. In ogni caso, a norma della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 sui licenziamenti collettivi⁽¹⁾ e delle relative disposizioni britanniche di attuazione, Ultra Hydraulic Ltd è chiaramente tenuta a conformarsi a tale obbligo prima di dare attuazione a qualsiasi licenziamento. Conseguentemente, spetta in primo luogo alle autorità britanniche verificare se tale obbligo sia stato rispettato.

Il diritto comunitario non prevede attualmente alcun obbligo esplicito di preventiva informazione e consultazione dei lavoratori nel caso specifico di operazioni di delocalizzazione o di chiusura di stabilimenti. È proprio per colmare tale lacuna che nel novembre 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea⁽²⁾, che prevede un coinvolgimento permanente e su base regolare dei lavoratori agli sviluppi strategici e alle previsioni occupazionali all'interno delle imprese. La Commissione si sta attivamente adoperando ai fini di una rapida adozione della proposta.

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.8.1998.

⁽²⁾ GU C 2 del 5.1.1999.

(2000/C 374 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0891/00**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio

La crisi della diossina prodottasi in Belgio ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità della catena alimentare e del controllo della stessa. Una valutazione come quella effettuata dalla «commissione diossina» della Camera dei rappresentanti può contribuire alla soluzione dei problemi. Sia l'Unione europea che i quindici Stati membri hanno un importante ruolo da svolgere al riguardo.

I parlamentari affermano, tra l'altro, che l'Unione europea si è dotata di una regolamentazione sul fango che differisce a seconda della lingua in cui è redatta e che, ad ogni modo, dovrebbe essere completata e precisata.

Ritiene la Commissione che la regolamentazione sul fango differisca a seconda della lingua in cui è redatta, come afferma la «commissione diossina»?

- a) In caso affermativo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare per fare in modo che queste differenze siano eliminate?
- b) In caso contrario, ha la «commissione diossina» torto quando afferma che la regolamentazione sul fango nell'Unione europea differisce a seconda della versione linguistica?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Al fine di garantire un elevato livello di sanità pubblica e di tutela del consumatore, il punto 5 dell'allegato della decisione della Commissione 91/516/CEE del 9 settembre 1991, che stabilisce un elenco di ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali ⁽¹⁾, proibisce esplicitamente l'uso dei residui fangosi di impianti di depurazione delle acque di scarico.

Questa norma non varia sostanzialmente nelle diverse versioni linguistiche. Tuttavia, per non lasciare alcun dubbio sul senso del divieto, un progetto di decisione della Commissione che modifica la decisione 91/516/CEE è stato sottoposto per parere il 29 febbraio 2000 al comitato permanente per gli alimenti per animali. Tale progetto di decisione, a cui il comitato ha dato un parere favorevole, stabilisce che sono vietati negli alimenti composti per animali tutti i residui ottenuti dalle varie fasi di trattamento delle acque di scarico urbane, domestiche ed industriali, indipendentemente da eventuali ulteriori trattamenti di tali residui e dall'origine delle acque di scarico.

⁽¹⁾ GU L 281 del 9.10.1991.

(2000/C 374 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0895/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio

La crisi della diossina prodottasi in Belgio ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità della catena alimentare e del controllo della stessa. Una valutazione come quella effettuata dalla «commissione diossina» della Camera dei rappresentanti può contribuire alla soluzione dei problemi. Sia l'Unione europea che i quindici Stati membri hanno un importante ruolo da svolgere al riguardo.

I parlamentari fanno a più riprese presente la necessità di direttive chiare e coerenti per garantire un utilizzo responsabile dei rifiuti di origine animale.

Ritiene la Commissione che le direttive esistenti siano sufficientemente chiare e coerenti per garantire un utilizzo responsabile dei rifiuti di origine animale?

- a) In caso affermativo, quali argomentazioni adduce la Commissione per affermare -contrariamente alla «commissione diossina» - che le direttive destinate a garantire un utilizzo responsabile dei rifiuti di origine animale sono chiare e coerenti?
- b) In caso contrario, intende la Commissione elaborare proposte per giungere a un sistema chiaro e coerente destinato a garantire un utilizzo responsabile dei rifiuti di origine animale?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

La Commissione condivide il parere della «commissione diossina» della Camera dei rappresentanti belga per quanto riguarda i rifiuti di origine animale.

L'eventuale esclusione di taluni rifiuti di origine animale dalla catena alimentare si discute da tempo a livello politico, tecnico e scientifico. Alla luce di queste discussioni, si ritiene opportuno vietare il riciclaggio nella catena alimentare dei rifiuti di origine animale ad alto rischio.

A questo scopo è in corso di elaborazione una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio per definire nuove norme per l'eliminazione e la lavorazione dei rifiuti di origine animale. La presentazione al Consiglio e al Parlamento è prevista per il giugno 2000.

(2000/C 374 E/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0898/00
di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Fornitori di servizi alle Istituzioni comunitarie

Nel quadro dei nuovi impegni in materia di trasparenza dell'operato delle Istituzioni comunitarie (sancito anche dalla recente pubblicazione del Libro Bianco della Commissione sulla Riforma), il sito Internet del Parlamento europeo ha messo a disposizione un servizio di informazione sugli appalti pubblici per servizi indetti dal Parlamento e da altri servizi comunitari.

Attraverso questa pagina gli interessati possono anche abbonarsi a un sistema di notifica di aggiornamento delle pagine. Tale servizio di notifica è gestito dalla società privata americana NETMIND, al cui sito si accede automaticamente per completare la procedura di abbonamento.

Può la Commissione riferire:

1. se la selezione di tale azienda americana è stata oggetto di appalto pubblico da parte delle Istituzioni comunitarie e, in caso contrario, a seguito di quali procedure è stata selezionata;
2. se le Istituzioni comunitarie hanno accesso ai dati personali che vengono raccolti alla registrazione dell'utente, se essi sono di proprietà della società americana o delle Istituzioni, e che uso ne viene fatto;
3. il motivo per cui una delle Istituzioni ha optato per un servizio proposto da una società privata americana, considerato che altri server di informazione dell'Unione offrono esattamente lo stesso servizio, ma elaborato dalle strutture informatiche comunitarie;
4. se ritiene che il servizio dell'azienda americana di cui il Parlamento sta usufruendo, ancora in versione «Beta» in data odierna, offra sufficienti garanzie in materia di efficienza, accessibilità, performance e, soprattutto, di privacy;
5. se questa scelta non debba considerarsi discutibile, anche a seguito della recente audizione sulla rete ECHELON?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

Il contenuto del sito Internet, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, è gestito direttamente ed esclusivamente dal Parlamento. L'onorevole parlamentare dovrebbe pertanto rivolgere la sua richiesta di informazioni al Parlamento.

(2000/C 374 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0901/00
di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Operatori turistici e guide turistiche

Mi risulta che la Commissione europea in passato si sia interessata a questo problema e sia pertanto consapevole delle difficoltà che gli operatori turistici incontrano per esercitare il loro diritto a lavorare in altri paesi dell'UE.

I membri londinesi dell'Associazione internazionale degli operatori turistici mi hanno contattato. Pur riconoscendo la chiara differenza di qualifiche rispetto alla guida turistica, che è in grado di fare da guida ai «monumenti storici» e musei, essi ritengono che vengano imposte restrizioni irragionevoli rappresentate da una definizione troppo ampia e da richieste eccessive di qualifiche, concernenti la guida turistica (che in taluni includono necessariamente la residenza).

Pare che non sia raro che gli operatori turistici vengano multati cxD per aver accompagnato gruppi dall'autobus fino al ristorante convenuto.

Intende la Commissione prendere ulteriori iniziative in questo settore per chiarire questa situazione confusa e porre un termine alle restrizioni?

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(13 aprile 2000)

La questione delle difficoltà incontrate dagli accompagnatori turistici nell'esercizio della propria professione è stata presentata alla Commissione dalle relative organizzazioni professionali, quali European Tour Operators Association (ETOA), European Travel & Tourism Action Group (ETAG) e International Road Transport Union (IRU). Per quanto riguarda la questione in generale, la Commissione rimanda l'onorevole deputato alle risposte date alle interrogazioni scritte E-2615/96, dell'onorevole Kellett-Bowman⁽¹⁾, e E-797/98 dell'onorevole Daskalaki⁽²⁾. Il documento di lavoro della Commissione sulle guide turistiche, adottato nel 1997, contiene ampie informazioni sulla legislazione comunitaria⁽³⁾ pertinente.

L'onorevole deputato afferma che due restrizioni sono considerate irragionevoli dall'International Association of Tour Managers: l'interpretazione della definizione dei «musei e monumenti storici» e gli eccessivi requisiti per la qualifica di guida turistica.

Per quanto riguarda il primo punto la Commissione ricorda che, nelle sue sentenze sulle guide turistiche (sentenze del 26.2.1991, Causa C-154/89 Francia, Racc. 1991, pag. 659, C-180/89 Italia, Racc. 1991, pag. 709 e C-198/89 Grecia, Racc. 1991, pag.727), la Corte di giustizia ha chiaramente affermato che imporre alle guide turistiche l'obbligo di possedere una licenza professionale viola il principio della libertà di prestazione di servizi, se i loro servizi consistono nel guidare i turisti in luoghi diversi dai «musei e monumenti storici visitabili soltanto con una guida specializzata». La prestazione di servizi da parte delle guide turistiche provenienti da altri Stati membri è pertanto limitata da questa eccezione. Per quanto riguarda il tipo di musei e monumenti storici soggetti a regolamentazioni nazionali specifiche, le guide turistiche devono rispettare la legislazione nazionale. La Commissione ha esaminato con attenzione la legislazione adottata dagli Stati membri per conformarsi alle suddette sentenze e ha concluso che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, essa è compatibile con la legislazione comunitaria. In assenza di criteri di interpretazione dettagliati stabiliti dalla Corte, la Commissione ritiene che l'eccezione per i «musei e monumenti storici visitabili soltanto con una guida specializzata» possa essere interpretata in base al principio di proporzionalità.

In base a tale principio, le leggi nazionali che limitano le libertà sancite dal trattato CE devono essere proporzionali agli obiettivi perseguiti. La Corte ha affermato che lo scopo di questa eccezione è di tutelare l'interesse generale di un «apprezzamento adeguato dei luoghi e degli oggetti di interesse storico» e di garantire «la più ampia diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale di uno Stato membro» (cfr. la sentenza del 26 febbraio 1991 nella Causa C-154/89, paragrafo 21). La proporzionalità della legislazione adottata da ogni Stato membro per conformarsi alle sentenze riguardanti le «guide turistiche» va pertanto valutata, per ogni sito o per ogni categoria di siti inclusi nell'eccezione, in rapporto all'esigenza di una guida professionale specializzata per tutelare l'interesse generale di un «apprezzamento adeguato dei luoghi e degli oggetti di interesse storico» e di garantire «la più ampia diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale». Una tale valutazione spetta soprattutto allo Stato membro interessato, poiché le autorità nazionali sono quelle più competenti per valutare l'interesse storico, culturale e artistico. La Commissione ritiene che un'interpretazione troppo ampia di questa eccezione, che copra praticamente tutti i musei e i monumenti di interesse storico, sarebbe in contraddizione con le sentenze della Corte.

Per quanto riguarda il secondo punto, in assenza di un'armonizzazione della formazione e di altre condizioni di accesso ad una professione, ogni Stato membro è libero di regolamentare le professioni all'interno del proprio territorio e di stabilire il livello di qualifiche necessario per il loro esercizio. La regolamentazione da parte di uno Stato membro della professione di guida turistica è soggetta alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽⁴⁾, e alla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽⁵⁾. Per quanto consta alla Commissione, la condizione della residenza non è richiesta in nessuno Stato membro per ottenere il riconoscimento della qualifica di guida turistica. La Commissione non ha mai ricevuto

reclami riguardanti il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere la qualifica di guida turistica o particolari difficoltà relative alle procedure di riconoscimento in questo settore. Gli interessati sono invitati a informare la Commissione dell'esistenza di simili requisiti.

Per quanto riguarda le ammende inflitte ad accompagnatori turistici, il problema sembra dovuto soprattutto ad una confusione tra la professione di accompagnatore turistico e quella di guida turistica. In base al principio di sussidiarietà, compete agli Stati membri definire l'ambito di queste due professioni. I fatti sinora portati a conoscenza della Commissione non configurano una pratica che potrebbe costituire una violazione del trattato CE. La Commissione desidera comunque ricordare all'onorevole deputato che l'articolo 49 (ex articolo 59) del trattato CE (libertà di prestazione di servizi) può essere applicato direttamente e conferisce agli individui diritti che le autorità nazionali sono tenute a rispettare. Il modo migliore per gli interessati di tutelare i propri diritti consiste nel ricorrere all'autorità giudiziaria nazionale per chiedere l'annullamento delle ammende in forza di queste disposizioni.

(¹) GU C 72 del 7.3.1997.

(²) GU C 323 del 23.10.1998.

(³) SEC(97) 837 def.

(⁴) GU L 19 del 24.1.1989.

(⁵) GU L 209 del 24.7.1992.

(2000/C 374 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0902/00
di Efstratios Korakas (GUE/NGL) al Consiglio

(20 marzo 2000)

Oggetto: Riforma del regime di aiuti a favore del settore del cotone

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1553/95 (¹) impone alla Commissione l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della campagna 1999/2000, una relazione sul funzionamento del regime di aiuti a favore del cotone e a presentare una proposta di riforma solo qualora la relazione ne rilevi la necessità. Ma la Commissione ha presentato direttamente una proposta di riforma. Nella sua motivazione la Commissione riconosce che «tale impegno (di elaborare una relazione sul funzionamento del regime, a norma del paragrafo 11 del Protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia) era stato parzialmente assolto nella relazione della Commissione al Consiglio sulle richieste della Grecia relative al settore del cotone (COM(1998) 10 def.)».

La Commissione non ha rispettato i suoi obblighi e oltre a ciò, nella motivazione della sua proposta di riforma, essa presenta argomenti che in mancanza di un'analisi completa, danno un'immagine del funzionamento del settore quanto mai fallace. Il costo del regime del cotone dipende in gran parte dal prezzo del cotone sul mercato mondiale. La Commissione argomenta che «la spesa può superare 900 mio di EUR». Per presentare la sua proposta la Commissione ha scelto il momento in cui i prezzi del mercato erano più bassi dopo l'ultima riforma del regime del cotone. Inoltre dalla data dell'adozione della proposta della Commissione fino ad ora (appena tre mesi), il prezzo mondiale del cotone è aumentato del 48%. In meno di tre mesi la proposta di riforma ha perduto in attualità e in validità.

Di conseguenza le istituzioni che debbono assumere una posizione sulla proposta della Commissione, debbono far fronte a tre problemi: il mancato rispetto da parte della Commissione dei suoi obblighi, la mancanza di un'analisi affidabile e il ricorso ad argomenti congiunturali che possono risultare fallaci. Intende il Consiglio esigere che la Commissione rispetti i suoi obblighi sanciti dal regolamento (CEE) n. 1553/95? Intende altresì chiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta aggiornata che tenga conto della relazione sul funzionamento del regime di aiuti a favore del cotone?

(¹) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

Risposta

(25 maggio 2000)

Dopo aver presentato al Consiglio, nel febbraio 1998, la relazione sulle richieste della Grecia relative al settore del cotone, e conformemente all'invito rivoltole dal Consiglio nel giugno 1998, la Commissione ha presentato a quest'ultimo, nel dicembre 1999, due proposte di riforma del regime di aiuto per il cotone.

Le proposte della Commissione, pur mantenendo le linee generali del regime attuale di aiuto, riguardano, come l'Onorevole Parlamentare ha certamente potuto constatare, una serie rilevante di elementi di carattere economico, tecnico, finanziario e ambientale che lascia intravedere la complessità delle analisi effettuate dalla Commissione per elaborare le sue proposte.

Su queste ultime è in corso uno studio approfondito in seno agli organi del Consiglio.

Il Consiglio, a tempo debito, prenderà una decisione appropriata su questo fascicolo e non mancherà di esaminare con attenzione il parere che il Parlamento europeo gli trasmetterà al riguardo.

(2000/C 374 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0906/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Alterazione del patrimonio culturale nell'ERIM

Stando a talune informazioni, negli ultimi tempi si stanno effettuando vasti interventi ed alterazioni all'architettura del tempio di San Dimitris nella città di Bitola (Monastiri) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM) che costituiscono indubbiamente una chiarissima alterazione del patrimonio culturale del monumento storico e, più in generale, della regione. Può riferire la Commissione se è a conoscenza di tale situazione, quali misure intende adottare per far cessare immediatamente tali azioni e se ha intrapreso o intende intraprendere azioni a tutela dei monumenti storici e, più in generale, del patrimonio culturale nella regione dei Balcani?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(16 maggio 2000)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per la sua interrogazione relativa al patrimonio culturale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM).

Tuttavia, è dispiaciuta di non aver potuto ottenere informazioni precise sul caso della chiesa di Agios Dimitrios, ma, per gli aspetti generali, attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta all'interrogazione scritta E-0077/99 del sig. Kaklamanis⁽¹⁾ e in particolare sul secondo paragrafo.

⁽¹⁾ GU C 297 del 15.10.1999, pag. 142.

(2000/C 374 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0914/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Volume delle proposte legislative UE

Quante nuove proposte legislative (di direttiva, regolamento e decisioni) ha presentato la Commissione in ciascuno degli ultimi dieci anni?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione*(15 maggio 2000)*

Numero di proposte presentate dalla Commissione

Anno	Proposte di regolamenti	Proposte di direttive	Proposte di decisioni
1999	164	36	205
1998	230	63	271
1997	238	52	245
1996	246	63	200
1995	290	71	236
1994	305	52	201
1993	343	54	214
1992	368	86	191
1991	373	61	175
1990	427	88	202

Fonte: Relazione generale (1993-1999); basi di dati interne della Commissione (1990-1992)

(2000/C 374 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0916/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(25 marzo 2000)*

Oggetto: Volume degli atti legislativi dell'UE

Qual è stato il numero degli atti legislativi UE (direttive, regolamenti e decisioni) alla fine di ciascuno degli ultimi dieci anni?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione*(15 maggio 2000)*

Numero di atti del Consiglio/del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore al 31 dicembre dell'anno

Anno	Regolamenti	Direttive	Decisioni
1999	1930	1191	301
1998	1909	1205	292
1997	1835	1195	263
1996	1875	1189	247
1995	1915	1165	232
1994	2144	1170	265
1993	2138	1146	249
1992	2256	1119	242
1991	2182	1048	231
1990	2145	998	216

Fonte: Relazione generale (1997-1999); base Celex (1990-1996)

Numero di atti autonomi della Commissione
in vigore al 31 dicembre dell'anno⁽¹⁾.

Anno	Regolamenti	Direttive	Decisioni
1999	3924	485	5067
1998	3874	440	4670
1997	3631	409	4290
1996	3370	408	3848
1995	3411	371	3474
1994	3519	343	3281
1993	3556	322	3085
1992	3471	283	2914
1991	3287	263	2788
1990	3053	257	2563

Fonte: Relazione generale (1997-1999); base Celex (1990-1996)

(¹) Ad esclusione degli atti non pubblicati sulla Gazzetta ufficiale o pubblicati in caratteri fini (atti di gestione corrente dalla vita limitata).

(2000/C 374 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0922/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Campagna di promozione dell'euro destinata ai bambini

1. Può la Commissione far sapere qual è l'entità dei finanziamenti che la Commissione stessa e/o altre istituzioni dell'Unione europea hanno destinato all'organizzazione «Informer et Enseigner l'Europe et la Démocratie» (Informare e insegnare l'Europa e la democrazia)? In particolare, qual è stata la dotazione finanziaria destinata alla produzione e alla diffusione del filmato didattico prodotto da detta organizzazione come risultato del lavoro svolto nella scuola «Nos Enfants» di Bruxelles e al quale si fa riferimento nel n. 14 della rivista InfEuro?
2. Può la Commissione specificare a quanto ammontano i finanziamenti UE per progetti volti alla promozione dell'euro e destinati alle scuole e/o ai bambini (a) negli ultimi 12 mesi e (b) negli ultimi 5 anni? Potrebbe la Commissione inoltre indicare quali organizzazioni hanno ricevuto finanziamenti per pubblicizzare l'euro nelle scuole e/o tra i bambini?
3. A quanto sappia la Commissione, negli ultimi 12 mesi sono stati realizzati progetti volti a pubblicizzare l'euro tra i bambini britannici? In caso affermativo, può la Commissione fornire informazioni riguardo a tali progetti, ivi compresi i nomi delle scuole che vi hanno partecipato? Può la Commissione fornire precisazioni sull'importo stanziato per detti progetti dalla Commissione stessa e/o da altre istituzioni dell'UE?
4. Come concilia la Commissione il finanziamento di progetti volti a persuadere i bambini dei vantaggi dell'euro con il principio fondamentale secondo il quale né le scuole né le autorità pubbliche dovrebbero procedere ad un indottrinamento politico dei bambini?
5. Dato che il finanziamento di tali campagne rappresenta un'ingiustificata ingerenza politica nel processo democratico del Regno Unito, che deciderà se adottare o meno l'euro, può la Commissione garantire che porrà fine a qualsiasi campagna volta a promuovere la moneta unica nel Regno Unito?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

1. L'Associazione senza scopo di lucro citata dall'onorevole parlamentare ha beneficiato, nel quadro del programma di partenariato «gioventù», di un aiuto di 30.000 € (10 % del costo totale) per la coproduzione della cassetta «l'euro, c'est comme un jeu d'enfants» («l'euro è come un gioco per bambini»). Su iniziativa del Parlamento e del Comitato economico e sociale, alla presenza dei presidenti di queste istituzioni nonché di un membro della Commissione, è stata organizzata una presentazione alla stampa. Il filmato ha ricevuto un'accoglienza molto positiva anche da parte della stampa anglosassone.

In considerazione del successo ottenuto da questa produzione video e per soddisfare numerose richieste provenienti dagli ambienti educativi e associativi, la Commissione ha proceduto nel 1997 all'acquisizione di 8.200 cassette in varie versioni linguistiche per un importo di 41.000 €. La diffusione avviene unicamente su richiesta. Diversi Stati membri della zona euro hanno integrato questo strumento nei dossier pedagogici ufficiali diffusi attraverso le reti attive nel campo dell'istruzione, al fine di preparare gli insegnanti e gli allievi all'introduzione dell'euro nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Per consentire all'onorevole parlamentare di apprezzare il carattere puramente pedagogico ed educativo del video, una copia dello stesso le verrà inviata direttamente, mentre un'altra verrà inviata al Segretariato generale del Parlamento.

2. Nel quadro del programma Prince, linea di bilancio creata su iniziativa del Parlamento per finanziare le azioni d'informazione e di comunicazione sull'euro, la Commissione ha sviluppato un programma di partenariato con la società civile, organizzato sulla base di un invito a presentare progetti. È dunque in questo contesto che sono stati selezionati una serie di progetti transnazionali mirati sugli ambienti scolastici e giovanili.

Per l'anno 1999 sono stati selezionati sette progetti d'informazione sull'euro destinati ai giovani, per un importo globale di 519.166 €. Nel corso degli ultimi cinque esercizi, la Commissione ha finanziato 11 progetti diversi, per un importo di 767.275 €. Di tali aiuti hanno beneficiato esclusivamente associazioni senza scopi lucrativi, il cui elenco viene trasmesso all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

3. Nessuna azione rivolta direttamente ai bambini è stata attuata nel Regno Unito nel corso degli ultimi dodici mesi.

4. Le autorità degli Stati membri appartenenti alla zona euro decidono gli obiettivi prioritari nel quadro delle convenzioni bilaterali firmate con la Commissione e il Parlamento. Il mondo dell'istruzione e i giovani rientrano tra i target prioritari. Tale volontà è chiaramente affermata nella comunicazione sulla strategia di comunicazione nelle ultime fasi della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, approvata dalla Commissione all'inizio del febbraio 2000⁽¹⁾. Anche il progetto di relazione sulla strategia di comunicazione euro (attualmente in corso di redazione), il cui relatore è l'Onorevole Karas, mette nettamente l'accento su questo aspetto: «I giovani, segnatamente gli studenti scolastici, rappresentano un gruppo target assai prezioso, poiché la maggior parte di loro è disposta ad affrontare il tema dell'euro; essi rappresentano dunque un gruppo target ben definito».

5. La Commissione non ha firmato finora alcuna convenzione bilaterale euro con il Regno Unito. Essa è comunque pronta a rispondere a qualsiasi richiesta d'informazione che le fosse rivolta.

⁽¹⁾ COM(2000) 57 def.

(2000/C 374 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0928/00
di Malcolm Harbour (PPE-DE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Pubblicazione dei documenti contabili

Nel Regno Unito una società a responsabilità limitata è obbligata per legge a pubblicare annualmente i suoi documenti contabili ed a conservarli in modo da renderli disponibili a chiunque li voglia consultare. Di conseguenza, le imprese concorrenti possono attingere a preziose informazioni commerciali su cui basare la loro strategia di marketing.

Anche in Germania un'impresa o una società privata o semplice è tenuta per legge a pubblicare i documenti contabili, ma, in caso di inottemperanza a tale obbligo, essa è soggetta soltanto ad una multa di lieve entità. Pare quindi che, per evitare di fornire ai concorrenti il vantaggio commerciale che deriva dall'accesso a tali documenti, molte imprese tedesche preferiscano pagare la multa.

Può la Commissione far sapere:

1. se ritiene che questa discrepanza nella normativa nazionale contravvenga ai principi del mercato interno, in quanto fornisce un ingiusto vantaggio in termini di competitività a talune categorie di imprese?
2. se, oltre che in Germania, anche in altri paesi vige una normativa che, come nel caso del Regno Unito, è causa di svantaggi in termini di competitività per le imprese private?
3. quali azioni intende promuovere per affrontare il problema, nel caso in cui risponda affermativamente alla prima domanda?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 aprile 2000)

La Commissione considera effettivamente una violazione dei principi del mercato interno l'omissione da parte delle autorità nazionali di garantire la pubblicazione dei conti annuali delle società a responsabilità limitata (come previsto dalla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi⁽¹⁾ e dalla Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽²⁾).

Per tale motivo, sono stati avviati procedimenti di infrazione nei confronti della Germania a motivo della sua omissione di infliggere idonee sanzioni alle società che non mettono a disposizione i loro conti annuali a norma degli articoli 2, paragrafo 1, lettera f), 3 e 6 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio e dell'articolo 47, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.

La Corte di giustizia ha pronunciato il 29 settembre 1998 (nella causa C-191/95) una sentenza favorevole alla Commissione affermando che «... non avendo previsto sanzioni adeguate per le società di capitali che non rispettano l'obbligo di dare la prescritta pubblicità ai loro conti annuali, come stabilito in particolare dagli articoli 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva, in correlazione con l'articolo 47, n. 1, della quarta direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di dette direttive.». Di conseguenza, la Germania sta ora adottando la normativa intesa a regolarizzare la sua situazione.

La Commissione non è al corrente di problemi analoghi in altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 65 del 14.3.1968.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978.

(2000/C 374 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0931/00 di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Partecipazione di partner di paesi in via di sviluppo ai programmi di ricerca in materia di ambiente finanziati dall'Unione europea

La chiave per lo sviluppo dei PVS è rappresentata dalla possibilità, per tali paesi, di partecipare alle attività di ricerca e di prendere parte sia alla definizione dei problemi che alla ricerca di soluzioni. Finora, questo approccio non viene applicato in modo adeguato a livello dell'Unione europea per quanto riguarda i progetti scientifici e tecnologici che riguardano i paesi in via di sviluppo.

I programmi quadro dell'Unione europea non sono aperti ai paesi in via di sviluppo, il che significa, ad esempio, che ai progetti scientifici e tecnologici relativi all'ambiente non possono partecipare partner dell'Africa settentrionale. In effetti, nulla impedisce loro di effettuare attività di ricerca, quelle che mancano sono le possibilità di finanziamento, dal momento che i paesi in via di sviluppo non possono accedere ai consorzi in quanto parte richiedente finanziamenti.

Può spiegare la Commissione le ragioni di tutto ciò, dal momento che le possibilità di partecipazione della Russia sono state ad esempio nettamente migliorate?

Nel valutare la questione si è tenuto conto, fra l'altro, delle implicazioni che problemi quali la desertificazione dell'Africa settentrionale o i problemi del Mediterraneo hanno per l'Unione europea?

Quanto alla forma dei finanziamenti, l'Unione europea è disposta a conferire maggiori responsabilità ai ricercatori locali, di modo che l'attività di ricerca continui anche una volta partiti i finanziatori, e a garantire che non verranno realizzati progetti senza il contributo dei ricercatori locali?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(14 aprile 2000)

La Commissione condivide pienamente il punto di vista dell'onorevole parlamentare riguardo al ruolo della ricerca nello sviluppo dei PVS e alla necessità di fare in modo che tale ricerca sia pilotata dalla domanda e finalizzata allo sviluppo di questi paesi.

Se è vero che i PVS possono partecipare al Quinto programma quadro senza la possibilità di ricevere finanziamenti comunitari (esattamente come avviene nel caso della Russia), tale apertura rappresenta comunque un passo avanti rispetto al Quarto programma quadro, cui tali paesi avevano un accesso solo parziale.

Per contro, nel quadro del programma orizzontale INCO, due iniziative sono riservate particolarmente ai PVS, e precisamente l'azione INCO-DEV, specificatamente intesa a promuovere la cooperazione tecnico-scientifica tra la Comunità e tutti i PVS, e l'azione INCO-MED, che interessa unicamente i paesi mediterranei associati e le specifiche esigenze di questa regione. Il complesso della problematica delle risorse idriche, compresa la desertificazione, costituisce uno dei temi centrali di INCO-MED.

Poiché prevedono un dialogo permanente con i rappresentanti dei PVS, queste due azioni consentono di coinvolgere questi ultimi nella definizione dell'ambito della cooperazione e nella selezione delle proposte, in particolare per quanto riguarda l'utilità dei progetti ai fini dello sviluppo della regione.

Va detto inoltre che le modalità di attuazione dei programmi INCO-DEV e INCO-MED non solo autorizzano, ma stimolano le iniziative dei PVS. Basti dire che, per essere accettate, le proposte ricevute nel quadro di tali programmi devono prevedere un'equa partecipazione di ricercatori provenienti da PVS.

Una delle finalità prefisse è infatti ottenere, al di là del singolo progetto, il consolidamento del potenziale di ricerca di questi paesi terzi, perché attraverso ciascun lavoro svolto congiuntamente alla Comunità essi siano messi in condizione di assumere responsabilità sempre maggiori nel processo del proprio sviluppo.

(2000/C 374 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0939/00 di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Legislazione belga in materia di laboratori di biologia clinica

In Belgio, il regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982 vieta ogni sorta di controllo in materia di laboratori di biologia clinica da parte di ogni persona che non sia allo stesso tempo abilitata ad effettuare analisi mediche.

Il 17 dicembre 1999, la Commissione è stata adita di un ricorso (COMP/37.7.754), che contesta questa normativa concernente notoriamente la libertà di stabilimento (articolo 43 CE).

Nel 1987, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia aveva giudicato questa normativa compatibile con la libertà di stabilimento poiché questa non era stata considerata discriminatoria, senza però verificare il suo carattere proporzionale o meno. (Sentenza del 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione c. Belgio, Rac. 1987, p. 719).

Tuttavia, dal 1995, (Sentenza del 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Rac. 1995, p. I-4186), la Corte considera che ogni misura nazionale, anche se indistintamente applicabile ai residenti comunitari, come la normativa belga in questione — ma che è «suscettibile di ostacolare o rendere meno attraente» l'esercizio o l'accesso ad una professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro — può essere incompatibile con l'articolo 43 CE se questa non è giustificata da una ragione imperativa d'interesse generale e se questa non è proporzionata.

In questo contesto, come intende la Commissione applicare questa nuova giurisprudenza, che ha riconosciuto fondata la tesi che la stessa difendeva fino ad otto anni fa? La Commissione verificherà a questo punto la proporzionalità delle misure in causa, cosa che la Corte aveva rifiutato di fare nel 1987, considerando che ad oggi le regole in materia di controllo dei laboratori di biologia clinica sono così divergenti tra i diversi Stati membri della Comunità?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di libertà di stabilimento, è mutata.

Il ricorso menzionato, inoltre, contiene un certo numero d'elementi nuovi rispetto al ricorso che aveva condotto alla sentenza della Corte del 12 febbraio 1987. La Commissione procede pertanto ad un esame approfondito della legislazione belga sui laboratori d'analisi mediche.

(2000/C 374 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0946/00 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Restituzione di beni culturali trafugati o esportati illegalmente

Presso le Nazioni Unite si promuove una nuova convenzione sulla restituzione dei beni culturali trafugati, che raccomanda, in tali circostanze, di avviare negoziati tra le parti interessate.

1. Ha manifestato la Commissione il suo appoggio a detta convenzione?
2. Ha essa proposto agli Stati membri di sottoscriverla?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

A conoscenza della Commissione non vi sono proposte emananti dalle Nazioni Unite inerenti all'adozione di una nuova convenzione sulla restituzione di beni culturali trafugati, rientrando tale materia già nella Convenzione Unidroit del 1995 sugli oggetti culturali rubati o illecitamente esportati. La Commissione ha partecipato ai lavori di elaborazione di detta Convenzione in qualità di osservatore.

La Commissione condivide l'obiettivo generale della lotta contro il traffico illecito dei beni culturali che ispira la Convenzione Unidroit. Avuto riguardo alla competenze della Comunità in materia allo stato attuale di sviluppo del diritto comunitario essa non ha ancora manifestato il suo sostegno alla convenzione proponendo agli Stati membri di firmarla.

La Commissione ricorda che a livello dello Spazio economico europeo (SEE) la direttiva 96/100/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁽¹⁾ prevede dei meccanismi ed una procedura di restituzione, tra Stati firmatari dell'Accordo SEE, dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno di essi. Tale direttiva costituisce una misura di accompagnamento del processo di completamento del mercato interno avente per obiettivo quello di offrire dei mezzi, integrativi dei controlli alle frontiere, volti ad una protezione adeguata dei beni culturali.

La normativa comunitaria è stata presa in considerazione dalla Convenzione Unidroit, il cui articolo 13 prevede che nei loro reciproci rapporti gli Stati contraenti membri di organizzazioni di integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni o organismi e non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Siffatta dichiarazione è stata fatta da due degli Stati membri firmatari della Convenzione: i Paesi Bassi all'atto della firma e la Finlandia, che ha già ratificato la Convenzione, all'atto del deposito dello strumento di ratifica. Gli altri Stati membri che hanno già firmato la Convenzione sono la Francia, il Portogallo e l'Italia, avendo quest'ultimo Stato membro già depositato lo strumento della ratifica ed essendo quindi divenuto parte della Convenzione.

⁽¹⁾ GU L 60 del 1.3.1997.

(2000/C 374 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0950/00
di Per Stenmarck (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Reti transeuropee

In occasione del Consiglio europeo di Essen del 1994 sono stati approvati quattordici progetti prioritari inerenti alle RTE di cui uno riguardava l'ampliamento del cosiddetto «triangolo nordico» così importante per le infrastrutture del Nord. Nell'ambito della procedura esperita dalla Commissione in ordine a detto progetto RTE è risultato che la Svezia non ha adempiuto ai suoi impegni con relative conseguenze per il necessario potenziamento delle capacità dell'E6 e dell'E4 — per non parlare del tratto dell'E6 Malmö-Trelleborg così rilevante per le importazioni del paese. Ciò premesso, come intende reagire la Commissione alle negligenze ed ai ritardi della Svezia nell'adempire ai suoi impegni in ordine ad un progetto infrastrutturale di tanto rilievo per la Svezia e per l'Europa?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(28 aprile 2000)

Nel 1998 e nel 1999 la Commissione ha pubblicato due relazioni⁽¹⁾ sui progressi dei 14 progetti identificati in occasione del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994. In base a quanto riportato in tali relazioni, dei 14 progetti in questione 3 sono prossimi al completamento, altri sei saranno completati attorno al 2005 e i restanti cinque dopo il 2005.

Il progetto denominato «triangolo nordico», di cui fanno parte le tratte dell'E4 e dell'E6 citate dall'onorevole parlamentare, rientra nel gruppo dei cinque progetti che saranno completati dopo il 2005. Data la particolare natura del triangolo nordico, che è un corridoio multimodale comprendente diversi sottoprogetti, è difficile stabilire tempi e piani di finanziamento precisi. Attualmente la Commissione discute con le autorità finlandesi e svedesi il problema.

Conformemente al principio di sussidiarietà, la realizzazione di progetti di infrastrutture di trasporto è principalmente di competenza degli Stati membri e degli enti locali e regionali. La Commissione pertanto non può esigere dagli Stati membri l'attuazione di un particolare progetto di infrastruttura ma può tutt'al più incentivarli in tal senso offrendo un supporto finanziario o contribuendo a identificare soluzioni

finanziarie alternative quali le partecipazioni del settore pubblico e privato. In via preliminare la Commissione ha contribuito ai lavori di costruzione e ammodernamento di diverse tratte dell'E6 e dell'E18 facenti parte del triangolo nordico.

(¹) «Rapporto sui progressi e sull'esecuzione dei 14 progetti di Essen» (COM(98) 0356 def.) e «Relazione annuale 1998 sulle reti transeuropee» (COM(99) 0410 def.).

(2000/C 374 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0952/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Poligono di tiro di Schloen

Secondo informazioni dell'iniziativa civica locale e del gruppo «Alleanza 90/i Verdi» della circoscrizione di Müritz il governo regionale non ha finora adottato alcuna iniziativa efficace per impedire la realizzazione del progetto del poligono di tiro di Schloen (24 piste). Alla luce di una perizia affidata dal comune di Schloen all'Università di Greifswald nonché secondo l'opinione del vicepresidente del NABU prof. Dr. Succow, nella fattispecie si tratta di un'area particolarmente ricca di specie, in cui sono presenti anche specie prioritarie, per cui sarebbe giustificata la sua classificazione come zona di protezione ai sensi delle direttive sulla protezione degli uccelli e la conservazione degli habitat. La stessa federazione (BUND) sottoporrebbe la questione al governo regionale.

1. Sa la Commissione che le suddette disposizioni in materia di zone di protezione per la conservazione degli uccelli e degli habitat non risultano attuate integralmente dal Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore?
2. Non ritiene la Commissione che tale classificazione come zona di protezione ai sensi della direttiva CE sulla protezione degli uccelli e degli habitat debba essere immediatamente attuata e l'area notificata come zona di protezione?
3. Sa la Commissione che il ministero competente, pur a conoscenza delle conseguenze negative (tra l'altro abbandono di un nido di aquila di mare e di un luogo di cova di gru, la scomparsa del re di quaglie, nonché la continua perturbazione dei movimenti migratori degli uccelli tra il parco nazionale di Müritz e l'area del Torgelower-/Varchentiner See), non sostiene in maniera efficace il comune di Schloen al fine di impedire la realizzazione di questo poligono di tiro?
4. Sa la Commissione che all'associazione dei tiratori sono state presentate numerose proposte nell'intento di trasferire la realizzazione del loro progetto in siti ecologicamente sicuri, proposte che sono state costantemente respinte?
5. Sa la Commissione che la procedura di autorizzazione è connotata da gravi errori commessi dall'autorità preposta, errori che finora non sono stati efficacemente corretti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

La Commissione ritiene che i siti Natura 2000 designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹) siano insufficienti e che tale situazione riguardi non solo il Meclemburgo-Pomerania occidentale, ma la Germania in generale. Di conseguenza la Commissione ha già portato la questione di fronte alla Corte di giustizia un anno fa ed è in attesa di una sentenza.

Analogamente, è in corso un'azione legale nei confronti della Germania per non aver classificato un numero sufficiente di zone ai sensi della direttiva 70/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (²). La Commissione ha deciso di adire la corte di giustizia anche in questo caso.

La Commissione non dispone delle informazioni necessarie per stabilire se la zona di Schloen ha i requisiti per essere inserita nella rete Natura 2000 né è in grado di rispondere alla domanda specifica relativa al progetto ubicato all'interno o in prossimità di tale zona a meno che non le vengano fornite in merito informazioni particolareggiate.

Qualora vi siano prove di una infrazione del diritto comunitario l'onorevole parlamentare è invitato a inviare in merito informazioni particolareggiate ai sensi della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 79/409/CEE. Ciò comprende la valutazione dell'importanza del sito per le diverse specie e i diversi habitat di interesse comunitario in conformità con quanto disposto dalle suddette direttive. Per quanto riguarda il

progetto, occorre stabilire la significatività degli impatti sul sito e l'esistenza o meno di soluzioni alternative specifiche. Inoltre, occorrono informazioni sull'ubicazione geografica, la delimitazione e il valore ai fini della rete Natura 2000, le misure compensative già previste ed altri particolari rilevanti che meritino di essere presi in esame nel caso in questione.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(²) GU L 103 del 25.4.1979.

(2000/C 374 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0961/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Ambiente favorevole allo sviluppo delle attività degli inventori dell'UE

Uno dei settori produttivi più importanti nel nostro ambito economico è il mondo degli inventori che, oltre a dover affrontare molteplici difficoltà inerenti al difficile tipo di lavoro, devono districarsi in un'intricata giungla amministrativa.

Quando al giorno d'oggi la nostra Comunità cerca di progredire significativamente per riguadagnare terreno nella corsa tecnologica a livello mondiale, sembra fondamentale fornire agli inventori un nuovo ambiente che li metta in condizione di sviluppare comodamente le loro invenzioni e di presentarle con sicurezza e affidabilità senza soccombere alle pratiche amministrative.

Può la Commissione far sapere se ritiene opportuno promuovere uno studio approfondito che renda nota la reale situazione degli inventori comunitari, le loro preoccupazioni e difficoltà nei confronti del binomio Monaco – L'Aia e, in generale, l'insieme di fattori che possono influenzare positivamente o negativamente il loro successo, nell'ambito delle opere che l'inventore può immettere nel contesto economico della Comunità.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(3 maggio 2000)

La Commissione condivide il punto di vista dell'onorevole parlamentare sulla necessità di badare a che gli inventori beneficino nella Comunità di un ambiente propizio allo sviluppo delle loro attività.

L'innovazione è infatti divenuta uno dei vettori principali di crescita sostenibile per le imprese e di prosperità economica per la società globalmente considerata.

Per definire il contesto idoneo per lo sviluppo delle invenzioni e delle attività innovatrici in Europa la Commissione ha avviato numerose consultazioni degli ambienti interessati, segnatamente tramite il suo Libro verde sull'innovazione in Europa (¹) e il suo Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa (²). Al termine di dette consultazioni essa ha presentato piani di azione ambiziosi contenenti misure concrete per soddisfare i bisogni degli ambienti industriali e degli inventori indipendenti.

Tra le iniziative più importanti la Commissione ha annunciato che avrebbe dato delle proposte legislative in vista della creazione di un brevetto comunitario, che produca gli stessi effetti nell'intera Comunità, e che sia nel contempo semplice da gestire, facilmente abbordabile e con un costo ragionevole. Il brevetto comunitario è altresì presentato dalla Commissione nella sua comunicazione di gennaio 2000 «Verso uno spazio europeo della ricerca» (³), come una potente leva per lo sviluppo della ricerca in Europa.

Inoltre, l'innovazione comunitaria dovrebbe essere altresì favorita mediante altre misure quali lo sviluppo del ruolo degli uffici nazionali dei brevetti orientati alla promozione dell'innovazione, il miglioramento dell'accesso alle informazioni in materia brevettuale oppure l'istituzione dell'Intellectual Property Rights (IPR) Help Desk che è un servizio di assistenza e di sensibilizzazione degli attori dell'innovazione alla proprietà intellettuale.

(¹) COM(97) 736 def.

(²) COM(97) 314 def.

(³) COM(2000) 6 def.

(2000/C 374 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0972/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Sostegni di fondi comunitari

Più di centocinquanta lavoratori della «LISNAVE — Estaleiros Navais de Lisboa, Sar» (cantieri navali) sono in attesa, da 15 anni, di essere reintegrati nell'impresa dopo un licenziamento coatto mai accettato da loro.

Nel frattempo, consta che sia la LISNAVE che la GESTNAVE — Serviços Industriais, SA, che le ha succeduto, hanno usufruito di sostegni dei fondi comunitari.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se:

1. Siano state accordate risorse comunitarie a dette imprese?
2. Una volta accordati i sostegni comunitari è stata garantita la necessità di mantenere i posti di lavoro?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(26 maggio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 374 E/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0976/00
di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Prosecuzione dei progetti edilizi nel parco naturale di Sintra-Cascais (Portogallo)

Nella risposta all'interrogazione scritta E-1977/99 ⁽¹⁾ la sig.ra Wallström ha dichiarato di aver registrato i casi presentati dall'interrogante e di aver chiesto chiarimenti alle autorità portoghesi.

È noto alla Commissione che — nonostante le affermazioni di diverso tenore delle autorità nazionali competenti — i progetti edilizi in questione, in particolare nelle zone di Cabo Raso e di Abano, vengono proseguiti ed hanno già arrecato seri danni al parco naturale, danni che sono sotto gli occhi di tutti e sono stati più volte segnalati anche dai media portoghesi?

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 57.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

La Commissione comunica all'onorevole parlamentare che il caso cui egli si riferisce, cioè la realizzazione di due progetti edilizi, rispettivamente nelle zone di Cabo Raso e Abano, situate all'interno del sito Sintra/Cascais, proposto dalle autorità portoghesi come sito di importanza comunitaria, è stato registrato con il numero 1999/2275.

Avendo proceduto all'analisi del caso, la Commissione, con lettera del 4 gennaio 2000, ha attirato l'attenzione delle autorità portoghesi sugli obblighi derivanti dalle direttive 92/43/CEE (habitat) ⁽¹⁾ e 85/337/CEE (valutazione d'impatto ambientale) ⁽²⁾. Nella medesima lettera la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di trasmetterle le loro osservazioni sulla valutazione della situazione. Le autorità portoghesi non hanno risposto alla Commissione.

Nella riunione del 21 marzo 2000 la Commissione, avendo considerato che la realizzazione dei progetti di cui trattasi non rispettava le disposizioni delle suddette direttive, ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 226 (ex-art. 169) del trattato CE.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(²) GU L 175 del 5.7.1985.

(2000/C 374 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0977/00
di Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Situazione del settore europeo delle costruzioni navali

Durante gli scorsi mesi di febbraio e marzo una delegazione della Commissione ha tenuto riunioni con le autorità coreane per esprimere loro, ancora una volta, la profonda preoccupazione esistente nel settore europeo delle costruzioni navali per le pratiche sleali che secondo ogni indizio vengono attuate da tale paese, e che rischiano di determinare la scomparsa del settore in Europa.

Potrebbe la Commissione spiegare quali argomenti sono stati affrontati e per quali ragioni non si è giunti ad un accordo?

Essendo la Commissione consapevole della situazione disperata in cui versa il settore, quali sono le prossime iniziative che intende adottare?

Dal momento che il problema non riguarda solo l'Europa, condividono gli Stati Uniti e il Giappone le lagnanze dell'Unione europea?

Qualora la Corea resti irremovibile nella sua posizione, ha intenzione la Commissione di sollevare la questione, col sostegno dell'industria navale europea, presso l'Organizzazione mondiale del commercio?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(18 aprile 2000)

La Commissione condivide le preoccupazioni di cui l'onorevole parlamentare si fa portavoce per quanto riguarda il settore della costruzione navale europea.

In seguito alle conclusioni del Consiglio Industria del 9 novembre 1999, la Commissione ha avviato con la Corea un dialogo volto a far cessare le pratiche sleali dei cantieri navali coreani. La Commissione ha avuto tre riunioni bilaterali, la prima a Parigi nel dicembre 1999, la seconda a Seul nel febbraio 2000 e l'ultima a Bruxelles dal 14 al 16 marzo 2000. Tali discussioni si prefiggevano di ottenere da parte della Corea impegni vincolanti in vista di stabilizzare il mercato mondiale della costruzione navale, il che aiuterebbe a risollevare i prezzi. Per raggiungere gli obiettivi, la Corea dovrebbe impegnarsi a non aiutare i propri cantieri in difficoltà e neppure a sovvenzionare il settore in modo diretto e indiretto. Dovrebbero inoltre essere presi impegni in materia di trasparenza finanziaria e di rispetto delle norme contabili internazionali.

Il 29 marzo 2000 la Corea ha inviato un testo di verbale concordato con il quale accettava, a parte alcune eccezioni, le proposte della Commissione. Se si dovesse giungere a un accordo in tempi brevi, la Commissione eserciterebbe, in collaborazione con l'industria europea e gli Stati membri, una sorveglianza molto rigorosa per verificare il rispetto degli impegni coreani.

L'industria europea ha annunciato che, in caso di mancato rispetto degli impegni o di assenza di risultati concreti sul mercato, presenterebbe una denuncia, ai sensi del regolamento relativo agli ostacoli al commercio (ROC), vale a dire il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (¹), presso la Commissione nei confronti delle pratiche di sovvenzione coreane. Se gli elementi di prova contenuti nel fascicolo

di denuncia fossero sufficienti, la Commissione sarebbe pronta ad avviare un'inchiesta che potrebbe concludersi davanti all'organo di composizione delle controversie dell'OMC. La Comunità potrebbe così trovare una soluzione che consenta di sanzionare tali pratiche.

La Commissione è pronta a proporre di utilizzare, nel rispetto degli obblighi internazionali, tutti gli strumenti di politica commerciale disponibili per trovare una soluzione ai problemi del settore.

In Giappone, l'industria della costruzione navale, anch'essa colpita dalla concorrenza aggressiva coreana, ha menzionato la possibilità di un intervento presso l'OMC contro la Corea. Le autorità giapponesi hanno comunicato che si unirebbero a un eventuale intervento della Comunità presso l'OMC. L'industria americana ha invece scritto alle sue autorità per reclamare un'azione commerciale di questo tipo nei confronti della Corea.

La Commissione è particolarmente attenta alla questione e agli effetti della concorrenza sleale dei cantieri coreani sulla situazione dell'industria comunitaria.

(¹) GU L 349 del 31.12.1994.

(2000/C 374 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0978/00
di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Documenti T5

Con riferimento alla mia precedente interrogazione (P-2817/99)(¹), è disposta la Commissione a far conoscere la sua posizione rispetto alla questione ivi sollevata, vale a dire che benché i documenti T5, dopo essere stati timbrati, restino presso le autorità e quindi sotto il loro controllo, gli esportatori continuano ad averne la responsabilità.

Intende la Commissione prendere un'iniziativa affinché la responsabilità di restituire i documenti T5 sia affidata alle autorità, dal momento che sono le stesse autorità a detenere i documenti?

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 209.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 maggio 2000)

La Commissione ritiene che non sia necessario affidare alle autorità competenti la responsabilità di restituire i documenti T5, in quanto tale responsabilità spetta già loro legalmente. Inoltre, non è stata avvertita del fatto che la situazione descritta dall'onorevole parlamentare era generalizzata in uno o più Stati membri.

Quando viene stabilito in un caso specifico che l'obbligo di restituire l'originale dell'esemplare di controllo T5 non è stato rispettato dalle autorità competenti, l'esportatore ha sempre la possibilità, come è stato comunicato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta P. 2817/99 dell'onorevole parlamentare, di chiedere la conferma che siano rispettati l'uso o la destinazione prevista per le merci. In ultima analisi, l'esportatore ha sempre la possibilità di far valere i propri diritti, anche in giustizia, in particolare in caso di violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi comunitari e segnatamente se a causa di ciò dovesse subire un pregiudizio.

Nonostante non spetti alla Commissione interferire in tali singoli casi, essa è disposta a ricordare agli Stati membri i loro obblighi in materia di rispetto del diritto comunitario.

(2000/C 374 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0984/00**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(31 marzo 2000)*

Oggetto: Il caso della loi Evin

Il Commissario Bolkestein ha dichiarato in precedenza che il caso della loi Evin è attualmente oggetto di esame. Ciò premesso, può il Commissario far sapere chi è incaricato dei negoziati e se intende riferirne i risultati al Parlamento?

(2000/C 374 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0985/00**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(31 marzo 2000)*

Oggetto: Il caso della loi Evin

Stando alle dichiarazioni del Commissario Bolkestein, la precedente Commissione aveva deciso che un codice di condotta costituisce un mezzo adeguato per far fronte alle violazioni delle regole del mercato unico da parte delle legislazioni nazionali. Intende il Commissario mettere a disposizione del Parlamento il verbale della riunione in cui è stata presa tale decisione?

(2000/C 374 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0986/00**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(31 marzo 2000)*

Oggetto: Il caso della loi Evin

Intende il Commissario Bolkestein impegnarsi a rimettere la questione alla Corte di giustizia qualora dai negoziati non dovesse scaturire una soluzione che sia compatibile con il trattato e garantisca certezza giuridica agli interessi dei privati?

Risposta comune
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0984/00, E-0985/00 e E-0986/00

(3 maggio 2000)

La Commissione ribadisce che sta esaminando il caso con estrema attenzione, non solo a causa del grande interesse suscitato nel Parlamento, ma anche perché è del parere che si debbano rispettare le regole del mercato interno.

Il principale obiettivo della Commissione nel caso in questione è di garantire che gli effetti extraterritoriali della Loi Evin siano compatibili con l'articolo 49 del trattato CE (ex articolo 59), cioè che siano proporzionati all'obiettivo di tutelare la salute pubblica, obiettivo che gode del pieno sostegno della Commissione. A tal riguardo la Commissione è dell'opinione che il codice di condotta del 1995 possa costituire in linea di massima un mezzo adeguato per soddisfare il requisito della proporzionalità. La Commissione pensa ad ogni modo che le autorità francesi dovrebbero perfezionare il codice restringendone l'applicazione ad un numero limitato di casi ben definiti e facendo sì che fornisca una maggiore certezza del diritto a tutte le parti, inclusi gli organizzatori di eventi sportivi in altri Stati membri. La Commissione intende discutere questi punti nel prossimo futuro con le autorità francesi. Una volta raggiunta la decisione finale sulla questione essa provvederà a renderla pubblica secondo le normali procedure e risponderà certamente con piacere ad ogni ulteriore domanda che gli onorevoli parlamentari possano rivolgerle.

(2000/C 374 E/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0990/00
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: MEDIA II: ripartizione degli aiuti tra gli Stati che partecipano al programma

Dato che, purtroppo, non ho ricevuto una risposta corretta alla mia interrogazione scritta E-0104/00⁽¹⁾, pongo nuovamente la domanda sulla ripartizione degli stanziamenti di MEDIA II dall'inizio del programma tra gli Stati che vi partecipano. Quale importo, in cifre assolute e in percentuale, è stato versato ai diversi Stati? Con quale motivazione?

⁽¹⁾ GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 178.

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(15 maggio 2000)

Una tabella ricapitolativa dei finanziamenti assegnati per paese nei primi quattro anni del programma MEDIA II (1996 – 1999) è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Tale tabella è accompagnata da statistiche relative al ruolo di ciascuno degli Stati membri e degli Stati partecipanti al programma MEDIA II sul mercato europeo. Le statistiche per gli anni 1998 e 1999 valgono a titolo illustrativo e non sono definitive: esse dovrebbero essere confermate al momento della valutazione finale del programma. Tali dati consentono di verificare la ripartizione dei fondi assegnati nel quadro del programma MEDIA II rispetto alla realtà del mercato. Esempio:

I Paesi Bassi rappresentano l'1,8 % del totale degli investimenti effettuati in Europa per quanto riguarda la produzione cinematografica, nonché il 2,7 % del mercato europeo quanto ad affluenza nelle sale. Tale Stato membro ha ricevuto, fra il 1996 e il 1999, il 5,45 % dei finanziamenti del programma MEDIA II (fra cui il 3,5 % del sostegno assegnato ai produttori e il 4,9 % di quello concesso ai distributori). La parte dei fondi ricevuti dagli operatori del settore cinematografico olandesi nel quadro di MEDIA II è dunque superiore alla loro partecipazione reale al mercato europeo, sia in termini di produzione che di consumo.

Nel quadro del programma MEDIA II, la selezione dei beneficiari è effettuata dalla Commissione sulla base delle modalità previste dalle decisioni del Consiglio 95/564/CE del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II – Formazione)⁽¹⁾ e 95/563/CE del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II – Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)⁽²⁾.

I progetti cofinanziati dalla Commissione non sono scelti in funzione della loro nazionalità o del paese d'origine, ma tenendo conto della loro qualità e del valore aggiunto europeo di cui sono portatori. Opportuni orientamenti, stabiliti dalla Commissione e dal comitato MEDIA, illustrano i differenti criteri di ammissibilità e di selezione applicabili.

Infine, si provvederà a inviare al Parlamento europeo una relazione finale di valutazione del programma MEDIA II dopo la chiusura del programma MEDIA II alla fine del 2000.

⁽¹⁾ GU L 321 del 30.12.1995.

⁽²⁾ GU L 321 del 30.12.1995.

(2000/C 374 E/235)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0995/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare

Nell'allegato al suo Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) la Commissione annuncia l'intenzione di presentare una proposta di direttiva sugli alimenti arricchiti.

Può la Commissione:

1. spiegare su quali basi il Comitato scientifico per gli alimenti definirà la soglia di sicurezza per la presenza di vitamine e minerali e in che modo la Commissione si avvarrà di tale soglia al momento di definire nella direttiva stessa i massimali per gli alimenti arricchiti?
2. specificare se la direttiva consentirà l'uso di tali vitamine e minerali, elencati nella direttiva sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (1999/21)?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(16 maggio 2000)

1. La Commissione ha conferito un mandato al Comitato scientifico per gli alimenti (CSA) affinché riesami le soglie massime delle dosi giornaliere di vitamine e minerali che non presentano rischi sanitari. Il CSA è responsabile di garantire che questo riesame sia conforme ai principi di valutazione scientifica del rischio.

La Commissione intende inserire nella proposta di direttiva sugli alimenti arricchiti i principi e i criteri da prendere in considerazione per definire i livelli massimi autorizzati di vitamine e minerali aggiunti. Poiché la citata proposta si trova in fase iniziale, la Commissione non è in grado di fornire particolari circa i principi e i criteri in questione. Ad esempio, uno dei principi consisterà in un principio di base relativo alle disposizioni di legge che disciplinano i prodotti alimentari, vale a dire che i prodotti risultanti dall'aggiunta di vitamine e minerali debbano essere sicuri. Inoltre un altro dei criteri che verrà preso in considerazione sarà quello dell'assunzione potenziale da tutti i tipi di alimenti.

Sulla base dei limiti massimi definiti dal CSA tramite la valutazione scientifica del rischio e applicando i criteri e i principi definiti nell'ambito della valutazione della gestione del rischio, verranno fissati limiti massimi per il tenore di vitamine e minerali negli alimenti arricchiti.

2. La direttiva della Commissione 1999/21/CE del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali⁽¹⁾ comprende un elenco di vitamine e minerali che dovrebbero essere presenti in questi prodotti. Il Comitato scientifico per gli alimenti ha adottato il 12 maggio 1999 un parere sulle sostanze nutritive che potrebbero essere aggiunte agli alimenti con un particolare scopo nutritivo. La relazione comprende un elenco delle vitamine e dei minerali analogo a quello che figura nella direttiva 1999/21/CE. Gli elenchi in questione serviranno da base per definire l'elenco delle vitamine e dei minerali che si possono aggiungere agli alimenti arricchiti.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999.

(2000/C 374 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1004/00 di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Limitazione illegale della libera circolazione dei lavoratori

Per essere riconosciuti guida turistica autorizzata in Italia è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- Si deve superare un esame d'italiano, che non viene tenuto regolarmente, tanto che a volte occorre aspettare 10-15 anni prima del prossimo esame.
- Parte dell'esame consiste in una prova d'italiano scritto. I criteri sono molto severi, e molte guide straniere vengono respinte. Le guide parlano correntemente l'italiano ma spesso non lo scrivono correttamente come le guide nazionali. L'esigenza di poter scrivere l'italiano non appare rilevante, dato che le guide lavorano spesso nella loro madre lingua.
- Superato l'esame, si è abilitati a lavorare soltanto nella città/regione in cui è stato tenuto l'esame. E' reso così impossibile alle guide seguire le comitive in tutto il paese.

Ritiene la Commissione conformi alle disposizioni della Comunità sulla libertà di circolazione dei lavoratori questa forma di esame e il rilascio di simili autorizzazioni?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(17 maggio 2000)

L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato in Italia al possesso di una qualifica del livello indicato nella direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾. La direttiva stabilisce che i cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di esercitare in un altro Stato membro una professione per la quale siano pienamente qualificati nel proprio Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può richiedere all'interessato di sottoporsi a un tirocinio d'adattamento o a una prova attitudinale qualora ci siano differenze sostanziali tra la sua formazione professionale e i requisiti previsti nello Stato membro ospitante.

L'Italia ha recepito la direttiva con un decreto adottato nel 1994 («Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319»). Questo decreto stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio d'adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale qualora ci siano differenze sostanziali tra la formazione professionale del richiedente e quella stabilita dalla legge nazionale. I richiedenti possono far valere i propri diritti in conformità a tale decreto che appare in linea con il diritto comunitario.

A quanto risulta alla Commissione le prove attitudinali vengono tenute regolarmente per i richiedenti che hanno optato per questo tipo di misura compensativa. La prova è in italiano, ma mira ad accertare la conoscenza professionale del richiedente delle materie specifiche necessarie per l'esercizio della professione (ad es. archeologia o storia dell'arte) e non le capacità linguistiche. In ogni caso spetta al richiedente la scelta tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento, che non prevede un esame scritto.

Per quanto riguarda l'ambito geografico delle autorizzazioni, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che secondo la direttiva il richiedente ha il diritto di esercitare la professione alle stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato ospitante. Ciò detto, le autorizzazioni concesse ai cittadini italiani conformemente alle disposizioni che disciplinano l'accesso a questa professione in Italia non sono più estese delle autorizzazioni concesse ai cittadini comunitari dal sistema di riconoscimento, poiché la loro validità è limitata alla sola regione che le rilascia. L'estensione dell'autorizzazione ad altre regioni è regolata dal diritto interno, che si applica ugualmente a tutti i cittadini comunitari. I particolari aspetti locali culturali e storici inerenti a quest'attività sembrerebbero tali da giustificare specifiche disposizioni regionali. La Commissione, pertanto, è del parere che non vi siano palesi infrazioni al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 30 del 9.2.1995 (ultima modifica).

(2000/C 374 E/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1021/00
di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Violazione della legislazione europea da parte delle federazioni di trotto tedesca e belga

1. Può la società di trotto tedesca (HVT) cancellare dal registro tedesco nel quale sono regolarmente iscritti di cavalli da trotto perché è stato superato di un solo mese il termine consentito per l'esportazione all'interno dell'UE?
2. Possono le federazioni belga e tedesca di trotto esigere il pagamento da parte dei membri di diritti di importazione e di esportazione per importazioni ed esportazioni provvisorie e definitive di cavalli da trotto all'interno dell'UE?
3. Può la federazione di trotto tedesca (HTV) opporsi a che giumente con puledro importate da uno Stato membro dell'UE in Germania per ottenere la nazionalità tedesca siano poi esportate definitivamente in un altro Stato membro dell'UE?

4. Può la federazione di trotto tedesca obbligare i proprietari di cavalli da trotto di un altro Stato membro dell'UE a tenere in stalla in Germania per sei mesi all'anno i cavalli di nazionalità tedesca?

5. Può la federazione di trotto tedesca cancellare i cavalli da trotto dal registro dei cavalli tedesco ed escluderli dalle competizioni per la mancata richiesta di un documento di esportazione o per superamento del termine previsto per l'esportazione all'interno dell'UE?

Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione

(16 maggio 2000)

La Commissione non è al corrente dei problemi citati dall'Onorevole parlamentare e pertanto ha avviato un'indagine presso le autorità interessate. La competente autorità di uno Stato membro ha già informato ufficialmente la Commissione di avere richiesto la documentazione del caso all'organizzazione in questione. La Commissione risponderà direttamente all'Onorevole parlamentare circa i risultati delle indagini.

La legislazione comunitaria relativa agli equini riguarda vari aspetti. Le condizioni sanitarie relative alla movimentazione e all'importazione di equini figurano nella direttiva del Consiglio 90/426/CEE del 26 giugno 1990⁽¹⁾ e i particolari relativi al certificato veterinario, da utilizzare in associazione al passaporto per gli equini registrati, figurano nell'allegato B della direttiva in questione. Salvo il caso in cui gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 6 della citata direttiva, il certificato sanitario relativo all'animale dev'essere completato da un funzionario veterinario dello Stato membro di esportazione ogni qualvolta che l'animale si sposta verso un altro Stato membro, a prescindere dal fatto che «l'esportazione» sia permanente o temporanea. Il certificato è valido per un periodo di dieci giorni e pertanto può essere utilizzato per varcare la frontiera più volte nel corso del periodo indicato.

Le norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi figurano nella direttiva del Consiglio 90/427/CEE del 26 giugno 1990 (GU L 224 del 18.8.1990). Sulla base di questa direttiva, la decisione della Commissione 92/353/CEE dell'11 giugno 1992 determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati.⁽²⁾ Conformemente alle disposizioni della decisione, spetta agli Stati membri approvare dette organizzazioni e associazioni, in particolare per evitare qualsiasi discriminazione degli allevatori. I criteri per l'iscrizione e la registrazione degli equini nei libri genealogici figurano nella decisione della Commissione 96/78/CE del 10 gennaio 1996⁽³⁾.

La direttiva del Consiglio 90/428/CEE del 26 giugno 1990 relativa agli scambi di equini destinati a concorsi fissa le condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990).

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990.

⁽²⁾ GU L 192 dell'11.7.1992.

⁽³⁾ GU L 19 del 25.1.1996.

(2000/C 374 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1022/00 di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Competenze del Centro di sorveglianza dell'UE per il razzismo e la xenofobia

Lo stimato quotidiano danese, Berlingske Tidende, del 6 marzo 2000 riferisce che la sig.ra Beate Winkler, capo ufficio del Centro di sorveglianza dell'UE in materia di razzismo e xenofobia (EUMC), ha recentemente partecipato ad un congresso plurietnico a Copenaghen.

In tale occasione detta funzionaria europea avrebbe affermato che il suo compito nonché del suddetto Centro è di rilevare e denunciare dichiarazioni del Dansk Folkeparti, partito che le è stato presentato come appartenente all'estrema destra europea.

Simili dichiarazioni sono effettivamente molto contestabili; la denominazione di «estrema destra» è assurda se riferita a un partito di tendenze sociali e liberali e le condizioni che detto Centro di sorveglianza si presume debba osservare non hanno nulla a che fare con l'attività e la politica del Dansk Folkeparti. Dichiarazioni analoghe, fatte da un giornalista danese di sinistra nel 1999, sono state condannate da un tribunale danese.

La dichiarazione della sig.ra Beate Winkler lascia presumere che essa è dotata di competenze per sorvegliare, ammonire e denunciare cittadini danesi e partiti politici perché possiedono posizioni che il suo Centro non trova corrette. Ciò rappresenta una violazione grave dei diritti democratici dei cittadini danesi, ed è estremamente importante stabilire se la Commissione europea ritiene che le attività politiche della sig.ra Winkler siano conformi al trattato UE e ai compiti affidati al cosiddetto Centro di sorveglianza.

Quali sono, secondo la Commissione, le competenze del Centro dell'Unione europea per il razzismo e la xenofobia, e in particolare le competenze della funzionaria Beate Winkler, impiegata in detto Centro, per criticare partiti politici democratici e posizioni politiche di un paese membro?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia è stato istituito dal Regolamento del Consiglio CE No 1035/97 del 2 giugno 1997⁽¹⁾. Il Regolamento istituisce un ente autonomo che pur essendo subordinato alle istituzioni comunitarie per l'uso dei fondi comunitari, gode della massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti (considerando 23).

Il Regolamento stabilisce gli obiettivi dell'Osservatorio che consistono nel fornire alla comunità e ai suoi stati membri dati oggettivi, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, per aiutarli ad adottare misure o formulare piani di azione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Esso ha anche il compito di studiare la dimensione e l'andamento dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, di analizzarne le cause, le conseguenze e gli effetti e di esaminare gli esempi di corretta prassi per porvi rimedio.

Il Regolamento definisce anche numerosi compiti che l'Osservatorio può svolgere per raggiungere tali obiettivi, i quali consistono nel condurre ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità e nel formulare conclusioni e pareri destinati alla Comunità e agli Stati membri.

In questo contesto, appare evidente che il compito di esaminare lo sviluppo del razzismo e della xenofobia coinvolge una vasta serie di azioni che devono includere necessariamente le dichiarazioni presentate da partiti politici. A tal fine, la Commissione prende atto che l'Osservatorio ha appoggiato e promosso la firma da parte dei partiti politici attraverso l'Europa, della Carta dei partiti politici per una società non razzista, che impegna le parti ad evitare nelle loro piattaforme politiche un linguaggio che potrebbe promuovere o legittimare atteggiamenti razzistici e xenofobi.

⁽¹⁾ GU L 151 del 10.6.1997.

(2000/C 374 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1033/00

di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Clausola 19 del disegno di legge del Regno Unito sui servizi e i mercati finanziari

Con la clausola 19 del disegno di legge sui servizi e i mercati finanziari (disponibile su Internet all'indirizzo: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldbills/032/2000032.htm>) le autorità del Regno Unito mirano ad introdurre una competenza extraterritoriale sui fornitori di servizi finanziari che operano al di fuori del Regno Unito, il che consentirebbe al governo britannico di regolamentare l'attività di società aventi sede in altri Stati membri che vendono servizi finanziari nel Regno Unito tramite Internet.

Può la Commissione far sapere se ritiene che detta clausola sia in contrasto con la legislazione sul mercato interno e se, a suo giudizio, essa è contraria allo spirito e/o ai principi del mercato interno? È possibile che tale clausola non sia conforme alla direttiva sul commercio elettronico (presumendo che quest'ultima entri in vigore conformemente alla posizione comune recentemente adottata dal Consiglio)?

L'approccio seguito dal governo del Regno Unito reca pregiudizio al principio del mercato interno relativo al controllo da parte del paese di stabilimento/paese d'origine?

Qualora la Commissione ritenga che la clausola 19 infranga leggi e principi comunitari, quali provvedimenti intende adottare nei confronti del governo del Regno Unito?

La Commissione ha ricevuto reclami al riguardo?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

La Commissione è al corrente del progetto di legge relativo ai mercati ed ai servizi finanziari (FSMB).

La Commissione si preoccupa di garantire che la clausola 19, una volta entrata in vigore, sia coerente con i principi del mercato interno e, in particolare, con le disposizioni contenute nella proposta di direttiva relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico⁽¹⁾. La Commissione e le autorità britanniche sono in contatto a tale fine.

La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia ufficiale riguardo alla clausola 19, non ancora in vigore.

⁽¹⁾ COM(98) 586 def.

(2000/C 374 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1061/00 di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Discriminazione fra cittadini di uno Stato membro

Torno a rivolgermi alla Commissione dal momento che ritengo di non aver ricevuto risposta all'interrogazione scritta (P-0555/00)⁽¹⁾ precedentemente presentata.

Il governo danese ha presentato una proposta di legge che modifica la legge relativa alle ferie. Il problema è che detta legge discrimina i cittadini assunti senza contratto collettivo rispetto a quelli coperti da detto contratto.

Questo è il testo dell'interrogazione: considera la Commissione conforme al trattato la discriminazione a danno di propri cittadini, discriminazione che contrappone i lavoratori assunti con contratto collettivo ai lavoratori privi di tale contratto — essendo accordata soltanto ai primi la possibilità di riportare giorni di ferie all'anno successivo?

Ritiene legittimo la Commissione che un paese membro discrimini tra i propri cittadini in funzione dell'assunzione o meno con un contratto collettivo?

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(15 maggio 2000)

Come indicato dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta P-0555/00 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la questione da lei sollevata è di competenza delle autorità danesi, a condizione che la legge danese, se modificata, garantisca il rispetto dell'articolo 7 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽²⁾.

Da un punto di vista generale, si può tuttavia affermare che spesso negli Stati membri la normativa opera una distinzione fra diritti e doveri dei cittadini in base a vari motivi. Ciononostante se tali motivi non violano le leggi comunitarie, la ragionevolezza dei provvedimenti presi deve essere giudicata a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

(2000/C 374 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1063/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Violazione di direttive UE e di leggi francesi in occasione della Grande Festività musulmana

Di certo la Commissione è al corrente della brutalità e dell'illegalità del rito che ogni anno, in occasione della Grande Festività musulmana, «Aid-al-Kabir», si celebra a Parigi e durante il quale vengono abbattuti agnelli.

Questo rito viola infatti in modo eclatante non soltanto le leggi francesi, ma anche la direttiva 93/119/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che vieta in particolare l'abbattimento rituale di animali all'aperto. In proposito occorre ricordare anche che prima di essere abbattuti gli animali sono spesso sottoposti a sevizie e maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 della suddetta direttiva.

1. Per quale motivo la Commissione, che ha il compito di vigilare al rispetto dei trattati e della legislazione europei, non è finora intervenuta?
2. Quando intende avviare nei confronti della Francia una procedura per violazione dei trattati (articolo 226) a causa del mancato recepimento della direttiva 93/119/CE?

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione della legislazione comunitaria concernente la macellazione e l'abbattimento di animali conformemente alle disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

La Commissione è al corrente del trattamento che subiscono gli animali in occasione di tale festività. L'insufficiente capienza dei mattatoi in alcune aree urbane francesi sembra essere uno dei motivi delle osservazioni espresse riguardo al trattamento degli animali durante la festività.

La Commissione ritiene che le autorità francesi debbano trovare una soluzione concreta al problema della capienza dei mattatoi. D'altro canto non è possibile consentire che gli animali soffrano quando vengono rinchiusi e macellati.

Sono stati presi contatti con le autorità francesi per apportare miglioramenti alla situazione. In tale occasione, le autorità francesi hanno assicurato, prima della festività, che avrebbero preso numerosi provvedimenti, fra cui stretti contatti con i vari gruppi culturali e religiosi islamici allo scopo di coinvolgerli maggiormente in discussioni sull'argomento e migliorare così la situazione, ottenendo migliori condizioni igieniche e di benessere per gli animali.

Adesso che la festività si è conclusa, si attende una relazione formale delle autorità francesi prima che la Commissione, se opportuno, prenda ulteriori iniziative, quali l'avvio di una procedura in virtù dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2000/C 374 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1066/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Microcredit

Microcredit è un'organizzazione che dà in prestito modeste somme di denaro (soprattutto alle donne) in modo da consentir loro di dare avvio a un'impresa propria in modo che possano diventare indipendenti finanziariamente.

Può la Commissione far sapere quali fondi abbia assegnato la UE all'espansione di Microcredit? Può anche far sapere quali misure abbia preso per garantire che i fondi alla fine giungano alle persone che più ne hanno bisogno?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(18 maggio 2000)

È purtroppo impossibile indicare le somme destinate in modo specifico all'espansione del microcredit, ad esempio separatamente dalle somme stanziati per la formazione dei futuri imprenditori, senza un'indagine approfondita tra gli intermediari che negli Stati membri realizzano i programmi menzionati.

Alcune azioni intraprese dalla Commissione implicano l'utilizzo e la promozione di attività di microcredit. Si tratta di azioni destinate principalmente a facilitare l'accesso al finanziamento per i piccoli imprenditori privi di sufficienti risorse proprie o della possibilità di accedere al finanziamento alle normali condizioni commerciali, ad esempio tramite le banche.

Alcune azioni sono state intraprese nell'ambito dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE). L'azione pilota «Capitale locale a finalità sociale» ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FSE, per esempio, sta sperimentando in 31 diverse zone della Comunità il ricorso a piccoli sussidi a sostegno della coesione sociale e di progetti di creazione di microimprese. Durante il periodo di programmazione 1994-1999, l'iniziativa comunitaria Occupazione-NOW (New opportunities for women – nuove opportunità per le donne) ha sostenuto numerosi progetti che favoriscono l'accesso al finanziamento, particolarmente offrendo formazione. Circa un terzo di queste azioni sono dirette alla creazione di imprese.

Il regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo sociale europeo⁽¹⁾ prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile sotto forma di piccoli sussidi. Il regolamento stabilisce inoltre che il Fondo sostiene le attività destinate a promuovere lo sviluppo dello spirito imprenditoriale (articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e a migliorare l'accesso delle donne all'attività imprenditoriale (articolo 2, paragrafo 1, lettera e). Sebbene la programmazione del periodo 2000-2006 non sia sufficientemente avanzata perché si possano fornire dati concreti, è molto probabile che durante questo periodo le donne imprenditrici ricevano un maggiore sostegno.

È importante notare che le azioni di cui sopra non sono state finanziate con il trasferimento diretto di fondi dalla Commissione al beneficiario finale. Le azioni sono cofinanziate dagli Stati membri e le somme vengono erogate attraverso intermediari locali. I fondi comunitari vengono trasferiti nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, che costituisce un elemento fondamentale di sicurezza finanziaria per questo tipo di operazioni, in cui la precisa conoscenza dei beneficiari locali e delle loro esigenze è decisiva per garantire che l'assistenza sia correttamente orientata.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 374 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1068/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Test della tubercolosi sui bovini

L'unico test per la TB bovina approvato nella UE è il singolo test comparativo di intradermo- tubercolizzazione descritto nella direttiva 64/432⁽¹⁾, che è specifico all'allevamento piuttosto che al singolo animale. Sono stati effettuati notevoli ricerche su test ematici di laboratorio per la TB, ed il test gamma-interferone è il più promettente. Può la Commissione far sapere quando si prevede di introdurre un test ematico per la TB negli allevamenti e fornire particolari sul tipo di test che ha più probabilità di essere utilizzato?

(¹) GU L 121 del 29.7.1964, pagg. 1977-2012.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

L'allegato B della direttiva del Consiglio 64/432/CEE del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina definisce le norme per la fabbricazione e l'utilizzazione delle tubercoline. Secondo la legislazione comunitaria in vigore il test cutaneo della tubercolina è quello utilizzato. Inoltre il manuale delle norme per test diagnostici e vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) stabilisce l'uso esclusivo del test cutaneo della tubercolina per quanto riguarda il commercio internazionale.

La Danimarca, la Germania, le province di Bolzano e di Trento in Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono riusciti a eradicare la malattia utilizzando il test cutaneo della tubercolina e sono riconosciuti quali zone ufficialmente esenti conformemente alla direttiva.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della direttiva in questione, sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario, la Commissione aggiornerà e, se del caso, emenderà l'allegato B per adattarlo agli sviluppi scientifici. Nel novembre 1999 la Commissione ha ricevuto la relazione finale del Comitato scientifico, relazione che è anche pubblicata sul sito web della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori.

Nella relazione in questione il Comitato scientifico veterinario conferma il fatto che il test cutaneo della tubercolina sia quello praticato. Tuttavia, si riferisce anche a test sierologici e al test gamma interferone. Per quanto riguarda quest'ultimo, la relazione conclude che «l'accettazione di questo strumento diagnostico quale procedura ufficiale supplementare per l'individuazione della tubercolosi dovrebbe essere favorita, in modo da consentirne l'uso in situazioni specifiche locali, nell'ambito di programmi individuali di eradicazione».

L'UIE raccomanda il test gamma interferone soltanto per animali pericolosi o difficili da controllare, quali bovini di vario genere con comportamento violento.

Il test gamma interferone attualmente è riconosciuto come test ufficiale in Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

La Commissione procederà al riesame degli allegati tecnici alla direttiva 64/432/CEE, il che comporterà ulteriori consultazioni degli esperti degli Stati membri, dei laboratori diagnostici e delle amministrazioni veterinarie.

(2000/C 374 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1079/00
di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Riconoscimento professionale degli odontotecnici

Tenuto conto della professionalità richiesta per l'esercizio dell'attività odontotecnica ed in considerazione del fatto che in molti dei Paesi membri dell'Unione europea si è già ottenuto il riconoscimento professionale di tale categoria, può la Commissione comunicare le iniziative del governo italiano volte a conseguire il riconoscimento professionale della categoria in oggetto?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

La Commissione non dispone di informazioni riguardo alle iniziative menzionate dall'onorevole parlamentare. Infatti, da una parte, non avendo la professione di odontotecnico fatto oggetto di alcuna armonizzazione comunitaria, gli Stati membri restano gli unici competenti per quanto attiene all'eventuale concessione di uno statuto ufficiale a detta professione ed alla rispettiva regolamentazione (condizioni di formazione, di accesso alla professione e di esercizio). D'altra parte, le direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988⁽¹⁾ e 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992⁽²⁾, relative al sistema generale di riconoscimento dei diplomi e che sono suscettibili di applicarsi al riconoscimento tra Stati membri dei diplomi di odontotecnico, non fissano obblighi per la Commissione di condurre studi approfonditi su tutte le professioni alle quali dette direttive possono applicarsi. Al riguardo, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la professione di odontotecnico è già regolamentata in Italia figurando per detto Paese nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2000/C 374 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1106/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Mancato rispetto da parte dell'Amministrazione spagnola della legge sulla prevenzione dei rischi da lavoro 31/95 dell'8 novembre

La direttiva 89/391/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro è stata recepita dal governo spagnolo nella legge sulla prevenzione dei rischi da lavoro 31/95 dell'8 novembre.

Uno degli obblighi che ne risultano riguarda la composizione paritetica del Comitato per la sanità delle imprese con più di 100 addetti che dovrà pertanto essere composto da quattro funzionari designati dal sindacato e da altri quattro funzionari designati dall'Amministrazione pubblica. Il centro penitenziario di A Lama, in Pontevedra, Galizia, che conta più di 100 addetti disattende un siffatto obbligo poiché il Comitato per la sanità non conta alcun membro di nomina amministrativa rendendo carente il suo funzionamento. Per questo motivo i funzionari nominati dal sindacato hanno inoltrato un ricorso al Direttore della prigione, alla Direzione generale degli istituti penitenziari, al Ministero delle amministrazioni pubbliche nonché al Difensore civico senza per il momento aver conseguito alcun risultato.

Considerate le inadempienze dell'Amministrazione quali provvedimenti ventila la Commissione europea per garantire il rispetto di una legge, come la succitata direttiva, da parte del governo centrale spagnolo evitando così le discriminazioni perpetrate?

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 maggio 2000)

La direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾, stabilisce, nei suoi articoli 10 e 11, le norme relative all'informazione, alla consulenza e alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

Secondo l'articolo 4 della direttiva 89/391/CEE, spetta agli Stati membri garantire un controllo e una sorveglianza adeguati delle disposizioni nazionali che recepiscono tale direttiva.

Di conseguenza tutte queste pratiche di eventuali infrazioni alle disposizioni nazionali che recepiscono tale direttiva devono essere portate a conoscenza delle autorità spagnole in materia, cioè all'Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale che deve organizzare ed effettuare ispezioni e verifiche necessarie a una buona applicazione di questi provvedimenti.

La Commissione non mancherebbe di adottare le misure necessarie qualora fosse in possesso di elementi concreti comprovanti che le autorità spagnole non assicurerebbero il controllo dell'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 89/391/CEE.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

(2000/C 374 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1176/00**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Nazionalità degli alti funzionari responsabili della liberalizzazione dei servizi postali

Può la Commissione confermare che:

- il nuovo Direttore responsabile dei servizi postali nel mercato interno è olandese,
- il Consigliere speciale del Commissario in materia di affari postali è olandese,
- il Capo di gabinetto del Commissario responsabile per la liberalizzazione dei servizi postali è olandese,
- il Commissario competente è olandese,
- le Poste olandesi sono quelle che in Europa sostengono nella maniera più attiva la completa liberalizzazione del settore?

Concorda la Commissione sul fatto che agli occhi dell'opinione pubblica tale situazione potrebbe minare la credibilità della sua riforma interna, ed in particolare la sua intenzione di «de-nazionalizzare» i posti ed i settori della politica?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(15 maggio 2000)

La risposta alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare è affermativa. Vale altresì la pena di far presente che della squadra di sei persone che trattano le questioni postali nella direzione generale per il mercato interno due sono francesi, una tedesca, una britannica, una portoghese con un capo unità di nazionalità spagnola. Inoltre, il direttore generale aggiunto della direzione generale per il mercato interno è austriaco mentre il direttore generale è britannico. Va altresì rilevato che la Commissione è in contatto con tutte le istanze proposte alla normativa e con gli operatori postali in vari Stati membri.

Infine, per quanto riguarda la politica di «de-nazionalizzazione» dei posti, la risposta di cui sopra tende a dimostrare che non esistono particolari problemi al riguardo.

(2000/C 374 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1190/00
di Timothy Kirkhope (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Fondo sociale europeo

L'attuale sistema di pagamento del Fondo sociale europeo (FSE) prevede che i progetti dei settori del volontariato e associazionistico ottengano un anticipo del 50 %, seguito da un ulteriore anticipo del 30 % (quando è stata utilizzata metà del primo anticipo). Il rimanente 20 % viene erogato in seguito alla presentazione della domanda finale.

Il nuovo sistema proposto dal Ministero dell'istruzione e dell'occupazione comporterà un anticipo pari ad appena il 10 % ed il progetto dovrà quindi presentare domande retroattive (probabilmente a scadenza trimestrale) per ottenere ulteriori pagamenti. Un saldo del 20 % sarà comunque trattenuto per essere versato in seguito alla domanda finale.

Può la Commissione precisare se ha il diritto e il potere di intervenire nel sistema di pagamenti del Fondo sociale europeo a livello nazionale, qualora ritenga che le risorse non siano assegnate nel modo più efficace e vadano a vantaggio delle organizzazioni che meritano e richiedono questo finanziamento per sopravvivere? Si ritiene che almeno il 90-95 % delle organizzazioni che attualmente ricevono risorse dall'FSE chiuderanno, in base al nuovo sistema di pagamento, per mancanza di fondi a sostegno dei loro programmi.

Sarebbe possibile per la Commissione favorire il sistema di pagamento alternativo avanzato dalle organizzazioni interessate,

cioè il «modello scozzese» che prevede:

- Primo trimestre: 30 % d'anticipo
- Secondo trimestre: 25 % d'anticipo, purché vi siano realizzazioni soddisfacenti nel primo trimestre
- Terzo trimestre: 25 % d'anticipo, purché vi siano realizzazioni soddisfacenti nel secondo trimestre
- Quarto trimestre: 20 % pagamento finale retroattivo, fatta salva una verifica contabile soddisfacente su tutti i trimestri?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

L'autorità responsabile della gestione del programma è altresì responsabile della fissazione delle norme dettagliate in materia di attuazione del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito di uno Stato membro. I documenti di programmazione adottati dalla Commissione non conterranno informazioni relative a determinati punti, quali, ad esempio, gli importi versati a titolo di anticipo agli organizzatori del progetto. Nella fattispecie, la Commissione non può intervenire al riguardo.

Tuttavia, va segnalato che, a seguito delle discussioni che hanno avuto luogo nel Regno Unito, il Ministero dell'Educazione e dell'Occupazione ha deciso recentemente di incrementare dal 10 al 30 % i rimborsi anticipati dei costi del progetto, per il primo anno, a tutte le organizzazioni interessate, decisione questa che la Commissione accoglie favorevolmente.

(2000/C 374 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1221/00**di Robert Evans (PSE) alla Commissione***(10 aprile 2000)*

Oggetto: Trasporto di animali vivi — uso di punti di sosta riconosciuti in Italia

La direttiva 91/628/CEE del Consiglio⁽¹⁾ (modificata dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio⁽²⁾), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, stabilisce che gli animali devono essere scaricati e beneficiare di un periodo di riposo di 24 ore, essere nutriti e abbeverati dopo viaggi di 29 ore nel caso degli ovini e dei bovini e di 24 ore nel caso dei suini.

Lo scarico, l'alimentazione, l'abbeveraggio e il periodo di riposo obbligatori devono aver luogo in un punto di sosta approvato dallo Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio⁽³⁾.

Molti animali della specie suina, ovina e bovina vengono trasportati in lunghi viaggi verso l'Italia da altri Stati membri. Quali punti di sosta italiani vengono normalmente usati per lo scarico, l'alimentazione, l'abbeveraggio e il riposo degli animali che entrano in Italia settentrionale da altri Stati membri per poi attraversare tutto lo Stato fino a giungere al sud del paese o in Grecia?

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(4 maggio 2000)*

Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1255/97 del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva del Consiglio 91/628/CE modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE del 29 giugno 1995 sulla protezione degli animali durante il trasporto stabilisce (all'art. 3(1) che: «gli Stati membri provvedono affinché i punti di sosta siano approvati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano.» La competenza della Commissione è definita al par. 3 del medesimo articolo, che recita «l'autorità competente notifica alla Commissione l'elenco dei punti di sosta approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti. La Commissione comunica tali informazione agli Stati membri nell'ambito del Comitato veterinario permanente».

Inoltre, per aumentare la diffusione dell'elenco al pubblico, in particolare alle organizzazioni non governative, quali i trasportatori e le organizzazioni di protezione degli animali, la Commissione ha reso disponibile l'elenco del sito Internet:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dg6/vets/info/data/stagpt/stagpt.htm>

Per quanto riguarda il trasporto di animali verso la Grecia o l'Italia meridionale, l'ultimo aggiornamento dell'elenco, del 31 marzo 2000, indicava sette punti di sosta in Italia. L'ultimo punto di sosta comunicato dalle autorità italiane è situato nella provincia di Bari (Puglia), il che corrisponde all'itinerario principale utilizzato per il trasporto di ovini in Grecia. Un altro punto di sosta in Italia si trova nella provincia di Roma (Lazio) su uno dei principali itinerari verso l'Italia meridionale

La Commissione segue con particolare attenzione la creazione della rete dei punti di sosta nell'ambito del territorio comunitario.

(2000/C 374 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1223/00**di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione***(14 aprile 2000)*

Oggetto: Abilitazione di insegnanti francesi allo svolgimento di un'attività professionale presso scuole bavaresi

L'esercizio della professione di insegnante presso le scuole bavaresi da parte di una cittadina francese con una formazione di insegnante liceale di tedesco e francese (sancita da un diploma CAPES) e dieci anni di

esperienza professionale presso una scuola francese è subordinata all'ottenimento a pieni voti di un diploma di lingua tedesca, il cosiddetto «Großes Deutsches Sprachdiplom». Se sono poi accertate ulteriori differenze rispetto alle vigenti norme che disciplinano l'accesso alla professione di insegnante, la stessa persona deve inoltre sottoporsi ad ulteriori prove attitudinali ovvero effettuare tirocini di adattamento.

1. Come giudica la Commissione l'obbligo di produrre detti certificati (diploma di lingua tedesca, prove attitudinali, tirocini di adattamento) visti il divieto di discriminazione dei cittadini dell'Unione europea e il principio della «libera circolazione delle persone»?

2. Considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, il settore dell'istruzione rientra nelle competenze degli Stati membri e delle regioni, detti principi non vengono elusi subordinando il riconoscimento a requisiti tali da rendere praticamente impossibile il libero esercizio della professione di insegnante in un altro Stato membro?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(18 maggio 2000)

Il riconoscimento delle qualifiche di insegnante è disciplinato dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce che i cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di esercitare in un altro Stato membro una professione per la quale sono pienamente qualificati nel proprio Stato membro d'origine. La direttiva non armonizza i diversi corsi di formazione richiesti in ogni Stato membro per l'accesso alle varie professioni. Per questa ragione, l'articolo 4 della direttiva stabilisce che lo Stato membro ospitante possa imporre all'immigrante una misura compensativa (cioè, a scelta del richiedente, una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento) qualora vi siano differenze sostanziali tra l'istruzione e la formazione dell'immigrante ed i requisiti prescritti dallo Stato membro ospitante.

Le autorità bavaresi, di conseguenza, hanno il diritto di imporre al possessore di un titolo di insegnante conseguito in un altro Stato membro un tirocinio d'adattamento o una prova attitudinale allo scopo di colmare le lacune che vengono riscontrate nella sua istruzione e formazione professionale rispetto a quanto si richiede in Baviera.

I requisiti linguistici, secondo l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽²⁾, sono compatibili con il diritto comunitario quando sono giustificati dalla natura dell'impiego. La Corte di giustizia ha stabilito che il posto di insegnante in istituti d'istruzione professionale è di natura tale da giustificare il requisito della conoscenza linguistica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del citato regolamento, a patto che tale requisito sia imposto in modo proporzionato e non discriminatorio (sentenza del 28 novembre 1989, causa C-379/87). La Commissione reputa che la legislazione bavarese non contravvenga a tali principi, dal momento che prevede che l'autorità competente possa accettare altre prove, oltre al «Großes Deutsches Sprachdiplom», della conoscenza linguistica del richiedente. A quanto consta alla Commissione, le autorità bavaresi richiedono il «Großes Deutsches Sprachdiplom» solo quando l'immigrante non può fornire altre prove della conoscenza linguistica necessaria per insegnare le materie specifiche che rientrano nell'autorizzazione richiesta.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 257 del 19.10.1968.

(2000/C 374 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1234/00 di Karin Scheele (PSE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Plastificante dietilesiladipato nel PVC

Nei supermercati austriaci è normale che alcuni prodotti alimentari, come ad esempio il formaggio già tagliato in porzioni, vengano impacchettati in pellicole per alimenti (ad esempio PVC). Questi imballaggi

estensibili in PVC contengono tra l'altro il plastificante dietilesiladipato, sospettato di essere nocivo alla salute. A contatto con gli alimenti, soprattutto se grassi, parte di questo plastificato passa agli alimenti stessi.

Nella direttiva della Commissione 89/109/CEE⁽¹⁾ del 21.12.1989 (nella versione della direttiva 95/3/CE)⁽²⁾ relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, si fissa un limite massimo generale di 60 mg/kg. Un'indagine condotta dall'Istituto per l'igiene alimentare di Salisburgo (Austria) ha dimostrato tuttavia che nel 73 % dei casi questo valore viene superato, così come talvolta viene superata di addirittura quattro volte la dose giornaliera tollerabile.

1. La Commissione ha di recente effettuato o commissionato studi sui possibili effetti nocivi sulla salute del dietilesiladipato, o prevede di farlo nel prossimo futuro? Qualora studi del genere siano già stati realizzati, quali sono i loro risultati?
2. Ha essa già preso in considerazione la possibilità di vietare l'uso delle pellicole in PVC (soprattutto quelle contenenti dietilesiladipato) come materiale d'imballaggio per i prodotti alimentari?
3. Prevede essa d'introdurre un valore limite specifico per il dietilesiladipato? In tal caso, che valore intende proporre?

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44.

Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione

(10 maggio 2000)

1. La Commissione è consapevole dei problemi causati dalla migrazione dei plastificanti nei prodotti alimentari grassi e pertanto ha richiesto il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione (CSA) circa la tossicità del dietilesiladipato (DEHA). Il Comitato scientifico dell'alimentazione s'interessa delle questioni relative alle sostanze che entrano in contatto con gli alimenti. Il CSA, nella riunione del 16 dicembre 1994, ha definito la dose giornaliera tollerabile (DGT) per questa sostanza, fissandola a 0,3 mg per kg di peso corporeo (mg/kg pc). Ciò significa che una persona del peso di 60 kg può tollerare giornalmente nel corso della vita un'esposizione pari a 18 mg di DEHA. Il Ministero dell'agricoltura britannico ha eseguito due studi per stimare quale sia l'esposizione reale dei consumatori, prendendo in considerazione il livello di DEHA nell'alimentazione quotidiana dei cittadini del Regno Unito. Il risultato di entrambi gli studi è stato che l'esposizione stimata dei consumatori era inferiore (nel caso del secondo studio, notevolmente inferiore) alla soglia di tolleranza definita dal Comitato scientifico.

2. No. Un divieto di utilizzazione delle pellicole in PVC (in particolare quelle contenenti dietilesiladipato) non si giustifica sulla base della documentazione scientifica disponibile. Tuttavia, la Commissione continuerà a controllare gli sviluppi in questo settore.

3. Sì. La Commissione sta preparando un nuovo emendamento della direttiva della Commissione 98/128/CEE del 23 febbraio 1990 relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾, per regolamentare la migrazione specifica di DEHA. In questa fase è prematuro indicare la soglia massima prevista per la migrazione specifica. In effetti non sono ancora state completate le consultazioni delle parti interessate (Stati membri, laboratori, ecc.) e si aspetta di ricevere altri dati statistici che potrebbero influenzare la stima dell'esposizione reale e la posizione della Commissione in proposito.

⁽¹⁾ GU L 75 del 21.3.1990.

(2000/C 374 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1235/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(10 aprile 2000)*

Oggetto: «Bristol Austria — Dipl. Ing. K.J. Madden» contro «Pfeifer Ges. m.b.H.»

La «Bristol Austria — Dipl. Ing. K.J. Madden» è una piccola società registrata sotto il nome del proprietario, il sig. Ken J. Madden. Essa offre consulenze a quelle imprese britanniche che vogliono esportare nell'Europa centrale e lavora soprattutto con la «Bristol Uniforms Ltd», la quale fornisce le tute ai pompieri austriaci. L'indirizzo web della ditta del sig. Madden è: «bristol-austria.com».

Un produttore austriaco noto come «Pfeifer Ges. m.b.H.» ha insistito affinché la ditta del sig. Madden modificasse il suo indirizzo web eliminando l'indicazione «austria». Se la ditta del sig. Madden non avrà ottemperato entro il 6 aprile a questa richiesta, dovrà difendersi in giudizio. Eppure, l'indirizzo web non lascia supporre che la ditta sia qualcosa di diverso da un'impresa.

La Pfeifer detiene in pratica una posizione di monopolio in Austria, essendo uno dei due produttori austriaci di abbigliamento antincendio. Nel 1997 è stata denunciata dall'Associazione dei pompieri austriaca per aver usato illecitamente il simbolo registrato di tale Associazione insieme al nome di una sussidiaria, e di recente ha lanciato sul mercato europeo una nuova tuta antincendio che la BTG (il principale laboratorio di prova del Regno Unito) e due diversi laboratori di prova tedeschi hanno valutato, al termine di prove esaurienti, inferiore del 32 % agli standard richiesti.

Intende la Commissione esaminare la questione e stabilire se la «Pfeifer Ges. m.b.H.» ha operato illegalmente nel cercare di costringere la ditta del sig. Madden a mutare l'indirizzo del suo sito web?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(12 maggio 2000)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare, sulla base delle informazioni disponibili, sembra riferirsi ad una vertenza inerente ad una denominazione di dominio nell'ambito del dominio di massimo livello.COM.

La registrazione delle denominazioni di dominio nell'ambito di.COM rientra nelle responsabilità della società Network Solutions Inc. (NSI). La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha istituito una procedura uniforme di composizione delle vertenze suscettibile di essere applicata a tutte le vertenze in materia di marchi causate dalla registrazione fatta in.COM.

Stando alla politica adottata dall'ICANN la maggior parte delle vertenze relative a denominazioni di dominio con riferimento ai marchi deve essere risolta mediante accordo, arbitrato o azione legale prima che un funzionario preposto cancelli, sospenda o trasferisca un nome di dominio (cfr. <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>). Le vertenze che insorgono da registrazioni abusive di denominazioni di dominio (per es. cybersquatting) possono essere affrontate mediante atti amministrativi snelliti che il titolare del marchio avvia introducendo una denuncia con un fornitore di servizi autorizzato (service provider) in materia di risoluzione delle vertenze.

La Commissione non è competente per decidere in tali casi. L'abitante della circoscrizione elettorale dell'onorevole membro dovrebbe avvalersi della consulenza legale presso uno specialista nel settore.

(2000/C 374 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1255/00**di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione***(14 aprile 2000)*

Oggetto: Cittadina italiana minorenni trattenuta a Kuwait City

Erica ha tredici anni e è figlia di madre italiana e padre egiziano. Dalla metà di gennaio si trova rifugiata presso l'Ambasciata italiana di Kuwait City, dove si è volontariamente e spontaneamente recata in cerca di

aiuto. La ragazza, affidata al padre in base alla sentenza di divorzio fra i genitori, trova insopportabile vivere con lui in ambiente islamico, in un paese che notoriamente calpesta molti dei diritti che le donne europee considerano inalienabili. Erica è cittadina italiana e vuole tornare a vivere in Italia con la madre e la sorellina. Le autorità italiane l'hanno presa sotto tutela e le prestano ogni assistenza, come previsto dalla legge italiana. Risulta peraltro difficile farla uscire dal paese e raggiungere la madre, come è suo desiderio ed è stato reiterato in una lettera scritta al Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Quali misure intende porre in essere la Commissione affinché il suo delegato aiuti l'Ambasciata italiana nell'azione che sta svolgendo per realizzare la volontà di Erica e farla tornare a vivere in Europa con la madre?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(16 maggio 2000)

La Commissione non ha un ufficio di rappresentanza in Kuwait.

Essa non è stata consultata in merito al caso sollevato dall'onorevole parlamentare, che d'altronde non rientra nelle sue competenze ma in quelle degli Stati membri e, più precisamente, nelle relazioni bilaterali tra Italia e Kuwait.

La Commissione auspica che le autorità dei due paesi si adoperino per risolvere la questione nel rispetto della legge e nell'interesse della ragazza.

(2000/C 374 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1268/00 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Istituto commerciale euro-arabo

La risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 1984⁽¹⁾ aveva creato in Spagna l'Università euro-araba, nell'ambito del dialogo euro-arabo stabilito tra la allora Comunità Economica europea e la Lega araba.

Il progetto di istituzione dell'Istituto commerciale euro-arabo, con sede a Granada, era stato approvato dal Comitato Mediterraneo della Commissione europea il 21 settembre 1994.

La Conferenza euromediterranea di Barcellona del novembre 1995 fa riferimento all'Istituto, e all'importante compito che è chiamato a svolgere nel settore della formazione professionale e dell'istruzione, di modo che è indiscutibile la sua importanza come progetto di cooperazione regionale nell'area mediterranea.

Il Parlamento europeo ha approvato per l'esercizio 1999 una voce di bilancio di 100 000 € per l'Istituto (A-3119); l'importo non è stato ancora erogato dalla Commissione, al pari di una sovvenzione oggetto di impegno di 380 000 €; al tempo stesso, la Commissione ha dotato l'istituto di un fondo di ammortamento di 6 milioni di €, dei quali sono utilizzabili, in teoria, solo gli interessi; le difficoltà burocratiche impediscono tuttavia anche l'utilizzo di questi.

1. Quali sono le cause che impediscono l'utilizzo dei fondi citati?
2. La Commissione è cosciente del fatto che le difficoltà economiche esposte possono impedire il funzionamento di un progetto così importante di cooperazione euro-araba in una regione vitale per gli interessi dell'Europa, come risulta dalle numerose risoluzioni del Parlamento europeo e dalle dichiarazioni della Commissione e del Consiglio?
3. Ha la Commissione la volontà politica di prestare la massima cooperazione e aiuto finanziario all'Istituto commerciale euro-arabo, trattandosi di un progetto dalle ripercussioni molto positive sullo scambio di esperienze e formazione di direttivi aziendali del mondo arabo e dell'Europa?

⁽¹⁾ GU C 117 del 30.4.1984, pag. 165.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(16 maggio 2000)

Per esaminare i risultati finora ottenuti dall'Istituto commerciale euro-arabo (EAMS) rispetto agli obiettivi iniziali è stato affidato ad alcuni esperti uno studio di ristrutturazione.

Dalle conclusioni della valutazione degli esperti risulta che esiste una differenza sostanziale tra gli obiettivi iniziali e i risultati ottenuti.

Attualmente il progetto dell'Istituto commerciale euro-arabo viene valutato attentamente al fine di stabilire il miglior piano d'azione per il suo futuro.

La Commissione è consapevole delle difficoltà economiche dell'istituto e dell'importanza che il progetto riveste e tenterà di prendere decisioni obiettive nel miglior interesse di tutte le parti.

(2000/C 374 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1291/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Progetto di costruzione di una stazione di depurazione nel comune di Gondomar contestualmente al progetto di bonifica integrale della valle a mare di Vigo finanziata dal Fondo di coesione

La decisione della Commissione sul sovvenzionamento a carico del Fondo di coesione del complesso di progetti di bonifica integrale della valle a mare di Vigo, in Galizia, (decisione della Commissione 95/11/61/035) prevede in uno dei suoi articoli un'azione specifica finalizzata alla bonifica integrale di Gondomar e del fiume Minõr, per un costo complessivo di 4.836.036 ecu. Con riferimento alla bonifica di Gondomar, la prima fase consiste nella costruzione di una stazione di depurazione e vari collettori, opere già ultimate ma non ancora ufficialmente funzionanti. Fortemente contestato, il succitato progetto è stato persino denunciato dinanzi al difensore civico di Galizia poiché il depuratore è stato costruito su terreni privati appartenenti ad un unico proprietario ed il contratto di vendita, stipulato nel massimo riserbo e in maniera irregolare, risulta estremamente lucrativo per il suo proprietario il quale ora sollecita per di più una riqualificazione dei terreni per procedere alla costruzione di una urbanizzazione. A ciò si aggiunge il fatto che non sono ancora stati ultimati i lavori di costruzione della strada di accesso al depuratore la quale attraversa i terreni di detto proprietario (collegando la strada Ramallosa-Gondomar al circondario di Dornas, comune di Gondomar).

Ciò premesso, porrebbe la Commissione sollecitare un'inchiesta sui fatti denunciati nonché una valutazione e verifica del progetto di cui trattasi, il quale, tuttora bloccato, denota persino gravi carenze di funzionamento?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(7 giugno 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 374 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1302/00
di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Dichiarazione del Segretario generale aggiunto del Consiglio

In quanto membro del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione condivide quanto affermato dal sig. Phillippe de Boissieu, Segretario generale aggiunto del Consiglio, nella sua dichiarazione del 3 aprile alla commissione per gli affari costituzionali, secondo la quale il Consiglio europeo non poteva illustrare le conclusioni della Presidenza non avendole mai lette?

Concorda con il sig. de Boissieu, secondo cui il Consiglio europeo non è in grado di svolgere un ruolo efficace nel coordinamento degli affari generali del Consiglio?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione

(23 maggio 2000)

La Commissione non ha l'abitudine di formulare giudizi su questioni interne riguardanti altre istituzioni della Comunità.

(2000/C 374 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1323/00 di Alexandre Varaut (UEN) alla Commissione

(17 aprile 2000)

Oggetto: Restrizioni imposte in Francia alla trasmissione televisiva di manifestazioni sportive estere

Potrebbe la Commissione far conoscere la sua posizione sui ricorsi presentati nel 1995 segnatamente dai produttori e dai negozianti di vini francesi DOC, in ordine alle restrizioni imposte in Francia alla trasmissione televisiva di manifestazioni sportive estere a causa degli striscioni apposti nei campi di gioco per reclamizzare le bevande alcoliche. Una siffatta imposizione delle autorità francesi si basa sia su una interpretazione restrittiva della cosiddetta legge francese «loi Evin» che vieta qualsiasi pubblicità televisiva sia sul preteso «codice di buona condotta» (predisposto nel marzo 1995) che ha formalizzato detta interpretazione. Ciò premesso:

1. Intende la Commissione archiviare il dossier pur avendo ravvisato, nel suo parere motivato del luglio 1996, evidenti restrizioni alla libera prestazione dei servizi e nonostante che la Francia non abbia, dal canto suo, manifestato alcuna intenzione di modificare la sua posizione?
2. Come possono le discussioni con le autorità francesi pervenire ad una soluzione soddisfacente se, come è noto, contrariamente all'impegno da loro assunto nel dicembre 1998 esse non hanno consultato i ricorrenti e se dal 1996 sono state più di una volta intavolate discussioni senza che sia emersa una qualsiasi soluzione?
3. Rispettano le autorità francesi il principio di proporzionalità visto che il loro atteggiamento, formalizzato nel preteso «codice di buona condotta», consente di mettere in onda eventi sportivi che godono del massimo gradimento (coppe del mondo o campionati mondiali) impedendo ai medi produttori (produttori di vini) di fare pubblicità in occasione di manifestazioni che sarebbero loro accessibili e, in ultima analisi, di penalizzare bevande (i vini) di cui i giovani non sono certo grandi consumatori?
4. Considerato che il preteso «codice di buona condotta» non vincola in alcun modo le autorità incaricate in Francia di incriminare l'autore di una violazione della succitata legge Evin e, pertanto, di un reato penale, come intende la Commissione garantire, nell'ambito delle discussioni con la Francia, la certezza giuridica nelle condizioni definite dalla Corte di giustizia?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

La Commissione prosegue i contatti ad alto livello con le autorità francesi per trovare, di comune accordo, delle soluzioni soddisfacenti in materia di restrizioni alla libertà di prestazione di servizi che hanno giustificato, nel 1996, l'invio di un parere motivato. Nel quadro delle discussioni il membro della Commissione responsabile del mercato interno incontrerà prossimamente i ministri francesi interessati. Il risultato delle discussioni sarà determinante ai fini della prosecuzione della procedura in corso.

La Commissione è convinta che sia ancora possibile trovare delle soluzioni soddisfacenti. Essa sottolineerà, durante le discussioni future, l'importanza per le autorità francesi di consultare le parti interessate, compresi i ricorrenti.

Le discussioni hanno appunto per scopo quello di trovare risposte proporzionate rispetto al diritto comunitario ed agli obiettivi di salute pubblica perseguiti dalla regolamentazione in questione. La Commissione è conscia delle conseguenze della normativa in causa, segnatamente per i medi produttori quali i produttori di vino. Gli effetti della legislazione saranno al centro delle discussioni.

Un codice di condotta è suscettibile di offrire soluzioni rapide e soddisfacenti ai problemi posti a patto però che siano riunite talune condizioni, in termini di consultazione delle parti interessate, contenuto, trasparenza e diffusione. Per massimizzare la sicurezza giuridica la Commissione ritiene in particolare che ogni parte interessata (inserzionista, emittente ...) dovrebbe potere, in un caso preciso, ottenere rapidamente da parte delle autorità francesi indicazioni chiare e precise sulla situazione di una data prova sportiva riguardo alle distinzioni operate dal codice.

(2000/C 374 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1339/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Norme sulla consultazione dei lavoratori

Ritiene la Commissione che quanto reso noto il 6 marzo dalla Commercial Hydraulics Ultra Division relativamente alla chiusura della fabbrica di Cheltenham (Regno Unito) con la conseguente perdita di 252 posti di lavoro, nonché al fatto che le consultazioni sarebbero state avviate solo dopo la diffusione della notizia stessa, sia conforme allo spirito delle norme sulla consultazione dei lavoratori?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-0883/00 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 178.

(2000/C 374 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1372/00

di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(26 aprile 2000)

Oggetto: Proposta di direttiva sui complementi alimentari

La mancanza nell'Unione europea di una legislazione armonizzata in materia di complementi alimentari ha serie conseguenze per la libera circolazione di tali prodotti.

Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la Commissione ha annunciato per il marzo 2000 la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di una proposta di direttiva sui complementi alimentari. Tale misura di armonizzazione potrebbe fornire una soluzione per il suddetto problema.

Può la Commissione far sapere a che punto è l'elaborazione della proposta di direttiva e quando intende presentarla al Consiglio e al Parlamento?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(26 maggio 2000)

La proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sugli additivi alimentari, annunciata al paragrafo 105 del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, è stata adottata dalla Commissione l'8 maggio 2000. Verrà prossimamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

(2000/C 374 E/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1378/00
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Raccordo autostradale Asti-Cuneo

Il governo italiano sembra intenzionato ad iniziare la costruzione del raccordo autostradale piemontese Asti-Cuneo, senza bandire una pubblica gara. Il governo ha inoltre approvato diciannove convenzioni con le relative società concessionarie con altrettanti decreti ministeriali. La Corte dei Conti italiana, che ha sbloccato sette delle diciannove convenzioni tra l'Anas e altrettante società concessionarie, non si è ancora pronunciata sulla proroga della concessione alla Satap. Esiste però una lettera al governo italiano inviata nel mese di settembre 1999 dal consigliere delegato della Corte al controllo dell'Anas, in cui si sostiene che la concessione rilasciata nel 1991 dal governo alla Satap è illegittima, perché emanata con trattativa privata nonostante fosse già in vigore la direttiva europea 89/440⁽¹⁾ che imponeva una gara pubblica europea.

Oltre a ciò il progetto del raccordo stradale Asti-Cuneo, in merito al quale nel 1993 ha espresso parere negativo la Commissione Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, è stato successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri con le votazioni del 1994 e del 1999, con alcune modifiche, senza tuttavia una nuova procedura di VIA, né la ripubblicazione del progetto stesso, impedendo di conseguenza ai cittadini coinvolti dal tracciato di presentare le loro osservazioni.

Nel caso specifico del raccordo Asti-Cuneo esiste un ricorso pendente presso il Tribunale Amministrativo del Lazio sulla progettazione del tratto Massimini-Cuneo ed infine un'inchiesta giudiziaria sui bilanci Satap, con 33 richieste di rinvio a giudizio per falso in bilancio a carico dei suoi amministratori.

Alla luce dei fatti summenzionati non ritiene la Commissione che la proroga della concessione autostradale da parte del governo italiano alla Società Satap, senza indire pubblica gara, sia contraria alla legislazione comunitaria, in particolare alle direttive 92/50/CEE⁽²⁾, 93/36/CEE⁽³⁾ e 93/37/CEE⁽⁴⁾, nonché poco opportuna, date le varie inchieste giudiziarie che riguardano la Società concessionaria italiana? Non ritiene inoltre la Commissione che il nuovo progetto debba essere sottoposto alla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale?

⁽¹⁾ GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(29 maggio 2000)

La Commissione intende chiedere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità con il diritto comunitario degli appalti pubblici della costruzione del nuovo tronco autostradale Asti-Cuneo nonché della proroga della concessione alla società Sartap, segnalati dall'onorevole parlamentare. Qualora, dalla disamina di dette informazioni, risultasse che le procedure seguite sono incompatibili con il precitato diritto comunitario, la Commissione potrà avviare la procedura per infrazione prevista all'articolo 226 del trattato CE (ex-articolo 169).

Occorre tuttavia precisare che tale questione, come pure quella inerente alle altre concessioni menzionate dall'onorevole parlamentare, va trattata nel contesto più generale delle concessioni autostradali in tutti gli Stati membri che la Commissione è in grado di esaminare attualmente.

Le autorità italiane hanno già fornito alla Commissione informazioni concernenti il quadro normativo generale che disciplina le proroghe delle attuali concessioni. Ai sensi della direttiva ministeriale del 20 ottobre 1998, n° 283, le concessioni attualmente esistenti possono essere prorogate soltanto in funzione della risoluzione mediante transazione del contenzioso insorto a causa del blocco delle tariffe, che darebbe il diritto agli attuali concessionari ad un rimborso. Inoltre, ai sensi della direttiva ministeriale suddetta, ogni concessionario autostradale sarebbe obbligato, per legge, nonché per ciascuna singola convenzione, ad aggiudicare tutti gli appalti relativi ai lavori secondo le norme comunitarie di aggiudicazione, e di assegnare un minimo del 40 % dei lavori a terzi.

Tali informazioni, come quelle provenienti dagli altri Stati membri, sono attualmente all'esame della Commissione per definire una posizione coerente per l'insieme delle concessioni autostradali, tenuto conto delle importanti implicazioni economiche e sociali del dossier in questione.

Per quanto attiene alla valutazione dell'impatto ambientale, sulla scorta delle informazioni fornite dall'onorevole membro, la Commissione non è in grado di farsi un'idea della materia. Qualora il progetto autostradale modificato Asti-Cuneo fosse stato autorizzato per conformarsi sostanzialmente alle critiche formulate nella procedura originale di valutazione di impatto ambientale, esso non sarebbe necessariamente dovuto diventare oggetto di una nuova procedura VIA. L'onorevole parlamentare è cortesemente invitato a fornire ulteriori informazioni in merito al fine di consentire alla Commissione di valutare il caso.

(2000/C 374 E/260)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1415/00
di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(3 maggio 2000)

Oggetto: Istruzione aiuti statali contro Crédit Mutuel

In che senso si può parlare di aiuti statali nel caso della banca cooperativa francese «Crédit Mutuel», sapendo che il Libro blu organizza una raccolta e un sostegno al risparmio popolare e che le somme raccolte sono destinate a fini di interesse generale definiti dai pubblici poteri, come lo sviluppo locale e gli alloggi sociali? Oltre a ciò la rete raccoglitrice, il Crédit Mutuel, ha dovuto rispettare, in compenso, taluni obblighi specifici supplementari (limitazione della sua rete e del suo campo di intervento in particolare).

Nelle rare vertenze riguardanti il risparmio che hanno formato oggetto di esame da parte della Commissione europea, le soluzioni ricercate non sono mai state delle ammende. Condivide la Commissione l'opinione che nella fattispecie la ricerca di una soluzione equa e prospettiva debba essere privilegiata per risolvere l'eventuale vertenza, dato che il sostegno del risparmio e in misura ancor maggiore del risparmio popolare deve essere una preoccupazione europea rilevante, tanto più che essa è di fatto riconosciuta dalla maggior parte degli Stati membri?

Risposta data dal Sig Monti in nome della Commissione

(24 maggio 2000)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-0386/00 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di Mai II 2000⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (maggio 2000).